XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

Commissioni riunite (III-XIV Camera e 3ª-14ª Senato) .	*Pag.*	3
Commissioni riunite (V e XIV)	»	5
Commissioni riunite (VII e XI)	»	6
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni (I)	»	7
Giustizia (II)	»	11
Difesa (IV)	»	18
Bilancio, tesoro e programmazione (V)	»	24
Finanze (VI)	»	27
Cultura, scienza e istruzione (VII)	»	266
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)	»	270
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)	»	271
Attività produttive, commercio e turismo (X)	»	272
Lavoro pubblico e privato (XI)	»	282
Affari sociali (XII)	»	287

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Partito Democratico: PD; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva: IV; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Cambiamo!-10 Volte Meglio: Misto-C10VM; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Noi con l'Italia-USEI: Misto-NcI-USEI; Misto-+Europa-Centro Democratico: Misto-+E-CD; Misto-MAIE - Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-MAIE.

Agricoltura (XIII) . . . . . *Pag.* 288
Politiche dell'Unione europea (XIV) . . . . . » 307
Commissione parlamentare per le questioni regionali . . » 308
Commissione parlamentare per la semplificazione . . . . . » 313
Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere . . . . . » 314

INDICE GENERALE . . . . . *Pag.* 316

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e XIV (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati e 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell'Unione europea) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori 3

Sugli esiti del Consiglio europeo del 17 e 18 ottobre 2019 e successivi sviluppi *(Svolgimento e conclusione)* 3

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO

Giovedì 14 novembre 2019. — Presidenza del presidente della 14ª Commissione del Senato della Repubblica, Ettore Antonio LICHERI. — Interviene il Ministro per gli affari europei, Vincenzo Amendola.

La seduta comincia alle 9.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Ettore Antonio LICHERI, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, avverte che tale forma di pubblicità sarà adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che delle comunicazioni sarà redatto il resoconto stenografico.

Sugli esiti del Consiglio europeo del 17 e 18 ottobre 2019 e successivi sviluppi.

(Svolgimento e conclusione).

Ettore Antonio LICHERI, *presidente*, introduce i lavori.

Il Ministro Vincenzo AMENDOLA rende comunicazioni sull'argomento in titolo.

Intervengono, quindi, per formulare osservazioni e porre quesiti, la senatrice Marinella PACIFICO (M5S), il deputato Guido Germano PETTARIN (FI), il senatore Pier Ferdinando CASINI (Aut (SVP-PATT, UV)), il deputato Matteo COLANINNO (IV), il senatore Simone BOSSI (L-SP-PSd'Az), il presidente Ettore Antonio LICHERI, la senatrice Emma BONINO (Misto-PEcEB), il deputato Piero DE LUCA

(PD), la senatrice Gabriella GIAMMANCO (FI-PB), il senatore Stefano CANDIANI (L-SP-PSd'Az), il deputato Paolo FORMENTINI (LEGA) e il deputato Alessandro GIGLIO VIGNA (LEGA).

Segue la replica del Ministro Vincenzo AMENDOLA.

Ettore Antonio LICHERI, *presidente*, dichiara, quindi, conclusa la seduta.

La seduta termina alle 10.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) e XIV (Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Seguito dell'audizione del dott. Giampaolo Galli sul funzionamento del Meccanismo europeo di stabilità (MES) e sulle sue prospettive di riforma 5

AVVERTENZA 5

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 14 novembre 2019.

Seguito dell'audizione del dott. Giampaolo Galli sul funzionamento del Meccanismo europeo di stabilità (MES) e sulle sue prospettive di riforma.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.20 alle 14.45.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 6

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 14 novembre 2019.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.35 alle 11.50.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 104/2019: Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. C. 2242 Governo, approvato dal Senato *(Seguito esame e conclusione)* . . 7

SEDE REFERENTE

Giovedì 14 novembre 2019. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Interviene la Sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento Simona Flavia Malpezzi.

La seduta comincia alle 9.30.

DL 104/2019: Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
C. 2242 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 novembre 2019.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte innanzitutto che, come convenuto tra i gruppi, l'esame in sede referente del provvedimento dovrà concludersi entro le ore 10 di oggi, atteso che alla medesima ora inizierà la discussione in Assemblea sul provvedimento.

Avverte quindi che l'esame delle proposte emendative riprenderà dall'emendamento Iezzi 1-*ter*.5.

Constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Iezzi 1-*ter*.5, 1-*ter*.6, Sisto 1-*ter*.7, Iezzi 1-*ter*.8, 1-*ter*.9, Sisto 1-*ter*.10, Iezzi 1-*ter*.11, 1-*ter*.14, 1-*ter*.13, 1-*ter*.12, 1-*ter*.15, 1-*ter*.16, 1-*ter*.17, degli identici emendamenti Iezzi 1-*ter*.18 e Sisto 1-*ter*.19, degli emendamenti Iezzi 1-*ter*.20, 1-*ter*.21, 1-*ter*.22, 1-*ter*.23, 1-*ter*.24, 1-*ter*.25, 1-*ter*.26, 1-*ter*.27, 1-*ter*.28, 1-*ter*.29, 1-*ter*.30, 1-*ter*.31, 1-*ter*.32, 1-*ter*.33, 1-*ter*.34, 1-*ter*.35, 1-*ter*.36, Sisto 1-*ter*.37, Iezzi 1-*ter*.38, Sisto 1-*ter*.39, Iezzi 1-*ter*.40, Sisto 1-*quater*.1, degli identici emendamenti Iezzi 2.1 e Sisto 2.2, degli emendamenti Prisco 2.3, 2.4, 2.5, Sisto 2.6,

2.7, Iezzi 2.8, Prisco 2.9, Sisto 2.10, 2.11, 2.12, degli identici emendamenti Iezzi 2.13 e Sisto 2.15, degli emendamenti Sisto 2.14, Iezzi 2.16, 2.17, degli identici emendamenti Iezzi 2.18 e Sisto 2.19, degli emendamenti Sisto 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 2.31, 2.32, Iezzi 3.1 e 3.2, Molteni 3-*bis*.1, 3-*bis*.2, 3-*bis*.3, 3-*bis*.5, 3-*bis*.4, 3-*bis*.6, 3-*bis*.7, 3-*bis*.10, 3-*bis*.8, 3-*bis*.9, Iezzi 4.1, Sisto 4.2, Iezzi 4.3 e 4.4, Sisto 4.5, Iezzi 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12 e 4.13, Sisto 4.14, Iezzi 4.15, Sisto 4.16, Iezzi 4.17, Sisto 4.18, Iezzi 4.19, 4.20, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25 e 4.26, degli identici emendamenti Sisto 5.1 e Iezzi 5.2, degli emendamenti Iezzi 5.3 e 5.4, degli identici emendamenti Iezzi 5.5 e Sisto 5.6, degli emendamenti Iezzi 5.7 e 5.8, Sisto 5.9, Prisco 6.1 e Sisto 6.2: s'intende che vi abbiano rinunciato.

Informa quindi che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Difesa, Bilancio, Cultura, Ambiente, Trasporti, Attività produttive, Lavoro, Agricoltura, della Commissione parlamentare per le questioni regionali, nonché il parere favorevole con osservazioni della Commissione Esteri e il parere del Comitato per la legislazione.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di conferire il mandato ai relatori a riferire favorevolmente in Assemblea, sia per questioni di metodo sia di merito. Concentrandosi sulle ragioni di metodo, stigmatizza le modalità di organizzazione dei lavori sul provvedimento, che, a suo avviso, hanno impedito ai gruppi di entrare nel merito delle questioni. Lamenta dunque l'incapacità della maggioranza nel gestire la programmazione dei lavori, facendo notare che la Camera dei deputati è stata costretta ad esaminare contestualmente in tempi particolarmente ristretti due decreti – legge in scadenza. Manifesta il suo profondo rammarico per lo svilimento del ruolo del Parlamento, auspicando che in futuro ciò non si ripeta.

Giuseppe BRESCIA, *presidente,* ricollegandosi ad alcune considerazioni svolte dal deputato Iezzi, fa notare che la Presidenza della Commissione, nel quadro dato dalla programmazione dei lavori e dalla particolare contingenza legata alla prossima scadenza del termine di conversione dei due decreti-legge esaminati in questa settimana dalla Commissione stessa, ha fatto tutto il possibile per ampliare i margini temporali dell'esame, richiedendo ed ottenendo per ben due volte lo slittamento dell'avvio della discussione in Assemblea.

Francesco Paolo SISTO (FI), pur riconoscendo lo sforzo del Presidente per ottenere un tempo maggiore per la discussione, evidenzia l'incapacità della maggioranza e del Governo nella calendarizzazione dei provvedimenti, a causa della quale non è stato possibile affrontare una seria discussione nel merito.

Manifesta il proprio rammarico nel vedere il gruppo del Partito democratico uniformarsi alla logica del gruppo del M5S, che si fonda, a suo avviso, su una visione oligarchica della volontà politica, a scapito della democrazia rappresentativa. Ritiene che le modalità di svolgimento dell'esame del provvedimento testimonino di un metodo di lavoro lesivo delle prerogative del Parlamento, che ha reso sostanzialmente inutile l'esame in Commissione, tenuto conto, peraltro, che il Governo sta per porre la questione di fiducia in Assemblea. Giudica necessario invertire la tendenza nella programmazione dei lavori, al fine di evitare che un ramo del Parlamento abusi del suo ruolo ai danni dell'altro.

Auspica che in futuro vengano assicurati al Parlamento maggiore dignità e rispetto per il suo ruolo, augurandosi che gli stessi parlamentari di maggioranza possano battersi con convinzione per tale finalità, anche laddove dovesse trattarsi di assumere deliberazioni contrarie al Governo. Fa notare, infatti, che all'interno della maggioranza vi sono anche personalità autorevoli e degne di massima stima, come la sottosegretaria Malpezzi, che non possono continuare ad accettare passiva-

mente un simile atteggiamento di prevaricazione dei confronti del Parlamento.

Dichiarandosi profondamente amareggiato, preannuncia, quindi, il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di conferire il mandato ai relatori a riferire favorevolmente in Assemblea.

Emanuele PRISCO (FDI), pur riconoscendo al Presidente di aver fatto il possibile per ampliare la discussione – condividendo quanto affermato dai deputati Iezzi e Sisto – giudica inaccettabile le modalità di svolgimento dell'*iter* di esame, dal momento che, con una programmazione dei lavori tanto compressa e irrazionale, si sono imposti tempi accelerati alla Camera dei deputati, impedendo una seria discussione nel merito. Si augura che in futuro il Parlamento venga messo nelle condizioni di discutere nel merito i provvedimenti, nel rispetto di una normale dialettica fra maggioranza e opposizione, ritenendo che l'atteggiamento della stessa relatrice, in sede di espressione dei pareri sulle proposte emendative – rispetto alle quali ha formulato una generica, cumulativa contrarietà, non fornendo alcuna motivazione – sia stato poco rispettoso del lavoro dei membri della Commissione.

Passando ad esaminare il merito del provvedimento, non condivide la scelta di incardinare la materia del turismo nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali, giudicando necessaria l'istituzione di un dicastero autonomo, che possa occuparsi seriamente della promozione delle eccellenze del Paese, in un'ottica di sviluppo economico. Ritiene piuttosto che le scelte assunte dal Governo rispondano a logiche spartitorie, non solo tra i vari partiti politici, ma anche tra le correnti degli stessi schieramenti, al solo fine di accontentare qualche personalità politica e di raggiungere un equilibrio nella compagine governativa.

Preannuncia, infine, il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di conferire il mandato ai relatori a riferire favorevolmente in Assemblea.

Simona SURIANO (M5S), *relatrice*, si dichiara rammaricata per le modalità compresse con cui si è svolto l'*iter* di esame, rilevando tuttavia come ciò sia risultato inevitabile, a fronte della programmazione dei lavori. Ritiene, infatti, che sarebbe stato importante approfondire alcune questioni poste nel dibattito, tra cui quelle relative all'organizzazione ministeriale o all'istituzione di nuovi dicasteri, in materie particolarmente delicate, quale quella del turismo. Entrando più nel merito delle questioni, e ricollegandosi ad alcune considerazioni svolte nel dibattito, ritiene che il provvedimento in esame rechi disposizioni condivisibili, dal momento che costituisce una regia unica, per lo svolgimento di politiche coerenti in settori strategici per il Paese. Infatti, segnala che il decreto – legge, da un lato, ritrasferisce le funzioni in materia di turismo alla sua sede più naturale, rappresentata dal Ministero per i beni e le attività culturali, dall'altro, riprendendo una proposta sulla quale da tempo si discute, trasferisce al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale la competenza in materia di commercio internazionale e di internazionalizzazione del sistema Paese.

Andrea DE MARIA (PD), riferendosi ad alcune osservazioni svolte nel corso del dibattito, non condivide i rilievi fortemente critici formulati da alcuni gruppi in ordine alle modalità di organizzazione dei lavori, facendo notare che, fisiologicamente e ciclicamente nel corso di ogni legislatura, a prescindere dal colore politico del Governo in carica, possono registrarsi andamenti dei lavori particolarmente compressi.

Ritiene che i gruppi di opposizione avrebbero dovuto concentrarsi maggiormente sul merito del provvedimento, piuttosto che sollevare sterili polemiche politiche rispetto a presunte logiche spartitorie all'interno della maggioranza, riguardanti in particolare il Partito democratico. Quanto al merito, infatti, ritiene che il provvedimento rechi disposizioni condivisibili, come quella che riguarda il trasferimento al Ministero dei beni e delle attività culturali delle competenze in ma-

teria di turismo, a fronte della particolare ricchezza culturale dell'Italia e della sua forte capacità attrattiva verso il turismo, tenuto conto, peraltro, che il precedente assetto di competenze non è apparsa efficiente. Rileva, in ogni caso, che la scelta compiuta con il provvedimento in esame non contrasta con l'obiettivo della valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche.

Giudica altresì favorevolmente la scelta di trasferire al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale la competenza in materia di commercio internazionale e di internazionalizzazione del sistema Paese, che ritiene logica e apprezzabile.

Dopo aver espresso la propria condivisione anche sulle norme volte a sostenere il personale delle forze dell'ordine o su quelle relative all'organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio – che, insieme ad altre contenute in altri provvedimenti, testimoniano, a suo avviso, il forte interesse del Governo per la tutela dell'ambiente – ritiene, nel complesso, che il provvedimento rechi disposizioni logiche e coerenti con il programma di governo, preannunciando il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di conferire il mandato ai relatori a riferire favorevolmente in Assemblea.

La Commissione delibera di conferire il mandato alla relatrice, Suriano, a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 9.55.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori. C. 1524 Dori e C. 1834 Meloni *(Seguito dell'esame e conclusione)* 11

ALLEGATO 1 (Emendamento approvato) 16

ALLEGATO 2 (Correzioni di forma approvate dalla Commissione) 17

Modifiche agli articoli 604-*bis* e 604-*ter* del codice penale, in materia di violenza o discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere. C. 569 Zan *(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 107 e C. 868)* 14

SEDE CONSULTIVA:

Conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili. C. 2220 Governo (Parere alla VI Commissione) *(Seguito dell'esame e rinvio)* 15

SEDE REFERENTE

Giovedì 14 novembre 2019. — Presidenza del vicepresidente Franco VAZIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Andrea Giorgis.

La seduta comincia alle 10.20.

Modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori.
C. 1524 Dori e C. 1834 Meloni.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 6 novembre scorso.

Franco VAZIO, *presidente*, avverte che sul testo della proposta di legge C. 1524 Dori, adottato come testo base e modificato nel corso dell'esame delle proposte emendative, sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni I, IX, XI, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali, nonché il parere favorevole con condizioni della VII Commissione. Avverte, inoltre, che la V Commissione esprimerà il parere ai fini dell'esame in Assemblea.

Valentina D'ORSO (M5S), *relatrice*, esaminati i pareri pervenuti dalle Commissioni in sede consultiva, presenta l'emendamento 3.18, volto a recepire la prima condizione contenuta nel parere trasmesso dalla VII Commissione (*vedi allegato 1*), del quale raccomanda l'approvazione.

Il sottosegretario Andrea GIORGIS esprime parere favorevole sull'emendamento della relatrice 3.18.

Valentina D'ORSO (M5S), *relatrice*, propone, inoltre, ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del Regolamento, alcune correzioni di forma al provvedimento in titolo (*vedi allegato 2*).

Maria Carolina VARCHI (FDI) chiede se sia possibile fissare un termine per la presentazione di proposte subemendative all'emendamento 3.18 della relatrice testé presentato.

Roberto TURRI (LEGA) si associa alla richiesta della collega Varchi.

Franco VAZIO, *presidente*, evidenziando come l'emendamento della relatrice 3.18 non presenti alcun margine di subemendabilità trattandosi di un recepimento testuale della condizione presente nel parere della Commissione Cultura, peraltro formulata secondo la tecnica di redazione degli emendamenti, sottolinea come nel corso dell'esame del provvedimento in Assemblea ciascun parlamentare potrà presentare proposte emendative incidenti sulla modifica introdotta con l'emendamento della relatrice 3.18

Maria Carolina VARCHI (FDI), preso atto della decisione della Commissione Bilancio di esprimere il proprio parere solo ai fini dell'esame dell'Assemblea, ritiene che il testo in esame abbia nel titolo la presunzione di intervenire sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in maniera complessiva pur non avendone l'efficacia. Osserva come per prevenire e contrastare tale fenomeno sia necessario stanziare fondi adeguati e non la cifra, a suo avviso, ridicola prevista dal provvedimento, che si limita ad autorizzare una spesa di 200.000 euro annui per provvedere alle esigenze connesse allo svolgimento delle attività di formazione in ambito scolastico e di *e-learning*. Esprime, inoltre, le proprie perplessità in ordine alla condizione posta dalla Commissione Cultura e recepita dall'emendamento 3.18 della relatrice, osservando come il provvedimento o debba prevedere l'obbligo per un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni di riferire alle autorità giudiziarie, oppure debba mantenere la formula generica che la Commissione giustizia ha già individuato. A suo avviso tale proposta emendativa genera ulteriore confusione in un quadro già compromesso, dimostrando soltanto che la maggioranza non ha le idee chiare sull'argomento. Nell'invitare, quindi, a svolgere un'ulteriore valutazione sulla questione, particolarmente delicata in quanto coinvolgente i minori, rammenta che in altre occasioni la Commissione ha chiesto all'Assemblea di poter rinviare il proprio esame al fine di un supplemento di istruttoria. A suo avviso, infatti, la Commissione farebbe ancora in tempo a migliorare il testo in discussione.

Alfredo BAZOLI (PD), nel replicare alla collega Varchi, osserva che la condizione posta dalla VII Commissione e recepita nell'emendamento 3.18 della relatrice richiede l'introduzione di modifiche di natura formale più che sostanziale, che non stravolgono il testo del provvedimento. Sottolinea, inoltre, che è tipico della procedura parlamentare che le Commissioni in sede consultiva, nei pareri da loro formulati, pongano anche condizioni alle Commissioni di merito. Rammenta, inoltre, che il provvedimento in esame ha contenuto ordinamentale, intervenendo su una disciplina generale. Osserva, infine, come il tema del finanziamento sia decisivo e ritiene che la maggioranza dovrà intervenire su tale questione, nel corso dell'esame in Assemblea, al fine di migliorare ulteriormente l'impianto della norma.

Ingrid BISA (LEGA) ritiene che il recepimento della condizione avanzata dalla Commissione Cultura aggrava l'inconsistenza del testo già approvato dalla Commissione Giustizia. Ritiene, infatti, che sostituendo le parole « non occasionali » con la parola « reiterate » non si vada in favore della tutela dei ragazzi vittime di condotte di bullismo. Osserva, in proposito, che anche una sola condotta, se grave, può configurarne il fenomeno, come emerge chiaramente dalla prassi. Eviden-

ziando che la Commissione Cultura ha avanzato ulteriori condizioni che, invece, la relatrice non ha ritenuto necessario recepire, le chiede quindi di svolgere un'ulteriore riflessione sulla questione affrontata nella condizione trasfusa nell'emendamento 3.18.

Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.) sottolinea come le correzioni di forma proposte dalla relatrice non cambino la sostanza del provvedimento ma siano volte a creare la circolarità semantica doverosa per una legge. Evidenzia inoltre come le condotte che la condizione posta dalla Commissione Cultura invita a trasformare da « non occasionali » a « reiterate » siano alternative ai casi più gravi per i quali invece è già previsto un intervento immediato. Rammenta, infine, che quella che si propone è una « legge di prevenzione ».

Matilde SIRACUSANO (FI), nell'associarsi alle considerazioni della collega Varchi, ritiene che l'emendamento 3.18 della relatrice comporti modifiche sostanziali al provvedimento. Per tale ragione preannuncia il voto contrario del suo gruppo sullo stesso e chiede che la Commissione svolga un supplemento di esame sul provvedimento prima di licenziarlo per l'Assemblea.

Anna Rita TATEO (LEGA), nel ritenere che il fenomeno del bullismo si possa concretizzare anche con una sola azione, si dichiara esterrefatta nel leggere il contenuto dell'emendamento 3.18 della relatrice, domandandosi per quali ragioni si voglia consentire ai « bulli » di comportarsi in tale maniera. A suo avviso la legge che la maggioranza si sta accingendo ad approvare risponde solo ad una finalità demagogica, costituendo un « obbrobrio ».

Federico CONTE (LEU), nell'evidenziare che i comportamenti occasionali, se gravi, non rimangono impuniti in quanto sono sanzionati con le norme che l'ordinamento già prevede per tali condotte, sottolinea come il provvedimento in esame si riferisca a comportamenti che, reiterandosi nel tempo, determinano una condizione non sopportabile dalla persona offesa.

Franco VAZIO, *presidente*, precisa che l'emendamento della relatrice 3.18 non modifica la norma penale, bensì incide solo sul piano amministrativo. Ribadisce quindi che nel corso dell'esame in Assemblea ciascun deputato potrà presentare proposte emendative sul provvedimento.

La Commissione approva l'emendamento della relatrice 3.18 (*vedi allegato 1*). Approva, quindi, la proposta di correzioni di forma presentata dalla relatrice (*vedi allegato 2*).

Maria Carolina VARCHI (FDI), nel preannunciare il voto contrario dei deputati del suo gruppo sul conferimento del mandato alla relatrice a riferire in Assemblea sul provvedimento, fa presente che la proposta di legge Dori C. 1524 era stata inizialmente presentata come un provvedimento di modifica al codice penale che, nel corso dell'esame in Commissione, ha assunto un'intenzione più ampia a cui tuttavia non corrisponde un'adeguata analisi del fenomeno che vuole contrastare. A suo avviso, quindi, il Movimento Cinque Stelle ha la presunzione di reprimere tale fenomeno caricando le istituzioni scolastiche dell'onere di fare prevenzione e repressione senza tuttavia conferire loro le adeguate risorse finanziarie.

Giusi BARTOLOZZI (FI), preannuncia il voto contrario del gruppo di Forza Italia sul conferimento alla relatrice del mandato a riferire favorevolmente in Assemblea, manifestando comunque la disponibilità a modificare tale posizione nel caso in cui la maggioranza dovesse mutare il proprio atteggiamento nel prosieguo dell'esame. Ritiene che non aver atteso l'espressione del parere da parte della Commissione Bilancio, pur del tutto legittimo in termini procedurali, sia invece scorretto dal punto di vista sostanziale oltre che lesivo del lavoro svolto dalla Commissione Giustizia. Sottolinea infatti come la mancanza di una copertura degli oneri finan-

ziari del provvedimento, che impedisce alla Commissione Bilancio di esprimersi, equivalga a vanificare il lavoro svolto, considerato che non sarà possibile attuare gli interventi preventivi e formativi previsti dalla proposta di legge. Esprime la convinzione che sarebbe stato più corretto, al fine di garantire la serietà del dibattito, attendere il parere della V Commissione, tanto più che in quella sede, nel dare conto dell'impossibilità da parte del Governo di reperire le necessarie risorse, si è evidenziata la necessità di una copertura finanziaria della proposta di legge, che oltretutto non reca alcuna clausola di invarianza. Nel preannunciare la necessità di dover modificare nell'immediato futuro la legge che la maggioranza si appresta ad approvare, in considerazione delle sue inadeguatezze, ribadisce il voto contrario del suo gruppo.

Roberto TURRI (LEGA) preannuncia anche il voto contrario del gruppo della Lega sul conferimento alla relatrice del mandato a riferire favorevolmente in Assemblea, in considerazione delle modalità con cui si è arrivati alla predisposizione del testo definitivo da parte della Commissione Giustizia. Ricorda a tale proposito che la maggioranza non ha ritenuto di accogliere le proposte emendative dei gruppi di minoranza, nonostante avesse manifestato, in sede di avvio dell'esame, la propria disponibilità ad interventi migliorativi del testo. Ritiene peraltro che, modificando ulteriormente il comma 1 dell'articolo 5 della legge 29 maggio 2017, n. 71, in accoglimento della condizione posta dalla Commissione Cultura, si sia peggiorata la situazione, contribuendo ad aumentare la confusione dell'intervento normativo. Nel precisare che il contrasto al fenomeno del bullismo costituisce un obiettivo condiviso da tutti, al cui raggiungimento avrebbero voluto dare il proprio contributo anche i gruppi di minoranza, si augura che nel corso dell'esame in Assemblea l'atteggiamento della maggioranza muti e consenta una proficua collaborazione. Da ultimo sottolinea che la mancata espressione del parere da parte della Commissione Bilancio dipende dalle difficoltà del Governo a reperire le risorse necessarie a garantire la copertura degli oneri finanziari del provvedimento.

Mario PERANTONI (M5S), nel preannunciare il voto favorevole dei componenti del Movimento 5 Stelle sul conferimento del mandato alla relatrice a riferire favorevolmente, ritiene che la proposta di legge C. 1524 sia stata oggetto di un esame approfondito, caratterizzato dalla partecipazione di tutti i gruppi, di maggioranza e di opposizione. Nel rilevare come il contenuto della proposta di legge sia del tutto coerente con il titolo e le premesse, recando, oltre alle modifiche di articoli del codice penale, anche misure di carattere preventivo ed educativo, segnala che il testo originario presentato dal collega Dori è stata ampiamente rivisto, anche accogliendo i rilievi delle Commissioni in sede consultiva e le sollecitazioni dei soggetti auditi. Considera pertanto le critiche dei colleghi del tutto infondate, oltre che ingenerose.

Nessuno altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire alla relatrice, On. Valentina D'Orso, il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul testo della proposta di legge C. 1524 Dori, come risultante dalle proposte emendative approvate, nonché di richiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Franco VAZIO, *presidente*, avverte che la presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove per l'esame in Assemblea, sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Modifiche agli articoli 604-*bis* e 604-*ter* del codice penale, in materia di violenza o discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere. C. 569 Zan.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 107 e C. 868).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 24 ottobre scorso.

Franco VAZIO, *presidente*, avverte che sono state assegnate le proposte di legge C. 107 Boldrini e C. 868 Scalfarotto, delle quali è stato chiesto l'abbinamento.

Comunica che la proposta di legge C. 868 Scalfarotto, vertente su identica materia, è abbinata d'ufficio, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento, alla proposta di legge in esame.

Per quanto riguarda, invece, la proposta di legge C. 107 Boldrini, fa presente che essa, considerato il perimetro di intervento normativo più ampio rispetto a quello delle proposte di legge C. 569 Zan e C. 868 Scalfarotto, potrà essere oggetto di abbinamento a seguito di una deliberazione in tal senso della Commissione.

Giusi BARTOLOZZI (FI) precisa che, contrariamente a quanto affermato nel corso dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, tenutosi nella giornata di ieri, la proposta di legge a sua prima firma vertente su analoga materia è stata appena depositata. Pertanto preannuncia che ne chiederà l'abbinamento non appena essa sarà stata pubblicata e assegnata alla Commissione Giustizia, rilevando che presenta un perimetro di intervento normativo più ristretto rispetto a quello della proposta di legge presentata dall'onorevole Zan.

La Commissione delibera di abbinare la proposta di legge Boldrini C. 107 alle proposte di legge C. 569 Zan e C. 858 Scalfarotto.

Franco VAZIO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.55.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 14 novembre 2019. — Presidenza del vicepresidente Franco VAZIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Andrea Giorgis.

La seduta comincia alle 10.55.

Conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.
C. 2220 Governo.
(Parere alla VI Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.

Franco VAZIO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore ha svolto la relazione illustrativa del provvedimento.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.

ALLEGATO 1

Modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori (C. 1524 Dori e C. 1834 Meloni).

EMENDAMENTO APPROVATO

Al comma 1, lettera c)*, numero 1), capoverso, terzo periodo, sostituire le parole:* non occasionali *con le seguenti:* reiterate.

Conseguentemente, al medesimo periodo:

sostituire le parole: valuta se coinvolgere i rappresentanti *con le seguenti:* può coinvolgere i rappresentanti;

sostituire le parole: ovvero valuta se sussistano i presupposti per attivare le *con le seguenti:* ovvero può riferire alle autorità competenti anche per l'eventuale attivazione delle.

3. 18. La relatrice.

ALLEGATO 2

Modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori (C. 1524 Dori e C. 1834 Meloni).

CORREZIONI DI FORMA APPROVATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1, comma 1, lettera b)*, la parola:* se *è sostituita dalle seguenti:* o se;

All'articolo 2, comma 1, il capoverso è sostituito dal seguente: Art. 731 *(Inosservanza dell'obbligo di istruzione dei minori)* – Il genitore o l'esercente la responsabilità genitoriale su un minore o chiunque ne eserciti le funzioni, che ometta di impartirgli o di fargli impartire l'istruzione obbligatoria, è punito con l'ammenda da euro 100 a euro 1000;

All'articolo 4, comma 1, lettera a)*, capoverso Art. 25, comma 1, le parole:* previo ascolto del minore, *sono sostituite dalle seguenti:* previo ascolto del minorenne e;

All'articolo 4, comma 1, lettera a)*, capoverso Art. 25, comma 1, dopo la parola:* intervento *è aggiunta la seguente:*: educativo;

All'articolo 4, comma 1, lettera f)*, capoverso Art. 29-*bis*, la rubrica è sostituita dalla seguente:* Prosecuzione delle misure dopo il raggiungimento della maggiore età.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori 18

5-02575 De Menech: Sull'ex poligono di tiro di Crostolin ad Agordo 18

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 21

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori 19

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 35/2019, relativo allo sviluppo e alla omologazione di un sistema di difesa aerea di corto/medio raggio. Atto n. 122 *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 19

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 22

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame, in sede consultiva, del DL 124/2019: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili (C. 2220 Governo).

Audizione del Consigliere militare del Presidente del Consiglio, Amm. Carlo Massagli 20

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge in materia di associazioni professionali a carattere sindacale del personale militare (C. 875-A Corda e abbinate C. 1060 Maria Tripodi e C. 1702 Pagani).

Audizione di rappresentanti dell'Unione generale militare 20

INTERROGAZIONI

Giovedì 14 novembre 2019. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa, Giulio Calvisi.

La seduta comincia alle 9.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

5-02575 De Menech: Sull'ex poligono di tiro di Crostolin ad Agordo.

Il sottosegretario Giulio CALVISI risponde all'interrogazione nei termini riportati *(vedi allegato 1)*.

Roger DE MENECH (PD) osserva che la risposta realizza pienamente lo scopo dell'atto di sindacato ispettivo. Sottolinea il forte interesse della comunità locale alla riqualificazione dell'area del poligono di tiro di Crostolin e accoglie con soddisfa-

zione la notizia che potranno finalmente riprendere le procedure per la cessione dell'area al comune di Agordo, ai fini della sua valorizzazione. Auspica che questo spirito di collaborazione possa continuare, portando alla dismissione di ulteriori beni demaniali della Difesa non più utili alle esigenze di tale Amministrazione.

Gianluca RIZZO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.10.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 14 novembre 2019. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa, Giulio Calvisi.

La seduta comincia alle 9.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 35/2019, relativo allo sviluppo e alla omologazione di un sistema di difesa aerea di corto/medio raggio. Atto n. 122.

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 31 ottobre 2019.

Gianluca RIZZO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta, il relatore, deputato Frusone, aveva manifestato la necessità di acquisire maggiori informazioni sull'atto da parte del Governo. Rammenta, quindi, che la Commissione Bilancio, in data 23 ottobre, ha trasmesso i propri rilievi, che consistono in una valutazione favorevole.

Il sottosegretario Giulio CALVISI, rispondendo alle richieste di chiarimenti avanzate dal relatore, precisa, innanzitutto, che la verifica di fattibilità dell'impiego del nuovo sistema a bordo dei Pattugliatori Polivalenti di Altura (PPA) della Marina è subordinata al preliminare riscontro, con esito positivo, dell'idoneità del sistema stesso a essere impiegato in ambiente marittimo, caratterizzato da peculiari condizioni ambientali che afferiscono alle modalità di stoccaggio ed impiego. Fa presente, quindi, che ogni valutazione in merito potrà essere condotta non prima dell'avvio del programma e parallelamente con esso, e manifesta la disponibilità a rendere note le risultanze non appena disponibili.

Quanto al missile *ASPIDE*, introdotto in servizio nel corso degli anni Novanta, chiarisce che si tratta di un vettore a corta e cortissima portata, che assicura la protezione di obiettivi puntiformi e aree vulnerabili contro la minaccia aerea condotta alle basse e bassissime quote (0 – 600 m.), con un *range* d'intervento fino ai 12-15 km. Aggiunge che il missile *CAMM-ER* ha una portata attesa almeno doppia rispetto a quella dell'*ASPIDE*, in linea con il mutato scenario operativo che prevede minacce tecnologicamente più sfidanti con un braccio d'azione incrementato.

Infine, con riferimento alla quantità dei missili da acquistare e alla loro attribuzione alle varie Forze armate, rileva che lo schema di decreto interministeriale sottoposto all'espressione del parere parlamentare disciplina la fase di sviluppo e qualifica del sistema. Pertanto, il dimensionamento capacitivo, in termini di quantità e proporzione di missili da acquisire, sarà effettuato in una fase successiva, in base alle risultanze della prima fase del programma.

Luca FRUSONE (M5S), *relatore*, osserva che l'esigenza della Difesa di dotarsi

dei nuovi missili *CAMM-ER* è risaputa, così come l'importanza di procedere con celerità. Comprende, poi, che l'attuale fase riguardi, nello specifico, lo sviluppo e l'omologazione dei vettori, tuttavia evidenzia l'utilità di alcuni dati in grado di consentire una maggiore comprensione del programma e un raffronto con il precedente sistema. Nel sottolineare le positive ricadute economiche che il programma avrà per l'industria italiana, in particolare per le aziende operanti a Colleferro, conclude presentando una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 2)*.

Il sottosegretario Giulio CALVISI la condivide.

Maria TRIPODI (FI) preannuncia il voto favorevole del gruppo di Forza Italia, auspicando che la pianificazione finanziaria del programma possa essere mantenuta nei termini prospettati dallo schema.

Roger DE MENECH (PD) osserva come le richieste di chiarimenti del relatore abbiano opportunamente evidenziato una delle principali criticità dei programmi d'armamento presentati alle Camere per il parere. L'esigenza del settore industriale è di poter disporre di una programmazione di più lungo periodo, che vada oltre la durata della legislatura e che consenta di potere pianificare anche la ricerca e lo sviluppo dei principali sistemi d'arma. Tutto ciò richiede uno sforzo affinché possano essere superati i limiti del sistema politico e reso più trasversale il comparto della Difesa.

Giovanni RUSSO (M5S) evidenzia che il nuovo sistema missilistico dovrà consentire la difesa dei confini meridionali della NATO, cui l'Italia aderisce. Condivide, dunque, le valutazioni sull'importanza, per il nostro Paese, di dotarsi dei nuovi vettori.

Matteo PEREGO DI CREMNAGO (FI) evidenzia come la scarsa partecipazione dei membri della maggioranza la costringa a cercare di protrarre il dibattito, in modo da consentire la validità della votazione. Per di più, ciò avviene a breve distanza di tempo dagli attacchi rivolti all'opposizione per avere votato contro al decreto sul riordino dei ministeri. Sarebbe, dunque, opportuna una riflessione da parte dei gruppi che sostengono l'Esecutivo.

Ciò premesso, auspica che il programma possa essere realizzato nei tempi prospettati dallo schema.

Salvatore DEIDDA (FDI) preannuncia un voto favorevole, rimarcando l'atteggiamento responsabile e collaborativo dell'opposizione sempre presente ai lavori della Commissione.

Francesco ZICCHIERI (LEGA) si associa alle considerazioni dei deputati Perego di Cremnago e Deidda, ritenendo poco serio l'atteggiamento della maggioranza che mette a rischio i lavori della Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva, all'unanimità, la proposta di parere illustrata dal relatore.

La seduta termina alle 9.35.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 14 novembre 2019.

Nell'ambito dell'esame, in sede consultiva, del DL 124/2019: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili (C. 2220 Governo).

Audizione del Consigliere militare del Presidente del Consiglio, Amm. Carlo Massagli.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 15.

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge in materia di associazioni professionali a carattere sindacale del personale militare (C. 875-A Corda e abbinate C. 1060 Maria Tripodi e C. 1702 Pagani).

Audizione di rappresentanti dell'Unione generale militare.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.15 alle 15.45.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-02575 De Menech: Sull'ex poligono di tiro di Crostolin ad Agordo.

TESTO DELLA RISPOSTA

Il bene oggetto dell'interrogazione in argomento appartiene al demanio pubblico dello Stato – Ramo Difesa – ed è attualmente in uso al Dicastero.

In particolare, l'area identificata come ex poligono di tiro « Crostolin », chiesta dal Comune di Agordo, in provincia di Belluno, ai sensi dell'articolo 56-*bis* del decreto-legge n. 69 del 2013, cosiddetto « Federalismo Demaniale », convertito con modificazioni con legge 9 agosto 2013, n. 98, nel 2016 fu negata all'ente locale in virtù del parere negativo al trasferimento formulato dall'Unione italiana tiro a segno (UITS), su parere della locale sezione di Belluno, poiché funzionale ai propri interessi istituzionali.

A seguito di mutate esigenze organizzative l'UITS ha successivamente dichiarato, nel corso del 2018, il cessato interesse per l'area rendendola disponibile alla dismissione.

Tale disponibilità è avvenuta, pertanto, successivamente ai termini di decadenza previsti per l'applicazione delle procedure stabilite dal cosiddetto « Federalismo Demaniale » (articolo 10, comma 6-*bis*, del decreto-legge n. 210 del 30 dicembre 2015, coordinato con la legge di conversione 25 febbraio 2016, n. 21, recante « Proroga di termini previsti da disposizioni legislative »).

In tale contesto, permanendo per la Difesa la cessata utilità istituzionale del bene, ove l'interesse all'acquisizione dello stesso da parte dell'Amministrazione locale risultasse ancora attuale, la stessa potrà formalizzare un'istanza di riesame dell'originaria richiesta alla competente Agenzia del Demanio, attivando così *ex novo* l'*iter* di dismissione.

In tale evenienza, sarà poi l'Agenzia del Demanio stessa a gestire – ove ricorrano i presupposti di legge – le procedure tecnico-amministrative per la cessione dell'area in favore del Comune di Agordo.

ALLEGATO 2

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 35/2019, relativo allo sviluppo e alla omologazione dei un sistema di difesa aerea di corto/medio raggio (Atto n. 122).

PARERE APPROVATO

La IV Commissione (Difesa),

esaminato il Programma pluriennale Ammodernamento e Rinnovamento (A/R) n. SMD 35/2019, relativo allo sviluppo e all'omologazione di un sistema di difesa aerea di corto e medio raggio nelle sedute del 31 ottobre e del 14 novembre 2019, ai cui resoconti si rinvia e preso atto delle specificazioni rese dal Governo in quest'ultima seduta;

rilevato che:

il sistema è un missile munizione CAMM-ER (*Common Anti Air Module Missile – Extended Range*) e dovrebbe essere poi integrato nel MAADS (il *Medium Advanced Air Defence System*);

la scheda illustrativa fornita dall'Amministrazione proponente precisa che le nuove munizioni ripianeranno le capacità attualmente espresse dai sistemi in servizio basati sul missile ASPIDE (*Spada* per l'Aeronautica, *Skyguard* per l'Esercito e *Albatros* per la Marina) giunti alla fine del loro ciclo di vita;

il nuovo programma è frutto della collaborazione tra la società MBDA IT e MBDA UK e intende realizzare un missile munizione ritenuto particolarmente efficace contro minacce aeree tipo intercettatori, cacciabombardieri, elicotteri, UCAV e UAV, missili antiradiazione, missili subsonici e supersonici;

la durata del programma prevede l'avvio nel 2019 e la sua conclusione entro il 2023. L'onere relativo alla fase di sviluppo, qualifica e integrazione è stimato in circa 95 milioni di euro, a valere sulle risorse recate dall'articolo 1, comma 95, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019). Al riguardo, segnalo che la Commissione Bilancio, nella seduta del 23 ottobre si è espressa favorevolmente;

l'acquisizione del nuovo sistema da parte della Marina al fine del relativo impiego a bordo dei Pattugliatori Polivalenti d'Altura (PPA) e in sostituzione degli *Albatros* è subordinato alle risultanze di uno studio di fattibilità in corso, che saranno rese note appena disponibili;

rispetto ai sistemi ASPIDE, il Governo ha chiarito che il CAMM-ER ha una portata attesa doppia dei 12-15 chilometri attuali e dunque più idonea a fronteggiare le minacce tecnologicamente più avanzate del mutato scenario operativo;

la scheda illustrativa predisposta dall'Amministrazione proponente non precisa né la quantità di missili che verranno acquistati, né in quale proporzione rispetto alle due Forze armate, elementi che sarebbe stato utile conoscere per una valutazione più approfondita del programma. Su questo punto l'Esecutivo si è limitato a ribadire che il programma concerne la fase di studio e sviluppo e non anche la dotazione operativa (*id est*: il cosiddetto dimensionamento capacitivo);

pertanto, tali aspetti potrebbero già essere chiariti dal Governo all'atto della presentazione del nuovo Documento programmatico pluriennale (articolo 536,

comma 1, c.o.m.); inoltre l'Amministrazione proponente dovrà farne oggetto di approfondimento ed esplicitazione allorquando si determinerà all'effettivo acquisto e – conseguentemente (poiché non si tratta di mantenere una dotazione o di ripianare scorte ma di acquisire un nuovo sistema d'arma) – trasmetterà per il previsto parere il relativo schema di decreto ministeriale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione per l'anno 2019. Atto n. 104 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione)* 24

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori. Nuovo testo C. 1524 e abb. (Parere alla II Commissione) *(Seguito dell'esame e rinvio)* 26

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 14 novembre 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta comincia alle 9.15.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione per l'anno 2019.
Atto n. 104.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 novembre 2019.

Giorgio LOVECCHIO (M5S), *relatore*, tenendo conto del dibattito in Commissione e dell'attività conoscitiva svolta, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo

per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione per l'anno 2019 (Atto n. 104),

premesso che:

il presente provvedimento imputa gli oneri derivanti dalle missioni internazionali autorizzate dal Parlamento per l'anno 2019, pari complessivamente a 1.428.554.211 euro, al Fondo per il finanziamento della partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali (capitolo 3006 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

il citato Fondo, come si evince dal bilancio per il triennio 2019-2021, reca uno stanziamento pari a 1.020.554.211 euro per l'anno 2019 e a 1.547.247.320 euro per l'anno 2020;

in particolare, i predetti oneri sono imputati, per un importo pari a 1.020.554.211 euro, allo stanziamento previsto per l'anno 2019, fino ad esaurirne integralmente la capienza, e per la restante parte, pari a 408 milioni di euro, allo stanziamento previsto per l'anno 2020;

l'imputazione degli oneri all'anno 2020 è stata motivata dalla Ragioneria generale dello Stato sulla base del fatto che la contabilizzazione delle risorse in bilancio avverrà ai sensi della nuova disciplina contabile, che ha acquistato efficacia dal 1° gennaio 2019, di cui all'articolo 34, comma 2, della legge n. 196 del 2009, come sostituito dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, e successive modificazioni, ossia in funzione della scadenza prevista per il pagamento delle obbligazioni da cui derivano gli oneri medesimi, anziché in base al tradizionale impegno di spesa;

gli oneri di cui si prevede l'imputazione in bilancio per l'anno 2020 attengono in linea di massima a spese di parte corrente che, in base ai principi contabili applicati in sede europea (SEC 2010), dovrebbero essere imputati all'esercizio in cui il fattore produttivo da cui deriva l'onere stesso viene acquisito – e quindi produce la sua utilità – a prescindere dal momento in cui si verificherà il pagamento, come peraltro confermato dalle audizioni informali di rappresentanti dell'ISTAT;

considerato che, come emerge dai chiarimenti resi dal rappresentante del Governo, tali spese, sebbene risultino prevalentemente di parte corrente, sono state imputate all'anno 2020, anziché all'anno 2019, giacché si tratta di spese sostenute dai reparti al termine della missione, quale fase di ricondizionamento di mezzi e uomini, ovvero ripristino delle dotazioni di attrezzature e mezzi, per le quali non è noto a priori l'importo esatto delle risorse effettivamente impiegate, giacché sostenute e liquidate alla fine della missione, in relazione al nuovo concetto di impegno contabile, nell'esercizio 2020;

preso atto delle schede tecniche depositate dal Governo durante l'esame del provvedimento e verificate dal Ministero dell'economia e delle finanze, che devono intendersi integralmente sostitutive delle corrispondenti schede originariamente allegate al provvedimento medesimo;

valutata la necessità di precisare, all'articolo 1, comma 1, che le risorse del Fondo per il finanziamento della partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali sono ripartite tra le annualità 2019 e 2020 ai sensi della nuova disciplina contabile dianzi citata;

nel presupposto che le spese di cui si prevede l'imputazione contabile all'esercizio 2020 siano sostenute, non solo finanziariamente ma anche economicamente, nell'anno 2020 – con conseguenti identici effetti sul citato anno, sia in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno, sia in termini di indebitamento netto – e che pertanto la loro indicazione nel presente schema di riparto risulti meramente indicativa, posto che le spese stesse potranno essere concretamente quantificate soltanto nell'esercizio 2020;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: sono ripartite aggiungere le seguenti: , ai sensi dell'articolo 34, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ».

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA concorda con la proposta di parere del relatore.

Claudio BORGHI, *presidente,* ricorda che la questione sulla quale la Commissione ha ritenuto opportuno svolgere approfondimenti, in relazione a possibili problematiche di natura finanziario, riguarda l'imputazione all'anno 2020 di oneri relativi alle missioni internazionali il cui svolgimento è autorizzato per l'anno 2019.

Sulla base dell'istruttoria effettuata, integrata anche da due audizioni dell'ISTAT, si è potuto verificare che l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2019, della nuova disciplina contabile di cui all'articolo 34, comma 2, della legge n. 196 del 2009, come modificato dal decreto legislativo n. 93 del 2016, consente di imputare gli oneri all'esercizio previsto per il pagamento delle obbligazioni da cui derivano gli oneri medesimi, anziché all'esercizio di impegno della spesa.

Pur paventando la possibilità che si instauri un meccanismo di continui trasferimenti di oneri da un esercizio a quello successivo, prende atto di quanto assicurato dal Governo nel corso dell'esame del provvedimento, ossia che gli oneri in questione si riferiscono a spese sostenute non solo finanziariamente, ma anche economicamente nell'anno 2020.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 9.20.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 14 novembre 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta comincia alle 9.20.

Modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori.
Nuovo testo C. 1524 e abb.
(Parere alla II Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 novembre 2109.

Claudio BORGHI, *presidente,* ricorda che nelle precedenti sedute il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA chiede un ulteriore rinvio dell'esame del provvedimento, non essendo ancora ultimate le verifiche istruttorie sulle questioni segnalate dal relatore.

Claudio BORGHI, *presidente,* poiché la Commissione di merito dovrebbe concludere l'esame in sede referente nella giornata odierna, segnala che la Commissione bilancio esprimerà il proprio parere direttamente all'Assemblea.

Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.25.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sistemi tributari delle regioni e degli enti territoriali nella prospettiva dell'attuazione del federalismo fiscale e dell'autonomia differenziata.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) *(Svolgimento e conclusione)* 27

SEDE REFERENTE:

DL 124/2019: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili. C. 2220 Governo *(Seguito dell'esame e rinvio)* 28

ALLEGATO (Emendamenti) 30

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 14 novembre 2019. — Presidenza del vicepresidente Alberto Luigi GUSMEROLI, indi della presidente Carla RUOCCO.

La seduta comincia alle 9.15.

Sistemi tributari delle regioni e degli enti territoriali nella prospettiva dell'attuazione del federalismo fiscale e dell'autonomia differenziata.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI).

(Svolgimento e conclusione).

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Alessandro CANELLI, *sindaco di Novara e delegato politico alla finanza locale dell'ANCI*, e Andrea FERRI, *responsabile finanza locale dell'ANCI*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi, formulando osservazioni e ponendo quesiti, i deputati Leonardo TARANTINO (LEGA), Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA), Raffaele BARATTO (FI), Carla RUOCCO, *presidente*, e Nunzio ANGIOLA (M5S).

Andrea FERRI, *responsabile finanza locale dell'ANCI*, e Alessandro CANELLI, *sindaco di Novara* e *delegato politico alla finanza locale dell'ANCI*, rendono ulteriori precisazioni rispetto ai quesiti posti.

Carla RUOCCO, *presidente*, nel ringraziare i soggetti auditi, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Giovedì 14 novembre 2019. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Alessio Mattia Villarosa.

La seduta comincia alle 15.15.

DL 124/2019: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.
C. 2220 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 13 novembre scorso.

Carla RUOCCO, *presidente e relatrice*, informa che sono stati presentati diversi ricorsi avverso i giudizi di inammissibilità di talune proposte emendative pronunciati nella seduta di ieri. In tale contesto, alla luce di un ulteriore esame delle proposte emendative, nonché a seguito dell'analisi dei motivi di ricorso addotti dai ricorrenti, la Presidenza ritiene, anche in considerazione del fatto che il provvedimento costituisce parte integrante della manovra di bilancio per l'anno 2020, di poter rivedere i giudizi di inammissibilità su diverse proposte emendative. In particolare, si è ritenuto, anche sulla base del consenso unanime dei gruppi, di ricomprendere nella discussione alcuni temi – di diretta competenza della Commissione Finanze – complessivamente riconducibili alle materie oggetto del provvedimento. Avverte che devono pertanto considerarsi ammissibili le seguenti proposte emendative: Gelmini 1.02, Giacomoni 2.03, Gusmeroli 3.01, Buratti 4.06, Mura 4.07, Osnato 4.014, Bitonci 5.4 e 5.19, Benvenuto 6.11, Nardi 8.03, Paternoster 8.04, Fregolent 11.01, Cattaneo 13.04, Ungaro 13.08, 13.09, 13.010 e 15.09, Caso 16.3, Bitonci 16.32 e 16.33, Gusmeroli 16.02 e 16.04, Bitonci 16.05, Centemero 16.021, Gelmini 18.02, Zardini 21.2, Bitonci 22.22, D'Attis 26.3, Garavaglia 30.2 e Melilli 30.3, Mariani 32.27, Zennaro 32.03, Pastorino 32.06, Cattaneo 32.07 e Centemero 32.020, Ruggiero 32.05, Schullian 32.08 e 32.010, Magi 32.013, Grimaldi 32.014 Alessandro Pagano 32.015, Martinciglio 32.021, Parolo 33.2, De Maria 33.4, Cavandoli 33.01, Rotta 33.03, Ungaro 33.06, Meloni 33.08, Mancini 33.021, Centemero 33.022, D'Ettore 34.1, Giacomoni 34.01, Cattaneo 35.2, Bonomo 35.7, Rizzetto 36.02 e 36.03, Gusmeroli 37.03, Bitonci 37.04, Meloni 37.06, Novelli 38.016, Melilli 38.02 e Migliorino 38.028, Gadda 38.044, Cattaneo 38.018, Pella 38.020, Prestigiacomo 38.021, Lotti 38.033, Quartapelle 38.035, Schirò 38.040 e 38.042, Gusmeroli 39.02, Mancini 41.01, D'Alessandro 41.014, Pella 42.01, Navarra 42.02 e Pella 42.03, Lorefice 45.6, Carnevali 45.13, Boldi 45.15, Boldrini 45.02, Nardi 46.6, Prestigiacomo 46.01, Bruno Bossio 47.03, Bruno Bossio 48.1, Del Barba 49.4, gli identici Migliorino 49.5 e Buratti 49.8, gli identici Migliorino 49.6 e Ubaldo Pagano 49.7, Mancini 49.02, Gagnarli 50.05 Angiola 52.02, Bilotti 53.6, Amitrano 53.7, Melilli 53.9, gli identici Gariglio 53.8 e Scagliusi 53.10, Zanella 53.11, Ruggieri 53.02, Noja 53.03, Trano 55.11 e 55.12, Gusmeroli 55.13 e 55.15, Topo 55.16, Caso 55.011, Centemero 55.020, Centemero 55.021, Migliorino 57.7, , Melilli 57.12, Melilli 57.32, Migliorino 57.38 e 57.40, Enrico Borghi 57.16, Melilli 57.17, Mancini 57.21, e 57.31, Melilli 57.9, gli identici Melilli 57.10, Migliorino 57.39, Pella 57.45 e Pastorino 57.46, Migliorino 57.41 e 57.43, Pastorino 57.04, gli identici Pastorino 57.09 e Migliorino 57.017, Lepri 57.011, Melilli 57.018, Currò 58.04 e 58.013, Osnato 58.014, Stumpo 58.015 e Mancini 58.036, Gebhard 58.016 e 58.017, Colletti

58.019, Bitonci 58.021, Noja 58.025, Fregolent 58.026, Lepri 58.032.

Avverte inoltre che a causa di meri errori materiali gli articoli aggiuntivi Foti 3.03 e Incerti 55.01 sono stati inseriti nell'elenco delle proposte emendative ritirate, mentre dovevano intendersi ritirati gli emendamenti Lotti 26.1 e Ferri 38.4.

Avverte infine che i presentatori hanno ritirato le proposte emendative Ungaro 4.021 e Pignatone 41.11.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

ALLEGATO

DL 124/2019: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili (C. 2220 Governo).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Sopprimerlo.

Conseguentemente all'articolo 59 dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-*bis*. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018 è ridotto di 288 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

1. 1. Giacomoni, Gelmini, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto, Mandelli.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

Art. 1.

(Compensazione debiti e crediti verso la Pubblica Amministrazione)

1. Il comma 7-*bis* dell'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, è sostituito dal seguente:

« 7-*bis*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le modalità per la compensazione per le somme, dovute a seguito di iscrizione a ruolo, derivanti da atti esecutivi, dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario, in favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 17-*ter* del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, esclusi quelli di cui alle lettere *c)* e *d)* del comma 1-*bis* del medesimo articolo, eventualmente risultanti, secondo le modalità di cui all'articolo 28-*quater* del Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, dalle certificazioni previste dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012 e 25 giugno 2012, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 21 giugno 2012 e nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 2 luglio 2012, qualora la somma dovuta sia inferiore o pari al credito vantato. Qualora, al momento in cui è sorto il debito, il debitore risultava, indipendentemente dal rilascio della certificazione prevista dall'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e delle certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-*ter*, lettera *b)*, ultimo periodo, del medesimo decreto, titolare di crediti di cui al periodo che precede, sui debiti iscritti a ruolo non sono dovuti interessi, sanzioni e oneri di riscossione ».

2. L'articolo 28-*quater* del Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, è sostituito dal seguente:

« *1.* A partire dal 1° gennaio 2011, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esi-

gibili, maturati nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 17-*ter* del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, esclusi quelli di cui alla alle lettere *c)* e *d)* del comma 1-*bis* del medesimo articolo, per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati, per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, derivanti da atti esecutivi, dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario.

2. Il creditore può procedere immediatamente alla compensazione se al momento del pagamento sia titolare di crediti di cui al periodo precedente. Ove le stesse non siano già in possesso del creditore, le amministrazioni pubbliche di cui al comma precedente interessate verificano d'ufficio la sussistenza dei requisiti per l'emissione della certificazione prevista dall'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e delle certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-*ter*, lettera *b)*, ultimo periodo, del medesimo decreto. Le certificazioni sono rilasciate al contribuente entro trenta giorni dalla compensazione. Qualora sussistano i requisiti per il rilascio delle certificazioni e le amministrazioni pubbliche non provvedano al rilascio delle stesse entro il termine sopra indicato, la compensazione è considerata definitivamente valida ed efficace.

3. Qualora la regione, l'ente locale o l'ente del Servizio sanitario nazionale non versi all'agente della riscossione l'importo oggetto della certificazione entro centottanta giorni dal termine nella stessa indicato, l'agente della riscossione ne dà comunicazione ai Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze e l'importo oggetto della certificazione è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'ente territoriale a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali. Dai recuperi di cui al presente comma sono escluse le risorse destinate al finanziamento corrente del servizio sanitario nazionale. Nel caso in cui il recupero non sia stato possibile, l'agente della riscossione procede a carico del titolare del credito, alla riscossione coattiva secondo le disposizioni di cui al titolo II del presente decreto. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze anche al fine di garantire il rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica ».

3. I decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012, 25 giugno 2012 e 19 ottobre 2012 sono modificati in conformità a quanto disposto nei commi 1 e 2.

4. Lo Stato è tenuto a corrispondere alle Regioni, Province e Comuni le somme dovute entro il termine perentorio di quindici giorni, decorsi i quale trovano applicazione gli interessi di mora di cui all'articolo 5 del decreto legislativo del 9 ottobre 2002, n. 231. È fatta salva la facoltà delle Regioni, Province e Comuni di cedere il credito ad istituti bancari o altro istituto finanziario.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo acquistano efficacia a decorrere dall'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2019.

6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro a decorrere dal 2020. Il Ministro dell'economia e delle finanze con il medesimo decreto di cui al comma 1, stabilisce le modalità di attuazione del presente articolo, anche per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 e specificando il limite massimo di compensazione usufruibile dal creditore di cui al comma 1 nei limiti di spesa autorizzata.

7. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo spe-

ciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo;

b) quanto a 100 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 350 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1. 2. Cavandoli, Covolo, Bitonci, Centemero, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Per il pagamento è ammesso l'utilizzo in compensazione di crediti dell'accollante a norma dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a condizione che l'accollante presenti apposita istanza in via telematica all'Agenzia delle entrate su modello le cui specifiche sono stabilite da un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da approvare entro sei mesi dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto legge. L'Agenzia delle entrate provvede ai controlli sulla spettanza del credito da compensare entro sei mesi dalla presentazione dell'istanza di cui al periodo precedente; se entro il predetto termine non viene notificato in via telematica un provvedimento di diniego all'istanza, l'accollante può procedere alla compensazione; il provvedimento di diniego è impugnabile innanzi la competente commissione tributaria.

1. 3. Osnato, Bignami, Zucconi.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Al di sopra dell'importo di euro 200.000 mila annui, salvo che i crediti dell'accollante siano composti dei crediti commerciali verso enti pubblici territoriali o verso l'amministrazione pubblica in generale, regolarmente accertati ed iscritti nei bilanci dei rispettivi enti debitori.

Conseguentemente, sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Con atti di recupero da notificare, a pena di decadenza, entro i termini per l'accertamento previsti dall'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

1. 4. Trano, Migliorino.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tali disposizioni non si applicano se l'accollo avviene nell'ambito di una procedura concorsuale in esecuzione di un piano asseverato da un professionista indipendente, ai sensi del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

1. 5. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Resta confermata la possibilità per l'accollante del rimborso crediti Iva ai sensi dell'articolo 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ovvero di procedere alla cessione dei crediti relativi alle imposte sui redditi ai sensi dell'articolo 43-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1973, n. 602.

1. 6. Mariani, Migliorino.

Al comma 4, alinea, sopprimere le parole: da notificare, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello in cui è stata presentata la delega di pagamento,.

Conseguentemente dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-*bis*. Gli atti di recupero di cui al comma precedente sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la delega di pagamento. Nel caso di violazioni del divieto di compensazione di cui al comma 2 del presente articolo utilizzando crediti inesistenti, gli atti di recupero di cui al comma precedente sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello in cui è stata presentata la delega di pagamento.

1. 7. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Al comma 4 sostituire le parole: dell'ottavo *con le seguenti:* del quinto.

1. 12. Ungaro, Del Barba.

Al comma 4, lettera b), *dopo le parole:* decreto legislativo 18 settembre 1997, n. 471 *aggiungere le seguenti:* , ridotte della metà,.

1. 8. Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-*bis*. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi in cui l'accollato comunichi all'accollante, allegando una apposita certificazione, il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere in attività da almeno due anni ovvero aver eseguito nel corso dei due anni precedenti complessivi versamenti registrati nel conto fiscale superiori a 2 milioni di euro;

b) non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione relativi a tributi e contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali siano ancora dovuti pagamenti o per i quali non siano stati accordati provvedimenti di sospensione.

5-*ter*. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, la certificazione di cui al comma 5-*bis* è messa a disposizione delle singole imprese dall'Agenzia delle entrate mediante canali telematici e l'autenticità della stessa è riscontrabile dall'accollante mediante apposito servizio telematico messo a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

5-*quater*. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono disciplinate le modalità per il rilascio ed il riscontro della certificazione prevista dal comma 5-*bis*.

*** 1. 10.** Giacometto, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Mulè, Fiorini, Polidori.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-*bis*. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi in cui l'accollato comunichi all'accollante, allegando una apposita certificazione, il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere in attività da almeno due anni ovvero aver eseguito nel corso dei due anni precedenti complessivi versamenti registrati nel conto fiscale superiori a 2 milioni di euro;

b) non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione relativi a tributi e contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali siano ancora

dovuti pagamenti o per i quali non siano stati accordati provvedimenti di sospensione.

5-*ter*. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, la certificazione di cui al comma 5-*bis* è messa a disposizione delle singole imprese dall'Agenzia delle entrate mediante canali telematici e l'autenticità della stessa è riscontrabile dall'accollante mediante apposito servizio telematico messo a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

5-*quater*. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono disciplinate le modalità per il rilascio ed il riscontro della certificazione prevista dal comma 5-*bis*.

*** 1. 11.** Rizzetto, Osnato, Bignami, Butti, Prisco, Foti, Ciaburro.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Regolamentazione della cessione del credito fiscale)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, l'articolo 43-*bis* è sostituito dal seguente:

« Art. 43-*bis*. – *(Cessione legale del credilo fiscale)* – *1*. I crediti fiscali, di qualsiasi natura, possono essere ceduti a terzi. Si applicano le disposizioni degli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. La cessione avviene con specifico atto, redatto nella forma di atto pubblico ovvero di scrittura privata autenticata e notificato, successivamente al momento della maturazione del credito, agli uffici dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competenti o presso i quali è tenuto il conto fiscale, di cui al comma 27 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, del contribuente cedente e del cessionario.

2. L'atto di cessione deve contenere l'individuazione esatta della natura e dell'ammontare dei crediti ceduti, anche, di natura diversa, purché dovuti ad un unico ente impositore. Il cessionario può utilizzarli in compensazione dei propri debiti tributari, di qualsiasi natura, purché dovuti ad un unico ente impositore, dalla loro maturazione e nei termini previsti dal comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sino a concorrenza degli stessi o del credito ceduto. Restano impregiudicati i poteri dell'Amministrazione finanziaria relativi al controllo delle dichiarazioni dei redditi, all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti del contribuente che ha ceduto il credito. Il cessionario risponde in solido con il soggetto cedente sino a concorrenza delle eventuali somme indebitamente rimborsate, a condizione che gli siano notificati gli atti con i quali l'Agenzia delle Entrate procede con il recupero.

3. La cessione preventiva di un credito tributario futuro, valida tra le parti, acquista efficacia, anche ai fini fiscali, solo al momento della sua maturazione e della notifica di cui al comma 1.

4. Nei casi di utilizzo a compensazione di crediti ceduti, il cessionario ha l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche se l'importo è inferiore alla soglia di euro 5.000 prevista dal comma 1 dell'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 119.

5. L'Agenzia delle entrate può sospendere, fino a trenta giorni, l'esecuzione delle compensazioni effettuate utilizzando crediti fiscali ceduti nei casi in cui si presentino profili di rischio, al fine del controllo dell'utilizzo del credito, secondo le modalità previste dal comma 49-*ter* dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come introdotto dal comma 990 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Se all'esito del controllo il credito risulta correttamente utilizzabile, la compensa-

zione è considerata effettuata dalla data della sua presentazione. Se all'esito del controllo il credito non risulta utilizzabile, l'ente impositore notifica al contribuente cessionario avviso bonario al fine di sollecitare la regolazione del debito di imposta. Ove il contribuente provveda nel termine perentorio di quindici giorni alla richiesta di regolarizzazione, l'Amministrazione finanziaria non addebiterà alcuna sanzione, interesse o somma aggiuntiva.

6. Le modalità tecniche applicative del presente articolo sono definite con provvedimento del direttore della medesima Agenzia delle entrate. Con il medesimo provvedimento sono individuate le forme societarie o associative o le modalità costitutive o operative delle stesse, nonché i parametri di rischio relativi alle persone fisiche, rispetto ai quali la cessione del credito non è ammessa, salvo che non si prestino adeguate garanzie fideiussorie ».

2. Il provvedimento di cui al comma 6 dell'articolo 43-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dal comma 1 del presente articolo è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge si provvede alla modifica del decreto Ministro dell'economia e delle finanze 30 settembre 1997, n. 384, recante le norme di attuazione in materia di cessione dei crediti d'imposta, secondo le finalità del presente articolo.

1. 01. Cassinelli, Bagnasco.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Regime opzionale di determinazione secondo il criterio di cassa del reddito delle società tra professionisti)

1. Al Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Il reddito complessivo delle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 costituite sotto forma di società in nome collettivo e in accomandita semplice che applicano, per obbligo o per opzione, il regime di contabilità ordinaria può essere determinato secondo le disposizioni dell'articolo 66, previa opzione vincolante per un triennio, rinnovabile tacitamente alla scadenza. In caso di esercizio dell'opzione di cui al periodo precedente le disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni e integrazioni, si applicano in quanto compatibili »;

b) all'articolo 81, comma 1, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: « il reddito complessivo delle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 costituite sotto forma di società di capitali e di società cooperative può essere determinato, in ogni caso, secondo le disposizioni dell'articolo 66, previa opzione vincolante per un triennio, rinnovabile tacitamente alla scadenza. In caso di esercizio dell'opzione di cui al periodo precedente le disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive integrazioni e modificazioni, si applicano in quanto compatibili ».

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente legge, sono adottate le disposizioni di attuazione e di coordinamento dell'opzione per la determinazione del reddito ai sensi dell'articolo 66 del Testo Unico delle imposte sui redditi, ap-

provato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, con la tenuta della contabilità ordinaria e con le disposizioni in materia di contabilità semplificata di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

3. Alle attività professionali prestate dalle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 si applica il contributo soggettivo e il contributo integrativo previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di categoria cui ciascun socio professionista fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Il contributo integrativo è versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti.

1. 02. Gelmini, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto, Mandelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale)

1. Gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, applicabili al periodo di imposta 2018, approvati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 marzo 2018 e del 28 dicembre 2018, sono da considerarsi di natura sperimentale ai fini della definizione da parte dell'Agenzia delle entrate e del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi del comma 14 del citato articolo 9-*bis*, delle specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale che tengono conto del livello di affidabilità fiscale dei contribuenti derivante dall'applicazione degli indici.

2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati gli indicatori elementari di normalità e di coerenza della gestione aziendale o professionale che, in sede di prima applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2018, hanno evidenziato un'errata impostazione o anomalie di risultato. La revisione di tali indicatori, al fine di eliminare tali errori e anomalie, dovrà essere effettuata per tutte le attività economiche, anche se non rientrati tra quelle oggetto di revisione nel corso del 2019, con effetto anche per il periodo d'imposta 2018, se più favorevoli per il contribuente.

3. Gli indici sintetici di affidabilità fiscale oggetto di revisione si applicano, se più favorevoli per il contribuente, anche con riferimento ai periodi di imposta precedenti.

4. Il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate con il quale sono individuati i livelli di affidabilità fiscale, anche con riferimento alle annualità pregresse, ai quali è collegata la graduazione dei benefici premiali indicati al comma 11 dell'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è emanato, sentito il parere della commissione di esperti di cui al comma 8 del citato articolo 9-*bis*.

5. Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i versamenti prorogati al 30 settembre 2019 per effetto dell'articolo 12-*quinquies*, commi 3 e 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 da effettuarsi con la maggiorazione dello 0,40 per cento entro il 30 ottobre 2019 ai sensi dell'articolo 17,

comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, sono prorogati al 30 novembre 2019.

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 5.

1. 03. Giacomoni, Gelmini, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto, Mandelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Regime di neutralità fiscale)

1. Gli articoli da 170 a 181 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, si applicano, in quanto compatibili, alle operazioni straordinarie che comportano la continuazione sotto forma di società tra professionisti dell'attività di lavoro autonomo svolta in forma individuale, associata o di società semplice o delle operazioni inverse.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono emanate le disposizioni attuative del presente articolo.

1. 04. Porchietto, Giacomoni, Gelmini, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Mandelli.

(Inammissibile)

ART. 2

Sopprimerlo.

Conseguentemente all'articolo 59, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018 è ridotto di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

2. 1. Gelmini, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto, Mandelli.

Al comma 1, capoverso 2-quater *sostituire le parole:* anche qualora questi ultimi non siano maturati con riferimento all'attività esercitata con la partita IVA oggetto del provvedimento *con le seguenti:* purché questi ultimi siano maturati, anche ai fini delle imposte sui redditi, con riferimento all'attività esercitata con la partita IVA oggetto del provvedimento.

2. 2. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano nel caso di provvedimenti di cessazione della partita IVA e di esclusione della partita IVA dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie notificati, ai sensi dell'articolo 35, comma 15-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

2. 3. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Semplificazione adempimenti per identificazione ai fini IVA del soggetto non residente).

1. All'articolo 35-*ter* del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre

1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

« 4-*bis*. Le dichiarazioni previste dal presente articolo sono presentate in via telematica direttamente dai contribuenti o tramite i soggetti di cui all'articolo 3, commi 2-*bis* e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998. Le dichiarazioni medesime possono, in alternativa, essere inoltrate a mezzo posta elettronica certificata o a mezzo servizio postale mediante raccomandata direttamente dai contribuenti o tramite i soggetti di cui all'articolo 3, commi 2-*bis* e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, allegando copia di un documento di identità in corso di validità del soggetto che sottoscrive le dichiarazioni ».

b) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

« 5-*bis*. Ai fini dell'attribuzione del numero di partita IVA ai soggetti di cui al presente articolo non è richiesta alcuna documentazione qualora il numero di partita IVA attribuito dallo Stato membro in cui il dichiarante è stabilito risulti validamente inserito nel sistema elettronico d'informazione di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio del 7 ottobre 2010. In alternativa, il dichiarante può produrre, su richiesta dell'Agenzia delle entrate, copia conforme all'originale del certificato d attribuzione della partita IVA rilasciato dall'ufficio dell'amministrazione dello Stato estero competente ad effettuare i controlli sull'attività del dichiarante. ».

2. 04. Zennaro, Migliorino.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

*(Modifiche all'articolo 70-*quater *del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)*

1. All'articolo 70-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« La dichiarazione di cui al comma 2 deve essere presentata entro il 15 dicembre e l'opzione di cui al comma 1 ha effetto a decorrere dall'anno successivo ».

2. 03. Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

ART. 3.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 59, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018 è ridotto di 1.084 milioni di euro nel 2020 e 878 milioni di euro nel 2021 e nel 2022.

3. 1. Gelmini, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto, Mandelli, Mulè.

Sopprimerlo.

3. 2. Gusmeroli, Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bianchi, Tiramani.

Sopprimere i commi da 1 a 3.

*** 3. 6.** Rizzetto, Osnato, Bignami, Butti, Prisco, Foti, Ciaburro.

Sopprimere i commi da 1 a 3.

*** 3. 7.** Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.

Sopprimere i commi da 1 a 3.

*** 3. 8.** Rampelli, Osnato, Bignami.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere il comma 1*;

b) *sostituire il comma 3 con il seguente:* « 3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 ».

3. 10. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « La compensazione dei crediti relativi alle imposte sui redditi, e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata anche prima della presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge, previo rilascio da parte di professionisti abilitati di uno specifico visto di conformità. ».

3. 11. Rampelli, Osnato, Bignami.

Al comma 1, dopo le parole: dell'imposta sul valore aggiunto, *aggiungere le seguenti:* nonché la compensazione, ad esclusione di quelle operate dai contribuenti, persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, di cui all'articolo 1, comma 54 della legge 23 dicembre 2014, n. 190,.

3. 16. Fassina, Pastorino.

Al comma 1, dopo le parole: dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali *aggiungere le seguenti:* ad eccezione dei redditi di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. 12. Rampelli, Osnato, Bignami.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* 5.000 euro annui *con le seguenti:* 30.000 euro annui;

b) *al comma 2, lettera* a) *sopprimere le parole:* e le parole « alle ritenute alla fonte »;

c) *sopprimere i commi 4, 5, 6 e 8.*

3. 13. Lucaselli, Osnato, Bignami, Zucconi.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sostituire le parole:* 5.000 euro *con le seguenti*: 20.000 euro.

b) *al comma 3 dopo le parole:* maturati *inserire le seguenti:* dai titolari di reddito di impresa. *Conseguentemente, all'articolo 59, sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Il fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è incrementato di 1.001,946 milioni di euro per l'anno 2020, di 869,756 milioni di euro per l'anno 2021, di 669,756 milioni di euro per l'anno 2022, di 668,756 milioni di euro per l'anno 2023, di 654,516 milioni di euro per l'anno 2024 e di 656,136 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è ridotto di 1.100 milioni di euro per il 2020 e di 500 milioni di euro a decorrere dal 2021. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,

n. 307, è ridotto di 336 milioni di euro per l'anno 2020 e di 400 milioni a decorrere dal 2021. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è ridotto di 2.900 milioni di euro per il 2020 e di 2.612 milioni di euro a decorrere dal 2021.

3. 14. Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Al comma 1 sostituire le parole: 5.000 euro *con le seguenti:* 20.000 euro.

Conseguentemente, all'articolo 59, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è incrementato di 1.001,946 milioni di euro per l'anno 2020, di 869,756 milioni di euro per l'anno 2021, di 669,756 milioni di euro per l'anno 2022, di 668,756 milioni di euro per l'anno 2023, di 654,516 milioni di euro per l'anno 2024 e di 656,136 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è ridotto di 1.100 milioni di euro per il 2020 e di 500 milioni di euro a decorrere dal 2021. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 336 milioni di euro per l'anno 2020 e di 400 milioni a decorrere dal 2021. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 è ridotto di 2.900 milioni di euro per il 2020 e di 2.612 milioni di euro a decorrere dal 2021.

3. 15. Maccanti, Murelli, Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Rixi, Tombolato, Zordan, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

All'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: 5.000 euro *con le seguenti:* 10.000 euro.

3. 17. Ubaldo Pagano.

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Nel caso in cui, entro la fine del terzo mese successivo alla chiusura del periodo di imposta, non sia ancora possibile per il contribuente procedere alla materiale presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge, per mancanza della relativa modulistica o delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica, la disposizione di cui al periodo precedente non si applica e i crediti tornano ad essere utilizzabili secondo le ordinarie modalità a partire dal primo giorno del quarto mese successivo alla chiusura del periodo di imposta. Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che, al fine di poter procedere alla compensazione dei crediti, presentano le dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive in anticipo rispetto al termine ultimo di presentazione, resta impregiudicata la possibilità di presentare entro il medesimo termine ultimo una dichiarazione sostitutiva di quella precedentemente inviata, qualora, successivamente alla prima presentazione, vengano rilasciati aggiornamenti o modifiche delle specifiche tecniche degli indici di affidabilità fiscale relativi all'attività economica esercitata dal contribuente. In tale ultimo caso, l'eventuale adeguamento alle risultanze degli indici di affidabilità fiscale, da cui scaturisse un credito minore di quello evidenziato nella precedente dichiarazione

e già utilizzato in compensazione, implica esclusivamente l'obbligo di versamento entro trenta giorni del maggior credito utilizzato in compensazione, aumentato degli interessi legali, senza applicazione di sanzioni.

3. 19. Ungaro, Del Barba.

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle compensazioni con crediti, diversi da quelli dell'imposta sul valore aggiunto, di importi dovuti anche in rateazione a seguito di acquiescenza agli avvisi di accertamento e liquidazione, di definizione di adesioni, reclami e mediazioni *ex* articolo 8, del decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218, di pagamento delle comunicazioni di irregolarità emesse in seguito ai controlli automatizzati *ex* articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600 e 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e ai controlli formali *ex* articolo 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 600 del 29 settembre 1973 nonché alle compensazioni delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori *ex* articolo 31, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

3. 18. Osnato, Bignami, Zucconi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 sono apportate le seguenti modifiche:

« *a)* all'articolo 2:

1. Al comma 1 le parole: "1° maggio" sono sostituite dalle seguenti: "1° marzo";

2. Dopo il comma 3-*bis)* è inserito il seguente:

"3-*ter*. I *software* e i pacchetti applicativi necessari per la presentazione delle dichiarazioni in via telematica sono pubblicati sul sito dell'Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio di ciascun anno".

b) all'articolo 8: nel comma 1, primo periodo, dopo le parole: "*Gazzetta Ufficiale*" sono inserite le seguenti: i *software* e i pacchetti applicativi necessari per la presentazione delle dichiarazioni in via telematica sono pubblicati sul sito dell'Agenzia delle entrate entro il 31 gennaio di ciascun anno ».

3. 20. Osnato, Bignami, Zucconi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 10, comma 1, lettera *a)*, numero 7-*bis* del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dopo la parola: « lettera » sono inserite le seguenti: « e all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ».

3. 21. Ungaro, Del Barba.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al fine di contrastare l'indebita effettuazione delle compensazioni previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in sostituzione dell'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione da cui deriva il credito, i contribuenti, entro il quinto giorno precedente quello in cui intendono effettuare l'operazione di compensazione per importi inferiori in ragione d'anno a 30.000 euro, possono comunicare all'Agenzia delle entrate, in via telematica, l'importo e la tipologia dei crediti oggetto della successiva compensazione. La mancata comunicazione da parte dell'Agenzia delle entrate al contribuente, entro il terzo giorno successivo a quello di comunicazione, vale come silenzio assenso. Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, verranno definite le modalità per effettuare la comunicazione.

3. 22. Fornaro, Pastorino, Fassina.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole « 5.000 euro » sono sostituite con le seguenti: « 15.000 euro ».

3. 25. Bucalo, Osnato, Bignami.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al fine di contrastare l'indebita effettuazione delle compensazioni previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in sostituzione dell'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione da cui deriva il credito, i contribuenti, entro il quinto giorno precedente quello in cui intendono effettuare l'operazione di compensazione per importi inferiori in ragione d'anno a 30.000 euro, possono comunicare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, l'importo e la tipologia dei crediti oggetto della successiva compensazione. La mancata comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate al contribuente, entro il terzo giorno successivo a quello di comunicazione, vale come silenzio assenso. Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, verranno definite le modalità per effettuare la comunicazione.

3. 27. Osnato, Bignami, Zucconi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Le disposizioni di cui al precedente comma non trovano applicazione qualora il credito d'imposta sia certificato da professionista iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili o a quello dei Revisori Contabili. I professionisti di cui al comma precedente possono certificare somme in compensazione pari al massimale della polizza assicurativa per responsabilità civile già regolarmente stipulata per la loro attività professionale.

3. 28. Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle compensazioni dei crediti derivanti dal credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, ed ai crediti derivanti dal credito d'imposta generato dall'utilizzo di software protetto da *copyright*, da brevetti industriali, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili (*Patent Box*) di cui all'articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.

3. 29. Benamati, Nardi, Bonomo, Lacarra, Gavino Manca, Zardini, Topo, Mura.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. In ogni caso, la compensazione dei crediti relativi al comparto delle imposte dirette può essere effettuato anche prima della presentazione della relativa dichiarazione annuale, previo rilascio da parte dei professionisti abilitati di uno specifico visto di conformità.

3. 30. Porchietto, Gelmini, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Mandelli.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Restano comunque escluse dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo le compensazioni relative ai crediti con debiti della stessa imposta.

3. 32. Buratti, Topo.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle compensazioni di importi dovuti, anche in rateazione, a seguito di acquiescenza agli avvisi di accertamento e liquidazione, di definizione di adesioni, reclami e mediazioni, di pagamento delle comunicazioni di irregolarità emesse in seguito ai controlli automatizzati e formali nonché alle compensazioni delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi oneri accessori.

3-*ter*. Agli oneri di cui al comma 3-*bis*, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. 33. Buratti, Mura, Topo.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 49-*ter* è inserito il seguente: « 49-*quater*. Qualora in esito all'attività di controllo di cui al comma 49-*ter* crediti indicati nelle deleghe di pagamento presentate ai sensi degli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l'Agenzia delle Entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto che ha trasmesso la delega stessa entro il termine indicato al medesimo comma 49-*ter*. Qualora a seguito della comunicazione il contribuente, entro i trenta giorni successivi al ricevimento della stessa, rilevi eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente, può fornire i chiarimenti necessari all'Agenzia delle Entrate. ».

Conseguentemente, sopprimere il comma 6.

*** 3. 34.** Martino, Porchietto, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Mulè, Fiorini, Polidori.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 49-*ter* è inserito il seguente: « 49-*quater*. Qualora in esito all'attività di controllo di cui al comma 49-*ter* crediti indicati nelle deleghe di pagamento presentate ai sensi degli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l'Agenzia delle Entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto che ha trasmesso la delega stessa entro il termine indicato al medesimo comma 49-*ter*. Qualora a seguito della comunicazione il contribuente, entro i trenta giorni successivi al ricevimento della stessa, rilevi eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente, può fornire i chiarimenti necessari all'Agenzia delle Entrate. ».

Conseguentemente, sopprimere il comma 6.

*** 3. 36.** Mura, Buratti, Topo.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 49-*ter* è inserito il seguente: « 49-*quater*. Qualora in esito all'attività di controllo di cui al comma 49-*ter* crediti indicati nelle deleghe di pagamento presentate ai sensi degli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l'Agenzia delle Entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della de-

lega di pagamento al soggetto che ha trasmesso la delega stessa entro il termine indicato al medesimo comma 49-*ter*. Qualora a seguito della comunicazione il contribuente, entro i trenta giorni successivi al ricevimento della stessa, rilevi eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente, può fornire i chiarimenti necessari all'Agenzia delle Entrate. ».

Conseguentemente, sopprimere il comma 6.

*** 3. 37.** Rizzetto, Osnato, Bignami, Butti, Prisco, Foti, Ciaburro.

Sopprimere il comma 6.

3. 38. Pastorino, Fassina.

Al comma 5, sostituire le parole: la sanzione di euro 1.000 per *con le seguenti:* una sanzione pari al 5 per cento dell'importo.

3. 39. Gusmeroli, Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Al comma 6, sostituire le parole: euro 1.000 *con le seguenti:* euro 25.

3. 40. Trano, Migliorino.

Al comma 6, sostituire le parole: euro 1.000 *con le seguenti:* euro 100.

*** 3. 41.** Ubaldo Pagano, Mura, Buratti, Topo.

Al comma 6, sostituire le parole: euro 1.000 *con le seguenti:* euro 100.

*** 3. 42.** Ungaro, Del Barba.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-*bis*. Al fine di incrementare le disponibilità liquide delle imprese cui si applicano le disposizioni dei commi precedenti, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 30, comma 3, l'alinea è sostituita dalla seguente: « Il contribuente può chiedere in tutto o in parte il rimborso dell'eccedenza detraibile, se di importo superiore a euro 1.000 all'atto della presentazione della dichiarazione: »;

b) all'articolo 30, comma 3, lettera *b)*, le parole: « ammontare superiore al 25 per cento », sono sostituite dalle seguenti: « ammontare superiore al 15 per cento »;

c) all'articolo 38-*bis*, comma 2, le parole: « per un ammontare superiore ai due terzi dell'ammontare complessivo » sono sostituite dalle seguenti: « per un ammontare superiore al sessanta per cento dell'ammontare complessivo ».

8-*ter*. Per le medesime finalità di cui al comma 8-*bis* con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, il limite di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 può essere elevato, a decorrere dal 1° gennaio 2020, fino a 1.000.000 di euro.

8-*quater*. All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 8-*bis* e 8-*ter*, pari a 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. 44. Buratti, Mancini, Mura, Rotta, Topo.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-*bis*. L'Applicazione del presente articolo è esclusa nei confronti dei titolari di reddito di lavoro autonomo.

3. 47. Gelmini, Porchietto, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Mandelli.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Riduzione delle ritenute d'acconto per i lavoratori autonomi dal 20 per cento al 10 per cento)

1. All'articolo 25 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: « 20 per cento » sono sostituite con le seguenti: « 10 per cento ».

3. 01. Gusmeroli, Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

1. Per finalità di tutela dell'ambiente, per le imprese e per i lavoratori autonomi cessionari di pneumatici ricostruiti è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 20 per cento della spesa relativa all'acquisto di pneumatici ricostruiti, nel limite di 15,7 milioni di euro delle risorse disponibili di cui al Fondo « Programma sperimentale buono mobilità », per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il credito spetta ogni anno per l'acquisto di un set di pneumatici ricostruiti, per una spesa non superiore a euro 1.600 per ciascun veicolo. Il credito di imposta IRPEF/IRES, da indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo all'acquisto degli pneumatici, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 1997, n. 241, e successive modificazioni. Tale credito di imposta non concorre alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'IRAP, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto previsto dall'articolo 61 del TUIR.

3. 03. Foti, Osnato, Bignami.

ART. 4.

Sopprimerlo.

*** 4. 3.** Osnato, Ferro, Rampelli, Bignami, Mollicone.

Sopprimerlo.

*** 4. 4.** Giannone.

Sopprimerlo.

*** 4. 5.** Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 28, comma 2, lettera b) del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

4. 1. Marattin, Del Barba, Ungaro, Gadda, Ferri.

Sopprimerlo.

Conseguentemente all'articolo 59, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018 è

ridotto di 453 milioni di euro nel 2020, 909,8 milioni di euro nel 2021 e 713 milioni a decorrere dal 2022.

4. 2. Giacomoni, Gelmini, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto, Nevi, Mulè, Fiorini, Polidori.

Sopprimere i commi 1 e 2.

*** 4. 11.** Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.

Sopprimere i commi 1 e 2.

*** 4. 12.** Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.

Sopprimere i commi 1 e 2.

*** 4. 13.** Marattin, Del Barba, Ungaro, Ferri.

Sopprimere i commi 1 e 2.

Conseguentemente, dopo l'articolo 4, *aggiungere il seguente:*

Art. 4-*bis*.

(Reverse charge per il settore orafo)

1. All'articolo 17, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: « prodotti semilavorati, » è inserita la seguente: « entrambi »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La disposizione di cui ai periodi precedenti si applica anche alle cessioni di oggetti o composti chimici di qualunque natura, forma o stato d'uso, destinati alla lavorazione al fine del recupero dell'oro fino in essi contenuto, il cui valore di cessione non ecceda o ecceda in modo trascurabile il valore di quotazione sul mercato ufficiale di riferimento dello stesso metallo prezioso. ».

2. All'articolo 70, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: « Per l'importazione di materiale d'oro, nonché dei prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi » sono sostituite dalle seguenti: « Per l'importazione dei beni di cui all'articolo 17, quinto comma ».

3. Le modifiche di cui ai commi precedenti si applicano alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2020.

Conseguentemente, all'articolo 59, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018 è ridotto di 57 milioni di euro a decorrere dall'anno l'anno 2020.

4. 8. Gelmini, Cattaneo, Giacomoni, Martino, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto, Mulè, Fiorini, Polidori.

Sopprimere i commi 1 e 2.

Conseguentemente, all'articolo 59, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

« 3-*bis*. Il fondo di cui, all'articolo 1 comma 255, della legge n. 145 del 2018 è ridotto di 127 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 ».

4. 10. Cattaneo, Giacomoni, Gelmini, Martino, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto, Mulè, Fiorini, Polidori.

Sopprimere i commi 1 e 2.

Conseguentemente agli oneri derivanti, pari a 127 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 si provvede:

quanto a 84 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2020 e 2021, dello stanziamento

del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 29,3 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2020; l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; quanto a 15,5 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2020, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia quanto a 3,7 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2020, l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca quanto a 2 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2020, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno quanto a 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, quanto a 11,6 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2020, l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e quanto a 9,9 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2020, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali;

quanto a 12 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

quanto a 31 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. 7. Gebhard, Plangger, Schullian.

Sopprimere il comma 1.

4. 16. Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cavandoli, Covolo, Bianchi, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Patassini, Tiramani.

Sostituire i commi 1 e 2, con i seguenti:

1. I committenti che affidano il compimento di un'opera o di un servizio a un'impresa sono tenuti a trasmettere all'Agenzia dell'entrate gli elementi principali contenuti nei contratti di appalto o subappalto stipulati, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto stesso. I dati da trasmettere e le modalità per la trasmissione telematica sono individuati tramite il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente norma. Per l'omissione della trasmissione dei dati ovvero per la trasmissione di dati incompleti o infedeli si rende applicabile una sanzione da cinquecento a mille euro.

2. Nell'ambito della fissazione dei criteri di selezione dei contribuenti da sottoporre a controllo, l'Agenzia delle Entrate concentra i controlli sul corretto versamento delle ritenute, sulle imprese in vita da meno di 2 anni che hanno stipulato contratti di appalto.

2-*bis*. All'articolo 10-*bis* del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, è aggiunto in fine il seguente periodo: « È punito con la reclusione da un anno a cinque anni, qualora l'omesso versamento di ritenute di importo superiore a cinquanta mila euro, si realizza nell'ambito di contratti di appalto. ».

4. 15. Mancini, Buratti, Mura, Topo, Bruno Bossio, De Luca.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:

Art. 17-*bis*.

(Ritenuta sui bonifici bancari e postali in appalti e subappalti per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera)

1. All'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai soggetti di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, residenti ai fini delle imposte dirette nello Stato, ai sensi degli articoli 2, commi 2, 5, comma 3, lettera *d)*, e 73, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che affidano il compimento di un'opera o di un servizio all'impresa beneficiaria, le banche e le Poste Italiane S.p.a. operano una ritenuta dell'8 per cento a titolo di acconto, con obbligo di rivalsa, delle ritenute fiscali operate dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici, nel corso di durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono individuate le tipologie di pagamenti nonché le modalità di esecuzione degli adempimenti relativi alla certificazione e alla dichiarazione delle ritenute operate.

4. 17. Buratti, Mura, Topo, Bruno Bossio, De Luca.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:

« Art. 17-*bis*.

(Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge *per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera).*

1. A decorrere dal 1° luglio 2020 le banche e le Poste Italiane Spa operano all'atto dell'accredito dei relativi pagamenti una ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, sui corrispettivi dovuti dai soggetti di cui all'articolo 23, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, residenti ai fini delle imposte dirette nello Stato, ai sensi degli articoli 2, commi 2, 5, comma 3, lettera *i)* e 73, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che affidano il compimento di un'opera o di un servizio a un'impresa.

Le ritenute, certificate dalle banche, anche cumulativamente, entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui vengono operate, possono essere portate in compensazione delle ritenute fiscali o previdenziali operate dall'impresa appaltatrice sui redditi di lavoro dipendente e assimilati ».

Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3.

4. 18. Buratti, Mura, Topo, Bruno Bossio, De Luca.

*Al comma 1, capoverso articolo 17-*bis*, comma 1, dopo le parole*: decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, *aggiungere le seguenti:* ad esclusione delle persone fisiche che esercitano imprese commerciali, delle persone fisiche che esercitano arti e professioni nonché il condominio.

Conseguentemente, dopo le parole: che affidano il compimento di un'opera o di un servizio, *aggiungere le seguenti:* il cui corrispettivo è superiore a 100.000 euro.

4. 38. Fassina, Pastorino.

*Al comma 1, capoverso articolo 17-*bis*, comma 1, dopo le parole:* decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, *aggiungere le seguenti:* ad esclusione delle persone fisiche che esercitano imprese commerciali, delle persone fisiche che esercitano arti e professioni nonché il condominio.

4. 37. Fassina, Pastorino.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso articolo 17-*bis*, apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: « che affidano il compimento di un'opera o di un servizio » sono aggiunte le parole: « ai sensi degli articoli 1655 e 1656 codice civile »;

2) al comma 5 dell'articolo 17-*bis*, sostituire le parole: « Entro il termine di cui al comma 3 » con le seguenti: « Con almeno 10 giorni di anticipo rispetto alla scadenza di versamento di cui al successivo articolo 18, comma 1, »;

3) al comma 12 lettera *a)* dell'articolo 17-*bis*, sostituire le parole: « cinque anni » con le seguenti: « tre anni ».

b) sostituire il comma 2 con il seguente: « Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dalla data di operatività delle disposizioni di cui ai commi 12, 13 e 14 dell'articolo 17-*bis* del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ».

4. 23. Andrea Romano.

*Al comma 1, capoverso Art. 17-*bis*, al comma 1, dopo le parole:* compimento di un'opera o di un servizio ad un'impresa *aggiungere le seguenti:* , se di importo unitariamente considerato superiore a 500.000 euro,.

*** 4. 32.** Rizzetto, Osnato, Bignami, Butti, Prisco, Foti, Ciaburro.

*Al comma 1, capoverso Art. 17-*bis*, al comma 1, dopo le parole:* compimento di un'opera o di un servizio ad un'impresa *aggiungere le seguenti:* , se di importo unitariamente considerato superiore a 500.000 euro,.

*** 4. 33.** Baratto, Cattaneo, Giacomoni, Martino, Angelucci, Porchietto, Giacometto, Mulè, Fiorini, Polidori.

*Al comma 1, capoverso Art. 17-*bis*, al comma 1, dopo le parole:* compimento di un'opera o di un servizio ad un'impresa *aggiungere le seguenti:* , se di importo unitariamente considerato superiore a 500.000 euro,.

*** 4. 40.** Ferri, Ungaro.

*Al comma 1, capoverso Art. 17-*bis*, al comma 1, dopo le parole:* che affidano il compimento di un'opera o di un servizio a un'impresa, *aggiungere le seguenti:* , per un valore complessivo superiore ad euro 200.000,.

Conseguentemente il fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2016, n. 147, come rifinanziato dall'articolo 59, comma 1, è ridotto di 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

4. 19. Buratti, Mura, Topo, Bruno Bossio, De Luca.

*Al comma 1, capoverso Art. 17-*bis*, al comma 1 dopo le parole:* che affidano il compimento di un'opera o di un servizio *aggiungere le seguenti:* il cui corrispettivo è superiore a 100.000 euro.

4. 36. Fassina, Pastorino.

*Al comma 1, capoverso Art. 17-*bis*, comma 1 dopo le parole:* che affidano il compimento di un'opera o di un servizio *aggiungere le seguenti:* per un valore non inferiore a 100.000 euro.

Conseguentemente all'articolo 59 dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-*bis*. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018 è ridotto di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

4. 39. Giacomoni, Nevi, Fiorini.

*Al comma 1, capoverso Art. 17-*bis*, al comma 1, dopo le parole:* che affidano il compimento di un'opera o di un servizio *aggiungere le seguenti:* per un valore non inferiore a 100.000 euro.

4. 41. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

*Al comma 1, capoverso articolo 17-*bis*, comma 1 dopo le parole:* di un'opera o di un servizio *aggiungere le seguenti:* , di durata non inferiore a tre mesi,.

4. 35. Ungaro, Del Barba.

*Al comma 1, capoverso 17-*bis*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, sostituire le parole: « sono tenuti al versamento delle ritenute » con le seguenti parole: « sono tenuti alla verifica del versamento delle ritenute »;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente comma:

« 3. L'importo corrispondente all'ammontare complessivo del versamento dovuto è sottoposto a verifica definitiva da parte del committente all'atto della maturazione dei corrispettivi dovuti all'impresa affidataria. La documentazione attestante il regolare versamento è fornita l'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici al committente entro dieci giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento stesso di cui al successivo articolo 18, comma 1. »;

c) il comma 4 è soppresso;

d) al comma 5 sostituire le parole: « degli importi ricevuti » con le seguenti parole: « degli importi versati »;

e) al comma 5, la lettera *c)* è soppressa;

f) i commi 6, 8, 10, 15 e 17 sono soppressi;

g) al comma 7 sopprimere le parole: « , senza possibilità di compensazione, laddove entro il termine di cui al comma 3 non abbiano provveduto all'esecuzione del versamento al committente o non abbiano trasmesso la richiesta di cui al comma 6 e non abbiano trasmesso allo stesso i dati di cui al comma 5 »;

h) il comma 9 è sostituito dal seguente comma:

« 9. Nel caso in cui le imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici non trasmettano entro il termine di cui al comma 3 e con le modalità indicate nel comma 5 i dati ivi richiesti, ovvero dai dati trasmessi risultino importi non versati, il committente deve sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria per la quota relativa alle somme dovute al pagamento delle ritenute da parte delle imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera o del servizio. Le somme dovute saranno versate dal committente, che lo perfezionerà, su richiesta del soggetto che ha effettuato le ritenute, il ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Nel caso di mancata ricezione dei dati di cui al comma 5 il committente comunicazione entro novanta giorni all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente nei suoi confronti. In tali casi è preclusa all'impresa appaltatrice o affidataria ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute. ».

4. 31. Lucaselli, Osnato, Bignami, Zucconi.

Al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:

*a) al comma 1 capoverso Art. 17-*bis, *apportare le seguenti modificazioni:*

1) al comma 1, sopprimere le seguenti parole: « appaltatrice o affidataria »;

2) dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

« 12-*bis*. Qualora l'impresa committente eserciti le attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, le imprese appaltatrici e subappaltatrici sono obbligate ad eseguire il versamento delle ritenute nelle modalità indicate al comma precedente ».

b) dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

« 3-*bis*. Le disposizioni di cui al presente articolo 4 non si applicano alle imprese committenti che esercitano le attività di cui all'articolo 2135 del codice civile ».

4. 24. Gadda, Ungaro, Del Barba.

*Al comma 1, capoverso Art. 17-*bis, *apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1 sopprimere le parole: affidatarie;

b) dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

« 12-*bis*. Qualora l'impresa committente eserciti le attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, le imprese appaltatrici e subappaltatrici sono obbligate ad eseguire il versamento delle ritenute nelle modalità indicate al comma precedente ».

Conseguentemente all'articolo 59 dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-*bis*. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018 è ridotto di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

4. 29. Giacomoni, Nevi, Fiorini.

*Al comma 1, capoverso Art. 17-*bis, *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

1-*bis*. Qualora il versamento sia di importo inferiore a 50.000 euro, restano esclusi dell'ambito di applicazione del presente articolo: *a)* le unità immobiliari con un numero inferiore a venti condomini; *b)* le associazioni; *c)* le persone fisiche che esercitano arti e professioni; *d)* le ditte individuali; *e)* le persone fisiche che esercitano attività di impresa commerciale; *f)* le imprese agricole.

4. 25. Trano.

*Al comma 1, capoverso Art. 17-*bis, *al comma 2, dopo la parola:* fiscali *aggiungere le seguenti:* e contributive a carico del lavoratore.

4. 20. Gagnarli.

*All'articolo 4, comma 1, capoverso Art. 17-*bis, *comma 4, la parola:* senza *con la seguente:* con.

4. 55. Zucconi.

*Al comma 1, capoverso Art. 17-*bis, *apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 5, lettera *a)*, sopprimere le parole: « delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato, l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione ed il dettaglio »;

b) al comma 12: sostituire la lettera *a)* con la seguente:

« *a)* siano società di capitali con un capitale sociale, versato e non intaccato da perdite di esercizi precedenti, non inferiore a euro 500.000, oppure siano imprese che risultino in attività da almeno tre anni o che abbiano eseguito nel corso dei due anni precedenti complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo superiore a euro 2 milioni »;

c) alla lettera *b)* sostituire le parole: « euro 50.000 » con le seguenti: « euro 100.000 »;

d) al comma 13, sostituire le parole: « è riscontrabile dal committente mediante apposito servizio telematico messo a disposizione dall'Agenzia delle entrate *con le seguenti:* è verificata dall'Agenzia delle Entrate previo inserimento, a cura del committente, dei dati rinvenibili dalla certificazione in un apposito servizio telematico messo a disposizione dell'Agenzia delle Entrate. In caso di verifica della mancata autenticità della certificazione, l'Agenzia delle Entrate ne dà comunicazione sia al committente che l'ha ricevuta, sia all'impresa che l'ha emessa ».

4. 42. Marattin, Del Barba, Ungaro, Ferri.

*Al comma 1, capoverso Art. 17-*bis, *al comma 12 sostituire la lettera* a) *con la seguente:*

a) risultino in attività da almeno 3 anni ovvero abbiano eseguito nel corso dei due anni precedenti complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo superiore a euro 1 milione.

4. 45. Marattin, Del Barba, Ungaro.

*Al comma 1, capoverso Art. 17-*bis, *al comma 12, lettera* a) *sostituire le parole:* almeno cinque anni *con le seguenti:* almeno due anni.

*** 4. 30.** Martino, Giacometto, Mulè, Baratto, Cattaneo, Giacomoni, Angelucci, Porchietto, Fiorini, Polidori.

*Al comma 1, capoverso Art. 17-*bis, *al comma 12, lettera* a) *sostituire le parole:* almeno cinque anni *con le seguenti:* almeno due anni.

*** 4. 34.** Rizzetto, Osnato, Bignami, Butti, Prisco, Foti, Ciaburro.

*Al comma 1, capoverso Art. 17-*bis, *al comma 12, lettera* a) *sostituire le parole:* almeno cinque anni *con le seguenti:* almeno due anni.

*** 4. 47.** Pastorino.

*Al comma 1, capoverso Art. 17-*bis, *comma 12, dopo la lettera* b) *inserire la seguente:*

b-bis) abbiano ottenuto l'asseverazione della regolarità della manodopera impegnata nell'esecuzione dell'appalto, del servizio affidato e del subappalto e dei relativi adempimenti previdenziali e assicurativi attraverso enti e organismi vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le modalità e i contenuti dell'asseverazione di cui al presente comma sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

4. 46. Lollobrigida, Osnato, Bignami.

*Al comma 1, capoverso Art. 17-*bis, *il comma 14 è sostituito dal seguente:*

14. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono disciplinati i modelli di raccolta dei dati previsti dalle lettera *a)*, lettera *b)* e lettera *c)* di cui al comma 5; con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono disciplinate le modalità per il rilascio e il riscontro della certificazione prevista dal comma 12; con ulteriori provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle Entrate possono essere disciplinate ulteriori modalità di trasmissione telematica delle informazioni previste dai commi 5 e 6, alternative a quella di cui al comma 5, che consentano anche il tempestivo riscontro delle stesse da parte dell'Agenzia delle entrate.

4. 56. Moretto, Ungaro.

*Al comma 1, capoverso Art. 17-*bis*, comma 15 aggiungere in fine il seguente periodo:* Il presente comma non si applica alle imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici che comunicano al committente, allegando apposita certificazione, il possesso dei requisiti previsti dal comma 12.

*** 4. 48.** Giacometto, Mulè, Baratto, Cattaneo, Giacomoni, Martino, Angelucci, Porchietto, Fiorini, Polidori.

*Al comma 1, capoverso Art. 17-*bis*, comma 15 aggiungere in fine il seguente periodo:* Il presente comma non si applica alle imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici che comunicano al committente, allegando apposita certificazione, il possesso dei requisiti previsti dal comma 12.

*** 4. 49.** Rizzetto, Osnato, Bignami, Butti, Prisco, Foti, Ciaburro.

Al comma 2, sostituire le parole: 1° gennaio 2020 *con le seguenti:* 1° gennaio 2021.

Conseguentemente all'articolo 59 dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-*bis*. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018 è ridotto di 453 milioni di euro nel 2020, 909, 8 milioni di euro nel 2021 e 713 milioni a decorrere dal 2022.

4. 28. Giacomoni, Nevi, Fiorini.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-*bis*. Le disposizioni di cui al presente articolo 4 non si applicano alle imprese committenti che esercitano le attività di cui all'articolo 2135 del codice civile.

Conseguentemente all'articolo 59 dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-*bis*. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018 è ridotto di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

4. 50. Giacomoni, Nevi, Fiorini.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. All'articolo 17, comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'articolo 17, dopo la lettera *d-quater)* è aggiunta la seguente: « *e)* alle cessioni di oli e grassi vegetali ed animali per la produzione di energia elettrica ovvero cogenerazione; ».

4. 51. Osnato, Bignami, Zucconi.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Al sesto comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo la lettera *a-quinquies)*, è inserita la seguente:

a-sexies) alle cessioni di beni e servizi effettuate nei confronti di operatori economici che si sono resi aggiudicatari di una commessa nei confronti di un ente pubblico al quale i predetti soggetti sono tenuti ad emettere fattura ai sensi dell'articolo 17-*ter* del presente decreto. L'efficacia della disposizione di cui al periodo precedente è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, dell'autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, e successive modificazioni,.

4. 53. Gelmini, Cattaneo, Giacomoni, Martino, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto, Fiorini.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Obblighi di nomina degli organi di controllo nelle S.r.l.)

1. All'articolo 379, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: « entro nove mesi dalla predetta data » sono sostituite dalle seguenti: « entro la data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2019, stabilita ai sensi dell'articolo 2364, comma 2 del codice civile ».

*** 4. 03.** Cattaneo, Gelmini, Giacomoni, Martino, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Obblighi di nomina degli organi di controllo nelle S.r.l.)

1. All'articolo 379, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: « entro nove mesi dalla predetta data » sono sostituite dalle seguenti: « entro la data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2019, stabilita ai sensi dell'articolo 2364, comma 2 del codice civile ».

*** 4. 022.** Vallascas.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Proroga entrata in vigore indici di crisi)

1. All'articolo 13 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo il comma 3, aggiungere, alla fine, il seguente comma:

« 4. Per le micro, piccole e medie imprese, come definite dalla Commissione europea nella Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, gli indici di crisi, di cui ai commi 1 e 2, si applicano decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. ».

**** 4. 013.** Cattaneo, Gelmini, Giacomoni, Martino, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Proroga entrata in vigore indici di crisi)

1. All'articolo 13 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo il comma 3, aggiungere, alla fine, il seguente comma:

« 4. Per le micro, piccole e medie imprese, come definite dalla Commissione europea nella Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, gli indici di crisi, di cui ai commi 1 e 2, si applicano decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. ».

**** 4. 020.** Vallascas.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Incentivi all'acquisto di case in classe energetica elevata)

1. All'articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 ».

Conseguentemente all'articolo 59 dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-*bis*. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018 è

ridotto di 31 milioni di euro nel 2021 e 62 milioni nel 2022.

4. 01. Cattaneo, Gelmini, Giacomoni, Martino, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Incentivi all'acquisto di case in classe energetica elevata)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Incentivi all'acquisto di case in classe energetica elevata)

1. All'articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 ».

4. 010. Topo, Buratti, Mura.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Abrogazione split payment*)*

1. L'articolo 17-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è abrogato,.

4. 04. Giacomoni, Cattaneo, Gelmini, Martino, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

*(*Split payment *e compensazione del credito IVA)*

1. Per i soggetti che effettuano operazioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni e altri enti e società, di cui all'articolo 17-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non opera il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previsto dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000 n. 388.

4. 05. Cattaneo, Gelmini, Giacomoni, Martino, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

*(*Reverse charge *per il settore orafo)*

1. All'articolo 17, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: « prodotti semilavorati, » è inserita la seguente: « entrambi »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La disposizione di cui ai periodi precedenti si applica anche alle cessioni di oggetti o composti chimici di qualunque natura, forma o stato d'uso, destinati alla lavorazione al fine del recupero dell'oro fino in essi contenuto, il cui valore di cessione non ecceda o ecceda in modo trascurabile il valore di quotazione sul mercato ufficiale di riferimento dello stesso metallo prezioso. ».

2. All'articolo 70, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: « Per l'importazione di materiale d'oro, nonché dei prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi » sono sostituite dalle seguenti: « Per l'importazione dei beni di cui all'articolo 17, quinto comma ».

3. Le modifiche recate dai commi precedenti si applicano alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2020.

4. 09. Topo, Mura, Buratti.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 dopo l'articolo 42 aggiungere il seguente:

« Art. 42-*bis*.

1. In caso di ritardo nel rilascio dei titoli abilitativi e autorizzatori ai fini del procedimento di cui agli articoli 10 e seguenti, è autorizzata una riduzione pari al 20 per cento del contributo di costruzione di cui all'articolo 16 per ogni quattordici giorni di ritardo. ».

4. 014. Osnato, Bignami, Zucconi.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico)

1. All'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, al comma 3.1 le parole: « Per gli interventi di efficienza energetica di cui al presente articolo », sono sostituite dalle seguenti: « Per gli interventi di efficienza energetica, su parti comuni di edifici condominiali, ».

2. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, il comma 1-*octies*, è sostituito dal seguente:

« 1-*octies*. Per gli interventi di adozione di misure antisismiche di cui al presente articolo, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare per l'utilizzo diretto delle stesse nella misura dell'80 per cento da ripartire in dieci quote annuali di pari importo e per un contributo corrispondente alla misura del 20 per cento, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari ».

4. 06. Buratti, Rotta, Mura, Topo.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Dilazione delle detrazioni ecobonus *e sisma* bonus *per incapienti sopraggiunti)*

1. All'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Qualora nel corso del periodo di fruizione del beneficio spettante ai sensi del presente articolo si verifichi una riduzione reddituale di almeno il 20 per cento rispetto alla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente, tale da determinare l'impossibilità di sfruttare la detrazione fiscale totalmente o in parte, il soggetto avente diritto può optare per la possibilità di traslare la quota di detrazione non usufruita all'anno successivo ovvero prevedere un allungamento temporale per recuperare gli importi non detratti negli anni precedenti. ».

2. All'articolo 16, comma, 1-*octies*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è aggiunto in fine il

seguente periodo: « Qualora nel corso del periodo di fruizione del beneficio spettante ai sensi del presente comma si verifichi una riduzione reddituale di almeno il 20 per cento rispetto alla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente, tale da determinare l'impossibilità di sfruttare la detrazione fiscale totalmente o in parte, il soggetto avente diritto può optare per la possibilità di traslare la quota di detrazione non usufruita all'anno successivo ovvero prevedere un allungamento temporale per recuperare gli importi non detratti negli anni precedenti. ».

3. All'articolo 16-*bis*, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Qualora nel corso del periodo di fruizione del beneficio spettante ai sensi del presente articolo si verifichi una riduzione reddituale di almeno il 20 per cento rispetto alla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente, tale da determinare l'impossibilità di sfruttare la detrazione fiscale totalmente o in parte, il soggetto avente diritto può optare per la possibilità di traslare la quota di detrazione non usufruita all'anno successivo ovvero prevedere un allungamento temporale per recuperare gli importi non detratti negli anni precedenti. ».

4. 07. Mura, Buratti, Topo.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Misure urgenti in materia di autorità nazionale anticorruzione)

1. Al fine di garantire la continuità delle attività dell'Autorità nazionale anticorruzione in materia di appalti e subappalti, all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-*bis*. In caso di vacanza dell'incarico del Presidente ovvero nei casi di assenza o impedimento dello stesso, l'esercizio di tutte le funzioni previste dalla legge è attribuito al componente del Consiglio con maggiore anzianità nell'ufficio ovvero, in mancanza, al componente più anziano di età ».

2. In fase di prima applicazione del comma 1, gli eventuali atti adottati in sostituzione del Presidente in data antecedente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono ratificati dal componente al quale è attribuito l'esercizio delle funzioni del Presidente.

4. 02. Macina, Migliorino.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Comunicazione trimestrale dei dati relativi alle ritenute)

1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dopo il comma 3-*bis*, e inserito il seguente:

« 3-*ter*. Salvo quanto previsto al comma 6-*quinquies*, i sostituti d'imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, che effettuano le ritenute sui redditi a norma degli articoli 23, 24, 25, 25-*bis*, 25-*ter* e 29 del citato decreto n. 600 del 1973, tenuti al rilascio della certificazione di cui al comma 6-*ter* del presente articolo, possono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-*bis* e 3, entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo a ogni trimestre, una comunicazione unica, anche ai fini dei contributi dovuti all'istituto nazionale per la previdenza sociale (I.N.P.S.) e dei premi dovuti all'istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro

(I.N.A.I.L.), relativa al trimestre solare precedente dei dati e degli elementi di cui al comma 2 del presente articolo relativa a tutti i percipienti, redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. I sostituti di imposta che presentano le comunicazioni trimestrali di cui al periodo precedente sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale relativamente alle ritenute oggetto di comunicazione. Per le ritenute oggetto della comunicazione di cui al primo periodo del presente comma non si applicano i limiti alla compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno previsti dall'ultimo periodo dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, né le disposizioni di cui al successivo articolo 17-*bis* ».

4. 08. Buratti, Rotta, Mura, Topo.

ART. 5.

Al comma 1, alla lettera a), *al numero 1, sostituire le parole:* entro le 24 ore *con le seguenti:* entro le 48 ore.

5. 1. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.

Al comma 1, lettera a), *sostituire il punto 2) con il seguente:*

2) dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

« 6-*bis*. Per i trasferimenti, mediante automezzi, dei prodotti di cui al comma 6, la presa in consegna di cui al medesimo comma 6 si verifica con lo scarico effettivo degli stessi prodotti dal mezzo di trasporto e con l'iscrizione nella contabilità del destinatario, da effettuarsi entro il medesimo giorno in cui hanno termine le operazioni di scarico, dei dati accertati relativi alla qualità e quantità dei prodotti scaricati.

6-*ter*. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 6-*bis* non si applicano al titolare del deposito fiscale di alcole e bevande alcoliche ».

5. 2. Osnato, Bignami, Zucconi.

Al comma 1, lettera a), *numero 2), sostituire le parole:* è inserito il seguente *con le seguenti:* sono inseriti i seguenti *e aggiungere dopo le parole:* dei prodotti scaricati; *il seguente comma:* 6-*ter*. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 6-*bis* non si applicano al titolare del deposito fiscale di alcol e bevande alcoliche.

5. 3. Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Al comma 1, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente:*

b-bis) all'articolo 13, dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:

« 9-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2020, le disposizioni del presente articolo non si applicano ai prodotti alcolici rientranti nei codici NC 2205, 2206, 2207 e 2208 della nomenclatura delle merci di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1602 della Commissione, dell'11 ottobre 2018, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.

9-*ter*. Per fare fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 9-*bis* del presente articolo, pari a 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze ».

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: Contrasto alle frodi in materia di accisa *con le seguenti:* Disposizioni in materia di accisa.

5. 4. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Al comma 1, lettera c), *sopprimere i punti 1) e 2).*

*** 5. 5.** Gerardi, Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Al comma 1, lettera c), *sopprimere i punti 1) e 2).*

*** 5. 7.** Mollicone, Osnato, Bignami.

Al comma 1, lettera c), *sostituire i punti 1 e 2 con i seguenti:*

1) al comma 2:

1.1) nella lettera *a)*, le parole: « 25 metri cubi » sono sostituite dalle seguenti: « 10 metri cubi, collegati a serbatoi interrati »;

1.2) nella lettera *c)*, le parole: « collegati a serbatoi la cui capacità globale supera i 10 metri cubi » sono sostituite dalle seguenti: « collegati a serbatoi interrati la cui capacità globale supera i 5 metri cubi »;

2) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

« Gli esercenti depositi di cui al comma 2, lettera *a)*, aventi capacità superiore a 10 metri cubi e non superiore a 25 metri cubi collegati a serbatoi interrati nonché gli esercenti impianti di cui al comma 2, lettera *c)*, collegati a serbatoi interrati la cui capacità globale risulti superiore a 5 metri cubi e non superiore a 10 metri cubi tengono il registro di carico e scarico con modalità semplificate da stabilire con determinazione del direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. ».

**** 5. 11.** Mollicone, Osnato, Bignami.

Al comma 1, lettera c), *sostituire i punti 1 e 2 con i seguenti:*

1) al comma 2:

1.1) nella lettera *a)*, le parole: « 25 metri cubi » sono sostituite dalle seguenti: « 10 metri cubi, collegati a serbatoi interrati »;

1.2) nella lettera *c)*, le parole: « collegati a serbatoi la cui capacità globale supera i 10 metri cubi » sono sostituite dalle seguenti: « collegati a serbatoi interrati la cui capacità globale supera i 5 metri cubi »;

2) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

« Gli esercenti depositi di cui al comma 2, lettera *a)*, aventi capacità superiore a 10 metri cubi e non superiore a 25 metri cubi collegati a serbatoi interrati nonché gli esercenti impianti di cui al comma 2, lettera *c)*, collegati a serbatoi interrati la cui capacità globale risulti superiore a 5 metri cubi e non superiore a 10 metri cubi tengono il registro di carico e scarico con modalità semplificate da stabilire con determinazione del direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. ».

**** 5. 12.** Ungaro, Vitiello.

Al comma 1, lettera c), *al punto 1), capoverso comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al punto 1.1) dopo le parole: « 10 metri cubi » aggiungere le seguenti: « , collegati a serbatoi interrati »;

b) sostituire il punto 1.2) con il seguente:

1.2) nella lettera *c)*, sostituire le parole: « collegati a serbatoi la cui capacità globale supera i 10 metri cubi » con la seguente:

« collegati a serbatoi interrati la cui capacità globale supera i 5 metri cubi ».

5. 14. Gerardi, Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Al comma 1, lettera c), *sostituire il punto 1.2) con il seguente:*

1.2) la lettera *c)* è sostituita con la seguente: « *c)* gli esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati ed industriali, collegati a serbatoi la cui capacità globale supera i 5 metri cubi e i 6 metri per quelli ad uso agricolo. ».

Conseguentemente, all'articolo 59, dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-*bis*. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modifica zioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 5 milioni di euro a decorrere dal 2020.

5. 15. Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Guidesi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Viviani, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Al comma 1, lettera c), *sostituire il punto 2) con il seguente:*

2) al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

« Gli esercenti depositi di cui al comma 2, lettera *a)*, aventi capacità superiore a 10 metri cubi e non superiori a 25 metri cubi collegati a serbatoi interrati nonché gli esercenti impianti di cui al comma 2, lettera *c)*; collegati a serbatoi interrati la cui capacità globale risulti superiore a 5 metri cubi e non superiore a 10 metri cubi, tengono il registro di carico e scarico con modalità semplificate da stabilire con Determinazione del direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ».

5. 16. Gerardi, Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sostituire la parola: « punti » con la seguente: « numeri »;

b) al comma 3, sostituire la parola: « punto » con la seguente: « numero ».

5. 17. Perantoni.

Al comma 4, sostituire le parole: è sempre ordinata *con le seguenti:* può essere ordinata.

5. 18. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2020, l'aliquota di accisa sull'alcol etilico di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modifiche e integrazioni, è rideterminata in euro 1014,81 per ettolitro anidro.

4-*ter*. A decorrere dal 1° gennaio 2020, l'aliquota di accisa sui prodotti alcolici intermedi di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modifiche e integrazioni, è rideterminata in euro 86,89 per ettolitro anidro.

4-*quater*. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 4-*bis* e 4-*ter* del presente articolo, pari a 13 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante riduzione dello stan-

ziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « fondi di riserva e speciali » della missione « fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: Contrasto alle frodi in materia di accisa *con le seguenti:* Disposizioni in materia di accisa.

5. 19. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Al fine di contrasto alla evasione dei tributi doganali, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, mediante il ricorso a tecniche e strumenti a tecnologia innovativa, procede al rafforzamento dei controlli sulle merci in transito o ingresso ai varchi doganali, nel rispetto dei principi di libera circolazione di persone, merci e servizi e degli altri principi dettati dal diritto dell'UE, secondo priorità di tutela della sicurezza collettiva e dell'ordine pubblico, salvaguardia delle esigenze finanziarie dello Stato e delle entrate dirette UE, tutela della salute e della integrità delle persone fisiche, garanzia dei diritti degli operatori economici, minimizzazione degli oneri ed aggravi a carico di privati ed operatori economici, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e in modo da garantire maggiori entrate per il bilancio dello Stato.

5. 20. Mancini.

ART. 6.

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

b) nel comma 941 le parole da: « Le disposizioni » fino a: « in consumo o estratti; » sono sostituite dalle seguenti: « Le disposizioni dei commi 937 e 938 non si applicano ai prodotti di cui al comma 937 di proprietà del gestore del deposito dal quale sono immessi in consumo o estratti e, se il deposito è di capacità inferiore a 3000 metri cubi, per procedere all'immissione in consumo o all'estrazione, questi deve essere titolare di un provvedimento di esonero, totale o parziale, emesso dall'autorità doganale ai sensi dell'articolo 5 del testo unico n. 504 del 1995 o prestare garanzia con le modalità e i termini stabiliti con il decreto di cui al comma 942; ».

6. 3. Mancini, Nardi.

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

b) nel comma 941 le parole da: « Le disposizioni » fino a: « in consumo o estratti; » sono sostituite dalle seguenti: « Le disposizioni dei commi 937 e 938 non si applicano ai prodotti di cui al comma 937 di proprietà del gestore del deposito dal quale sono immessi in consumo o estratti, solo quando il medesimo prodotto è destinato a depositi o impianti di proprietà dello stesso gestore titolare del deposito che li ha immessi in consumo. ».

6. 1. Buratti.

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

b) nel comma 941 le parole da: « Le disposizioni » fino a: « in consumo o estratti; » sono sostituite dalle seguenti: « Le disposizioni dei commi 937 e 938 non si applicano ai prodotti di cui al comma 937 di proprietà del gestore del deposito fiscale dal quale sono immessi in consumo; ».

*** 6. 4.** Mancini, Nardi.

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

b) nel comma 941 le parole da: « Le disposizioni » fino a: « in consumo o estratti; » sono sostituite dalle seguenti: « Le disposizioni dei commi 937 e 938 non si applicano ai prodotti di cui al comma 937 di proprietà del gestore del deposito fiscale dal quale sono immessi in consumo; ».

*** 6. 5.** Ungaro.

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

b) nel comma 941 le parole da: « Le disposizioni » fino a: « in consumo o estratti; » sono sostituite dalle seguenti: « Le disposizioni dei commi 937 e 938 non si applicano ai prodotti di cui al comma 937 di proprietà del gestore del deposito fiscale dal quale sono immessi in consumo; ».

*** 6. 6.** Mollicone, Osnato, Bignami.

Al comma 1, lettera b)*, sostituire, ovunque ricorrano, le parole:* 3.000 metri cubi *con le seguenti:* 2.000 metri cubi.

6. 7. Di Sarno.

Al comma 1, alla lettera c)*, al capoverso, sopprimere il comma 941*-ter.

*** 6. 8.** Gerardi, Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Al comma 1, alla lettera c)*, al capoverso, sopprimere il comma 941*-ter.

*** 6. 9.** Mancini, Nardi.

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: A decorrere dalla stessa data del 1° gennaio 2020, l'imposta sulle assicurazioni della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e il contributo al Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada di cui all'articolo 285 del codice delle assicurazioni private approvato con decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono soppressi. A decorrere dalla data di efficacia delle disposizioni di cui al presente comma, è istituita un'addizionale all'accisa sul prezzo della benzina e del gasolio da autotrazione nella misura di 0,055 euro per litro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 15 gennaio di ciascun anno, è garantita l'invarianza del trasferimento in favore delle province delle risorse derivanti dalla soppressa imposta sulle assicurazioni della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, nei termini di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre1997, n. 446, sulla base dei dati del gettito rispettivamente spettante alla data di efficacia delle disposizioni del presente comma. Con lo stesso decreto, in presenza di scostamenti sull'andamento delle entrate registrate nell'anno precedente per la componente di cui all'addizionale all'accisa sul prezzo della benzina e del gasolio da autotrazione di cui al presente articolo, può essere disposta la variazione della relativa aliquota in maniera da garantire l'invarianza di gettito rispetto alle entrate risultanti alla data di efficacia delle disposizioni del presente comma.

6. 11. Benvenuto, Gerardi, Gusmeroli, Tarantino, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Alessandro Pagano, Ferrari, Paternoster.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-*bis*.

(Requisiti per la distribuzione di GPL)

1. Al decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, comma 2, lettera *c)* sono soppresse le parole: « in esclusiva »;

b) all'articolo 14, comma 2, lettera *c)* sono soppresse le parole: « in esclusiva ».

6. 01. Di Sarno.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-*bis*.

(Modalità di classamento degli immobili ubicati nei Punti Franchi di Trieste e nelle Zone Economiche Speciali)

1. All'articolo 1, comma 578, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 sostituire le parole: « A decorrere dal 1° gennaio 2020 » con le seguenti: « Anche ai sensi dell'articolo 1 comma 2 della legge 27 luglio 2000 n. 212 si chiarisce che ».

2. Alla fine dell'articolo 1, comma 578, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017, dopo le parole: « della citata legge n. 84 del 1994 » è aggiunto il seguente capoverso: « Anche ai sensi dell'articolo 1 comma 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212, si chiarisce che sono parimenti censiti nella categoria E1 i magazzini, le aree scoperte, le infrastrutture stradali e ferroviarie, le banchine, le piattaforme e ogni altra struttura, anche se affidati a privati e a qualunque titolo, a servizio dei traffici, delle attività commerciali e/o di trasformazione delle merci, situati nelle aree di Punto Franco, come individuate dall'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto interministeriale del 17 luglio 2017 nonché nelle Zone Economiche Speciali di cui al decreto-legge 20 giugno 2017 n. 91 e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2018 n. 12 ».

3. All'articolo 1, comma 579, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 sono soppresse le parole: « a decorrere del 1° gennaio 2049 ».

6. 02. Serracchiani, Andrea Romano.

ART. 7.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

(Disposizioni urgenti in materia di ILVA S.p.A.)

1. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « dell'A.I.A. » sono sostituite dalle seguenti: « del Piano Ambientale medesimo »;

b) al secondo periodo, dopo le parole: « in quanto costituiscono adempimento » sono inserite le seguenti: « dei doveri imposti dal suddetto Piano Ambientale, nonché esecuzione »;

c) al terzo periodo, dopo le parole: « condotte poste in essere fino al 6 settembre 2019 » sono inserite le seguenti: « , fatta eccezione per l'affittuario o acquirente e i soggetti da questi funzionalmente delegati, per i quali la disciplina di cui al secondo periodo si applica con riferimento alle condotte poste in essere in esecuzione del suddetto Piano Ambientale sino alla scadenza dei termini di attuazione stabiliti dal Piano stesso per ciascuna prescrizione ivi prevista che venga in rilievo con riferimento alle condotte poste in essere da detti soggetti, ovvero dei più brevi termini che l'affittuario o acquirente si sia impegnato a rispettare nei confronti della gestione commissariale di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria. »;

d) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In ogni caso, resta ferma la responsabilità in sede penale, civile e amministrativa derivante dalla violazione di norme poste a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori ».

7. 01. Meloni, Rampelli, Lollobrigida, Osnato, Bignami.

(Inammissibile)

ART. 8

Sopprimerlo.

8. 1. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.

Sono apportate le seguenti modifiche:

1. Al comma 1, le parole: « un litro » sono sostituite con le seguenti: « un litro e mezzo ».

2. Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti commi:

« 2-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai mezzi di trasporto specifici quali mezzi d'opera, automezzi adibiti a trasporto eccezionale, mezzi da cava, veicoli dotati di impianti per il trasporto di prodotti alimentari deperibili in regime ATP e qualsiasi altro mezzo la cui specificità è scritta nel libretto di circolazione.

2-*ter*. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2-*bis* sono destinate ad incrementare lo stanziamento previsto dall'articolo 1, comma 150, della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014. ».

8. 2. Paternoster, Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2020 ogni maggior introito fiscale derivante dell'incremento del costo dei carburanti da autotrazione rispetto al valore medio degli ultimi 24 mesi, è reimpiegato per la riduzione dell'ammontare del valore complessivo delle accise sui medesimi carburanti.

Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 150 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede mediante utilizzo delle somme residue del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

8. 3. Osnato, Bignami, Foti, Acquaroli, Lucaselli, Zucconi.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-*bis*.

(Compensazione della perdita di gettito delle accise nella Regione Friuli-Venezia Giulia, mediante compartecipazione della Regione medesima al gettito erariale sui giochi)

1. Al fine di compensare la perdita di gettito delle accise sui carburanti e della relativa IVA nella Regione Friuli-Venezia Giulia, derivante dalla sua condizione di regione di confine, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 875-*quater* aggiungere, in fine, il seguente periodo: « A decorrere dall'anno 2019 lo Stato riconosce alla Regione una quota di partecipazione del gettito erariale sui giochi e le scommesse maturato nell'ambito del territorio regionale nel limite di 15 milioni di euro in ragione d'anno. »;

b) dopo il comma 875-*quater* aggiungere il seguente: « 875-*quater*. 1. All'articolo 49, comma 1, lettera *e)*, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 sono soppresse le parole: "delle entrate derivanti dai giochi" ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dall'anno 2020. Al relativo onere si provvede, pari a 15 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dal medesimo anno, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

8. 01. Sandra Savino, Novelli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-*bis*.

(Disposizioni in tema di sostegno alla microcogenerazione)

1. All'articolo 55, comma 5, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: « Gli esercenti officine costituite da impianti di microcogenerazione e non fornite di misuratori fiscali di energia elettrica adoperata possono corrispondere l'accisa mediante un canone di abbonamento annuale stabilito in funzione della loro potenza elettrica nominale secondo coefficienti stabiliti con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze anche per l'applicazione dell'imposta sui combustibili impiegati nella produzione di energia elettrica di cui al punto 11 della Tabella A ».

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede all'emanazione del decreto di cui al comma 1 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto anche attraverso un confronto con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

8. 03. Nardi, Benamati, Bonomo, Lacarra, Gavino Manca, Zardini, Buratti, Mura, Topo.

Dopo l'articolo 8, è aggiunto il seguente:

Art. 8-*bis*.

(Deducibilità del contributo di cui all'articolo 334 del Codice delle assicurazioni private)

1. Il comma 76 dell'articolo 4 della legge n. 92 del 2012, è sostituito dal seguente:

« 76. Il contributo di cui all'articolo 334 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, applicato sui premi delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, per il quale l'impresa di assicurazione ha esercitato il diritto di rivalsa nei confronti del contraente, è interamente deducibile. La disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere dal 1° gennaio 2020 ».

2. Dopo il comma 76, è aggiunto il seguente comma:

« 76-*bis*. Le somme versate a titolo di contributo al Servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore adibiti a trasporto merci, di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate, di categoria ecologica pari o superiore ad Euro III, possono essere utilizzate in compensazione dei versamenti effettuati nel corso dell'anno solare successivo ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel limite di 300 euro a veicolo. In tal caso, la quota utilizzata in compensazione non concorre alla formazione del reddito d'impresa ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle indicazioni fornite a consuntivo dall'Agenzia delle entrate, provvede a riversare sulla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle Entrate – Fondi di bilancio" le somme necessarie a ripianare le anticipazioni sostenute a seguito delle compensazioni effettuate ai sensi del presente comma. ».

8. 04. Paternoster, Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino.

ART. 9.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2020, nei casi di acquisto intracomunitario a titolo oneroso di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, effettuato da soggetti esercenti imprese, arti, e profes-

sioni, l'imposta sul valore aggiunto dovuta ai fini dell'immatricolazione o della successiva voltura dei medesimi veicoli, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, può essere assolta in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 24. A tale fine, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, al modello F24 sono apportate le necessarie integrazioni.

1-*ter*. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-*bis* è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro a decorrere dal 2020. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, stabilisce le modalità di attuazione del comma 1-*bis* specificando il limite massimo di compensazione usufruibile dai soggetti del comma 1-*bis*, nei limiti della spesa autorizzata.

1-*quater*. Agli oneri di cui al comma 1-*bis*, pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte, corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo;

b) quanto a 100 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 350 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

9. 1. Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Maccanti, Morelli, Rixi, Tombolato, Zordan, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-*bis*.

(Disposizioni urgenti in materie di competenza del Ministero dell'interno relative alla circolazione stradale con targhe estere)

1. All'articolo 93 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*bis*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « in via definitiva, oppure con targhe temporanee di validità superiore a sessanta giorni ».

b) al comma 1-*ter*, dopo le parole: « impresa costituita » sono inserite le seguenti: « nella Repubblica di San Marino, nella Città del Vaticano, in Svizzera, nel Principato di Monaco o »;

c) dopo il comma 1-*quater* è inserito il seguente:

« 1-*quater-bis*. Le disposizioni di cui ai commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* non si applicano:

a) ai residenti nel comune di Campione d'Italia;

b) ai residenti in Italia che conducono veicoli destinati al trasporto internazionale di persone o di merci su strada ai sensi della normativa dell'Unione europea o internazionale in materia, esclusi i trasporti di cabotaggio;

c) ai residenti in Italia che conducono veicoli di interesse storico o collezionistico e veicoli d'epoca immatricolati all'estero, limitatamente allo svolgimento di manifestazioni autorizzate;

d) ai residenti in Italia che conducono veicoli immatricolati all'estero impegnati in competizioni sportive su strada autorizzate ai sensi dell'articolo 9, limitatamente alla durata delle competizioni stesse e delle relative tappe di trasferimento;

e) al personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, di cui all'articolo 1, comma 9, lettere *a)* e *b)*, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, nonché al personale delle Forze armate e di Polizia in servizio all'estero presso organismi internazionali o basi militari. La medesima disposizione si applica anche nei confronti dei familiari conviventi all'estero con il personale di cui alla presente lettera;

f) al personale degli organismi internazionali accreditato in Italia che presta servizio e conduce nel territorio nazionale veicoli immatricolati all'estero nella propria disponibilità;

g) al personale dipendente di imprese aventi sede in Italia che, per brevi spostamenti strettamente legati allo svolgimento di prestazioni lavorative, conduce veicoli immatricolati all'estero appartenenti o nella disponibilità di clienti delle medesime imprese;

h) alle persone residenti all'estero che lavorano o collaborano in modo stagionale con imprese aventi sede in Italia e che per tale motivo hanno la residenza temporanea ovvero normale in Italia, ad esclusione di coloro che acquisiscono la residenza anagrafica in Italia;

i) ai residenti in Italia che conducono veicoli immatricolati all'estero intestati ad un familiare entro il quarto grado che legittimamente conduce un veicolo immatricolato all'estero;

j) al personale dipendente di associazioni territoriali di soccorso, per il rimpatrio dei veicoli immatricolati all'estero;

k) agli imprenditori individuali residenti in Italia che conducono veicoli immatricolati all'estero intestati alle imprese di cui sono titolari. ».

9. 01. Plangger, Gebhard, Schullian.

(Inammissibile)

ART. 10.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-*bis*.

(Estensione del ravvedimento operoso)

1. All'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, il comma 1-*bis* è abrogato.

10. 01. Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Ribolla, Tarantino.

ART. 11.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-*bis*.

1. Al fine di sostenere il processo di digitalizzazione della logistica del Paese con particolare riferimento ai porti, interporti, ferrovie e autotrasporto, a partire dall'anno 2020 l'importo di 6 milioni di euro all'anno è destinato al finanziamento, investimenti e spesa corrente, delle attività del soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 e conseguente incremento del contributo di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso la Struttura Tecnica di Missione, stipula con il soggetto attua-

tore unico di cui al comma 1 apposito atto convenzionale per disciplinare l'utilizzo dei fondi. In ogni caso, la quota relativa alla spesa corrente di cui al comma 1, non potrà superare il 50 per cento del valore totale del contributo annuo.

11. 01. Fregolent, Ungaro.

ART. 12.

Dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

1-*bis*. Al fine di assicurare un efficace controllo nel settore dell'accisa sulla produzione dell'energia da fonti rinnovabili, al comma 2, dell'articolo 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, dopo la lettera *b)* è inserita la seguente: « *b-bis)* esercenti officine di produzione di energia elettrica utilizzata per uso proprio ai sensi dell'articolo 53, comma 1, lettera *b)*, del citato decreto legislativo n. 504 del 1995 ».

1-*ter*. Per l'attuazione di quanto stabilito dal precedente comma, con provvedimento dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sono stabilite le disposizioni di cui al comma 10 dell'articolo 2 del decreto-legge 2 marzo 2012 n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

Conseguentemente alla rubrica sono inserite in fine le seguenti parole: nonché trasmissione telematica dei dati di produzione di energia rinnovabile.

12. 1. Pettarin.

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

1-*bis*. All'articolo 38, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, è abrogato il periodo: « ad esclusione delle imprese beneficiarie di integrazioni tariffarie ai sensi dell'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e successive modificazioni ».

12. 2. Saltamartini, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

1-*bis*. All'articolo 1-*bis* del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-*bis*. Allo scopo di consentire la verificabilità dell'intero processo di versamento degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79, i flussi gestiti dal Sistema Informatico Integrato di cui al comma 1 comprendono altresì le informazioni riguardanti la fatturazione dell'energia elettrica al cliente finale, l'adempimento, da parte del cliente finale, al pagamento della fattura e l'avvenuto trasferimento al sistema degli oneri versati dai clienti finali. L'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente individua i soggetti tenuti a comunicare ad Acquirente Unico S.p.A., in qualità di gestore del Sistema Informatico Integrato, le informazioni di cui al periodo precedente. ».

12. 3. Patassini, Cavandoli, Bitonci, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

(Inammissibile)

ART. 13.

Al comma 1, lettera a), *le parole da:* anche qualora *fino a:* dell'articolo 73 sono soppresse.

13. 1. Trano.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. I commi da 211 a 215 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono abrogati.

2-*ter*. Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 aprile 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 2019, è abrogato.

13. 2. Giacomoni, Gelmini, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi da 211 a 215 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2022.

2-*ter*. Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 aprile 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 2019, è abrogato.

13. 3. Giacomoni, Gelmini, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 101, primo periodo, le parole: « 30.000 euro annui ed entro un limite complessivo non superiore a 150.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 100.000 euro annui ed entro un limite complessivo non superiore a 500.000 euro »; al quarto periodo le parole: « 30.000 euro annui ed entro un limite complessivo non superiore a 150.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 100.000 euro annui ed entro un limite complessivo non superiore a 500.000 euro »;

b) il comma 106 è sostituito dal seguente:

« *106*. Gli strumenti finanziari in cui è investito il piano devono essere detenuti per almeno dieci anni. In caso di cessione degli strumenti finanziari oggetto di investimento prima dei dieci anni, i redditi realizzati attraverso la cessione e quelli percepiti durante il periodo minimo di investimento del piano sono soggetti a imposizione secondo le regole ordinarie, unitamente agli interessi, senza applicazione di sanzioni, e il relativo versamento deve essere effettuato dai soggetti di cui al comma 101 entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessione. I soggetti di cui al comma 101 recuperano le imposte dovute attraverso adeguati disinvestimenti o chiedendone la provvista al titolare. In caso di rimborso degli strumenti finanziari oggetto di investimento prima del quinquennio, il controvalore conseguito deve essere reinvestito in strumenti finanziari indicati ai commi 102 e 104 entro novanta giorni dal rimborso ».

Conseguentemente all'articolo 59 dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-*bis*. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018 è ridotto di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

13. 4. Giacomoni, Gelmini, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-*bis*. Al comma 112 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le disposizioni del periodo precedente non si applicano agli enti gestori di forme di previdenza obbligatorie di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al

decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 ».

13. 5. Giacomoni, Gelmini, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-*bis*.

(Modifiche alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, concernenti la disciplina dei piani di risparmio a lungo termine)

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 89:

1) alla lettera *a)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ovvero in obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie emessi dalle predette imprese »;

2) le lettere *b-bis)* e *b-ter)* sono sostituite dalle seguenti:

« *b-bis)* quote o azioni di OICR di credito, di OICR immobiliari e di OICR infrastrutturali, nonché prestiti erogati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali (piattaforme di *peer to peer lending*) gestite da società iscritte all'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da istituti di pagamento rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 114 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, autorizzati dalla Banca d'Italia;

b-ter) titoli di Stato italiani e titoli emessi dagli Stati iscritti nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 19 settembre 1996 »;

b) al comma 101:

1) al primo periodo le parole: « 30.000 euro annui ed entro un limite complessivo non superiore a 150.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 100.000 euro annui ed entro un limite complessivo non superiore a 500.000 euro »;

2) al quarto periodo le parole: « 30.000 euro annui ed entro un limite complessivo non superiore a 150.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 100.000 euro annui ed entro un limite complessivo non superiore a 500.000 euro »;

c) al comma 112 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le disposizioni del periodo precedente non si applicano agli enti gestori di forme di previdenza obbligatorie di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996. n. 103 ».

2. All'articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, dopo il comma 1-*quater* è aggiunto il seguente:

« 1-*quinquies*. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 si applica nella misura del 12,50 per cento ai proventi delle obbligazioni e dei titoli similari, quotati in mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione e sistemi organizzati di negoziazione, emessi da consorzi di piccole e medie imprese costituiti al solo scopo di realizzare tali emissioni. La disciplina dei predetti consorzi è stabilita con regolamento della Commissione nazionale per le società e la borsa, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ».

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, valutati in 110 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018.

13. 01. Giacomoni, Gelmini, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-*bis*.

(Disposizioni per favorire la quotazione delle piccole e medie imprese in mercati regolamentati)

1. Al fine di favorire il coinvolgimento delle *Special Purpose Acquisition Company* (SPAC) nelle procedure di ammissione alla quotazione delle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, è riconosciuto un credito d'imposta, fino all'importo massimo di 500.000 euro, nella misura del 50 per cento dei costi connessi alla procedura di richiesta di ammissione alla quotazione dei titoli rappresentativi del capitale sociale della società risultante dalla fusione sostenuti dalla SPAC fino al 31 dicembre 2021.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata ottenuta la quotazione e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale ne è concluso l'utilizzo. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i criteri per l'attuazione delle disposizioni dei commi 1 e 2. L'incentivo è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 18 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti alle piccole e medie imprese per servizi di consulenza. Agli adempimenti europei, nonché a quelli relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, provvede il Ministero dello sviluppo economico.

4. Con regolamento della CONSOB, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le regole per l'emissione, da parte delle piccole e medie imprese, di strumenti finanziari aventi le caratteristiche previste dalle disposizioni introdotte dal presente articolo, nel rispetto dei princìpi di tutela degli investitori e di semplificazione delle procedure di emissione e delle procedure di quotazione nei mercati regolamentati.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

13. 02. Giacomoni, Gelmini, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-*bis*.

(Modifiche alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, concernenti la disciplina dei piani di risparmio a lungo termine)

1. Per i piani di risparmio a lungo termine di cui all'articolo 1, commi da 100 a 114, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, costituiti a decorrere dal 1° gennaio 2020, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

2. Il comma 212 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito dal seguente:

« 212. In ciascun anno solare di durata del piano, per almeno i due terzi dell'anno stesso, le somme o i valori destinati nel piano di risparmio a lungo termine devono essere investiti per almeno il 70 per cento del valore complessivo, direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari, anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio medesimo; la predetta quota del 70 per cento deve essere investita per almeno il 30,25 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati, e per almeno il 5 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB e FTSE MID della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati. ».

3. Per quanto non espressamente previsto ai commi 1 e 2 si rinvia alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 100 a 114, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 211 a 215, della legge n. 145 del 2018, in quanto compatibili.

13. 03. Giacomoni, Gelmini, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-*bis*.

(Regime fiscale delle società di investimento immobiliare quotate (SIIQ) e dei Fondi di investimento alternativi (FIA) immobiliari)

1. All'articolo 32 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo la lettera *e)*, è inserita la seguente:

« *e-bis)* le società di investimento immobiliare quotate e non quotate di cui all'articolo 1, commi 119 e seguenti, della legge del 27 dicembre 2006 n. 296, nonché le società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati italiani »;

b) al comma 3-*bis*, primo periodo, le parole: « 5 per cento » sono sostituite con le seguenti: « 20 per cento ».

13. 04. Cattaneo, Giacomoni, Martino, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-*bis*.

1. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo le parole: « per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi » sono inserite le seguenti: « di importo complessivo superiore a 10.000 euro ».

13. 07. Osnato, Lollobrigida, Lucaselli, Zucconi, Bignami.

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-*bis*.

(Agevolazioni fiscali per i lavoratori impatriati)

1. Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è sostituito dal seguente:

« *2.* Le disposizioni di cui al comma 1, lettere *a), c), d)* ed *e)*, si applicano a partire dall'anno 2020 ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o hanno già trasferito la residenza prima dell'anno 2020 e che dalla data del 30 aprile 2019 sono beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015 ».

13. 08. Ungaro, Mor, Del Barba, Carè.

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-*bis*.

(Agevolazioni fiscali per i lavoratori impatriati)

1. Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è sostituito dal seguente:

« *2.* Le disposizioni di cui al comma 1, lettere *a), c), d)* ed *e)*, si applicano a partire dall'anno 2020 ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o hanno già trasferito la residenza prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 sono beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015 ».

13. 09. Ungaro, Carè.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-*bis*.

1. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)*, capoverso comma 1, le parole: « limitatamente al 30 per cento », sono sostituite dalle seguenti: « limitatamente al 10 per cento »;

b) alla lettera *c)* aggiungere, in fine, i seguenti periodi: « Le disposizioni del presente articolo si applicano per ulteriori nove periodi di imposta nel caso in cui i lavoratori siano assunti da *start-up* o PMI innovative, oppure costituiscano una propria *start-up* innovativa. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle *start-up* innovative come definite dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, alle piccole e medie imprese (PMI) innovative come definite dall'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33 ».

13. 010. Ungaro, Mor.

ART. 14.

Sopprimerlo.

*** 14. 2.** Costa, Gelmini, Giacomoni, Cattaneo, Martino, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

Sopprimerlo.

*** 14. 3.** Osnato, Bignami.

L'articolo 14 è sostituito dal seguente:

Art. 14.

(Utilizzo dei file delle fatture elettroniche)

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « A tal fine, a decorrere dal 1° gennaio 2020, tutte le fatture elettroniche che transitano attraverso il canale SDI si considerano conservate elettronicamente ai fini fiscali a norma di legge senza necessità di richiesta alcuna presso l'Agenzia delle entrate ».

b) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

« 5-*bis*. I *file* delle fatture elettroniche acquisiti ai sensi del comma 3 sono memorizzati fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, al fine di essere utilizzati:

a) dalla Guardia di finanza nell'assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;

b) dall'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di finanza per le attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali.

5-*ter*. Ai fini di cui al comma 5-*bis*, la Guardia di finanza e l'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adottano idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, attraverso la previsione di apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo, in conformità con le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. ».

14. 4. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

L'articolo 14 è sostituito dal seguente:

Art. 14.

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

« 5-*bis*. I *file* delle fatture elettroniche acquisiti ai sensi del comma 3 sono memorizzati fino al 31 dicembre del settimo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi al fine di essere utilizzati:

a) dalla Guardia di finanza nell'assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;

b) dall'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di finanza per le attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali. In ogni caso se il contribuente presenta tutte le dichiarazioni fiscali entro il quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento i *file* delle fatture elettroniche acquisiti sono cancellati.

5-*ter*. Ai fini di cui al comma 5-*bis* la Guardia di finanza e l'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adottano idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, attraverso la previsione di apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo, in conformità con le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ».

14. 5. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 1, comma 3-*bis*, secondo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole: « della data del

documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione » sono sostituite dalle seguenti parole: « dell'anno di emissione del documento ovvero di ricezione del documento comprovante l'operazione ».

14. 6. Rampelli, Osnato, Bignami.

*Al comma 1, capoverso 5-*bis*, sostituire le parole:* fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi *con le seguenti:* nei termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.

14. 8. Lucaselli, Osnato, Bignami, Zucconi.

*Al comma 1, capoverso 5-*bis *sostituire le parole:* dell'ottavo anno successivo *con le seguenti:* del quinto anno successivo.

14. 10. Bignami, Osnato, Zucconi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. La disposizione di cui al comma 1 non comporta alcuna modifica o deroga ai termini di decadenza dal potere di accertamento previsti dalle singole leggi di imposta.

14. 9. Osnato, Bignami, Zucconi.

ART. 15.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-*bis*.

(Esenzione da obbligo di fatturazione elettronica nei Comuni montani)

1. Per il triennio 2020, 2021 e 2022, per le micro, piccole e medie imprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 e i titolari di partita IVA operanti nei comuni classificati come montani non si applicano gli obblighi di fatturazione elettronica.

2. Dall'attuazione del presente articolo discendono oneri pari complessivamente a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2020 e 2021, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate le modalità attuative del presente articolo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

15. 01. Bignami, Osnato, Zucconi.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-*bis*.

(Eliminazione dell'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi nei comuni situati in aree senza una copertura di rete a banda larga)

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è aggiunto in fine, il seguente periodo: « Le disposizioni previste dal presente comma non si applicano ai soggetti che operano in comuni situati in aree senza una copertura di rete a banda larga. ».

15. 02. Ciaburro, Caretta, Osnato, Bignami.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-*bis*.

(Proroga dell'obbligo di fatturazione elettronica per comuni senza copertura di rete)

1. I soggetti residenti nei comuni situati in aree senza una copertura a banda larga sono esonerati, per gli anni 2020 e 2021, dall'obbligo della fatturazione elettronica di cui al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

15. 07. Ciaburro, Caretta, Osnato, Bignami.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-*bis*.

(Eliminazione dell'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi nei comuni sotto i 5.000 abitanti)

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le disposizioni previste dal presente comma non si applicano ai soggetti che operano in comuni con meno di 5.000 abitanti. ».

15. 03. Ciaburro, Caretta, Osnato, Bignami.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-*bis*.

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

2-*bis*. Con riferimento agli obblighi previsti dall'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le sanzioni previste dai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2025.

15. 05. Osnato, Lollobrigida, Bignami, Zucconi, Lucaselli.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-*bis*.

1. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 525 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, comporta a carico del soggetto interessato o committente l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, di importo non inferiore, per ogni violazione, a euro 50.000.

2. L'Autorità competente alla contestazione e all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo è l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che vi provvede ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e dell'articolo 1, comma 536, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

3. I proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 1, compresi quelli derivanti da pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale e riassegnati allo stato di previsione della spesa dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni a copertura degli oneri derivanti dall'attività di cui ai commi precedenti.

15. 06. Bignami, Osnato.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-*bis*.

(Detrazione supporti igienici femminili)

1. All'articolo 15, comma 1, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: « in sede di ritenuta » è aggiunto il seguente periodo: « Ai fini della detrazione della spesa sanitaria di cui alla presente lettera sono inoltre contemplati, per sog-

getti con valore ISEE inferiore a 9.360 euro, i supporti igienici femminili per una spesa annua massima di euro trecento ».

15. 09. Ungaro, Fregolent, Del Barba.

ART. 16.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 16.

(Precompilate Iva e dichiarazione dei redditi)

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

« 1. A partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° luglio 2020, in via sperimentale, nell'ambito di un programma di assistenza *on line* basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere, nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei soggetti passivi dell'IVA residenti e stabiliti in Italia, in apposita area riservata del sito *internet* dell'Agenzia stessa, le bozze dei seguenti documenti:

a) registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

b) comunicazioni delle liquidazioni periodiche dell'IVA.

1-*bis*. A partire dalle operazioni IVA 2021, oltre alle bozze dei documenti di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione anche la bozza della dichiarazione annuale dell'IVA. ».

2. All'articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, è aggiunto il seguente comma:

« 5. A decorrere dal 2020 per la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2019 si applicano le disposizioni del presente articolo, se compatibili, a tutti i contribuenti anche per il tramite degli intermediari di cui al comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, in possesso di apposita delega ».

16. 1. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. All'articolo 11, comma 1-*bis*, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, dopo le parole: « decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, » sono inserite le seguenti: « nonché dei professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 ».

16. 3. Caso, Grimaldi.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. Il comma 17 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito dal seguente:

« 17. A decorrere dal 1° gennaio 2020, le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, che nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi o percepito compensi compresi tra 65.001 euro e 85.000 euro e tra 85.001 e 100.000 euro ragguagliati ad anno, possono applicare al reddito d'impresa o di lavoro autonomo, determinato nei modi ordinari, un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con l'aliquota, rispettivamente del 20 per cento e del 22 per cento ».

16. 32. Bitonci, Gusmeroli, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è disposta la soppressione del modello dichiarativo 770 e la contestuale integrazione del modello F24 con l'indicazione del codice fiscale del contribuente nei cui riguardi è stata effettuata la ritenuta d'acconto.

16. 33. Bitonci, Gusmeroli, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. All'articolo 1, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « La trasmissione telematica è effettuata entro il 31 gennaio successivo all'anno d'imposta relativo alla data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione ».

*** 16. 23.** Cattaneo, Gelmini, Giacomoni, Martino, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. All'articolo 1, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « La trasmissione telematica è effettuata entro il 31 gennaio successivo all'anno d'imposta relativo alla data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione ».

*** 16. 21.** Buratti, Topo.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. All'articolo 1, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « La trasmissione telematica è effettuata entro il 31 gennaio successivo all'anno d'imposta relativo alla data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione ».

*** 16. 4.** Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Ribolla, Tarantino.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 aprile 1986, n. 97, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le cessioni e le importazioni di autocaravan di cilindrata da 2.000 fino a 2.500 centimetri cubici, se con motore a benzina, e da 2.500 a 3.200 centimetri cubici, se con motore diesel, ovvero di veicoli omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano o GPL, nonché mediante alimentazione elettrica o ibrida, adattati ad invalidi, per ridotte o impedite capacità motorie anche prodotti in serie, sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 5 per cento ».

1-*ter*. All'onere derivante dal comma 1-*bis*, valutato in 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni.

16. 22. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Gusmeroli, Cavandoli, Comaroli, Vanessa Cattoi, Covolo, Cestari, Ferrari, Gerardi, Frassini, Alessandro Pagano, Pretto, Paternoster, Ribolla, Tarantino, Tomasi.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. Il comma 2-*septies* dell'articolo 8 della legge 11 novembre 2011, n. 180, è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2020.

16. 2. Trano.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. Per l'anno d'imposta 2018 l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui all'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è effettuata solo a richiesta del contribuente.

*** 16. 7.** Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. Per l'anno d'imposta 2018 l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui all'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è effettuata solo a richiesta del contribuente.

*** 16. 20.** Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-*bis*. All'articolo 1, comma 1044, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e per il trasporto scolastico ».

1-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 1-*bis*, pari a 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2020 e 2021, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

16. 6. Plangger.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-*bis*. All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: « 8 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 4 per cento ».

1-*ter*. La disposizione di cui al comma 1-*bis* si applica in relazione ai bonifici effettuati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

*** 16. 12.** Ungaro, Del Barba.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-*bis*. All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: « 8 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 4 per cento ».

1-*ter*. La disposizione di cui al comma 1-*bis* si applica in relazione ai bonifici effettuati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

*** 16. 14.** Baratto, Giacometto, Martino, Cattaneo, Giacomoni, Angelucci, Porchietto, Mulè, Fiorini, Polidori.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-*bis*. All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: « 8 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 4 per cento ».

1-*ter*. La disposizione di cui al comma 1-*bis* si applica in relazione ai bonifici effettuati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

*** 16. 28.** Gusmeroli, Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. All'articolo 10, comma 1, lettera *a)*, numero 7), del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: « 5.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 50.000 euro ».

**** 16. 18.** Baratto, Martino, Cattaneo, Giacomoni, Angelucci, Porchietto, Giacometto, Mulè, Fiorini, Polidori.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. All'articolo 10, comma 1, lettera *a)*, numero 7), del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: « 5.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 50.000 euro ».

**** 16. 29.** Rizzetto, Osnato, Bignami, Butti, Prisco, Foti, Ciaburro.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-*bis*. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 17-*ter* è abrogato;

b) all'articolo 30, terzo comma, lettera *a)*, le parole: « , nonché a norma dell'articolo 17-*ter* » sono soppresse.

1-*ter*. L'articolo 1, comma 633, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato.

1-*quater*. Le disposizioni di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter* si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

16. 27. Rizzetto, Osnato, Bignami, Butti, Prisco, Foti, Ciaburro.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-*bis*. All'articolo 17, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le lettere *a)* e *a-ter)* sono soppresse.

1-*ter*. La disposizione di cui al comma 1-*bis* si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

*** 16. 19.** Martino, Cattaneo, Giacomoni, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto, Mulè, Fiorini, Polidori.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-*bis*. All'articolo 17, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le lettere *a)* e *a-ter)* sono soppresse.

1-*ter*. La disposizione di cui al comma 1-*bis* si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

*** 16. 26.** Rizzetto, Osnato, Bignami, Butti, Prisco, Foti, Ciaburro.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. L'articolo 21-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato.

** **16. 15.** Baratto, Giacometto, Martino, Cattaneo, Giacomoni, Angelucci, Porchietto, Mulè, Fiorini, Polidori.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. L'articolo 21-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato.

** **16. 30.** Rizzetto, Osnato, Bignami, Butti, Prisco, Foti, Ciaburro.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. All'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695, le parole: « superiori rispettivamente a dieci miliardi e a due miliardi di lire » sono sostituite dalle seguenti: « superiori rispettivamente a 6 milioni e a due milioni di euro ».

16. 24. Gebhard, Plangger, Schullian.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

Art. 16-*bis*.

(Istituzione dell'imposta sostitutiva denominata Irpef Ires Plus*)*

1. È istituita l'imposta sostitutiva IRPEF/IRES denominata IrpefIresPlus, disciplinata dal presente articolo, che integra l'imposta IRPEF/IRES prevista dal testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. L'imposta sostitutiva IrpefIresPlus di cui al comma 1 si applica a tutti i redditi e soggetti che già subiscono l'imposta IRPEF/IRES di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

3. L'aliquota dell'imposta sostitutiva IrpefIresPlus è pari al 15 per cento ed è sostitutiva di IRPEF, IRES, addizionale regionale e comunale.

4. L'imposta di cui al comma 1 si applica a decorrere dai redditi dichiarati dal 1° gennaio 2020 sui redditi conseguiti nel 2019.

5. La base imponibile della nuova imposta sostitutiva è l'eccedenza rispetto al reddito dichiarato nell'anno 2019, maggiorato dell'incremento ISTAT per lo stesso anno, ai fini della dichiarazione dei redditi IRPEF e/o IRES presentata nell'anno 2020.

6. Per il primo anno può applicare l'aliquota ridotta del 15 per cento il contribuente il cui reddito per il 2019 sia superiore a quello del 2018.

7. L'eccedenza di reddito al verificarsi delle condizioni e per come calcolata al comma 6, non subirà l'applicazione delle aliquote IRPEF/IRES previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ma l'imposta sostitutiva IrpefIresPlus pari al 15 per cento.

8. Per gli anni 2021 e 2022 la base imponibile dell'imposta sostitutiva IrpefIresPlus sarà l'eccedenza rispetto al reddito dichiarato rispettivamente nel 2020 e 2021 maggiorato dell'incremento ISTAT verificatosi nei medesimi anni.

9. Gli oneri deducibili e le detrazioni previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 per l'eccedenza non dedotta dall'IrpefIresPlus potranno essere dedotti dall'imposta sostitutiva (IrpefIresPlus) e/o rimandati per la compensazione o a rimborso se non capienti.

10. I versamenti dell'imposta sostitutiva sono effettuati con le stesse modalità e gli stessi termini previsti dall'IRPEF progressiva e/o dall'IRES proporzionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 in sede di dichiarazione

dei redditi modello Unico o del modello 730.

11. Sul reddito eccedente soggetto ad imposta sostitutiva dell'IrpefIresPlus, come calcolato ai sensi dei commi 4, 5, 6, 7 e 8, non sono dovuti, in deroga alla normativa vigente, da parte dei soggetti obbligati i contributi previdenziali ed assistenziali, ferma restando la possibilità di optare per il versamento dei contributi previdenziali in forma volontaria al fine di aumentare la propria quota pensionistica di accantonamento.

12. Qualora la base imponibile di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 per il primo anno e di cui al comma 8 per i successivi due anni superi il reddito dichiarato lordo di oneri deducibili dell'anno 2019, maggiorato della percentuale Istat dello stesso anno, di una percentuale pari al 10 per cento, il reddito si considererà conforme e non accertabile fatti salvi i casi in cui l'evasione o il mancato reddito dichiarato determinino l'insorgenza di reati penali di natura fiscale, mancata dichiarazione di redditi esteri o altri reati penali previsti dalla normativa fiscale e dalle attuali norme di legge.

13. Il maggior gettito derivante dall'applicazione dell'imposta sostitutiva Irpef/Ires plus eccedente la rivalutazione ISTAT su base annua al costo della vita è destinato all'aumento delle detrazioni da lavoro dipendente e da pensione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate le modalità attuative del presente comma.

14. Per tutto quanto qui non espresso si fa riferimento integralmente a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 in quanto compatibile. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate sono emanate le norme esplicative dell'imposta sostitutiva.

16. 02. Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

Art. 16-*bis*.

(Modifiche all'articolo 17 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 435 del 2001)

1. All'articolo 17 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: « entro il 20 giugno » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 16 luglio » e le parole: « entro l'ultimo giorno », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « entro il giorno 16 »;

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018.

16. 04. Gusmeroli, Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Dopo l'articolo 16, è inserito il seguente:

Art. 16-*bis*.

(Modifica all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente la prestazione di garanzia fideiussoria per l'attribuzione del numero di partita IVA a soggetti stranieri)

1. All'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 15-*bis*, è inserito il seguente:

« 15-*bis*.1. L'attribuzione del numero di partita IVA a una persona fisica avente cittadinanza di uno Stato estero non appartenente all'Unione europea ovvero a un soggetto, diverso da una persona fisica, residente in uno Stato estero non appartenente all'Unione europea, al fine di garantire gli eventuali versamenti di imposte e di contributi dovuti nell'esercizio dell'attività, è subordinata al deposito, da parte

del medesimo soggetto, di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in favore dell'Agenzia delle Entrate, per un importo non inferiore a 10.000 euro. Tale garanzia fideiussoria è restituita all'atto della cessazione dell'attività, dopo che siano stati eseguiti tutti i versamenti fiscali e contributivi dovuti dal soggetto straniero ».

16. 05. Bitonci, Gusmeroli, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-*bis*.

(Semplificazioni documentali e contabili)

1. Al comma 6, dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: « 7.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 15.000 euro »;

b) al terzo periodo le parole: « 7.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 15.000 euro ».

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2020 e 2021, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

16. 08. Cunial.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

Art. 16-*bis*.

(Dichiarazione d'intento e quadro VI Dichiarazione IVA)

1. La lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2014 è soppressa.

16. 012. Gusmeroli, Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

Art. 16-*bis*.

(Scadenza certificazione unica al 16 marzo di ogni anno)

1. All'articolo 1, comma 952, lettera *b)* della legge n. 208 del 2015, le parole: « 7 marzo » sono sostituite dalle seguenti: « 16 marzo ».

16. 013. Gusmeroli, Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

Art. 16-*bis*.

(Norma interpretativa diritto di rivalsa)

1. Il diritto di rivalsa di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 2 agosto 1990, n. 233, si intende applicabile ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali titolari dell'impresa diretto-coltivatrice e dell'impresa agricola professionale inquadrata come tale ai fini previdenziali.

16. 014. Gadda, Del Barba, Ungaro.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

Art. 16-*bis*.

(Pagamento delle imposte accertate)

1. Al settimo comma dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: « a quello in cui ha corrisposto l'imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa » sono sostituite dalle seguenti: « a quello di ricezione della fattura con l'imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa ».

16. 017. Del Barba, Ungaro.

Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

Art. 16-*bis*.

(Abolizione Indici Sintetici di Affidabilità fiscale – ISA)

1. L'articolo 9-*bis*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, relativo agli indici sintetici di affidabilità fiscale, è abrogato.

16. 020. Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

Art. 16-*bis*.

(Rientro dei lavoratori altamente qualificati)

1. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo le parole: « presente decreto », è aggiunto il seguente periodo: « I soggetti che risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, alla data di entrata in vigore della presente disposizione e che si sono trasferiti in Italia sino al periodo d'imposta 2019 incluso, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *c)*, del presente decreto, al ricorrere delle condizioni ivi previste, previo versamento di un importo pari al 5 per cento dei redditi oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, e a condizione che mantengano la residenza fiscale nel territorio dello Stato per i tre periodi di imposta successivi a quello di esercizio dell'opzione, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite tramite provvedimento dell'Agenzia dell'Entrate da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. I proventi derivanti dal versamento delle somme derivanti dall'esercizio dell'opzione sono destinati al finanziamento del Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese (FGPMI) ».

2. Al comma 1 dell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-*bis*. Per i lavoratori che abbiano almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo, le disposizioni del presente articolo si applicano per un massimo di ulteriori cinque periodi di imposta, in ciascun periodo di imposta del quinquennio in cui tale condizione è soddisfatta. Le disposizioni del presente articolo si applicano per ulteriori cinque periodi di imposta anche nel caso in cui i lavoratori diventino proprietari di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal

convivente o dai figli, anche in comproprietà. In entrambi i casi, i redditi di cui al comma 1, negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare. Per i lavoratori che negli ulteriori cinque periodi di imposta abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, i redditi di cui al comma 1 negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 10 per cento del loro ammontare in ciascun periodo di imposta del quinquennio in cui tale condizione è soddisfatta. Le condizioni poste dalla presente disposizione si ritengono soddisfatte con riferimento a ciascun periodo di imposta quando le stesse si siano verificate per la maggior parte di detto periodo ».

16. 021. Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

ART. 17

Sostituirlo con il seguente:

Art. 17.

(Imposta di bollo sulle fatture elettroniche)

1. Sono abrogati:

a) l'articolo 12-*novies* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;

b) l'articolo 6 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 26 giugno 2014.

2. All'articolo 13, n. 1, della parte I della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo la parola: « fatture » sono inserite le seguenti: « non elettroniche ».

17. 1. Ungaro, Del Barba.

Al comma 1, lettera a)*, sostituire le parole:* il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate procede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo *con le seguenti:* il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate procede all'invio di un avviso bonario, finalizzato a consentire il tempestivo accertamento delle omissioni e la regolarizzazione dei versamenti. Decorsi tre mesi dall'invio dell'avviso bonario, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate procede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo.

17. 2. Bignami, Osnato, Zucconi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, l'obbligo di versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche può avvenire con un unico versamento annuale nel caso in cui gli importi dovuti non superino la soglia annua di 1000 euro.

17. 3. Porchietto, Gelmini, Giacomoni, Cattaneo, Martino, Baratto, Angelucci, Giacometto, Mandelli.

Dopo l'articolo 17 inserire il seguente:

Art. 17-*bis*.

(Imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642)

1. L'articolo 28 della tabella allegato B al decreto del Presidente della Repubblica

26 ottobre 1972, n. 642, è sostituito dal seguente:

[Allegato B – Tabella] Art. 28

Conti di pagamento e conti base di cui alle disposizioni del Titolo VI, Capo II-*ter*, Sezioni II e III del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

2. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa, per l'anno 2020, di cui all'articolo 12, comma 18, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

17. 01. Migliorino.

Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:

Art. 17-*bis*.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, per i trasferimenti di fabbricati, a favore di imprese di intermediazione immobiliare e persone fisiche che entro i successivi dodici mesi si impegnano a rivendere l'immobile, si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna.

Nel caso in cui non si verificano le condizioni di cui al primo periodo, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sanzione pari al 30 per cento delle stesse imposte. Sono altresì dovuti gli interessi di mora a decorrere dall'acquisto dell'immobile di cui al secondo periodo.

17. 04. Nardi.

(Inammissibile)

ART. 18.

Sopprimerlo.

*** 18. 1.** Cavandoli, Bitonci, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Sopprimerlo.

*** 18. 2.** Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.

Sopprimerlo.

*** 18. 3.** Giacomoni, Gelmini, Marino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto, Sandra Savino.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 18.

(Modifiche al regime di utilizzo del contante)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 il trasferimento di denaro contante effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, non è soggetto ad alcun limite.

18. 5. Giacomoni, Gelmini, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto, Sandra Savino.

Sostituirlo con il seguente:

Articolo 18.

(Abolizione del limite per il trasferimento di denaro contante per acquisti tracciabili e introduzione della possibilità di emettere « scontrino parlante » per la vendita di beni e servizi pagati in denaro contante)

1. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, i commi 1 e 14 sono abrogati.

2. All'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, i commi 1, 2 e 2-*bis* sono abrogati.

3. A decorrere dal 1° luglio 2020, ogni cessione di beni e ogni prestazione di servizi, di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, effettuata dai soggetti di cui all'articolo 22 del predetto decreto, se di importo superiore a euro 1.000, è certificata da fattura o scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni o servizi e l'indicazione del codice fiscale dell'acquirente e l'operazione all'atto della sua effettuazione, è trasmessa in forma telematica all'autorità competente.

4. A decorrere dal 1° luglio 2020, per tutte le operazioni di cui al comma 1 del presente articolo è obbligatoria la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati, secondo le modalità di cui al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

5. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo da cui non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

18. 16. Cavandoli, Bitonci, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 18.

(Modifiche alla normativa in materia di limiti all'utilizzo del denaro contante)

1. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, i commi 1 e 14 sono abrogati.

2. All'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, i commi 1, 2 e 2-*bis* sono abrogati.

18. 6. Meloni, Lollobrigida, Osnato, Bignami, Zucconi.

Al comma 1, lettera a)*, sopprimere le parole* « e fino al 31 dicembre 2021 » *e le parole* « A decorrere dal 1° gennaio 2022, il predetto divieto e la predetta soglia sono riferiti alla cifra di 1.000 euro ».

Conseguentemente, al comma 2, lettera b) *sopprimere le parole:* al 31 dicembre 2021 *e le parole*: Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1, è fissato a 1.000 euro.

18. 8. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Al comma 1, lettera a) *sopprimere il secondo periodo e alla lettera* b) *sopprimere il secondo periodo.*

18. 9. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis* Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia a decorrere dal 1° luglio 2021.

18. 11. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: 1-*bis il* comma 2 *dell'articolo 4 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n° 92 è soppresso.*

18. 10. Colucci, Lupi, Tondo, Sangregorio.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis* L'Associazione bancaria italiana, le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, la società Poste italiane S.p.a., il Consorzio Bancomat, le imprese che gestiscono circuiti di pagamento e le associazioni delle imprese maggiormente significative a livello nazionale definiscono, entro il 31 marzo 2020, e applicano entro

i tre mesi successivi, le regole generali per assicurare la gratuità delle transazioni effettuate mediante carte di pagamento.

1-*ter*. Entro i sei mesi successivi all'applicazione delle misure di cui al comma 1-*bis*, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentite la Banca d'Italia e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, valuta l'efficacia delle misure definite ai sensi del comma 1-*bis*.

1-*quater*. In caso di mancata definizione e applicazione delle misure di cui al comma 1-*bis*, le stesse sono fissate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Banca d'Italia e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

18. 12. Rampelli, Osnato, Bignami.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al fine di favorire l'utilizzo di mezzi di pagamento elettronici gli istituti di credito presenti nel territorio dello Stato devono restituire a coloro che utilizzano pagamenti elettronici l'uno per cento sulle transazioni effettuate dai medesimi soggetti che utilizzano i pagamenti elettronici.

18. 13. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-*bis*. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle persone fisiche che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età.

18. 14. Osnato, Bignami, Zucconi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-*bis*. All'articolo 1, comma 913 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il primo periodo è inserito il seguente:

« Le disposizioni di cui ai commi 910 e 911 non si applicano agli anticipi della retribuzione corrisposti in favore del personale marittimo a bordo di navi impiegate in traffico internazionale secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro per il settore privato dell'industria armatoriale stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e in ogni caso in misura non superiore a 500 euro mensili ».

18. 15. Lorenzin.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Articolo 18-*bis*.

(Riemersione attività detenute sotto forma di denaro contante)

1. Dalla data di entrata in vigore del provvedimento di cui al comma 6 e sino al 30 giugno 2020, le persone fisiche o giuridiche residenti o aventi attività di lavoro o stabile organizzazione in Italia, possono avvalersi della procedura di cui al presente articolo al fine di far riemergere le attività detenute, anche per interposta persona, sotto forma di denaro contante, come definito ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195, sia in Italia che all'estero a condizione che le attività riemerse non siano provento di reato, salvo quanto previsto dal comma 8, e che le somme, nel caso in cui le somme siano detenute all'estero, siano fatte rientrare nel territorio dello Stato secondo le modalità previste dal decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195, fatte salve eventuali ulteriori istruzioni previste dal provvedimento di cui al comma 6.

2. In relazione al complesso delle somme riemerse, ai soggetti di cui al comma 1 è fatto obbligo:

a) di versare un'aliquota unica pari al 15 per cento delle somme dichiarate, secondo le modalità previste dal comma 4;

b) di destinare, una quota non inferiore al 35 per cento delle somme dichiarate ai Piani individuali di risparmio (P.I.R.) di cui ai commi da 100 a 114 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n.232, o all'acquisto di titoli dello Stato italiano, con vincolo, decorrente dalla data di investimento, di detenere tali partecipazioni o titoli per almeno 5 anni;

c) di indicare in sede di dichiarazione annuale, senza oneri fiscali ulteriori rispetto a quelli previsti dalla lettera *a)*, se la residua quota del 50 per cento delle somme dichiarate sia ancora nella sua disponibilità o in alternativa, la sua eventuale destinazione.

3. Ai fini della riemersione i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a presentare apposita istanza, fornendo informazioni sulla modalità con le quali si sono formate le attività detenute per contanti. Alla ricognizione delle somme riemerse provvedono, mediante perizia giurata, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari di cui al Testo unico delle leggi bancarie e creditizie di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, eventualmente depositari delle somme medesime, o i professionisti iscritti, da almeno 10 anni, all'ordine dei notai o dei commercialisti.

4. I soggetti di cui al comma 1 provvedono, anche per il tramite dei soggetti indicati nel comma 3, al versamento in unica soluzione dell'aliquota unica di cui alla lettera *a)* del comma 2, entro il 30 settembre 2020, senza avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Ove la somma dovuta sia superiore a 15.000 euro, il versamento può essere ripartito in tre rate trimestrali aventi decorrenza 30 settembre 2020, 31 dicembre 2020 e 31 marzo 2021.

5. I soggetti di cui al comma 1 provvedono, anche per il tramite dei soggetti indicati nel comma 3, entro i medesimi termini previsti dalla comma 4, ad effettuare gli adempimenti di cui alla lettera *b)*, del comma 2 dandone conto all'Amministrazione finanziaria. Tali obblighi devono essere ottemperati entro il 31 dicembre 2020.

6. Le modalità applicative e gli adempimenti, anche dichiarativi, dei commi 1, 2, 3, 4 e 5 sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.

7. Se soggetti di cui al comma 1 non provvedono agli adempimenti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2 entro i termini previsti dai commi 3 e 4 o vi provvedono in misura insufficiente, fino al 31 dicembre 2020 si applica una sanzione pari al 30 per cento della somma dichiarata. Decorso tale termine si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente per i redditi omessi in dichiarazione.

8. In sede dichiarativa, per l'esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero si applica, salvo fatto più grave, l'articolo 5-*septies* del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 1990, n. 227. Chiunque si avvalga della procedura di riemersione al fine di dichiarare attività finanziarie e patrimoniali o denaro contante provenienti dai reati indicati dall'articolo 407, comma 1, lettera *a)* del codice di procedura penale, nonché dai reati indicati dall'articolo 32-*quater* del codice penale, come modificato dalla lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3, è punito, fatte salve le sanzioni già previste, con le modalità indicate dal primo periodo del presente comma.

9. Il procedimento di riemersione non è ammesso se la richiesta è presentata dopo che l'autore abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi all'ambito oggettivo di applicazione della procedura di riemersione indicato nel presente articolo. La preclusione opera anche nelle ipotesi in cui la formale conoscenza delle circo-

stanze di cui al primo periodo è stata acquisita da soggetti solidalmente obbligati in via tributaria.

10. Il perfezionamento della procedura prevista dai commi da 1 a 5 del presente articolo comporta:

a) la preclusione, nei confronti del dichiarante e dei soggetti coobbligati, che le attività riemerse costituiscano elemento utilizzabile a sfavore, in ogni sede amministrativa o giudiziaria civile, amministrativa ovvero tributaria, in via autonoma o addizionale, con esclusione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

b) l'estinzione delle sanzioni amministrative tributarie e previdenziali, ivi comprese quelle accessorie, nonché delle sanzioni previste dalle disposizioni sul monitoraggio fiscale di cui al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, relativamente alle disponibilità dichiarate;

c) l'esclusione ad ogni effetto della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, relativamente alle disponibilità dichiarate. L'esclusione di cui alla predetta lettera non si applica in caso di esercizio dell'azione penale della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di presentazione dell'istanza di cui al comma 3.

11. Al fine di rendere più stringenti le disposizioni in materia denaro contante trasportato da persona fisica che entra nel territorio dell'Unione europea o ne esce, al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 2 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente: « 2. Il sequestro è eseguito nel limite: *a)* del 50 per cento dell'importo eccedente quello di cui al comma 1 qualora l'eccedenza non sia superiore a 5.000 euro; *b)* dell'80 per cento dell'importo eccedente quello di cui al comma 1 qualora l'eccedenza non sia superiore a 10.000 euro; *c)* del 100 per cento dell'importo eccedente, in tutti gli altri casi »;

2) i commi 4, 6, e 8 dell'articolo 6 sono abrogati;

3) gli articoli 7 ed 8 sono abrogati;

4) l'articolo 9 è sostituito dal seguente: « Art. 9. (*Sanzioni*) 1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria, con un minimo di 1.000 euro: *a)* dal 10 al 30 per cento dell'importo del trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di cui all'articolo 3, se tale valore non è superiore a 5.000 euro; *b)* dal 30 per cento al 50 per cento dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di cui all'articolo 3 se tale valore non è superiore a 10.000 euro; *c)* dal 50 per cento al 80 per cento dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di cui all'articolo 3 se tale valore è superiore a 10.000 euro.

2. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo si applicano l'articolo 23, commi 1 e 3, l'articolo 23-*bis* e l'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 14. »

12. Le disposizioni del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195, come modificate dal comma 11 del presente articolo si applicano dal 31 marzo 2020. L'Agenzia delle dogane provvede ad informare i soggetti in transito delle disposizioni di cui al comma 11, mediante appositi avvisi redatti nelle principali lingue da essi utilizzate ed esposti con carattere di evidenza nei punti di entrata e di uscita del territorio nazionale.

18. 02. Gelmini, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto, Sandra Savino.

ART. 19.

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) al comma 540, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: « codice fiscale » sono sostituite con le seguenti: « codice identificativo univoco »;

2) è aggiunto in fine il seguente periodo: « I premi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale. »;

19. 1. Mura.

Al comma 1, lettera b)*, capoverso comma 542, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo, sostituire le parole:* 45 milioni di euro *con le seguenti:* 58,8 milioni di euro *e prima delle parole:* da attribuire mediante estrazione *inserire le seguenti:* per l'anno 2020 e 65 milioni di euro annui per gli anni successivi;

b) *al terzo periodo sostituire le parole:* 50 milioni di euro *con le seguenti:* 63,8 milioni di euro per l'anno 2020 e di 70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

Conseguentemente:

a) *all'articolo 22, comma 2, dopo le parole:* consumatori finali *aggiungere le seguenti:* e titolari di partita IVA;

b) *all'articolo 26, comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* nel 23 per cento *con le seguenti:* nel 23,5 per cento;

c) *all'articolo 41, comma 1, dopo le parole:* per l'anno 2019 *aggiungere le seguenti:* 82,7 milioni per l'anno 2020 e 81,4 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

19. 4. Gavino Manca.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera* b)*, capoverso comma 542, secondo periodo, dopo le parole:* del presente comma, prevedendo *aggiungere le seguenti*: procedure semplificate di partecipazione alle estrazioni aggiuntive, da effettuarsi con frequenza almeno mensile, nonché;

b) *dopo la lettera* b)*, aggiungere la seguente:* b-*bis)* al comma 544, dopo le parole: « d'intesa con l'Agenzia delle entrate » sono aggiunte le seguenti: « da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. »

19. 2. Mura.

Al comma 1, lettera b)*, terzo periodo, dopo le parole:* gestione della lotteria, *inserire le seguenti:* nonché al fine di compartecipare delle maggiori spese sostenute dagli esercenti in fase di iniziale attuazione delle presenti disposizioni.

19. 3. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

ART. 20.

Sopprimerlo.

20. 1. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'esercente che al momento dell'acquisto rifiuti espressamente il codice fiscale del contribuente o non trasmetta volontariamente all'Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è punito con una sanzione amministrativa da euro 50 a euro 200. Non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

20. 3. Lucaselli, Osnato, Bignami, Zucconi.

Al comma 1 premettere le seguenti parole: A decorrere dal 1° gennaio 2021.

Conseguentemente sopprimere il comma 2.

20. 2. Caretta, Ciaburro, Osnato, Bignami.

Al comma 1, premettere le seguenti parole: A decorrere dal 1° gennaio 2021.

20. 4. Gusmeroli, Cavandoli, Bitonci, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Al comma 1, dopo le parole: al momento dell'acquisto *inserire le seguenti:* per importi superiori a euro 10.

20. 7. Garavaglia, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Al comma 1, sostituire le parole: codice fiscale del contribuente *con le seguenti* codice lotteria del contribuente.

20. 9. Migliorino, Trano.

Al comma 1, sostituire le parole: una sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500 *con le seguenti:* la sanzione di cui all'articolo 23, comma 1, lettera *b)*, del presente decreto, aumentata al doppio ed entro un massimo complessivo di euro 250.

20. 8. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Al comma 1 sostituire le parole: da euro 100 a euro 500 *con le seguenti:* da euro 10 a euro 50.

20. 6. Garavaglia, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Al comma 1 sostituire le parole: da euro 100 a euro 500 *con le seguenti:* da euro 30 a euro 150.

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 le parole: « 1° gennaio 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° luglio 2020 ».

20. 22. Martino, Baratto, Giacomoni, Cattaneo, Angelucci, Porchietto, Giacometto, Mulè, Fiorini, Polidori.

Al comma 1, sostituire le parole: da euro 100 a euro 500 *con le seguenti*: da euro 30 a euro 150.

20. 10. Baratto, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Angelucci, Porchietto, Giacometto, Mulè, Fiorini, Polidori.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno efficacia a decorrere dal 1° luglio 2020.

20. 14. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: « La disposizione non si applica alle prestazioni di trasporto rese a mezzo di servizio di noleggio con conducente ».

*** 20. 12.** Pedrazzini, Benigni, Sorte, Gagliardi, Silli.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: « La disposizione non si applica alle prestazioni di trasporto rese a mezzo di servizio di noleggio con conducente ».

*** 20. 13.** Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, alla lettera *l)* dopo le parole: « Le prestazioni di trasporto rese a mezzo di servizio taxi » sono aggiunte le seguenti: « e di noleggio con conducente ».

**** 20. 15.** Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, alla lettera *l)* dopo le parole: « Le prestazioni di trasporto rese a mezzo di servizio taxi » sono aggiunte le seguenti: « e di noleggio con conducente ».

**** 20. 16.** Pedrazzini, Benigni, Sorte, Gagliardi, Silli.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La sanzione di cui al comma 1 non si applica nel primo semestre di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 540, ultimo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

20. 17. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2020.

20. 19. Buratti, Mura, Rotta, Topo.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 le parole: « 1° gennaio 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° luglio 2020 ».

20. 21. Rizzetto, Osnato, Bignami, Butti, Prisco, Foti, Ciaburro.

Al comma 2 sostituire le parole: Nel primo semestre *con le seguenti:* Nel primo anno.

Conseguentemente al comma 2 dell'articolo 59 sostituire le parole: 26 milioni *con le seguenti:* 22,5 milioni.

20. 24. Migliorino.

Al comma 2, sostituire le parole: Nel primo semestre *con le seguenti:* Nel primo anno.

*** 20. 25.** Zennaro.

Al comma 2, sostituire le parole: Nel primo semestre *con le seguenti:* Nel primo anno.

*** 20. 26.** Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.

Al comma 2, sostituire le parole: di cui all'articolo 1, comma 540, ultimo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 *con le seguenti:* di cui al comma 1 *e sostituire le parole da:* applica *sino alla fine del periodo con la seguente:* applicano.

Conseguentemente al comma 2 dell'articolo 59 sostituire le parole: 26 milioni *con le seguenti:* 24,52 milioni.

20. 23. Migliorino.

ART. 21.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Il servizio di *bike* e di *car sharing* rientra tra le operazioni esonerate, in ragione della tipologia di attività esercitata, dagli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo del 5 agosto 2015, n. 127.

21. 2. Zardini, Buratti, Mura, Topo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Ferma restando la disciplina di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127, è facoltà per gli operatori che svolgono trasporto pubblico non di linea a mezzo natanti di emettere ricevuta fiscale cartacea e di trasmetterla entro dodici giorni dalla sua emissione all'Agenzia delle Entrate tramite intermediari abilitati.

21. 5. Pellicani.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Ferma restando la disciplina di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è facoltà per gli operatori che svolgono trasporto pubblico non di linea di noleggio con conducente di emettere ricevuta fiscale cartacea e di trasmetterla entro dodici giorni dalla sua emissione all'Agenzia delle Entrate tramite intermediari abilitati.

21. 6. Brunetta.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. L'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, non si applica alle prestazioni di trasporto pubblico non di linea effettuato a mezzo natanti per vie d'acqua di navigazione interna.

21. 8. Brunetta.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. L'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, non si applica alle prestazioni di trasporto pubblico non di linea a mezzo natanti.

21. 3. Pellicani.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Gli operatori economici possono avvalersi, mediante accordi tra le parti, di intermediari per acquisire, a decorrere dal 30 giugno 2020, i dati dei corrispettivi giornalieri trasmessi telematicamente all'Agenzia delle Entrate. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate sono definite le modalità di attuazione della disposizione di cui al precedente periodo ».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Certificazioni fiscali e pagamenti elettronici e semplificazioni in materia di corrispettivi telematici.

*** 21. 7.** Martino, Giacometto, Baratto, Giacomoni, Cattaneo, Angelucci, Porchietto, Mulè, Fiorini.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, in

fine, aggiungere i seguenti periodi: « Gli operatori economici possono avvalersi, mediante accordi tra le parti, di intermediari per acquisire, a decorrere dal 30 giugno 2020, i dati dei corrispettivi giornalieri trasmessi telematicamente all'Agenzia delle Entrate. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate sono definite le modalità di attuazione della disposizione di cui al precedente paragrafo ».

Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Certificazioni fiscali e pagamenti elettronici e semplificazioni in materia di corrispettivi telematici.

*** 21. 9.** Rizzetto, Osnato, Bignami, Butti, Prisco, Foti, Ciaburro.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, in fine, aggiungere i seguenti periodi: « Gli operatori economici possono avvalersi, mediante accordi tra le parti, di intermediari per acquisire, a decorrere dal 30 giugno 2020, i dati dei corrispettivi giornalieri trasmessi telematicamente all'Agenzia delle Entrate. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate sono definite le modalità di attuazione della disposizione di cui al precedente paragrafo ».

Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Certificazioni fiscali e pagamenti elettronici e semplificazioni in materia di corrispettivi telematici.

*** 21. 10.** Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 65, comma 2, del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, le parole: « 31 dicembre 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2020. Dal medesimo termine decorre l'obbligo di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005 ».

21. 4. Buratti, Topo.

ART. 22.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 22.

(Disposizioni in materia di commissioni sui pagamenti elettronici).

1. Al fine di favorire la diffusione dei moderni strumenti di pagamento elettronico, finalizzati anche al contrasto all'evasione fiscale, agli esercenti attività di impresa, arte o professioni che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, che sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito, carte di credito o prepagate, è applicata una riduzione pari al 30 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.

2. La riduzione di cui al comma 1 spetta per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali a decorrere dal 1° luglio 2020, a condizione che i ricavi e compensi relativi all'anno d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro.

3. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nel presente articolo sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.

4. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente.

22. 1. Garavaglia, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Al comma 1, sostituire le parole: 30 per cento *con le seguenti*: 100 per cento.

Conseguentemente, dopo il comma 1 inserire il seguente: 1-*bis*. A quota parte degli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

22. 4. Deidda, Osnato, Bignami.

Al comma 1, sostituire le parole: pari al 30 per cento *con le seguenti*: « pari al 100 per cento ».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: non superiore a 400.000 euro *con le seguenti*: non superiore a 1.000.000 euro.

22. 2. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.

Al comma 1, sostituire le parole: pari al 30 per cento *con le seguenti:* pari al 50 per cento.

Conseguentemente, dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

6-*bis*. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti termini e modalità affinché un importo pari a 19 milioni di euro per l'anno 2020 e 36,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 del costo delle commissioni incassato dagli operatori di cui al comma 5 affluisca al fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

6-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 6-*bis*, pari a 19 milioni di euro per l'anno 2020 e 36,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

22. 6. Garavaglia, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Al comma 1, sostituire le parole: pari al 30 per cento *con le seguenti*: pari al 50 per cento.

22. 7. Lucaselli, Osnato, Bignami, Zucconi.

Al comma 1, sostituire le parole: pari al 30 per cento *con le seguenti*: pari al 40 per cento.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: non superiore a 400.000 *con le seguenti*: non superiore a 1.000.000.

22. 9. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese dal 1° luglio 2020.

22. 13. Zucconi, Osnato, Bignami.

Al comma 2, sopprimere le parole: a condizione che i ricavi e compensi relativi all'anno d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro.

22. 10. Zucconi, Osnato, Bignami.

Al comma 2, sostituire le parole: 400.000 *con le seguenti:* 1.500.000.

22. 11. Zucconi, Osnato, Bignami.

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

2-*bis*. All'articolo 1, comma 924, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « 50 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 70 per cento ».

2-*ter*. Alla copertura dell'onere di cui al comma 2-*bis*, pari a 1.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2020 e 2021, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

22. 14. Plangger.

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

2-*bis*. All'articolo 1, comma 924, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « 50 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 60 per cento ».

2-*ter*. Alla copertura dell'onere di cui al comma 2-*bis* pari a 500.00 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2020 e 2021, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

22. 15. Plangger.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Il credito di imposta sulle commissioni addebitate, di cui al comma 1, spetta a decorrere dal 1° luglio 2020 per ogni transazione oltre 1.999 euro mediante carte di credito, di debito o prepagate, e a decorrere dal 1° gennaio 2021 per ogni transazione oltre 999 euro mediante carte di credito, di debito o prepagate.

22. 16. Zucconi, Osnato, Bignami.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Il credito di imposta di cui al comma 1 spetta altresì per l'intero importo delle commissioni addebitate alle imprese turistico ricettive in relazione alla riscossione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera *e)*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122.

22. 18. Zucconi, Osnato, Bignami.

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Trasmettono altresì telematicamente, con cadenza mensile, agli

esercenti l'elenco delle transazioni effettuate, ripartite per circuito di pagamento, distinte dagli eventuali oneri aggiuntivi richiesti, nonché le cadenze di accredito delle somme incassate e di prelievo delle commissioni;

al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , che sono improntate a criteri di trasparenza, intellegibilità e analiticità dei dati trasmessi.

22. 19. Gelmini, Giacomoni, Martino, Giacometto, Baratto, Cattaneo, Angelucci, Porchietto.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-*bis*. Al fine di incentivare l'utilizzo di carte di credito, le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato che, fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arti o professioni, effettuano acquisti tramite carte di credito da soggetti che svolgono attività di prestazioni di beni e di servizi, hanno diritto ad un rimborso in denaro, sulla base delle condizioni e dei criteri individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 6-*ter*.

6-*ter*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 6-*bis*, nel limite dello stanziamento di cui al comma 6-*quater*.

6-*quater*. Agli oneri derivanti dal comma 6-*bis* e nei limiti di cui al comma 6-*ter*, pari a 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 si provvede:

quanto a 107 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2020 e 2021, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 52,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, quanto a 15,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, quanto a 3,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, quanto a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, quanto a 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, quanto a 11,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e quanto a 9,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;

quanto a 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

quanto a 31 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

22. 20. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-*bis*. Al fine di attribuire il credito d'imposta di cui al presente articolo anche agli esercenti attività di impresa, arte o professioni, i cui ricavi e compensi relativi all'anno d'imposta precedente alla misura spettante siano superiori a 400.000 euro ed inferiori a 1 milione di euro, è istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con dotazione pari a 100 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è stabilirla percentuale annua della misura di credito d'imposta spettante, nei limiti della dotazione del fondo e fino al suo completo esaurimento.

22. 22. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-*bis*. All'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1-*quater*, sono inseriti i seguenti:

« 1-*quinquies*. Le azioni o quote ricevute a seguito di conferimento nelle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, della clientela e di altri elementi materiali o immateriali riferibili all'attività artistica o professionale, sono valutate ai fini della determinazione del reddito del conferente, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto contabile formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento.

1-*sexies*. I compensi maturati nei confronti della clientela sino alla data di efficacia del conferimento di cui al comma 1-*quinquies* e conferiti alla società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono assoggettati a tassazione in capo al conferente nel periodo di imposta del conferimento anche se non ancora percepiti ».

22. 21. Dal Moro.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

Art. 22-*bis*.

(Credito d'imposta temporaneo per le imprese creditrici di Thomas Cook)

1. Alle imprese che vantano crediti nei confronti di « *Thomas Cook UK Plc* » e delle aziende, anche di altre nazionalità, facenti parte del medesimo gruppo, nelle more del recupero di tali crediti, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del sessantacinque per cento dell'ammontare degli stessi.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile entro il 31 dicembre 2020, ed è riconosciuto nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* ».

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni applicative del presente articolo. Il medesimo decreto definisce altresì:

a) il termine per la presentazione delle richieste di ammissione al credito di

imposta, fermo restando che, qualora le risorse di cui al comma 5 non risultino sufficienti a soddisfare le richieste validamente presentate, le stesse saranno proporzionalmente ripartite tra tutti i beneficiari;

b) le modalità di restituzione del beneficio, in relazione alla quota parte del credito eventualmente recuperata.

5. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al comma 1, nel limite massimo complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all'articolo 61, comma 1, della legge n. 289 del 2002.

22. 06. Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Patassini, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-*bis*.

(Contrasto ai casi di inottemperanza agli ordini impartiti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni)

1. All'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo il comma 31, è inserito il seguente:

« 31-*bis*. Al fine di contrastare l'evasione fiscale dovuta ad atti di pirateria massima sul *web* le disposizioni di cui al comma 31, primo e terzo periodo, si applicano anche nel caso di inottemperanza agli ordini impartiti dall'Autorità nell'esercizio delle sue funzioni di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi sulle reti di comunicazione elettronica ».

22. 08. Capitanio, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-*bis*.

(Contrasto ai casi di inottemperanza agli ordini impartiti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni)

1. All'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo il comma 31, è inserito il seguente: « 31-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 31, primo e terzo periodo, si applicano anche nel caso di inottemperanza agli ordini impartiti dall'Autorità nell'esercizio delle sue funzioni di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi sulle reti di comunicazione elettroniche ».

22. 04. Lattanzio.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-*bis*.

*(Credito d'imposta su commissioni pagamenti elettronici in favore degli Istituti di moneta elettronica previsti dall'articolo 114-*quinquies*)*

1. All'articolo 58, comma 7, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo le parole: « articoli 65 e 109 » sono inserite le seguenti: « , in favore degli istituti di moneta elettronica previsti dall'articolo 114-*quinquies* ».

22. 07. Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

ART. 23.

Sopprimerlo.

23. 1. Porchietto, Gelmini, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Mandelli.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire la lettera a) *con la seguente*:

a) al comma 4, le parole: « carte di debito e carte di credito » sono sostituite dalle seguenti: « carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A decorrere dal 1° gennaio 2020 l'obbligo di cui al primo periodo si applica anche alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché alle società che hanno in concessione o affidamento la gestione di servizi pubblici. »;

alla lettera b), *capoverso* 4-quater, *aggiungere, in fine, le seguenti parole*: « Nel caso di violazioni commesse dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applicano le sanzioni di cui al presente comma. Le violazioni di cui al periodo precedente sono considerate nell'ambito della misurazione e valutazione della *performance* individuale dei dirigenti e del personale responsabile cui l'ufficio afferisce, secondo le modalità stabilite dall'articolo 9 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. ».

23. 2. Rosato, Del Barba, Ungaro.

Al comma 1, dopo la lettera a), *inserire la seguente*:

a-bis) al comma 4, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Per le transazioni di importo fino a 15 euro non sono previste commissioni per l'accettazione di pagamenti tramite carte di credito e di debito ».

23. 5. Rotta, Buratti, Mura, Topo.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

*** 23. 7.** Baratto, Porchietto, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Angelucci, Giacometto, Mulè.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

*** 23. 8.** Rizzetto, Osnato, Bignami, Butti, Prisco, Foti, Ciaburro.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

*** 23. 9.** Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.

Al comma 1, lettera b), *capoverso 4*-quater, *primo periodo, sostituire le parole*: A partire dal 1° luglio 2020 *con le seguenti*: a partire dal 1° gennaio 2021.

23. 15. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.

Al comma 1, lettera b), *capoverso 4*-quater, *primo periodo, sostituire le parole*: A partire dal 1° luglio 2020 *con le seguenti*: a partire dal 30 novembre 2020.

23. 16. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.

Al comma 1, lettera b), *capoverso 4*-quater, *primo periodo, sostituire le parole*: A partire dal 1° luglio 2020, nei *con le seguenti*: A partire dal 1° luglio 2020, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 101 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e di cui al regolamento (UE) 751/15, nonché della direttiva (UE) 2015/2366, non si applicano, in via temporanea e per un triennio, le *merchant fee* per i pagamenti elettronici sino alla

soglia di 5 euro. A decorrere dalla medesima data del 1° luglio 2020, nei.

23. 13. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Al comma 1, lettera b)*, capoverso 4*-quater*, primo periodo, sostituire le parole:* di qualsiasi importo *con le seguenti:* di importo superiore a 20 euro.

23. 14. Tarantino, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster.

Al comma 1, lettera b)*, capoverso 4*-quater*, primo periodo, sostituire le parole:* di qualsiasi importo *con le seguenti:* superiore a 5 euro.

23. 17. Giannone

Al comma 1, lettera b)*, sostituire le parole:* di importo pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento *con le seguenti:* pari al 4 per cento del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento con un minimo di euro 20 euro.

*** 23. 11.** Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bianchi, Tiramani.

Al comma 1, lettera b)*, sostituire le parole:* di importo pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento *con le seguenti:* pari al 4 per cento del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento con un minimo di euro 20 euro.

*** 23. 20.** Rizzetto, Osnato, Bignami, Butti, Prisco, Foti, Ciaburro.

Al comma 1, lettera b)*, sostituire le parole:* di importo pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento *con le seguenti:* pari al 4 per cento del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento con un minimo di euro 20 euro.

*** 23. 21.** Porchietto, Baratto, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Angelucci, Giacometto, Mulè, Fiorini, Polidori.

Al comma 1, lettera b)*, sostituire le parole:* di importo pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento *con le seguenti:* pari al 4 per cento del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento con un minimo di euro 20 euro.

*** 23. 22.** Pastorino.

Al comma 1, lettera b)*, capoverso 4*-quater*, primo periodo, sostituire le parole:* aumentata del 4 per cento *con le seguenti:* aumentata dell'1 per cento.

23. 19. Lucaselli, Osnato, Bignami, Zucconi.

Al comma 1, lettera b)*, capoverso 4*-quater*, secondo periodo, sopprimere le parole:* ad eccezione dell'articolo 16 sul pagamento in misura ridotta.

23. 12. Covolo, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Al comma 1, dopo la lettera b)*, aggiungere la seguente:*

b-bis) dopo il comma 4-*quater*, è aggiunto il seguente: « 4-*quinquies*. Entro la data di entrata in vigore delle sanzioni di cui al comma 4-*quater*, il Ministro

dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, di concerto col Ministro dello sviluppo economico, sentita la Banca d'Italia e l'Autorità garante per la concorrenza e del mercato, a favorire una equilibrata riduzione delle commissioni a carico dei beneficiari delle transazioni effettuate mediante tali strumenti, assicurando:

a) la trasparenza, la chiarezza e l'efficienza della struttura delle commissioni e la loro stretta correlazione e proporzionalità ai costi effettivamente sostenuti da parte di prestatori di servizi di pagamento, gestori di schemi di carte di pagamento e ogni altro soggetto che interviene nell'effettuazione di un pagamento mediante carta;

b) la non discriminazione nell'applicazione di costi e commissioni in ragione del diverso potere negoziale, legato anche al volume di affari, di imprese e professionisti obbligati all'accettazione di pagamenti tramite carte di debito e di credito, ai sensi del comma 4 del presente articolo;

c) una efficace traslazione sulle commissioni pagate da esercenti e professionisti dei criteri definiti dal Capo II del regolamento (UE) n. 751/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2015 in materia di commissioni interbancarie.

In assenza della riduzione dei costi e delle commissioni per l'accettazione di cui al suddetto decreto, la mancata accettazione del pagamento non comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 4-*quater*. ».

23. 23. Buratti, Mura, Topo.

Al comma 1, dopo la lettera b)*, inserire la seguente:*

b-bis) dopo il comma 4-*quater* è aggiunto il seguente: « 4-*quinquies*. La sanzione di cui al comma 4-*quater* non trova applicazione nei confronti dei soggetti obbligati, la cui attività ha sede nel territorio di un comune, o in una frazione di esso, non servita dalla rete *internet* ».

23. 24. Deidda, Osnato, Bignami.

Al comma 1, dopo la lettera b)*, aggiungere la seguente:*

b-bis) dopo il comma 4-*quater* è aggiunto il seguente: « 4-*quinquies*. Le sanzioni di cui al comma 4-*quater* non si applicano ai soggetti che esercitano la propria attività in comuni situati in aree ad alta marginalità socio-economica. Le aree di cui al presente comma saranno individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

23. 25. Ciaburro, Caretta, Osnato, Bignami

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. I soggetti titolari di aziende agricole con consistenza aziendale prevalentemente sita in zone svantaggiate titolari di partita IVA sono esentati dall'utilizzo di qualsiasi carta di pagamento o di altri strumenti di pagamento elettronico di ricevimento del medesimo pagamento.

23. 26. Cunial.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-*bis*.

(Semplificazione adempimenti per il Terzo settore)

1. All'articolo 4, terzo comma, primo periodo, della legge 18 novembre 1981, n. 659, le parole: « il soggetto che li eroga ed il soggetto che li riceve sono tenuti a farne dichiarazione congiunta, sottoscrivendo un unico documento, depositato presso la Presidenza della Camera dei

deputati ovvero a questa indirizzato con raccomandata con avviso di ricevimento » sono sostituite dalle seguenti: « il soggetto che li eroga e il soggetto che li riceve, se non si tratta di versamenti effettuati con mezzi di pagamento diversi dal contante che consentano di garantire la tracciabilità dell'operazione e l'identità dell'autore, sono tenuti a farne dichiarazione congiunta, sottoscrivendo un unico documento, anche in formato digitale, depositato presso la presidenza della Camera dei deputati ovvero a questa indirizzato con raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC ».

2. All'articolo 7, secondo comma, della legge 2 maggio 1974, n. 195, dopo le parole: « salvo che tali finanziamenti o contributi » sono aggiunte le seguenti: « siano complessivamente nell'anno pari o inferiori a 500 euro verso il medesimo beneficiario ovvero ».

23. 02. Macina.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-*bis*.

(Competenza territoriale delle Commissioni Tributarie Provinciali)

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le parole: « sede nella loro circoscrizione » sono sostituite dalle seguenti: « sede nel luogo del domicilio ».

23. 01. Bartolozzi, Prestigiacomo, Germanà, Siracusano, Minardo, Scoma, Baratto, Porchietto, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Angelucci, Giacometto.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-*bis*.

(Obbligo di invio telematico dei corrispettivi)

All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole: « A decorrere dal 1° gennaio 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 1° gennaio 2021 ».

23. 04. Zucconi, Osnato, Bignami.

ART. 24.

Al comma 1, premettere le seguenti parole: Al fine di adeguare i bandi di gara, prevedendo le più ampie misure preventive e di contrasto all'infiltrazione mafiosa, in particolare sulla composizione azionaria delle società concorrenti e sul rafforzamento della responsabilità *in vigilando* ed *in eligendo* da parte dei concessionari sulle filiere di riferimento,.

24. 1. Zanichelli, Migliorino, Massimo Enrico Baroni, Francesco Silvestri.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Il versamento degli importi di cui al comma 1 è raddoppiato per i giochi a base sportiva.

Conseguentemente, all'articolo 27, comma 3, lettera c)*, numero 3), sostituire le parole:* lettere *a), c), c-bis)* e *c-ter) con le seguenti:* lettera *c-bis)*, con esclusivo riferimento a quelli che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita.

24. 2. Zanichelli, Migliorino, Massimo Enrico Baroni, Francesco Silvestri.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. All'articolo 1, comma 838, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: « e il divieto di trasferimento dei locali per tutto il periodo della proroga » sono aggiunte, in fine, le se-

guenti: « ad eccezion fatta per quei concessionari che, successivamente al termine del 2016, si trovino nell'impossibilità di mantenere la disponibilità dei locali, per cause di forza maggiore e, comunque, non a loro imputabili o per scadenza del contratto di locazione oppure di altro titolo, e abbiano la disponibilità di altro immobile da trasferirsi situato nella stessa provincia, ferma, comunque, la valutazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. ».

24. 3. D'Attis.

ART. 25.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1098, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dal citato comma 1098, le parole: « entro il 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 giugno 2020 ».

25. 1. Bellucci, Osnato, Bignami.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. Salva l'applicazione delle sanzioni e fatto salvo quanto disposto dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con esclusione del comma 1-*ter*, le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti d'imposta possono essere presentate con ritardo superiore a novanta giorni dalla scadenza del termine, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In tal caso le dichiarazioni sono considerate valide ed il reato di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, non è punibile. Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore ai termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si considerano omesse, anche ai fini penali, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d'imposta. ».

1-*ter*. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

« 6.1. Salva l'applicazione delle sanzioni e fatto salvo quanto disposto dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con esclusione del comma 1-*ter*, le dichiarazioni dell'imposta sul valore aggiunto possono essere presentate con ritardo superiore a novanta giorni dalla scadenza del termine, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. In tal caso le dichiarazioni sono considerate valide ed il reato di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, non è punibile. Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore ai termini stabiliti dall'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si considerano omesse, anche ai fini penali, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d'imposta. ».

Conseguentemente, la rubrica dell'articolo 25 è così sostituita: Disposizioni in materia di termini degli adempimenti.

25. 2. Trano.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate misure di incentivazione per i gestori e gli esercenti che dismettono gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Conseguentemente, all'articolo 26, al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 9 per cento *con le seguenti:* 10 per cento.

25. 4. Zanichelli, Migliorino, Massimo Enrico Baroni, Francesco Silvestri.

Dopo il comma 1, aggiungere, il seguente:

1-*bis*. L'onere per la richiesta di nulla osta per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, è a carico dei concessionari.

25. 5. Zanichelli, Migliorino, Massimo Enrico Baroni, Francesco Silvestri, Lombardo.

ART. 26.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Il 10 per cento sui maggiori introiti del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento è destinato a iniziative di prevenzione e cura delle dipendenze.

26. 4. Bellucci, Osnato, Bignami.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: La percentuale delle somme giocate destinata alle vincite (*payout*) è fissata in misura non inferiore al 65 per cento per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a)*, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Le operazioni tecniche per l'adeguamento della percentuale di restituzione in vincite dovranno essere concluse entro e non oltre la scadenza della concessione in essere.

26. 3. D'Attis.

ART. 27.

Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera* a)*:*

a) al n. 1), dopo la parola: « produttori » inserire le seguenti: « degli apparecchi e terminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 »;

Conseguentemente, al n. 2), dopo la parola: proprietari *inserire le seguenti:* degli apparecchi e terminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

2) *alla lettera* c):

a) al n. 1), dopo la parola: « produttori » inserire le seguenti: « degli apparecchi meccanici ed elettromeccanici di cui al comma 7, lettere *a)*, *c)*, *c-bis)* e *c-ter)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ».

b) al n. 2), dopo la parola: « proprietari » inserire le seguenti: « degli apparecchi meccanici ed elettromeccanici di cui al comma 7, lettere *a)*, *c)*, *c-bis)* e *c-ter)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ».

27. 1. Perantoni.

Al comma 3, lettera h) *eliminare le seguenti parole:* a quota fissa e;

Conseguentemente:

al comma 3, lettera p) *prima della parola:* ogni *premettere le seguenti:* ad eccezione dei punti vendita dei giochi numerici a quota fissa;

al comma 4, alinea, dopo le parole: regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, *aggiungere le seguenti:* ove previste,.

27. 2. Vitiello, Ungaro.

Sostituire il comma 4, con il seguente:

4. L'iscrizione al Registro è disposta dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli previa verifica del possesso, da parte dei richiedenti, delle licenze di pubblica sicurezza di cui agli articoli 86 e 87 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, delle autorizzazioni e concessioni necessarie ai sensi delle specifiche normative di settore e della certificazione antimafia prevista dalla disciplina vigente;

Conseguentemente:

sopprimere il comma 6;

sostituire il comma 7 con il seguente:

« 7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite tutte le disposizioni applicative, eventualmente anche di natura transitoria, relative alla tenuta del Registro, all'iscrizione e alla cancellazione dallo stesso. ».

27. 3. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-*bis*. I soggetti proprietari di apparecchi da gioco, iscritti nell'apposita sezione dell'elenco di cui all'articolo 1, comma 533, della legge n. 266 del 2005, come sostituito dagli articoli 1, comma 82, della legge n. 220 del 2010, in regola con i pagamenti relativi al prelievo erariale unico, hanno diritto ad ottenere, il passaggio di titolarità dei nulla osta di messa in esercizio riferibili agli apparecchi di loro proprietà da un concessionario ad un altro, senza soluzione di continuità, entro 30 giorni dalla richiesta.

27. 7. D'Attis.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-*bis*. I dipendenti delle imprese iscritte nell'elenco dei soggetti che svolgono attività in materia di apparecchi con distribuzione di vincite in denaro, previsto dall'articolo 1, comma 533, della legge n. 266 del 2005 e dall'articolo 1, comma 82, della legge n. 220 del 2010, ed istituito con Decreto del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 9 settembre 2011, devono possedere i requisiti soggettivi di buona condotta previsti per il rilascio della licenza di cui all'articolo 88 Tulps. La verifica preventiva alla assunzione della sussistenza dei requisiti è eseguita, su richiesta degli interessati dalla questura competente per territorio.

27. 5. Gemmato, Osnato, Bignami.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-*bis*. I dipendenti delle imprese iscritte nell'elenco dei soggetti che svolgono attività in materia di apparecchi con distribuzione di vincite in denaro, previsto dall'articolo 1, comma 533, della legge n. 266 del 2005 e dall'articolo 1, comma 82, della legge n. 220 del 2010, ed istituito con Decreto del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 9 settembre 2011, devono possedere i requisiti soggettivi di buona condotta previsti per il rilascio della licenza di cui all'articolo 88 Tulps. La verifica preventiva alla assunzione della sussistenza dei requisiti è eseguita, su richiesta degli interessati dalla questura competente per territorio.

27. 6. Moretto, Del Barba, Ungaro.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-*bis*. I dipendenti delle imprese iscritte nell'elenco dei soggetti che svolgono atti-

vità in materia di apparecchi con distribuzione di vincite in denaro, previsto dall'articolo 1, comma 533, della legge n. 266 del 2005 e dall'articolo 1, comma 82, della legge n. 220 del 2010, ed istituito con Decreto del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 9 settembre 2011, devono possedere i requisiti soggettivi di buona condotta previsti per il rilascio della licenza di cui all'articolo 88 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. La verifica preventiva alla assunzione della sussistenza dei requisiti è eseguita, su richiesta degli interessati dalla questura competente per territorio.

27. 8. D'Attis.

ART. 29.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-*bis*.

(Posti dirigenziali presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli)

1. Ai fini dell'efficace attuazione delle disposizioni recate dalla presente legge di conversione e della sollecita copertura delle vacanze di organico dei dirigenti, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede:

a) ad annullare le procedure concorsuali per la copertura di posti dirigenziali per le quali, alla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, sono pendenti giudizi, risultano bandite da più di sette anni e non sono ancora state approvate definitivamente le graduatorie finali;

b) ad indire un concorso pubblico per un corrispondente numero di posti, secondo i requisiti di accesso e le modalità selettive previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 aprile 2018, n. 78, da concludersi con approvazione della relativa graduatoria concorsuale entro il 31 dicembre 2020.

2. Il concorso di cui al comma 1 è avviato con priorità rispetto alle procedure di mobilità, compresa quella volontaria di cui all'articolo 30, comma 2-*bis*, del decreto legislativo n. 165 del 2001, tenuto conto della peculiare professionalità alla cui verifica sono finalizzati i concorsi stessi.

3. Al personale dipendente delle Agenzie fiscali, nella procedura concorsuale di cui al comma 1, è riservata una percentuale non superiore al 30 per cento dei posti messi a concorso.

4. È autorizzata l'assunzione dei vincitori nei limiti delle facoltà assunzionali dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

29. 01. Martinciglio, Trano.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-*bis*.

(Misure di prevenzione del disturbo da gioco d'azzardo)

1. Per tutelare determinate categorie di soggetti vulnerabili e per prevenire il disturbo da gioco d'azzardo, è vietata la collocazione di apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, e comma 7, lettera *a)*, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in locali che si trovano a una distanza, misurata in base al percorso pedonale più breve, inferiore a 300 metri per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e non inferiore a 500 metri per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti da istituti scolastici di ogni ordine e grado, centri di formazione per giovani e adulti, luoghi di culto, impianti sportivi, ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario, strutture ricettive per ca-

tegorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori, e a una distanza inferiore a 200 metri da apparecchi elettronici idonei al prelievo di denaro contante o da esercizi commerciali che svolgono le attività indicate nell'articolo 1, comma 2, della legge 17 gennaio 2000, n. 7. I comuni possono stabilire ulteriori luoghi sensibili o distanze territoriali maggiori di quelle prescritte dal presente articolo e conseguentemente negare l'autorizzazione di cui al comma 1 tenendo conto dell'impatto della stessa sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana ovvero di problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico o il disturbo della quiete e della salute pubbliche. Sono fatti salvi leggi regionali o regolamenti comunali vigenti più restrittivi rispetto ai vincoli disposti dal presente articolo.

29. 02. Francesco Silvestri, Massimo Enrico Baroni, D'Arrando, Ianaro, Lapia, Lorefice, Mammì, Bologna, Menga, Nappi, Nesci, Provenza, Sapia, Sarli, Sportiello, Troiano.

ART. 30

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Al comma 4 dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al sesto periodo, dopo le parole « degli Enti territoriali » sono inserite le seguenti: « nonché da parte di enti pubblici, anche economici, strumentali di ciascuna Regione ».

*** 30. 2.** Garavaglia, Comaroli, Gusmeroli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Al comma 4 dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al sesto periodo, dopo le parole « degli Enti territoriali » sono inserite le seguenti: « nonché da parte di enti pubblici, anche economici, strumentali di ciascuna Regione ».

*** 30. 3.** Melilli.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-*bis*.

(Split payment)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 17-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nei confronti di piccole e medie imprese si applicano nella misura dell'ottanta per cento dell'IVA applicata in fattura.

2. All'onere derivante dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse residue dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

30. 09. Meloni, Lollobrigida, Osnato, Bignami.

ART. 31.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-*bis*.

(Introduzione dell'obbligo del versamento di un deposito cauzionale a garanzia della solvibilità fiscale delle attività imprenditoriali esercitate da soggetti non appartenenti all'Unione europea)

1. All'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: « 3-*bis*. Ai fini dell'apposizione del nullaosta di cui al comma 5, è richiesta la presentazione alla questura territorialmente competente, unitamente alla docu-

mentazione di cui ai commi 2 e 3, della ricevuta del versamento anticipato di una quota cauzionale di garanzia della solvibilità fiscale pari ad euro 30.000,00, da versare presso il fondo di garanzia istituito con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. »;

b) al comma 4 le parole: « e l'attestazione di cui al comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « , l'attestazione di cui al comma 3 e la ricevuta di cui al comma 3-*bis* »;

c) al comma 5, dopo le parole: « di cui al comma 3 » sono aggiunte le seguenti: « e la ricevuta di cui al comma 3-*bis* »;

d) al comma 7, dopo le parole: « di cui ai commi 2, 3 », sono aggiunte le seguenti: « 3-*bis* ».

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presso lo stato di previsione del medesimo Ministero è istituito il Fondo di garanzia della solvibilità fiscale dei cittadini extraeuropei che intendono svolgere attività imprenditoriali in Italia.

3. Con il medesimo decreto di cui al comma 2, sono stabilite le modalità mediante le quali:

a) i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti al versamento della quota cauzionale per garanzia della solvibilità fiscale pari ad euro 30.000,00;

b) al termine di ciascun esercizio contabile, l'ammontare delle imposte effettivamente maturato e dovuto dai medesimi soggetti è trattenuto dall'amministrazione finanziaria a valere sulla medesima quota precedentemente versata;

c) le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle imprese individuali e alle imprese esercitate in forma societaria.

31. 01. Meloni, Lollobrigida, Osnato, Bignami.

Dopo l'articolo 31, è aggiunto il seguente:

Art. 31-*bis*.

(Disposizioni in materia di dichiarazione integrativa)

1. Fino al 31 maggio 2020 i contribuenti possono correggere errori od omissioni ed integrare, con le modalità previste dal presente articolo, le dichiarazioni fiscali presentate entro il 31 ottobre 2018 ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, delle ritenute e dei contributi previdenziali, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto. L'integrazione degli imponibili è ammessa, nel limite di 100.000 euro di imponibile annuo, ai fini delle imposte di cui al precedente periodo e comunque non oltre il 30 per cento di quanto già dichiarato. Resta fermo il limite complessivo di 100.000 euro di imponibile annuo per cui è possibile l'integrazione ai sensi del presente comma. In caso di dichiarazione di un imponibile minore di 100.000 euro, nonché in caso di dichiarazione senza debito di imposta per perdite di cui agli articoli 8 e 84 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'integrazione degli imponibili è comunque ammessa sino a 30.000 euro.

2. Sul maggior imponibile integrato, per ciascun anno di imposta, si applica, senza sanzioni, interessi e altri oneri accessori:

a) un'imposta sostitutiva determinata applicando sul maggior imponibile IRPEF o IRES un'aliquota pari al 20 per cento ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dei contributi previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive;

b) un'imposta sostitutiva determinata applicando sulle maggiori ritenute un'aliquota pari al 20 per cento;

c) l'aliquota media per l'imposta sul valore aggiunto, risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato, tenendo conto dell'esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali. Nei casi in cui non è possibile determinare l'aliquota media, si applica l'aliquota ordinaria prevista dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, i contribuenti devono:

a) inviare una dichiarazione integrativa speciale all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, per uno o più periodi d'imposta per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono scaduti i termini per l'accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;

b) provvedere spontaneamente al versamento in unica soluzione di quanto dovuto, entro il 31 luglio 2020, senza avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; il versamento può essere ripartito in dieci rate semestrali di pari importo ed in tal caso il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 30 settembre 2020. Il perfezionamento della procedura decorre dal momento del versamento di quanto dovuto in unica soluzione o della prima rata.

4. Se i dichiaranti non eseguono in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, il versamento delle somme di cui al comma 3, lettera *b)*, la dichiarazione integrativa speciale è titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in essa indicati e, per il recupero delle somme non corrisposte, si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e sono altresì dovuti gli interessi legali e una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima.

5. Nella dichiarazione integrativa speciale di cui al presente articolo non possono essere utilizzate, a scomputo dei maggiori imponibili dichiarati, le perdite di cui agli articoli 8 e 84 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La dichiarazione integrativa speciale non costituisce titolo per il rimborso di ritenute, acconti e crediti d'imposta precedentemente non dichiarati, né per il riconoscimento di esenzioni o agevolazioni non richieste in precedenza, ovvero di detrazioni d'imposta diverse da quelle originariamente dichiarate; la differenza tra l'importo dell'eventuale maggior credito risultante dalla dichiarazione originaria e quello del minor credito spettante in base alla dichiarazione integrativa è versata secondo le modalità previste dal presente articolo.

6. Ai soli elementi oggetto dell'integrazione si applica l'articolo 1, comma 640, lettere *a)* e *b)*, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

7. La dichiarazione integrativa speciale è irrevocabile e deve essere sottoscritta personalmente. La procedura di cui al presente articolo non è esperibile:

a) se il contribuente, essendone obbligato, non ha presentato le dichiarazioni fiscali anche solo per uno degli anni di imposta dal 2013 al 2017;

b) se la richiesta è presentata dopo che il contribuente ha avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche, inviti o questionari o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi all'ambito di applicazione della procedura di cui al presente articolo.

8. Chiunque fraudolentemente si avvale della procedura di cui al presente articolo al fine di far emergere attività finanziarie e patrimoniali o denaro contante o valori al portatore provenienti da reati diversi dai delitti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, è punito con la medesima sanzione prevista per il reato di cui all'articolo 5-*septies* del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227. Resta ferma l'applicabilità degli articoli 648-*bis*, 648-*ter*, 648-*ter*.1 del codice penale e dell'articolo 12-*quinquies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.

9. L'Agenzia delle entrate e gli altri organi dell'Amministrazione finanziaria concordano condizioni e modalità per lo scambio dei dati relativi alle procedure avviate e concluse.

10. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono disciplinate le modalità di presentazione della dichiarazione integrativa speciale e di pagamento dei relativi debiti tributari, nonché sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione dei precedenti commi.

11. Le somme versate dai contribuenti a seguito della presentazione della dichiarazione integrativa speciale di cui al comma 3, lettera *a)*, affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate, anche mediante riassegnazione, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Nel predetto Fondo è altresì eventualmente iscritta una dotazione corrispondente al maggior gettito prevedibile, per ciascun esercizio finanziario, derivante dall'emersione di base imponibile indotta dalla presentazione della dichiarazione integrativa speciale, sulla base di valutazione effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze. Nella nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza viene data adeguata evidenza del maggior gettito valutato ai sensi del precedente periodo.

31. 02. Bitonci, Gusmeroli, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Paternoster.

(Inammissibile)

ART. 32.

Sopprimerlo.

32. 1. Rampelli, Osnato, Bignami.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 10, comma 1, alinea 20, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: « le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù, le prestazioni d'insegnamento scolastico o universitario e quelle » sono sostituite dalle seguenti: « le prestazioni, sportive, educative dell'infanzia e della gioventù, le prestazioni d'insegnamento scolastico o universitario e quelle ».

32. 27. Mariani.

Al comma 1, alle parole: le prestazioni d'insegnamento *premettere le seguenti:* quelle sportive, nonché.

32. 3. Garavaglia, Belotti, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Al comma 1, alle parole: le prestazioni d'insegnamento *premettere le seguenti:* dello sport,.

32. 2. Barelli.

Al comma 1, dopo le parole: le prestazioni d'insegnamento scolastico o universitario *aggiungere le seguenti:* , di insegnamento e perfezionamento delle discipline natatorie, svolte presso impianti sportivi pubblici o privati riconosciuti dal CONI e dalla Federazione Italiana Nuoto.

32. 5. Rampelli, Osnato, Bignami.

Al comma 1, dopo le parole: le prestazioni d'insegnamento scolastico o universitario *aggiungere le seguenti:* , di insegnamento e perfezionamento delle discipline e attività motorie, svolte presso impianti sportivi pubblici o privati.

32. 4. Rampelli, Osnato, Bignami.

Al comma 2, dopo le parole: del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, *sopprimere la parola:* non *e sostituire le parole:* delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1 *con le seguenti:* di tutte le patenti di guida e dei certificati ed attestazioni professionali per l'esercizio della guida in genere.

*** 32. 9.** Osnato, Bignami, Foti, Meloni, Lollobrigida, Zucconi.

Al comma 2, dopo le parole: del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, *sopprimere la parola:* non *e sostituire le parole:* delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1 *con le seguenti:* di tutte le patenti di guida e dei certificati ed attestazioni professionali per l'esercizio della guida in genere.

*** 32. 11.** Covolo, Donina, Centemero, Bitonci, Cavandoli, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Al comma 2, dopo le parole: non comprendono, *aggiungere le seguenti:* le lezioni pratiche di guida *e dopo le parole:* categorie B e C1, *aggiungere le seguenti:* non professionale (cod. 97).

32. 10. Osnato, Bignami, Foti, Meloni, Lollobrigida, Zucconi.

Al comma 2, dopo le parole: categorie B e C1 *aggiungere le seguenti:* per le quali si applica l'imposta nella misura del 10 per cento. Rimangono esenti dall'IVA le altre prestazioni didattiche delle autoscuole.

32. 8. Osnato, Bignami, Foti, Meloni, Lollobrigida, Zucconi.

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Rimangono esenti dall'IVA le altre prestazioni didattiche delle autoscuole. Agli allievi iscritti alle autoscuole per l'ottenimento delle patenti di categoria B e C1 è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda dovuta, per gli oneri sostenuti, in misura del 19 per cento da calcolare su un massimo di 500 euro per allievo.

32. 7. Osnato, Bignami, Foti, Meloni, Lollobrigida, Zucconi.

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Al fine di riconoscere forme di vantaggio fiscale per le spese sostenute nel corso dell'anno 2020 per le lezioni di guida di cui al primo periodo, per l'anno 2021 è autorizzata una spesa di euro 2 milioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, da adottare entro 90 giorni dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, individua le modalità attuative di quanto previsto al secondo periodo.

Conseguentemente, all'articolo 59, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. All'onere di cui all'articolo 32, comma 2, pari ad euro 2 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021 nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

32. 13. Bergamini, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso, le prestazioni di insegnamento relative al conseguimento delle patenti di guida possono essere esenti IVA ai sensi del presente articolo, qualora ordinariamente preordinate all'esercizio di una attività professionale.

32. 14. Novelli, Bergamini, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Alla Tabella A, parte II-*bis* (Beni e servizi soggetti all'aliquota del 5 per cento) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

« 1-*quinquies*. Lezioni relative all'insegnamento della guida automobilistica ai fini del conseguimento della patente di guida per i veicoli delle categorie B e C1 ».

32. 16. Ruggiero.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Sono fatti salvi i comportamenti adottati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione dai contribuenti che hanno assoggettato a IVA le prestazioni didattiche finalizzate al conseguimento della patente di guida per effetto della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 14 marzo 2019, causa C-449/17.

32. 18. Buratti, Carnevali.

Al comma 3, sopprimere la parola: difformi *e dopo la parola:* contribuenti *aggiungere le seguenti:* che hanno applicato l'imposta sul valore aggiunto.

*** 32. 19.** Bergamini, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

Al comma 3, sopprimere la parola: difformi *e dopo la parola:* contribuenti *aggiungere le seguenti:* che hanno applicato l'imposta sul valore aggiunto.

*** 32. 20.** Osnato, Bignami, Foti, Meloni, Lollobrigida, Zucconi.

Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Ogni provvedimento tributario emesso ai sensi della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 14 marzo 2019, causa C-449/17, anteriormente al 1° gennaio 2020, è nullo e non produce alcun effetto giuridico. Il contribuente che, nel periodo d'imposta precedente alla data di entrata in vigore del presente articolo, abbia applicato l'IVA sulle operazioni di cui al comma 2 può avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972, ovvero di istanza di rimborso, ai fini del recupero dell'imposta non dovuta.

32. 21. Ruggiero.

Sopprimere il comma 4.

*** 32. 23.** Bianchi, Covolo, Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Maccanti, Morelli, Rixi, Tombolato, Zordan, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Tiramani.

Sopprimere il comma 4.

*** 32. 24.** Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto, Mulè, Fiorini, Polidori.

Sopprimere il comma 4.

*** 32. 25.** Rizzetto, Osnato, Bignami, Butti, Prisco, Foti, Ciaburro.

Al comma 5, sostituire le parole: dal 1° gennaio 2020 *con le seguenti:* dal 1° gennaio 2021.

32. 26. Rampelli, Osnato, Bignami.

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-*bis*.

1. All'articolo 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130, comma 1-*ter* sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « 1 e 1-*bis* del presente articolo » sono aggiunte le seguenti: « ovvero all'articolo 7, comma 1, lettera *a)* »;

b) dopo le parole: « inferiore ad euro 2 milioni, » sono aggiunte le seguenti: « direttamente ovvero per il tramite di una banca o intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 che agisce in nome proprio, »;

c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nel caso il finanziamento abbia luogo per il tramite di una banca o intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ai crediti nascenti dal finanziamento concesso dalla banca ovvero dall'intermediario finanziario, ai relativi incassi e ai proventi derivanti dall'escussione o realizzo dei beni e diritti che in qualunque modo, costituiscano la garanzia del rimborso di tali crediti si applica altresì l'articolo 7, comma 2-*octies*, della presente legge ».

2. All'articolo 4, della legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-*bis*, dopo le parole: « derivanti da aperture di credito » sono aggiunte le seguenti: « o altre forme di concessione di credito a breve termine o con modalità rotative »;

b) al comma 4-*ter*:

i) dopo le parole: « derivanti da aperture di credito in qualunque forma » sono aggiunte le seguenti: « o altre forme di concessione di credito a breve termine o con modalità rotative »;

ii) dopo le parole: « contrattualmente previste. Gli incassi » sono aggiunte le seguenti: « e i proventi derivanti dall'escussione o realizzo dei beni e diritti che in qualunque modo costituiscano la garanzia del rimborso di tali crediti »;

iii) dopo le parole: « da parte di creditori diversi dai portatori dei titoli » sono aggiunte le seguenti: « e, nel loro interesse, dalla società di cui all'articolo 3, comma 1, »;

iv) dopo le parole: « cessionarie degli impegni o delle facoltà di erogazione » sono aggiunte le seguenti: « se non per l'eccedenza delle somme incassate e dovute a tali soggetti. ».

32. 02. Raduzzi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-*bis*.

1. All'articolo 7, della legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-*quater*, le parole: « le disposizioni dell'articolo 1, 2, 3, 5, 6 e 7 » sono sostituite dalle seguenti: « le disposizioni dell'articolo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 7.1. »;

b) al comma 2-*octies*, le parole: « , anche effettuando la segregazione dei medesimi crediti, diritti e beni, con facoltà di costituire un pegno sui beni e sui diritti predetti a garanzia dei crediti derivanti dal finanziamento concesso dalla società di cartolarizzazione » sono sostituite dalle seguenti: « A tal fine il soggetto finanziato adotta apposita deliberazione contenente l'indicazione dei diritti e dei beni destinati, anche individuabili in blocco, dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata, dei diritti ad essi attribuiti e delle modalità

con le quali è possibile disporre, integrare e sostituire elementi del patrimonio destinato, nonché i limiti e le circostanze in cui il soggetto finanziato può utilizzare le somme derivanti dal patrimonio destinato. La deliberazione deve essere depositata e iscritta a norma dell'articolo 2436 del codice civile. Dalla data di iscrizione della deliberazione, tali crediti, beni, diritti e rapporti giuridici sono destinati esclusivamente al soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata e costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello del soggetto finanziato e dagli altri patrimoni destinati. Fino al completo soddisfacimento dei diritti dei soggetti al cui vantaggio la destinazione è effettuata, sul patrimonio oggetto di destinazione, così come identificato nella deliberazione, sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti dei predetti soggetti. Delle obbligazioni nei confronti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata il soggetto finanziato risponde esclusivamente nei limiti del patrimonio ad essi destinato e dei crediti, beni e diritti ad essi attribuiti, salvo che la deliberazione non disponga diversamente. Per il caso di sottoposizione del soggetto finanziato a qualsiasi procedura concorsuale o di gestione delle crisi applicabile, i contratti relativi a ciascun patrimonio destinato e quelli ivi inclusi continuano ad avere esecuzione e continuano ad applicarsi le previsioni contenute nel presente comma. Gli organi della procedura possono trasferire i diritti e i beni ricompresi in ciascun patrimonio destinato e le relative passività, alla società di cartolarizzazione o ad altro soggetto identificato dalla società di cartolarizzazione stessa ».

c) al comma 2-*novies*, la parola: « suddetta » è sostituita dalle seguenti: « di cui al comma 1, lettera *a)* ».

2. L'articolo 1, comma 1089, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è abrogato.

32. 01. Raduzzi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-*bis*.

(Modifiche all'articolo 16 della legge 19 agosto 2016, n. 166)

1. All'articolo 16 della legge 19 agosto 2016, n. 166, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera *e)*, è aggiunta la seguente: « *e-bis)* dei beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, non commercializzati o non più commercializzabili, quali utensili o materiale da cucina; biancheria da cucina; biancheria da letto; biancheria ed articoli da bagno; oggetti e componenti di arredamento privato e da ufficio; materiale per la casa ed edilizio; piccoli elettrodomestici; prodotti editoriali su supporto fisico ed informatico; dotazioni informatiche, prodotti elettronici e relativi accessori; articoli per l'infanzia; giocattoli; articoli sportivi; prodotti per l'abbigliamento incluse calzature; limitatamente al caso in cui siano destinati ad essere utilizzati per garantire o promuovere il sostentamento, la cura, il decoro, l'integrazione sociale, l'istruzione, l'apprendimento della persona individualmente o nell'ambito di comunità sociali, istituti di educazione e di istruzione, case di cura, orfanotrofi ed enti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, della presente legge ».

b) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

« 3-*bis*. Il donatore o l'ente donatario possono incaricare un terzo di adempiere per loro conto, ferma restando la responsabilità del donatore o dell'ente donatario, agli obblighi di cui alle lettere *b)* e *c)* di cui al comma 3.

3-*ter*. Ai fini della applicazione del comma 1, lettera *e-bis)*, per prodotti non commercializzati o non più commercializzabili si intendono i beni non più inseriti in distribuzione ovvero che presentano difetti o vizi di produzione tali da renderli

non adatti all'immissione sul mercato ovvero che, in ragione della loro obsolescenza tecnologica, non risultano più adeguati alle esigenze commerciali del donatore. ».

*** 32. 03.** Zennaro.

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-*bis*.

(Modifiche all'articolo 16 della legge 19 agosto 2016, n. 166)

1. All'articolo 16 della legge 19 agosto 2016, n. 166, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera *e)*, è aggiunta la seguente: « *e-bis)* dei beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, non commercializzati o non più commercializzabili, quali utensili o materiale da cucina; biancheria da cucina; biancheria da letto; biancheria ed articoli da bagno; oggetti e componenti di arredamento privato e da ufficio; materiale per la casa ed edilizio; piccoli elettrodomestici; prodotti editoriali su supporto fisico ed informatico; dotazioni informatiche, prodotti elettronici e relativi accessori; articoli per l'infanzia; giocattoli; articoli sportivi; prodotti per l'abbigliamento incluse calzature; limitatamente al caso in cui siano destinati ad essere utilizzati per garantire o promuovere il sostentamento, la cura, il decoro, l'integrazione sociale, l'istruzione, l'apprendimento della persona individualmente o nell'ambito di comunità sociali, istituti di educazione e di istruzione, case di cura, orfanotrofi ed enti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, della presente legge ».

b) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

« 3-*bis*. Il donatore o l'ente donatario possono incaricare un terzo di adempiere per loro conto, ferma restando la responsabilità del donatore o dell'ente donatario, agli obblighi di cui alle lettere *b)* e *c)* di cui al comma 3.

3-*ter*. Ai fini della applicazione del comma 1, lettera *e-bis)*, per prodotti non commercializzati o non più commercializzabili si intendono i beni non più inseriti in distribuzione ovvero che presentano difetti o vizi di produzione tali da renderli non adatti all'immissione sul mercato ovvero che, in ragione della loro obsolescenza tecnologica, non risultano più adeguati alle esigenze commerciali del donatore. ».

*** 32. 06.** Pastorino.

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-*bis*.

(Modifiche all'articolo 16 della legge 19 agosto 2016, n. 166)

1. All'articolo 16 della legge 19 agosto 2016, n. 166, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera *e)*, è aggiunta la seguente: « *e-bis)* dei beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, non commercializzati o non più commercializzabili, quali utensili o materiale da cucina; biancheria da cucina; biancheria da letto; biancheria ed articoli da bagno; oggetti e componenti di arredamento privato e da ufficio; materiale per la casa ed edilizio; piccoli elettrodomestici; prodotti editoriali su supporto fisico ed informatico; dotazioni informatiche, prodotti elettronici e relativi accessori; articoli per l'infanzia; giocattoli; articoli sportivi; prodotti per l'abbigliamento incluse calzature; limitatamente al caso in cui siano destinati ad essere utilizzati per garantire o promuovere il sostentamento, la cura, il decoro, l'integrazione sociale, l'istruzione, l'apprendimento della persona individualmente o nell'ambito di comunità sociali, istituti di educa-

zione e di istruzione, case di cura, orfanotrofi ed enti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, della presente legge ».

b) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

« 3-*bis*. Il donatore o l'ente donatario possono incaricare un terzo di adempiere per loro conto, ferma restando la responsabilità del donatore o dell'ente donatario, agli obblighi di cui alle lettere *b)* e *c)* di cui al comma 3.

3-*ter*. Ai fini della applicazione del comma 1, lettera *e-bis)*, per prodotti non commercializzati o non più commercializzabili si intendono i beni non più inseriti in distribuzione ovvero che presentano difetti o vizi di produzione tali da renderli non adatti all'immissione sul mercato ovvero che, in ragione della loro obsolescenza tecnologica, non risultano più adeguati alle esigenze commerciali del donatore. ».

*** 32. 07.** Cattaneo, Gelmini, Giacomoni, Martino, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-*bis*.

(Modifiche all'articolo 16 della legge 19 agosto 2016, n. 166)

1. All'articolo 16 della legge 19 agosto 2016, n. 166, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera *e)*, è aggiunta la seguente: « *e-bis)* dei beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, non commercializzati o non più commercializzabili, quali utensili o materiale da cucina; biancheria da cucina; biancheria da letto; biancheria ed articoli da bagno; oggetti e componenti di arredamento privato e da ufficio; materiale per la casa ed edilizio; piccoli elettrodomestici; prodotti editoriali su supporto fisico ed informatico; dotazioni informatiche, prodotti elettronici e relativi accessori; articoli per l'infanzia; giocattoli; articoli sportivi; prodotti per l'abbigliamento incluse calzature; limitatamente al caso in cui siano destinati ad essere utilizzati per garantire o promuovere il sostentamento, la cura, il decoro, l'integrazione sociale, l'istruzione, l'apprendimento della persona individualmente o nell'ambito di comunità sociali, istituti di educazione e di istruzione, case di cura, orfanotrofi ed enti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, della presente legge ».

b) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

« 3-*bis*. Il donatore o l'ente donatario possono incaricare un terzo di adempiere per loro conto, ferma restando la responsabilità del donatore o dell'ente donatario, agli obblighi di cui alle lettere *b)* e *c)* di cui al comma 3.

3-*ter*. Ai fini della applicazione del comma 1, lettera *e-bis)*, per prodotti non commercializzati o non più commercializzabili si intendono i beni non più inseriti in distribuzione ovvero che presentano difetti o vizi di produzione tali da renderli non adatti all'immissione sul mercato ovvero che, in ragione della loro obsolescenza tecnologica, non risultano più adeguati alle esigenze commerciali del donatore. ».

*** 32. 020.** Centemero, Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-*bis*.

(Adeguamento a sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 20 giugno 2019, causa C-291/18 (Direttiva 95/7/Ce) —

(Modifica dell'articolo 2, comma 4, della legge n. 28 del 18 febbraio 1997)

1. All'articolo 2, comma 4, della legge 18 febbraio 1997, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « per navi destinate all'esercizio di attività commerciali devono intendersi » sono sostituite con le seguenti: « per navi destinate all'esercizio di attività commerciali non devono intendersi »;

b) le parole: « destinati all'attività di ricerca e di sfruttamento del suolo marino. » sono sostituite con le seguenti: « in quanto non destinati all'agevolazione del trasporto internazionale, alla navigazione o ad opere a servizio della navigazione. ».

32. 05. Ruggiero.

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-*bis*.

(Norma di interpretazione autentica in materia di prestazioni accessorie rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, si considerano prestazioni accessorie alle prestazioni rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive di cui alla tabella A, parte III, numero 120), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le prestazioni relative al benessere del corpo e alla cura della persona rese direttamente dal prestatore dei servizi ricettivi ai fruitori dei medesimi.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2020 e a 14 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

32. 010. Schullian, Gebhard, Plangger.

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-*bis*.

(Trattamento fiscale delle convenzioni per la realizzazione di opere di urbanizzazione)

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non si considerano corrispettivi rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto i contributi di cui all'articolo 87, comma 9, della legge provinciale di Bolzano 17 dicembre 1998, n. 13, erogati dalla provincia per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e di allacciamento da parte degli assegnatari di aree destinate all'edilizia abitativa agevolata in attuazione della convenzione di cui all'articolo 131 della medesima legge provinciale.

32. 08. Schullian, Gebhard, Plangger.

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-*bis*.

(Disposizioni in materia di banche popolari)

1. All'articolo 20, comma 2-*ter*, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, primo capoverso, dopo le parole: « dai soggetti di cui agli articoli » è aggiunta la seguente: « 29, ».

*** 32. 09.** Migliorino.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-*bis*.

(Disposizioni in materia di banche popolari)

1. All'articolo 20, comma 2-*ter*, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, primo capoverso, dopo le parole: « dai soggetti di cui agli articoli » è aggiunta la seguente: « 29, ».

*** 32. 016.** Alessandro Pagano, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Paternoster, Tarantino.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-*bis*.

(Esenzione dall'imposta per reagenti e apparecchiature destinati alla ricerca scientifica nel campo delle biotecnologie)

1. All'articolo 10, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 12 è aggiunto il seguente:

« 12-*bis*) reagenti e apparecchiature destinati alla ricerca scientifica nel campo delle biotecnologie se acquistati dalle Università, dagli Enti pubblici di Ricerca, dagli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico e dagli Enti di Ricerca privati senza finalità di lucro ».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede:

a) quanto a 107 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2020 e 2021, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 52,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, quanto a 15,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, quanto a 3,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, quanto a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, quanto a 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, quanto a 11,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e quanto a 9,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali;

b) quanto a 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 31 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

32. 013. Magi.

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-*bis*.

(Iva per i servizi di pompe funebri)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, primo comma, il numero 27) è abrogato;

b) alla tabella A, parte II-*bis*, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

« 1-*quinquies)* prestazioni proprie di onoranze funebri e relativi accessori funerari rese da imprese di onoranze funebri. ».

2. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad un fondo, appositamente costituito, la cui dotazione è finalizzata alla ristrutturazione e alla riqualificazione energetica delle ex strutture manicomiali dismesse nel 1999 ai sensi della legge 13 maggio 1978 n. 180, nel pieno rispetto del carattere storico, artistico, culturale, ed etnoantropologico di tali strutture. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri della salute e per i beni e le attività culturali e per il turismo sono stabiliti modalità e criteri per l'assegnazione e l'utilizzo delle predette risorse.

32. 014. Grimaldi.

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-*bis*.

(Split payment)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 17-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non si applicano nei confronti delle piccole e medie imprese.

2. All'onere derivante dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse residue dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

32. 011. Meloni, Lollobrigida, Osnato, Bignami.

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-*bis*.

1. All'articolo 24-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 7 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 1 per cento »;

b) al comma 4, è aggiunto il seguente periodo: « Nel caso di contribuenti di età superiore ad anni 71 al momento del trasferimento della residenza in Italia, l'opzione di cui al comma 1 è valida per un numero illimitato di periodi d'imposta, a meno che non venga revocata dal contribuente ai sensi del comma 7. »;

c) dopo il comma 8-*bis*, è inserto il seguente comma: « 8-*ter*. La percentuale di cui al comma 1 è elevata al sette per cento per le persone fisiche che si trasferiscono in un comune, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, appartenente ad una regione diversa da quelle indicate nel medesimo comma. ».

32. 015. Alessandro Pagano, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Paternoster, Tarantino, Billi.

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-*bis*.

(Iva per cassa relativa alle cessioni di beni e servizi nei confronti di Thomas Cook)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 4, del decreto del Presi-

dente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nel corso del 2019 nei confronti di « *Thomas Cook UK Plc* » e delle aziende, anche di altre nazionalità, facenti parte del medesimo gruppo, ancorché sia stata emessa una fattura, diviene esigibile all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

32. 017. Colla, Andreuzza, Binelli, Dara, Galli, Patassini, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-*bis*.

(IVA su assorbenti igienici)

1. Alla tabella A – Parte II-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 1-*ter* è aggiunto il seguente:

1-*quater)* prodotti per la protezione dell'igiene femminile, degli anziani, dei neonati, dei disabili, compostabili secondo lo *standard* UNI 13432:2002, individuati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro un limite di spesa, a carico del bilancio dello Stato, di 68 milioni di euro a decorrere dal 2020;

Conseguentemente:

a) alla tabella A – Parte I (Beni e servizi soggetti ad aliquota ridotta) Prodotti agricoli e ittici – del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono soppressi i seguenti numeri:

6) grasso di volatili non pressato né fuso, fresco o refrigerato, salato o in salamoia, secco o affumicato (v.d. ex 02.05);

42) Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco (v.d. 24.01);

b) alla tabella A – Parte II – Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 18) sono soppresse le parole: « materiale tipografico e simile attinente alle campagne elettorali se commissionato dai candidati o dalle liste degli stessi o dai partiti o dai movimenti di opinione politica »;

c) alla tabella A – Parte III (Beni e servizi soggetti ad aliquota ridotta) Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento sono soppressi i seguenti numeri:

127-*decies*) francobolli da collezione e collezioni di francobolli.

d) all'articolo 1, comma 698 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono soppresse le lettere *b)*, *c)* e *d)*.

32. 021. Martinciglio.

ART. 33.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: diciotto *con le seguenti:* trentasei.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-*bis*. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 1,5 milioni di euro per il 2020 e di 800 mila euro per il 2021.

33. 1. Losacco, Miceli.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. I fabbricati presenti in località Santa Caterina Valfurva (SO) a monte dell'interruzione della SP29 a causa della frana del Ruinon sono esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal tributo per i servizi indivisibili di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per la rata in scadenza il 16 dicembre 2019.

2-*ter*. Ai minori oneri derivanti dal comma 2-*bis*, stimati in 440 mila euro per il 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni e integrazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni, con proprio decreto.

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e ad eventi alluvionali.

33. 2. Parolo, Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Maccanti, Morelli, Rixi, Tombolato, Zordan, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-*bis*. Al fine di assicurare le condizioni per il ritorno alla normale gestione finanziaria dei comuni colpiti dai terremoti del 20 e 29 maggio 2012 e scorporati dall'elenco di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, ed integrato dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ad opera dell'articolo 2-*bis*, comma 43, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, si applicano le seguenti disposizioni:

a) il pagamento delle rate dei mutui oggetto di sospensione fino all'anno 2018 per effetto dei commi 729, 730 e 731 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e in scadenza a decorrere dal 1° gennaio 2020, avviene in rate costanti e senza applicazione di sanzioni, nelle dieci annualità successive alla annualità di scadenza originaria di ciascun mutuo, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi;

b) la Cassa depositi e prestiti S.p.a. fornisce ai comuni interessati dal presente provvedimento ed entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore, il prospetto dettagliato del nuovo piano di ammortamento.

33. 4. De Maria, Benamati.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-*bis*. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il termine per la presentazione delle istanze di cui all'articolo 8, comma 2, del presente decreto-legge, è fissato al 31 gennaio 2019. »

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e ad eventi alluvionali.

33. 3. Cavandoli, Centemero, Covolo, Bitonci, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-*bis*.

(Proroga delle esenzioni dal pagamento dell'IMU per gli immobili inagibili a causa del sisma)

1. Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-*bis*, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per i comuni della regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d'emergenza di cui all'articolo 2-*bis*, comma 44, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 12,8 milioni per l'anno 2020 e 10 milioni l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento e di fabbisogno, il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014, è ridotto di 12,8 milioni per l'anno 2020 e 10 milioni per l'anno 2021.

33. 01. Cavandoli, Cestari, Golinelli, Dara, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Morrone, Murelli, Parolo, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Tonelli, Valbusa, Vallotto, Vinci, Giacometti, Zoffili, Bitonci, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-*bis*.

1. Il termine di cui alla circolare del Ministro dello sviluppo economico n. 73726 del 2019, relativo alla presentazione delle istanze d'accesso alle agevolazioni in favore delle imprese e dei titolari di reddito di lavoro autonomo localizzati nella zona franca urbana, di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è prorogato al 31 dicembre 2019.

33. 03. Rotta, Vazio.

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-*bis*.

1. All'articolo 1, comma 278, della legge n. 208 del 2015, le parole: « 2016, 2017, 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 2016 al 2020 ».

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

33. 06. Ungaro, Paita.

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-*bis*.

1. All'articolo 4-*ter*, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole: « per un massimo di dodici mesi » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2019 ».

33. 013. Rotta.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-*bis*.

1. Al decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dopo l'articolo 4-*ter* è aggiunto il seguente:

« Art. 4-*quater*.

(Individuazione dell'area limitrofa alla zona rossa finalizzata al supporto al reddito di tutti i soggetti danneggiati dall'evento)

1. Allo scopo di estendere gli interventi di sostegno al reddito alla totalità dei soggetti danneggiati dall'evento di cui all'articolo 1, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Commissario delegato per l'emergenza individua una area limitrofa alla zona delimitata con le ordinanze del sindaco del comune di Genova n. 282 del 14 agosto 2018, n. 307 del 26 agosto 2018, n. 310 del 30 agosto 2018 e n. 314 del 7 settembre 2018 e con decreto del Commissario delegato n. 24 del 2018.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2020, ai lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, dipendenti da aziende o da soggetti diversi dalle imprese, operanti nell'area individuata ai sensi del comma 1, e per i quali non trovano applicazione le disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è riconosciuta una indennità mensile pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa.

3. La medesima indennità di cui al comma 2 è corrisposta in favore degli artigiani, dei commercianti, dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere, anche temporaneamente, l'attività a causa dell'evento di cui all'articolo 1, e che operino esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente all'interno della area limitrofa individuata ai sensi del comma 1.

4. Il beneficio di cui al presente articolo è riconosciuto entro il limite di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, e il relativo onere è posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. ».

33. 015. Rotta.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-*bis*.

1. Ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, qualora il reddito d'impresa ovvero di lavoro autonomo ecceda quello dichiarato nel periodo d'imposta precedente, l'eccedenza concorre alla formazione del reddito imponibile complessivo nella misura del cinquanta per cento.

La disposizione si applica esclusivamente per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede a valere sulle risorse residue del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

33. 08. Meloni, Lollobrigida, Osnato, Bignami.

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-*bis*.

(Misure urgenti per accelerare l'attuazione di interventi di bonifica nel sito contaminato di interesse nazionale Brescia Caffaro)

1. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica nel sito contaminato di interesse nazionale Brescia Caffaro, la contabilità speciale di cui al comma 2, dell'articolo 4-*ter* del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è incrementata di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro venti giorni dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stipula un Nuovo Accordo di Programma con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la Regione Lombardia, la Provincia di Brescia, il Comune di Brescia, il Comune di Castegnato e il Comune di Passirano, in sostituzione dell'accordo stipulato il 29 settembre 2009, allo scopo di definire gli interventi di bonifica, le competenze, i tempi di attuazione e le responsabilità dei soggetti coinvolti, nonché le risorse disponibili nella contabilità speciale ai fini della realizzazione degli interventi di messa in sicurezza permanente del sito, della realizzazione della barriera idraulica e della copertura dei relativi costi di gestione. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

33. 020. Bordonali, Eva Lorenzoni, Donina, Formentini, Raffaele Volpi, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-*bis*.

(Modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico)

1. All'articolo 14, comma 3.1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo le parole: « Per gli interventi di efficienza energetica », sono aggiunte le seguenti: « e di tutela dell'ambiente ai quali devono ritenersi assimilate ed equiparate ai fini fiscali le spese per acquisto di *box* e parcheggi auto pertinenziali ».

33. 021. Mancini.

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-*bis*.

(Modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico)

1. All'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi, i commi 1, 2 e 3 sono abrogati.

33. 022. Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bianchi, Dara, Andreuzza, Binelli, Colla, Galli, Patassini, Pettazzi, Piastra, Tiramani.

ART. 34.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Agli enti locali che hanno conseguito il saldo di finanza pubblica non negativo nel triennio 2016, 2017 e 2018 e che hanno rinnovato i propri organismi nel medesimo triennio, non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 26, della legge 12 novembre 2011, n. 183. A tali enti non si applica, altresì, il divieto di incremento delle risorse decentrate per il personale dipendente di cui all'articolo 8 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 11 aprile 2008.

34. 1. D'Ettore, Ripani.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. I comuni possono definire con apposita delibera i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi su progetti presentati da cittadini singoli o associati, purché individuati in relazione al territorio da riqualificare. Gli interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano. In relazione alla tipologia dei predetti interventi, i comuni possono deliberare riduzioni o esenzioni di tributi inerenti al tipo di attività posta in essere. L'esenzione è concessa per un periodo limitato e definito, per specifici tributi e per attività individuate dai comuni, in ragione dell'esercizio sussidiario dell'attività posta in essere. Tali riduzioni sono concesse prioritariamente a comunità di cittadini costituite in forme associative stabili e giuridicamente riconosciute.

34. 2. Siracusano.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-*bis*.

(Limiti all'incremento della tassazione locale)

1. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2020, 2021 e 2022 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2019. Restano ferme le esclusioni previste dall'articolo 1, comma 26 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

34. 01. Giacomoni, Gelmini, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

ART. 35.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. All'articolo 96, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « compresi

quelli inclusi nel costo dei beni ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lettera *b)* » sono sostituite dalle seguenti: « diversi da quelli compresi nel costo dei beni ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lettera *b)* ».

35. 2. Cattaneo, Giacomoni, Gelmini, Martino, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 51, comma 3, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « a lire 500.000 » sono sostituite dalle seguenti: « ad euro 600,00 »;

b) le parole: « se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito » sono soppresse.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Modifiche agli articoli 51 e 96 del TUIR).

35. 7. Bonomo, Nardi, Benamati, Lacarra, Gavino Manca, Zardini, Buratti, Mancini, Mura, Rotta, Topo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano dal periodo in corso al 1° gennaio 2019.

35. 5. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-*bis*.

(Modifiche agli articoli 67, 148 e 149 del TUIR e altri interventi a favore delle bande musicali legalmente costituite)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 67, comma 1, alla lettera *m)*, dopo le parole. « compensi erogati ai direttori artistici » sono aggiunte le seguenti: « ai formatori e »;

b) all'articolo 148, al comma 3, dopo le parole: « sportive dilettantistiche » sono aggiunte le seguenti: « e per le bande musicali »;

c) all'articolo 149, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché alle bande musicali ».

2. Alle bande musicali si applica il regime tributario previsto per le associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398 e successive modificazioni e integrazioni.

3. All'articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, al comma 3-*bis*, dopo le parole: « Comitato olimpico nazionale italiano » sono aggiunte le seguenti: « nonché alle bande musicali legalmente costituite ».

35. 01. Emanuela Rossini, Plangger, Gebhard, Schullian.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-*bis*.

1. Al fine di tutelare le piccole farmacie rurali e per garantire la funzione di presidio sanitario unico ed indispensabile nelle zone periferiche e disagiate, il fatturato del dispensario farmaceutico per loro vigente, ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 novembre 1991, n. 362, non concorre al fatturato della farmacia principale con riguardo agli sconti a carico delle farmacie in favore del servizio sanitario nazionale.

2. Alla copertura degli oneri derivanti da quanto previsto dal comma 1, pari a 800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2020 e 2021, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

35. 03. Plangger, Schullian, Gebhard, Emanuela Rossini.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-*bis*.

(Misure per favorire la formazione continua dei dirigenti pubblici di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

1. Al fine di favorire le attività di formazione continua, i dirigenti pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, già in possesso di due diplomi di laurea anche conseguiti presso le istituzioni AFAM, a decorrere dall'anno accademico 2020-2021 fruiscono, senza limitazioni su base reddituale, dell'esonero totale dalle tasse universitarie e dagli oneri aggiuntivi ai fini dell'immatricolazione, iscrizione e frequenza di un ulteriore corso di laurea in materie giuridiche e economico-aziendali.

2. La fruizione dell'esonero di cui al comma 1 è garantita nei limiti di 2 milioni di euro l'anno decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Ai fini di cui al presente articolo i canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, comma 1, sono rideterminati in misura atta a garantire un extra gettito pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

35. 09. Fassina.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-*bis*.

(Misure per favorire la formazione continua dei dirigenti pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

1. Al fine di favorire le attività di formazione continua, i dirigenti pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, già in possesso di due diplomi di laurea, anche conseguiti presso le istituzioni AFAM, a decorrere dall'anno accademico 2020-2021 fruiscono, senza limitazioni su base reddituale, dell'esonero totale dalle tasse universitarie e dagli oneri aggiuntivi ai fini dell'immatricolazione, iscrizione e frequenza di un ulteriore corso di laurea in materie giuridiche e economico-aziendali.

2. La fruizione dell'esonero di cui al comma 1 è garantita nei limiti di 2 milioni di euro l'anno.

35. 04. Fassina, Pastorino.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-*bis*.

(Disposizioni in materia di fiscalità degli enti associativi assistenziali di derivazione negoziale)

1. L'articolo 14 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è sostituito dal seguente:

« Art. 14.

(Enti associativi assistenziali di derivazione negoziale)

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 32, comma 4" sono aggiunte le seguenti: "e degli enti di derivazione negoziale di cui all'articolo 51, comma 2, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917" ».

35. 010. D'Arrando, Ianaro, Lapia, Lorefice, Mammì, Menga, Nappi, Nesci, Provenza, Sapia, Sarli, Sportiello, Troiano, Massimo Enrico Baroni, Bologna.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-*bis*.

(Deduzioni per malati sclerosi multipla)

1. All'articolo 10, comma 1, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: « sostenute dai soggetti indicati nell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 » sono aggiunte le seguenti: « , nonché le spese per servizi privati di assistenza continua e cura sostenuti dai soggetti malati di sclerosi multipla ».

2. La disposizione di cui al comma 1 acquista efficacia a decorrere dall'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2019.

Conseguentemente, all'articolo 59, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Agli oneri derivanti dall'articolo 35-*bis*, pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante:

a) quanto a 40 milioni di euro mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo;

b) quanto a 40 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 70 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

35. 011. Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Sutto, Tiramani, Ziello, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-*bis*.

(Svalutazione dei crediti commerciali nei confronti di Thomas Cook)

1. All'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

1986, n. 917 (TUIR), dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

« 2-*bis*. Le svalutazioni dei crediti nei confronti di "Thomas Cook UK Plc" e delle aziende, anche di altre nazionalità, facenti parte del medesimo gruppo, risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi indicate nel comma 1 dell'articolo 85, sono deducibili negli esercizi 2019 e 2020 nel limite complessivo del 65 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi.

2-*ter*. Dal computo dei crediti di cui al comma 1, ultimo capoverso sono esclusi i crediti di cui al comma 2-*bis*. L'eccedenza formatasi per effetto dall'applicazione del comma 2-*bis* non concorre a formare il reddito dell'esercizio ».

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, valutati in 200 milioni di euro per ciascuno degli 2019 e 2020, si provvede a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all'articolo 61, comma 1, della legge n. 289 del 2002.

35. 013. Pettazzi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Patassini, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

(Inammissibile)

ART. 36.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 36.

1. La fruizione della detassazione prevista dall'articolo 36, commi da 13 a 19 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, può essere definita con la rinuncia al 15 per cento della variazione in diminuzione fatta valere dal contribuente, indipendentemente dai tempi della richiesta e dalla procedura seguita (dichiarazione, dichiarazione integrativa, dichiarazione integrativa di sintesi, dichiarazione integrativa a rimborso e istanza di rimborso ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602) con restituzione della quota di beneficio eventualmente fruito in eccesso.

2. La rinuncia determina la definizione di tutte le liti pendenti, in sede fiscale con l'Agenzia delle Entrate ed amministrativa con il GSE, con riconoscimento del beneficio fiscale a spese compensate e/o la prevenzione di nuove liti e il riconoscimento delle eventuali perdite residue da portare in dichiarazione. Nell'ambito della definizione, i rimborsi d'imposta saranno erogati senza applicazione di interessi.

3. L'opzione di esercitare la rinuncia dovrà essere comunicata all'Agenzia delle Entrate e al GSE entro il termine del 31 maggio 2020 e gli importi da versare dovranno essere corrisposti in tre rate di uguale importo scadenti rispettivamente il 30 giugno 2020, il 30 giugno 2021 e il 30 giugno 2022.

36. 1. Cavandoli, Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-*bis*. Tutti gli impianti eolici realizzati in base a titoli autorizzativi validi, già iscritti in posizione utile nel registro EOLN–RG2012, anche se successivamente decaduti, ai quali è stato negato l'accesso agli incentivi di cui al decreto ministeriale 6 luglio 2012 per motivi che non riguardano la validità dei titoli abilitativi al momento della costruzione degli stessi, sono riammessi al regime incentivante previsto dal medesimo decreto ministeriale con una decurtazione del 10 per cento dell'incentivo complessivo a partire dalla data di entrata in esercizio dell'impianto. Il diritto agli incentivi di cui al comma precedente è condizionato alla rinuncia da parte dei soggetti interessati agli eventuali ricorsi amministrativi pendenti avverso i provvedimenti che hanno negato l'accesso

agli incentivi di cui al decreto ministeriale 6 luglio 2012, ovvero che hanno comminato la decadenza.

36. 4. Ungaro, Gebhard.

(Inammissibile)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-*bis*. All'articolo 8, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la lettera *f)* è sostituita dalla seguente: « *f)* a misure compensative di settore con incentivi per la riduzione delle emissioni inquinati, per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili nonché per gli impianti e le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa o con energia geotermica, con la concessione di un'agevolazione fiscale con un credito d'imposta pari ad euro 0,021947 per ogni Kwh di calore fornito, da traslare sul prezzo di cessione all'utente finale; relativamente agli impianti e alle reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa le misure compensative si applicano a condizione che gli stessi ricadano nei comuni presenti all'interno delle zone climatiche E ed F ».

36. 5. Nevi.

(Inammissibile)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

7. Al fine di contenere gli oneri delle bollette elettriche per i consumatori mediante riduzione della componente tariffaria ASOS (ex componente A3), l'Agenzia delle entrate provvede a versare, sentita l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) e la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA), le somme riscosse dai contribuenti ai sensi del comma 2 per rinuncia al beneficio fiscale goduto e non spettante in virtù del divieto di cumulo di cui al comma 4 su apposito conto per i nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilati ai sensi del testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica (TIT). Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono emanate le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente comma. All'attuazione delle disposizioni del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Nei casi in cui il contribuente eserciti la specifica facoltà di cui al comma 1 ed effettui il pagamento di cui al comma 2, il GSE non applica le decurtazioni degli incentivi di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e successive modificazioni e integrazioni e tiene conto della disciplina di cui al comma 4 del presente articolo relativa ai giudizi pendenti.

36. 3. Davide Crippa.

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-*bis*.

(Abrogazione dell'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34)

1. L'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è abrogato.

36. 02. Rizzetto, Zucconi.

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-*bis*.

All'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso comma 3.1, le parole: « rimborsato sotto forma di credito d'imposta » sono aggiunte le seguenti: « con la facoltà di successiva cessione Istituti bancari »;

b) la parola: « esclusivamente » è soppressa;

c) al comma 2, capoverso comma 1-*octies*, dopo le parole: « rimborsato sotto forma di credito d'imposta » sono aggiunte le seguenti: « con la facoltà di successiva cessione ad Istituti bancari »;

d) la parola: « esclusivamente » è soppressa.

36. 03. Rizzetto, Zucconi, Osnato, Bignami.

ART. 37.

Al comma 1, sostituire le parole: 30 novembre *con le seguenti:* 31 dicembre.

37. 1. Sandra Savino.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. I debiti, diversi da quelli di cui all'articolo 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° al 31 gennaio 2018, possono essere estinti, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando integralmente le somme:

a) affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;

b) maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera *a)* e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

1-*ter*. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato:

a) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2020;

b) nel numero massimo di quindici rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2020; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2021.

1-*quater*. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 1, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2020, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

1-*quinquies*. L'agente della riscossione fornisce ai debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili presso i propri sportelli e in apposita area del proprio sito *internet*.

1-*sexies*. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30 aprile 2020, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente pubblica sul proprio sito *internet* nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 1.

1-*septies*. Nella dichiarazione di cui al precedente comma il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione at-

testante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

1-*octies*. Entro il 30 aprile 2020 il debitore può integrare, con le modalità previste dal comma 1-*sexies*, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.

1-*novies*. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 1-*bis*, lettere *a)* e *b)*, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi compresi nei carichi affidati, nonché, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. Il debitore, se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 1-*bis*, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste dal comma 1-*sexies*.

1-*decies*. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

1-*undecies*. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:

a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;

c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;

d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-*ter* 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

g) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 1° giugno 2015.

1-*duodecies*. Entro il 30 giugno 2020, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1-*sexies* l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

1-*terdecies*. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:

a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione resa ai sensi del comma 1-*sexies*;

b) mediante bollettini precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 1-*duodecies* se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con le modalità previste dalla lettera *a)* del presente comma;

c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione. In tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-*bis*, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre

2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 10 ottobre 2014, con riferimento a tutti i carichi definiti.

1-*quaterdecies*. Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di cui al comma 1-*sexies*:

a) alla data del 31 luglio 2020 le dilazioni sospese ai sensi del comma 10, lettera *b)*, sono automaticamente revocate e non possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

b) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

1-*quindecies*. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 1-*ter*, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti:

a) i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero;

b) il pagamento non può essere rateizzato ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

1-*sedecies*. Nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a cinque giorni, l'effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 1-*quindecies*, non si produce e non sono dovuti interessi.

1-*septiesdecies*. Possono essere ricompresi nella definizione agevolata di cui al comma 1 anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

1-*octiesdecies*. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1-*bis* i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

b) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

c) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

d) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

1-*noviesdecies*. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

1-*vicies*. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

1-*vicies semel*. A seguito del pagamento delle somme di cui al comma 1-*bis* l'agente della riscossione è automaticamente discaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2024, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi delle disposizioni di cui al presente articolo e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.

37. 4. Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al comma 538, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, la parola: « sessanta » è sostituita dalla seguente: « novanta »;

b) alla lettera *a)*, alla fine dell'ultimo periodo è aggiunto il seguente: « con la notifica della cartella di pagamento »;

c) dopo la lettera *e)* è aggiunta la seguente:

« *f)* da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso credito sotteso con inclusione dei vizi di notifica di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 ».

1-*ter*. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 dopo il comma 539-*bis* è aggiunto il seguente:

« 539-*ter*. Nel caso in cui il contribuente nella propria dichiarazione ravvisi l'esistenza di vizi di notifica di cui al comma 538 lettera *f)*, il concessionario per la riscossione, prima di trasmettere gli atti all'ente creditore, è tenuto a verificare l'esistenza delle ragioni del debitore entro il termine di cento giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 538 dandone immediata notizia anche all'ente impositore ».

1-*quater*. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 al comma 540 sostituire le parole: « duecentoventi » con le seguenti: « cento ».

Conseguentemente alla rubrica, dopo la parola: 2018, *aggiungere il seguente periodo:* , nonché disposizioni in materia di riscossione.

37. 10. Corda.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 si applicano, con le medesime modalità, anche alle comunicazioni di irregolarità emesse, entro la data di entrata in vigore del presente decreto, dall'Agenzia delle entrate a seguito di controllo automatico o documentale di cui agli articoli 36-*bis* e 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e alle comunicazioni di irregolarità ai fini IVA, ai sensi dell'articolo 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche qualora vi sia una procedura di rateizzazione in corso, alla data di entrata in vigore del presente decreto, da parte dell'Agenzia delle entrate, per le quali non risultino scadute più di due rate consecutive.

1-*ter*. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità applicative di cui al comma 1-*bis* ivi incluse le modalità per il rispristino *in bonis* e il prolungamento della rateazione di cui al comma 1-*bis*.

37. 2. Topo, Buratti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Ai fini della procedura di definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, gli interessi di mora non dovuti per il perfezionamento di tale procedura si intendono comprensivi degli interessi che maturano, dopo l'affidamento dei carichi agli agenti della riscossione, a seguito della concessione in via amministrativa ovvero giudiziale della sospensione della riscossione.

1-*ter*. Non si fa luogo al rimborso degli interessi di sospensione di cui al comma 1 eventualmente già corrisposti.

37. 3. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. All'articolo 20 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: « cinque » è sostituita dalla seguente: « dieci »;

b) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ai fini del diritto e del calcolo ».

37. 5. Claudio Borghi, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 14-*bis* è sostituito dal seguente:

« 14-*bis*. Nei casi di tardivo versamento delle relative rate entro il termine di scadenza della rata successiva, l'effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 14, non si produce. Se il tardivo versamento avviene oltre il quinto giorno dalla scadenza sono dovuti gli interessi per il ritardato pagamento nella misura prevista dal comma 3 »;

b) al comma 24-*bis* le parole: « non superiore a cinque giorni », sono sostituite dalle parole: « entro il termine di scadenza della rata successiva ».

*** 37. 6.** Rampelli, Osnato, Bignami.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 14-*bis* è sostituito dal seguente:

« 14-*bis*. Nei casi di tardivo versamento delle relative rate entro il termine di scadenza della rata successiva, l'effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 14, non si produce. Se il tardivo versamento avviene oltre il quinto giorno dalla scadenza sono dovuti gli interessi per il ritardato pagamento nella misura prevista dal comma 3 »;

b) al comma 24-*bis* le parole: « non superiore a cinque giorni », sono sostituite dalle parole: « entro il termine di scadenza della rata successiva ».

*** 37. 7.** Alessandro Pagano, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Paternoster, Tarantino.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Salvo che per i debiti già compresi in dichiarazioni di adesione alla definizione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, presentate entro il 30 aprile 2019, il debitore può esercitare la facoltà ivi riconosciuta anche per i debiti di cui al comma 1 del citato articolo 3

notificati entro il 31 dicembre 2018, rendendo la dichiarazione prevista dal comma 5 del citato articolo 3 entro il 31 marzo 2020, con le modalità e in conformità alla modulistica che l'agente della riscossione pubblica nel proprio sito *internet* nel termine massimo di cinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il pagamento delle somme è effettuato alternativamente:

a) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2020;

b) nel numero massimo di quindici rate consecutive, la prima delle quali, di importo pari al 20 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadente il 31 luglio 2020, e le restanti, ciascuna di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020; in tal caso, gli interessi di cui al comma 3 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 119 del 2018 sono dovuti a decorrere dal 1° dicembre 2019. L'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, sono comunicati dall'agente della riscossione al debitore entro il 3 giugno 2020.

37. 8. Bitonci, Gusmeroli, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 3, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-*bis*. Al fine di consentire agli istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, situati nei territori delle regioni del centro Italia colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e del 26 e 30 ottobre 2016, di usufruire dei benefici derivanti dalla definizione agevolata, il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato nel numero massimo di 18 rate consecutive, la prima delle quali di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, da versarsi entro il 30 novembre 2019; le restanti di pari ammontare, scadenti rispettivamente il 31 maggio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020 ».

37. 9. Melilli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. L'Agenzia delle Entrate ha l'obbligo di disporre immediatamente lo sblocco dei conti correnti pignorati, e di darne tempestiva comunicazione agli Istituti bancari interessati, a favore di tutti i soggetti che abbiano aderito alla definizione agevolata di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 119 del 2018, e che abbiano pagato la prima rata nei termini previsti dal comma 1.

37. 11. Lollobrigida, Osnato, Bignami, Silvestroni, Zucconi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. L'Agenzia delle Entrate ha l'obbligo di disporre immediatamente la revoca del fermo amministrativo disposto su ogni genere di veicolo, a favore di tutti i soggetti che abbiano estinto il debito, anche aderendo alla definizione agevolata di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 119 del 2018, e che abbiano pagato la prima rata nei termini previsti dal comma 1.

37. 12. Lollobrigida, Osnato, Bignami, Silvestroni, Zucconi.

Dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:

Art. 37-*bis*.

1. Gli avvisi di accertamento di cui agli articoli 41-*bis* e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,

n. 600 e agli articoli 54, quinto comma e 56 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 nonché gli avvisi di rettifica e liquidazione di cui agli articoli 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, 13 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, 34 e 35 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 devono essere preceduti, a pena di nullità, dalla notifica al contribuente, ai sensi dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, da una richiesta di chiarimenti da fornire entro il termine di sessanta giorni, in cui sono indicate le ragioni della potenziale pretesa impositiva.

Art. 37-*ter*.

1. L'atto impositivo non può essere emanato, a pena di nullità, prima della scadenza del termine di cui al comma che precede, salvo casi di particolare e motivata urgenza.

Art. 37-*quater*.

1. Fermo quanto disposto per i singoli tributi, l'atto impositivo è specialmente motivato, a pena di nullità, anche in relazione ai chiarimenti forniti dal contribuente nel termine di cui all'articolo 37-*bis*.

Art. 37-*quinquies*.

1. Le disposizioni degli articoli da 37 a 37-*quater* si applicano anche con riferimento agli atti diversi da quelli di cui all'articolo 37-*bis*, per i quali la legge non prevede forme di dialogo preventivo con il contribuente.

37. 09. Del Barba, Ungaro.

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-*bis*.

(Rivalutazione beni d'impresa)

1. I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018.

2. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui al comma 1, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

3. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 5 per cento, da versare con le modalità indicate al comma 7.

4. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura dell'8 per cento per i beni ammortizzabili e del 6 per cento per i beni non ammortizzabili.

5. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare

dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del terzo esercizio successivo a quello nel cui la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.

6. In caso di opzione per il regime speciale di cui all'articolo 1, commi da 119 a 141-*bis* della legge n. 296/2006 che dia luogo all'applicazione dell'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 1, comma 126, con gli effetti e le opzioni di cui ai commi da 127 a 130 della medesima legge, prima che il valore fiscale dei beni rivalutati ai sensi delle disposizioni precedenti sia divenuto efficace, il credito derivante dai pagamenti eventualmente effettuati ai sensi delle presenti disposizioni può essere immediatamente compensato con il debito per la predetta imposta d'ingresso.

7. Le imposte sostitutive di cui ai commi 3 e 4 sono versate in un'unica rata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi della sezione I del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

8. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, nonché quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86, e dei commi 475, 477 e 478 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

9. Limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 novembre 2000, n. 342, si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° dicembre 2021.

10. Le previsioni di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche con riferimento alle partecipazioni, in società ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per tali soggetti, per l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto dell'imposta sostitutiva di cui al comma 4, è vincolata una riserva in sospensione d'imposta ai fini fiscali che può essere affrancata ai sensi del comma 3.

37. 03. Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-*bis*.

1. All'articolo 6 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. La definizione si perfeziona con la presentazione, entro il 31 maggio di ciascun anno a decorrere dal 2020, della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata; nel caso in cui gli importi dovuti superano mille euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in un massimo di venti rate trimestrali. Il termine di pagamento delle rate successive alla prima scade il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2020. Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati dal 1° giugno 2020 alla data del versamento. È esclusa la compensazione

prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda ».

b) al comma 8, le parole: « Entro il 31 maggio 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « Entro il 31 maggio di ciascun anno a decorrere dal 2020 ».

37. 04. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-*bis*.

1. L'articolo 38, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si interpreta, in relazione ai tributi periodici per i quali è previsto il versamento di acconti e di un eventuale saldo annuale, nel senso che il termine di decadenza per l'istanza di rimborso decorre dalla scadenza del termine di versamento del saldo. Il suddetto termine decorre dal versamento dell'acconto solo nei casi di totale inesistenza, fin dal momento del versamento di tale acconto, dell'obbligazione tributaria.

37. 02. Alessandro Pagano.

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-*bis*.

(Trattamento fiscale delle convenzioni urbanistiche)

1. All'articolo 20, terzo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, le parole: « all'articolo 40-*bis* » sono sostituite dalle seguenti: « agli articoli 36-*bis* e 40-*bis* ».

2. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

37. 05. Schullian, Gebhard, Plangger.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-*bis*.

1. Dopo l'articolo 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212 è inserito il seguente:

« Art. 10-*bis*.

(Principio di risarcibilità del contribuente)

1. Le norme fiscali stabiliscono i casi in cui al contribuente spetta un risarcimento per i danni arrecati da documenti fiscali palesemente infondati e per le spese sostenute a fini di autotutela.

2. Il risarcimento è stabilito nella misura del 30 per cento della somma richiesta ».

37. 06. Meloni, Lollobrigida, Osnato, Bignami.

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-*bis*.

1. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, dopo le parole: « dalle regioni meno sviluppate e in transizione », sono aggiunte le seguenti: « nonché dalle regioni con una o più aree definite depresse ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *a-bis)*, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito con la legge 7 aprile 1995, n. 104, o aree sottoutilizzate

ai sensi dell'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 ».

37. 07. Maniero, Zennaro, Invidia, Businarolo, Raduzzi, Rizzone, Spessotto, Pellicani.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-*bis*.

1. Al comma 6 dell'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente:

« *b-bis)* dei soggetti che esercitano, in ogni forma di società cooperativa, trasporto di passeggeri per vie d'acqua di navigazione interna con codice attività 50.30.00 ».

*** 37. 08.** Brunetta.

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-*bis*.

1. Al comma 6 dell'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente:

« *b-bis)* dei soggetti che esercitano, in ogni forma di società cooperativa, trasporto di passeggeri per vie d'acqua di navigazione interna con codice attività 50.30.00 ».

*** 37. 012.** Pellicani.

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-*bis*.

(Proroga della cedolare secca per gli affitti commerciali)

1. All'articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, primo periodo, le parole: « nell'anno 2019 » sono sostituite con le seguenti: « nell'anno 2019 e 2020 ».

Conseguentemente, all'articolo 59, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*ter*. Agli oneri derivanti dall'articolo 37-*bis*, valutati in 163 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede quanto a 50 milioni mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per l'anno 2020, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, quanto a 50 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e per la restante quota mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto-legge n. 282 del 2004.

37. 010. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

(Inammissibile)

ART. 38.

Sopprimerlo.

38. 1. Piastra, Morrone, Patassini, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Al comma 1, sostituire le parole: la piattaforma con struttura emersa destinata alla coltivazione di idrocarburi *con le seguenti:* ogni piattaforma, ponteggio, pontoni di sollevamento, pontoni posatubi e posacavi, chiatte o qualsiasi altra struttura emersa destinata per natura o per ausilio alla prospezione, alla ricerca, alla coltivazione e allo sfruttamento di giacimenti di idrocarburi in mare.

Conseguentemente:

a) sopprimere il comma 2;

b) sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Le attività di accertamento e riscossione relative alle piattaforme di cui al comma 1 sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni, che si avvalgono, a seguito di apposita deliberazione, dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, titolare dello svolgimento delle funzioni della riscossione nazionale.

c) sopprimere il comma 7.

38. 3. Ruggiero.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In sede di prima applicazione, per l'anno 2020, con il decreto di cui al presente comma, il Ministero dell'interno attribuisce ai comuni interessati un anticipo pari al 40 per cento delle somme prevedibilmente accertabili, come risultanti dai dati in possesso del Ministero dell'economia e delle finanze.

*** 38. 5.** Buratti, Mancini, Mura, Rotta, Topo, Melilli, Lorenzin, Madia, Navarra.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In sede di prima applicazione, per l'anno 2020, con il decreto di cui al presente comma, il Ministero dell'interno attribuisce ai comuni interessati un anticipo pari al 40 per cento delle somme prevedibilmente accertabili, come risultanti dai dati in possesso del Ministero dell'economia e delle finanze.

*** 38. 6.** Pastorino.

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-*bis*.

1. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « dell'A.I.A. » sono sostituite dalle seguenti: « del Piano Ambientale medesimo »;

b) al secondo periodo, dopo le parole: « in quanto costituiscono adempimento » sono inserite le seguenti: « dei doveri imposti dal suddetto Piano Ambientale, nonché esecuzione »;

c) al terzo periodo, dopo le parole: « condotte poste in essere fino al 6 settembre 2019 » sono inserite le seguenti: « , fatta eccezione per l'affittuario o acquirente e i soggetti da questi funzionalmente delegati, per i quali la disciplina di cui al secondo periodo si applica con riferimento alle condotte poste in essere in esecuzione del suddetto Piano Ambientale sino alla scadenza dei termini di attuazione stabiliti dal Piano stesso per ciascuna prescrizione ivi prevista che venga in rilievo con riferimento alle condotte poste in essere da detti soggetti, ovvero dei più brevi termini che l'affittuario o acquirente si sia impegnato a rispettare nei confronti della gestione commissariale di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria. »;

d) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In ogni caso, resta ferma la responsabilità in sede penale, civile e amministrativa derivante dalla violazione di norme poste a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori ».

38. 01. Gelmini, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-*bis*.

(Riversamento Tefa)

1. All'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « tesoreria della provincia » sono inserite le seguenti: « o della città metropolita »;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Nel caso di pagamenti effettuati attraverso il versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1° giugno 2019, la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del medesimo decreto, provvede al riversamento del tributo spettante alla provincia o città metropolitana competente per territorio, al netto della commissione di cui al comma 5. Salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana, da comunicarsi all'Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio 2019, in deroga all'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 52, a decorrere dal 1° gennaio 2019, la misura del tributo di cui al medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992 è fissata al 5 per cento del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia. Con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 maggio 2019, previa intesa in sede di conferenza Stato-città e autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità per assicurare il sollecito riversamento del tributo anche con riferimento ai pagamenti effettuati tramite conto corrente, nonché eventuali ulteriori criteri e modalità attuative della disposizione di cui al primo periodo. In mancanza dell'intesa i decreti di cui al periodo precedente sono comunque emanati purché i relativi schemi siano stati sottoposti all'esame della conferenza Stato-città e autonomie locali almeno trenta giorni prima dell'emanazione ».

*** 38. 02.** Melilli, Lorenzin, Madia, Mancini, Navarra, Padoan, Ubaldo Pagano, Buratti, Mura, Rotta, Topo.

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-*bis*.

(Riversamento Tefa)

1. All'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « tesoreria della provincia » sono inserite le seguenti: « o della città metropolita »;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Nel caso di pagamenti effettuati attraverso il versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1° giugno 2019, la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del medesimo decreto, provvede al riversamento del tributo spettante alla provincia o città metropolitana competente per territorio, al netto della commissione di cui al comma 5. Salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana,

da comunicarsi all'Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio 2019, in deroga all'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 52, a decorrere dal 1° gennaio 2019, la misura del tributo di cui al medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992 è fissata al 5 per cento del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia. Con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 maggio 2019, previa intesa in sede di conferenza Stato-città e autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità per assicurare il sollecito riversamento del tributo anche con riferimento ai pagamenti effettuati tramite conto corrente, nonché eventuali ulteriori criteri e modalità attuative della disposizione di cui al primo periodo. In mancanza dell'intesa i decreti di cui al periodo precedente sono comunque emanati purché i relativi schemi siano stati sottoposti all'esame della conferenza Stato-città e autonomie locali almeno trenta giorni prima dell'emanazione ».

*** 38. 028.** Migliorino.

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-*bis*.

(Fusione IMU TASI)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 639, le parole: « ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella » sono soppresse;

b) al comma 639, dopo le parole: « di una componente riferita », è aggiunta la seguente: « alla »;

c) i commi 640, 669, dal 671 al 679, 681, 687 sono abrogati e la lettera *b)* del comma 682 è soppressa;

d) al comma 683, le parole: « le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera *b)*, numero 2, del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili » sono soppresse;

e) al comma 688 sopprimere:

1. al primo periodo, le parole: « della TASI e »;

2. al secondo periodo le parole: « e alla TASI ».

2. All'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

« 8-*bis*. Sono altresì esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, inclusi i negozi sfitti di categoria C/1, nonché gli immobili occupati abusivamente limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. La condizione di cui al primo periodo è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, ovvero la condizione di negozio sfitto o di immobile occupato. Ai

fini dell'applicazione dell'esenzione di cui al presente comma, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione. ».

3. All'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

« 6-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2020, il comune, in deroga a quanto previsto al comma 6, non può aumentare le aliquote d'imposta per la percentuale della TASI vigente nell'anno 2019 »;

b) al comma 12, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Il modello è precompilato dai comuni e inviato entro trenta giorni prima della scadenza del pagamento. Per le variazioni intervenute dopo l'invio del modello precompilato, il Comune effettua il relativo conguaglio nel bollettino del semestre successivo. ».

4. A titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dai comuni interessati dalla soppressione della TASI ai sensi del presente articolo, è attribuito ai medesimi comuni la quota pari all'ammontare delle entrate relative alla TASI per l'anno 2019, di incasso per l'anno 2019 a valere sul Fondo IMU-Tasi di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145.

5. Il Fondo di solidarietà comunale è incrementato di una quota pari alle minori entrate derivanti dalle esenzioni di cui al comma 8-*bis* dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 come modificato dal presente decreto, a valere sulle maggiori entrate derivanti dal recupero da evasione determinato dall'introduzione del modello F24 precompilato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono definite le ulteriori riduzioni d'imposta spettanti ai cittadini a valere sulle maggiori entrate derivanti dal recupero da evasione determinato dall'introduzione del modello F24 precompilato.

38. 03. Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-*bis*.

(Misure per agevolare le filiere corte dei prodotti di montagna)

1. Nelle aree svantaggiate e in relazione al marchio « prodotti di montagna », i prodotti da forno con almeno il 25 per cento da farina e derivati di frutta in guscio commestibile sono inseriti nella tabella allegata al decreto ministeriale 13 febbraio 2015.

38. 04. De Menech.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-*bis*.

(Estensione del controllo dei pagamenti a fronte di crediti degli enti locali)

1. All'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« 2-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai crediti degli enti territoriali derivanti dalla notifica di ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, con riferimento all'effettuazione di pagamenti di importo superiore a mille euro. Nelle more della creazione di un archivio nazionale di riferimento per la

completa attuazione del presente comma, gli enti territoriali possono determinare, nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei provvedimenti destinati a disciplinare le entrate proprie, le modalità di verifica dell'esistenza di debiti oggetto di ingiunzione di pagamento dello stesso ente o di altri enti territoriali appositamente convenzionati, ai fini del blocco dei pagamenti dovuti al debitore da parte dell'ente stesso, di sue società controllate, o di altri enti territoriali convenzionati ai fini del presente comma, per importi superiori a mille euro, ferma restando la disposizione di cui all'ultimo periodo del comma 1, con riferimento a qualsiasi dilazione di pagamento ottenuta dal debitore.

2-*quater*. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, entro il 31 ottobre 2019 adotta, con proprio decreto, un regolamento per l'istituzione di un archivio nazionale delle ingiunzioni di pagamento alimentato su base volontaria dagli enti territoriali, recante le ulteriori disposizioni necessarie alla completa attuazione del comma 2-*ter* ».

38. 06. Pastorino.

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-*bis*.

(Disposizioni in materia di imposizione fiscale locale per le aree destinate alle attività di ricerca e coltivazione di sostanze minerali e delle energie del sottosuolo)

1. Per le attività di ricerca e coltivazione di sostanze minerali e delle energie del sottosuolo, di cui al Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443, le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, quelle di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché quelle di cui all'articolo 1, comma 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si interpretano, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che rientrano nella nozione di fabbricato assoggettabile ad imposizione le sole costruzioni strumentali all'esercizio dell'attività estrattiva presenti sull'area autorizzata all'esercizio di tale attività, nonché nel senso che non rientrano nella nozione di area fabbricabile assoggettabile ad imposizione i terreni autorizzati all'esercizio dell'attività estrattiva qualunque sia la destinazione prevista per gli stessi dagli strumenti urbanistici generali o attuativi.

38. 07. Cancelleri, Migliorino.

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-*bis*.

(Modifica al regime tributario dei terreni in relazione al valore dei suoli connesso alla concreta potenzialità edificatoria)

1. All'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione, alla condizione che siano stati adottati gli strumenti attuativi del medesimo. ».

38. 08. Cassese.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-*bis*.

(Semplificazioni in materia di costruzioni in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale)

1. L'articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, è abrogato.

38. 010. Buratti.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-*bis*.

(Addizionale comunale aeroportuale – Salvaguardia entrata comunale)

1. All'elenco n. 1 allegato alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: « Legge 24 dicembre 2003, n. 350, articolo 2, comma 11 » sono soppresse.

38. 011. Pastorino.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-*bis*.

(Addizionale comunale aeroportuale – procedura di riparto)

1. All'articolo 2, comma 11, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: « A partire dall'anno 2019, l'addizionale è versata ai comuni di cui al periodo precedente sulla base di apposito decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, adottato sentita l'Anci, che determina altresì le seguenti scadenze di versamento. Entro il 31 ottobre di ciascun anno il Ministero dell'interno provvede a erogare a ciascun comune l'importo dovuto relativo al primo semestre dell'anno, sulla base del rispettivo traffico aeroportuale. Entro il 31 marzo dell'anno successivo, il Ministero dell'interno provvede al riparto del saldo annuale ai Comuni degli incassi sulla base del rispettivo traffico aeroportuale dell'anno precedente. Il decreto di cui al primo periodo dovrà inoltre prevedere le modalità di versamento delle quote di cui ai periodi precedenti su appositi conti corrente intestati ai singoli comuni. ».

38. 012. Pastorino.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-*bis*.

*(*Tax Expenditures*)*

1. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'ultimo periodo del numero 16 è sostituito dal seguente: « Le prestazioni di servizi e le cessioni di beni a queste accessorie, rivolte a operatori economici che agiscono per scopi relativi alla propria attività professionale. Le disposizioni di cui al presente numero 16) si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020 ».

Conseguentemente all'articolo 59, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2020, di 18 milioni di euro per l'anno 2021 e di 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

38. 015. Baratto.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-*bis*.

(Modifiche all'articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34)

1. All'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i commi 1, 2 e 3 sono abrogati.

38. 016. Novelli, Fiorini, Baratto, Cattaneo, Giacomoni, Martino, Angelucci, Porchietto, Giacometto, Mulè, Polidori, Pastorino.

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-*bis*.

(Semplificazioni in materia di commercio ambulante)

1. Al fine di semplificare le vigenti procedure in tema di concessioni per il commercio ambulante, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrara in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le necessarie modifiche da apportare alla normativa vigente, finalizzate a:

a) semplificare il regime fiscale sulla base del numero complessivo delle concessioni in uso a ogni singola impresa del settore e calcolato con criteri di progressività su un indice di valore economico dei singoli mercati e fiere da stabilirsi in fase di elaborazione dei criteri applicativi e dei tabulati tributari;

b) prevedere che il numero complessivo delle concessioni sia ricavabile dal « Registro delle concessioni » rilasciato dal Comune di competenza;

c) stabilire che gli indici di valore economico di cui alla lettera *a)* siano calcolati sulla base della collocazione territoriale ed il valore commerciale dell'evento considerato.

38. 017. D'Ettore.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-*bis*.

(Residenziale in locazione)

1. I soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che abbiano come oggetto dell'attività la finalità di locare unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze e il cui patrimonio sia costituito da più di cento unità immobiliari ad uso abitativo, possono considerare tali unità immobiliari beni strumentali per l'esercizio di impresa ai fini della determinazione del reddito.

38. 018. Cattaneo, Giacomoni, Martino, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-*bis*.

(Deducibilità Imu)

1. L'articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è sostituito dal seguente:

« Art. 3. – Per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 e per i periodi di imposta relativi agli anni successivi, l'IMU relativa agli immobili strumentali è integralmente deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni. ».

Conseguentemente, all'articolo 59, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018 è ridotto di 696 milioni di euro nel 2020,

633,6 milioni di euro nel 2021 e 400,8 milioni di euro nel 2022.

38. 019. Giacomoni, Gelmini, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-*bis*.

(Disciplina della TARI – coefficienti e termini deliberazione PEF e tariffe)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 652, terzo periodo, le parole: « per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ».

b) dopo il comma 683, è aggiunto il seguente:

« 683-*bis*. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, a decorrere dal 2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari entro il 30 aprile di ciascun anno di riferimento. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. ».

38. 020. Pella.

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-*bis*.

(Riduzione dell'aliquota IVA sui prodotti di protezione per l'igiene intima femminile)

1. Alla tabella A, parte II-*bis*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

« 1-*quater*. Assorbenti igienici per ciclo mestruale. ».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1, pari a 170 milioni di euro annui a decorrere l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018.

38. 021. Prestigiacomo, Martino, Giacomoni, Baratto, Angelucci, Cattaneo, D'Ettore, Vietina, Porchietto.

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-*bis*.

(Riparto dell'8 per mille e pubblicità)

1. All'articolo 47, comma 2, della legge 20 maggio 1985, n. 222, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « La quota a diretta gestione statale è destinata, in una misura comunque non inferiore al 5 per cento della disponibilità complessiva per ciascun anno, alla realizzazione di messaggi pubblicitari e al conseguente acquisto di spazi televisivi, radiofonici, della stampa periodica, nonché di altri mezzi di informazione, aventi lo scopo di assicurare adeguata informazione ai contribuenti sulla possibilità di scegliere, in sede di dichiarazione annuale dei redditi, di destinare la quota pari all'otto per mille di cui all'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione dello Stato, nonché sulle iniziative che lo Stato finanzia o intende finanziare ai sensi dell'articolo 48, primo

periodo, della presente legge e del decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1998, n. 76 »;

b) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « In caso di scelte non espresse dai contribuenti, le relative risorse sono destinate a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale ».

38. 023. Magi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-*bis*.

(Riparto dell'8 per mille)

1. All'articolo 47, comma 3, della legge 20 maggio 1985, n. 222, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « In caso di scelte non espresse dai contribuenti, le relative risorse sono destinate a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale ».

38. 022. Magi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-*bis*.

(Esenzioni IMU enti non commerciali)

1. All'articolo 7, comma 1, lettera *i)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , con esclusione, in ogni caso, delle attività ricettive destinate a offrire alloggio o ospitalità dietro il pagamento di un prezzo ».

38. 024. Magi.

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-*bis*.

(Canoni pertinenze demaniali)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 732, le parole: « da effettuare entro il 15 ottobre 2014 » sono soppresse le parole: « 30 settembre 2013 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 aprile 2020 »;

b) al comma 733, le parole: « 28 febbraio 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2020 ».

2. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 484 è sostituito dal seguente:

« 484. Fino alla revisione e all'aggiornamento dei canoni demaniali posti a carico dei concessionari, come previsto dall'articolo 1, comma 677, lettera *e)*, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i procedimenti di riscossione coattiva dei canoni demaniali e i procedimenti amministrativi pendenti, non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione, avviati dalle amministrazioni competenti per la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni relative a pertinenze demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, derivanti da procedure di contenzioso connesse all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sospesi. La disposizione di cui al presente comma non si applica, comunque, alle concessioni che risultano oggetto di procedimenti giudiziari di natura penale. ».

3. Dal 1° gennaio 2020 e fino alla revisione e all'aggiornamento dei canoni demaniali posti a carico dei concessionari:

a) alle pertinenze demaniali marittime destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi, applicano le misure unitarie di canone previste dall'articolo 03, comma 1, lettera *b)*, numero 1.3), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) l'importo annuo del canone dovuto a corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime con finalità turistico-ricreative non può, comunque, essere inferiore a euro 2.500,00.

38. 029. Buratti.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-*bis*.

(Introduzione dell'obbligo di pagamento della tassa automobilistica regionale attraverso il sistema dei pagamenti elettronici pagoPA)

1. A far data dal 1° gennaio 2020, i pagamenti relativi alla tassa automobilistica sono effettuati esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 2 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

38. 030. Garavaglia, Comaroli, Gusmeroli.

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-*bis*.

(Azioni banche popolari)

1. All'articolo 20, comma 2-*ter*, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, al primo periodo, dopo le parole: « dai soggetti di cui agli articoli » sono aggiunte le seguenti: « 29, ».

38. 031. Cenni.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-*bis*.

(Modifica all'articolo 26 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

1. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 26 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « ad uso abitativo » sono soppresse.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 del presente articolo, valutato in 50 milioni di euro per il 2019, si provvede mediante corrispondete riduzione delle proiezioni, per l'anno 2020, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle

disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente o autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. A tal fine è istituito un apposito Fondo presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione pari a 50 milioni di euro.

38. 032. Cecchetti, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 38, aggiungere i seguenti:

Art. 38-*bis*.

(Società sportive dilettantistiche ordinarie)

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, le attività sportive dilettantistiche possono essere esercitate in una delle forme societarie di cui al Libro V, Titolo V, Capo V e Capo VII del codice civile.

2. A pena di nullità, l'atto costitutivo e lo statuto delle società sportive dilettantistiche di cui al comma precedente devono contenere:

a) nella denominazione o ragione sociale, la dicitura « società sportiva dilettantistica ordinaria »;

b) nell'oggetto o scopo sociale, lo svolgimento e l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI;

c) il divieto per gli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla medesima federazione sportiva o disciplina associata ovvero riconosciute da un ente di promozione sportiva nell'ambito della stessa disciplina;

d) l'obbligo di iscrizione nel Registro delle società e associazioni sportive dilettantistiche presso il CONI e di osservare le norme e le direttive del CONI, nonché gli statuti e i regolamenti delle Federazioni sportive Nazionali o degli Enti di promozione sportiva cui la società intende affiliarsi.

3. Possono trasformarsi in società sportive dilettantistiche ordinarie esclusivamente le associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive dilettantistiche costituite ai sensi dell'articolo 90 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002.

4. Il CONI, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, predispone l'apposita sezione per le società sportive dilettantistiche ordinarie del Registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche.

Art. 38-*ter*.

(Disposizioni tributarie relative alle Società sportive dilettantistiche ordinarie)

1. I ricavi derivanti dall'attività istituzionale delle società sportive dilettantistiche ordinarie riconosciute dal CONI, al netto dei costi di diretta imputazione, concorrono alla determinazione della base imponibile di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per il 50 per cento del loro ammontare.

2. I ricavi derivanti dall'attività istituzionale delle società sportive dilettantistiche ordinarie sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10 per cento di cui alla tabella A, parte III, allegata al testo unico di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

3. Gli articoli 67, comma 1, lettera *m)*, e 69, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano anche alle società sportive dilettantistiche ordinarie.

4. I diritti connessi di cui legge n. 633 del 22 aprile 1941 non sono dovuti dalle associazioni e società sportive dilettantistiche, comprese le società sportive dilettantistiche ordinarie riconosciute dal CONI o in occasione di manifestazioni sportive dilettantistiche organizzate dalle Federazioni sportive nazionali, dalle discipline sportive associate e dagli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI.

5. Alle società sportive dilettantistiche ordinarie iscritte nel registro delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche tenuto dal CONI, l'imposta di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è applicata con un'aliquota pari al 10 per cento dell'aliquota prevista per gli immobili inclusi nella categoria catastale D6, in relazione ai quali la medesima società sportiva dilettantistica ordinaria è titolare di un diritto reale.

6. Al comma 3 dell'articolo 26 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole: « e gestite senza fini di lucro » sono soppresse e dopo le parole: « adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche » sono aggiunte le seguenti: « svolte da associazioni e società sportive dilettantistiche cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, nonché delle società sportive dilettantistiche ordinarie riconosciute dal CONI ».

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

38. 033. Lotti, Mancini.

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-*bis*.

(Disposizioni in materia previdenziale per lo sport dilettantistico)

1. All'articolo 67, comma 1, lettera *m)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: « erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche », sono aggiunte le seguenti: « , costituenti, salvo diversa espressa volontà delle parti, oggetto di collaborazioni coordinate e continuative, ».

2. I percettori dei compensi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera *m)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, erogati a fronte di esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica, come definita dall'articolo 35 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, che costituisce, salvo diversa volontà espressa dalle parti, oggetto di collaborazione coordinata e continuativa, nonché a fronte delle collaborazioni coordinate e continuative per attività amministrativo gestionale, sono iscritti ai fini contributivi alla gestione separata presso l'INPS, di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

3. I contributi sono dovuti sui compensi di ammontare superiore a quello di cui all'articolo 69, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e l'aliquota applicata è pari all'aliquota di cui all'articolo 2, comma 57, della legge 28 giugno 2012, n. 92, per i collaboratori e figure assimilate. L'onere contributivo è per due terzi a carico delle società e associazioni sportive dilettantistiche e per un terzo per i percipienti.

38. 034. Mancini, Lotti.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-*bis*.

(Abrogazione dell'imposta sui trasferimenti di denaro all'estero)

1. L'articolo 25-*novies* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2020.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

38. 035. Quartapelle Procopio, Boldrini.

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-*bis*.

(Proporzionalità fra inadempienza e perdita dei benefici)

1. All'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 10, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. ».

38. 036. Ubaldo Pagano.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-*bis*.

(Agevolazioni fiscali per lavoratori rimpatriati)

1. Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è sostituito dal seguente:

« 2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*, si applicano a decorrere dall'anno 2020 ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o hanno già trasferito la residenza prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 sono beneficiari del regime previsto dal decreto legislativo n. 147 del 2015, articolo 16 ».

38. 040. Schirò.

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-*bis*.

(Esenzione TARI per iscritti all'AIRE)

1. Al comma 659 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), la lettera *d)* è soppressa e, dopo la lettera *e)*, è aggiunta la seguente:

« *e-bis)* Il comune sulla base del regolamento di cui all'alinea prevede l'esenzione nel caso di abitazioni di proprietà di soggetti iscritti da almeno tre anni all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (Aire) che non siano locate o date in comodato d'uso ».

38. 042. Schirò.

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-*bis*.

(Regime IVA delle presetazioni di accoglienza).

1. Al fine di promuovere forme di imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, anche se soci di società agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni ed integrazioni, con età inferiore a quaranta anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate a partire dal 1° gennaio 2020, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. L'esonero di cui al primo periodo, decorsi i primi trentasei mesi, è riconosciuto per un periodo massimo di dodici mesi nel limite del 66 per cento e per un periodo massimo di ulteriori dodici mesi nel limite del 50 per cento. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*.

2. Per i tre anni successivi all'iscrizione nella previdenza agricola, i redditi dominicali e agrari dei terreni posseduti o condotti dai soggetti di cui al comma 1 non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Tale disposizione si applica a partire dal 1° gennaio 2020.

3. Agli oneri previsti per l'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

38. 044. Gadda.

ART. 39

Sopprimerlo.

*** 39. 1.** Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Sopprimerlo.

*** 39. 2.** Gelmini, Giacomoni, Martino, Baratto, Cattaneo, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

Sopprimerlo.

*** 39. 3.** Giannone.

Sopprimerlo.

*** 39. 4.** Del Barba, Ungaro.

Al comma 1, sopprimere le lettere a), c), *ed* l).

39. 5. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Al comma 1, sopprimere le lettere c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o) *e* p).

39. 8. Del Barba, Ungaro, Vitiello.

Al comma 1, sopprimere le lettere c), d), e), f), g), h), i), n), o), p) *e* q).

39. 6. Del Barba, Ungaro, Vitiello.

Al comma 1, sopprimere le lettere c), d), e), f), g), h), i), n), o), *e* p).

39. 7. Del Barba, Ungaro, Vitiello.

Al comma 1, sopprimere le lettere d), e), f) *e* g).

* **39. 9.** Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Al comma 1, sopprimere le lettere d), e), f) *e* g).

* **39. 10.** Varchi, Maschio, Osnato, Bignami.

Al comma 1, sopprimere le lettere e), g), o) *e* p).

39. 11. Del Barba, Ungaro, Vitiello.

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

* **39. 12.** Del Barba, Ungaro, Vitiello.

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

* **39. 14.** Bartolozzi, Costa, Sisto, Martino, Giacomoni, Baratto, Cattaneo, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

Al comma 1, sopprimere le lettere h) *e* i).

** **39. 15.** Magi.

Al comma 1, sopprimere le lettere h) *e* i).

** **39. 16.** Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Al comma 1, sopprimere la lettera n).

39. 17. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Al comma 1, sopprimere le lettere o) *e* p).

39. 18. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* quattro a otto *con le seguenti:* due a otto.

Conseguentemente, al medesimo comma, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), *sostituire le parole:* da un anno e sei mesi a sei anni *con le seguenti:* da sei mesi a due anni;

b) alla lettera c), *sostituire le parole:* tre a otto *con le seguenti:* due a otto;

c) alla lettera d), *sostituire le parole:* due a cinque *con le seguenti:* uno a quattro;

d) sopprimere le lettere e), f) *e* g);

e) alla lettera h), *sostituire le parole:* due a sei *con le seguenti:* due a quattro;

f) alla lettera i), *sostituire le parole:* due a sei *con le seguenti:* due a quattro;

g) alla lettera l), *sostituire le parole:* quattro a otto *con le seguenti:* due a otto;

h) alla lettera m), *sostituire le parole:* da un anno e sei mesi a sei anni *con le seguenti:* da sei mesi a due anni;

i) alla lettera n), *sostituire le parole:* tre a sette *con le seguenti:* due a sei;

l) sopprimere le lettere o) *e* p).

39. 19. Costa, Bartolozzi, Sisto, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* quattro a otto *con le seguenti:* due a sei.

Conseguentemente, al medesimo comma, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c), *sostituire le parole:* tre a otto *con le seguenti:* due a sei;

b) alla lettera l), *sostituire le parole:* quattro a otto *con le seguenti:* due a sei.

39. 20. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* quattro a otto *con le seguenti:* due a sette.

39. 21. Varchi, Maschio, Osnato, Bignami.

Al comma 1, lettera b), *sostituire le parole:* da un anno e sei mesi a sei anni *con le seguenti:* da un anno e sei mesi a quattro anni.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera m), *sostituire le parole:* da un anno e sei mesi a sei anni *con le seguenti:* da un anno e sei mesi a quattro anni.

39. 22. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Al comma 1, lettera c), *sostituire le parole:* tre a otto *con le seguenti:* un anno e sei mesi a sette.

39. 23. Varchi, Maschio, Osnato, Bignami.

Al comma 1, lettera h), *sostituire le parole:* due a sei *con le seguenti:* due a cinque.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera i), *sostituire le parole:* due a sei *con le seguenti:* due a cinque.

39. 24. Varchi, Maschio, Osnato, Bignami.

Al comma 1, lettera n), *sostituire le parole:* tre a sette *con le seguenti:* due a sei.

39. 25. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Al comma 1, dopo la lettera n), *inserire la seguente:*

n-bis) gli articoli 10-*bis* e 10-*ter* sono abrogati.

Conseguentemente, sopprimere le lettere o) *e* p).

*** 39. 26.** Buratti, Topo.

Al comma 1, dopo la lettera n), *inserire la seguente:*

n-bis) gli articoli 10-*bis* e 10-*ter* sono abrogati.

Conseguentemente, sopprimere le lettere o) *e* p).

*** 39. 28.** Bartolozzi, Costa, Sisto, Martino, Giacomoni, Baratto, Cattaneo, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

Al comma 1, sopprimere le lettere o) *e* p).

Conseguentemente, al comma 1, lettera q), *capoverso « Art. 12-*ter *», dopo la lettera* h), *aggiungere la seguente:*

h-bis) l'articolo 240-*bis* del codice penale non si applica ai casi di dichiarazione infedele di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

39. 29. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.

Al comma 1, sopprimere le lettere o) *e* p).

Conseguentemente, al comma 1, lettera q), *capoverso « Art. 12-*ter *», al primo comma, dopo le parole:* diversi da quelli previsti dagli articoli 10-*bis* e 10-*ter aggiungere le seguenti:* , nonché da quelli previsti dall'articolo 4.

39. 30. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.

Al comma 1, sostituire la lettera p) *con la seguente:*

p) all'articolo 10-*ter*, la parola: « duecentocinquantamila » è sostituita dalla seguente: « centocinquantamila ».

Conseguentemente, al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: con esclusione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera *p)*, che hanno efficacia a valere sugli omessi versamenti dell'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alle dichiarazioni annuali relative ai periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2019.

39. 31. Osnato, Bignami, Zucconi.

Al comma 1, lettera p), *sostituire la parola:* centocinquantamila *con la seguente:* duecentomila.

39. 32. Varchi, Maschio, Osnato, Bignami.

Al comma 1, sopprimere la lettera q).

*** 39. 33.** Costa, Bartolozzi, Sisto, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

Al comma 1, sopprimere la lettera q).

*** 39. 34.** Varchi, Maschio, Osnato, Bignami.

Al comma 1, lettera q), *sostituire il capoverso « Art. 12-*ter *» con il seguente:* Art. 12-*ter*. — *(Casi particolari di confisca)* — 1. Nei casi di condanna con sentenza passata in giudicato per uno dei delitti di cui agli articoli 2, 3, 8 o 10-*quater*, comma 2, del presente decreto si applica l'articolo 240-*bis* del codice penale quando: *a)* l'ammontare degli elementi passivi fittizi indicati in taluna delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 2; *b)* l'imposta evasa è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 3; *c)* l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 8; *d)* l'indebita compensazione ha ad oggetto crediti inesistenti superiori a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 10-*quater*, comma 2.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente trovano applicazione solo se la violazione è riferita ad almeno tre periodi d'imposta negli ultimi cinque anni, ovvero se l'autore è già stato condannato per i delitti previsti dagli articoli 2, 3, 8 e 10-*quater*, comma 2.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 non trovano applicazione in caso di definizione del procedimento con sentenza di applicazione a norma degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale.

39. 35. Costa, Bartolozzi, Sisto, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

Al comma 1, lettera q), *sostituire il capoverso « Art. 12-*ter *» con il seguente:* Art. 12-*ter*. – *(Casi particolari di confisca)* – 1. Nei casi di condanna con sentenza passata in giudicato per uno dei delitti di cui agli articoli 2, 3, 8 o 10-*quater*, comma 2, del presente decreto si applica l'articolo 240-*bis* del codice penale quando: *a)* l'ammontare degli elementi passivi fittizi indicati in taluna delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 2; *b)* l'imposta evasa è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 3; *c)* l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 8; *d)* l'indebita compensazione ha ad oggetto crediti inesistenti superiori a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 10-*quater*, comma 2.

39. 36. Costa, Bartolozzi, Sisto, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

Al comma 1, lettera q), *capoverso « Art. 12-*ter *», comma 1, alinea, sopprimere le parole:* o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

39. 38. Costa, Bartolozzi, Sisto, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

Al comma 1, lettera q), *capoverso « Art. 12-*ter *», comma 1, alinea, sopprimere le parole:* diversi da quelli previsti dagli articoli 10-*bis* e 10-*ter*.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera e), *e alla lettera* h) *sostituire le parole:* i delitti previsti dagli articoli 4 e 10 *con le seguenti:* il delitto previsto dall'articolo 10.

*** 39. 37.** Bartolozzi, Costa, Sisto, Martino, Giacomoni, Baratto, Cattaneo, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

Al comma 1, lettera q), *capoverso « Art. 12-*ter *», comma 1, alinea, sopprimere le parole:* diversi da quelli previsti dagli articoli 10-*bis* e 10-*ter*.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera e), *e alla lettera* h) *sostituire le parole:* i delitti previsti dagli articoli 4 e 10 *con le seguenti:* il delitto previsto dall'articolo 10.

*** 39. 40.** Del Barba, Ungaro.

Al comma 1, lettera q), *capoverso « Art. 12-*ter *», comma 1, alinea, sostituire le parole:* si applica *con le seguenti:* si può applicare.

39. 39. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.

Al comma 1, lettera q), *capoverso « Art. 12-*ter *», comma 1, alinea, sostituire le parole:* articoli 10-*bis* e 10-*ter con le seguenti:* articoli 4, 10-*bis* e 10-*ter*.

Conseguentemente, alla lettera h), *sostituire le parole:* per i delitti previsti dagli articoli 4 e 10 *con le seguenti:* per il delitto previsto dall'articolo 10.

39. 43. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Al comma 1, lettera q), *capoverso « Art. 12-*ter *», comma 1, lettera* a), *sostituire la parola:* centomila *con la seguente:* duecentomila.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettere b), c), d), f) *e* g), *sostituire la parola:* centomila *con la seguente:* duecentomila.

39. 45. Costa, Bartolozzi, Sisto, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

Al comma 1, lettera q), *capoverso « Art. 12-*ter *», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione solo se la violazione è riferita ad almeno tre periodi d'imposta negli ultimi cinque anni, ovvero se l'autore è già stato condannato per i delitti previsti dagli articoli 2, 3, 8 e 10-*quater*, comma 2.

39. 42. Costa, Bartolozzi, Sisto, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

Al comma 1, dopo la lettera q), *aggiungere le seguenti:*

q-bis) l'articolo è sostituito dal seguente:

« Art. 13. – *(Causa di non punibilità. Pagamento del debito tributario)* – 1. I reati di cui al presente decreto non sono punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie, nonché del ravvedimento operoso.

2. Qualora, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario sia in fase di estinzione mediante rateizzazione, è dato un termine corrispondente a quello previsto nel piano di rateizzazione per il pagamento del debito residuo. In tal caso la prescrizione è sospesa. Il giudice ha facoltà di prorogare tale termine una sola volta per non oltre tre mesi, qualora lo ritenga necessario, ferma restando la sospensione della prescrizione.

3. La previsione di cui al comma 2 si applica anche dalla data di presentazione della domanda di accesso al concordato preventivo e fino all'omologazione. ».

q-ter) all'articolo 13-*bis*, i commi 1 e 2 sono soppressi.

39. 46. Martino.

Al comma 1, dopo la lettera q) *inserire la seguente:*

q-bis) all'articolo 13, comma 3, le parole: « tre mesi » sono sostituite dalle parole: « sei mesi ».

39. 47. Bartolozzi, Costa, Sisto, Martino, Giacomoni, Baratto, Cattaneo, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

Sopprimere il comma 2.

*** 39. 48.** Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Sopprimere il comma 2.

*** 39. 50.** Bartolozzi, Costa, Sisto, Martino, Giacomoni, Baratto, Cattaneo, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Dopo l'articolo 25-*quaterdecies* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è aggiunto il seguente:

« Art. 25-*quaterdecies.1*. In relazione alla commissione del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, la sanzione si applica all'ente qualora le azioni od omissioni di carattere intenzionale secondo la definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera *d)*, siano connesse al

territorio di due o più Stati membri dell'Unione e comportino un danno complessivo pari ad almeno 10.000.000 di euro ».

39. 51. Del Barba, Ungaro.

*Al comma 2, capoverso « Art. 25-*quinquiesdecies *» sostituire le parole:* del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2 *con le seguenti:* dei delitti di cui agli articoli 2, 3 e 8.

39. 52. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

*Al comma 2, capoverso « Art. 25-*quinquiesdecies *», aggiungere, in fine, le seguenti parole:* quando l'ammontare degli elementi passivi fittizi è superiore a euro centomila.

39. 53. Varchi, Maschio, Osnato, Bignami.

Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

2-*bis*. All'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « È esclusa in ogni caso l'applicazione delle sanzioni penali di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74. »;

b) il comma 4 è abrogato.

Conseguentemente, al comma 3, le parole: di cui ai commi 1 e 2 *sono sostituite dalle seguenti:* di cui ai commi 1, 2 e 2-*bis*.

39. 55. Bartolozzi, Costa, Sisto, Martino, Giacomoni, Baratto, Cattaneo, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

All'articolo 39, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. È istituita presso l'Ufficio legislativo del Ministero della giustizia una Commissione con il compito di provvedere a una analisi organica della normativa in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, al fine di proporre interventi di riforma e riordino della disciplina. La Commissione è composta da rappresentanti del Governo, della magistratura, del mondo produttivo, dei professionisti e delle istituzioni accademiche. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono disciplinate le modalità operative per la costituzione e l'avvio dei lavori della predetta Commissione.

39. 60. Bartolozzi, Costa, Sisto, Martino, Giacomoni, Baratto, Cattaneo, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. All'articolo 10-*bis*.1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Contestualmente alla nota di aggiornamento di cui al comma 1 dell'articolo 10-*bis*, è presentato un rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, distinguendo tra imposte accertate e riscosse nonché tra le diverse tipologie di avvio delle procedure di accertamento.

1-*bis*. Il rapporto di cui al comma 1 evidenzia:

a) i risultati del recupero di somme dichiarate e non versate e della correzione di errori nella liquidazione sulla base delle dichiarazioni;

b) il recupero di somme collegato alle condanne per i reati di cui al decreto

legislativo 10 marzo 2000, n. 74; al riguardo devono essere indicati distintamente per anno:

1) numero e valore, in termini di maggiori imposte, dei procedimenti penali instaurati;

2) esito dei procedimenti penali di cui al numero 1 in termini di soggetti condannati, di pene complessivamente erogate e di imposte effettivamente versate;

3) numero di soggetti sottoposti a misure cautelari o detenuti esclusivamente o principalmente per i reati di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000;

c) il recupero di gettito fiscale e contributivo attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento volontario da parte dei contribuenti, ove stimabile;

d) le strategie per il contrasto dell'evasione fiscale e contributiva, l'aggiornamento e il confronto dei risultati con gli obiettivi.

2. Le maggiori entrate che, sulla base delle risultanze riferite all'anno precedente, possono essere ascritte su base permanente ai risultati dell'attività di contrasto e prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva, nonché di miglioramento dell'adempimento spontaneo, di cui al comma 4, lettera *e)*, sono attribuite al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, le cui dotazioni possono essere destinate soltanto ai fini indicati dalla normativa istitutiva del Fondo medesimo ».

39. 59. Del Barba, Ungaro.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021.

39. 61. Costa, Bartolozzi, Sisto, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-*bis*. Le disposizioni di cui al presente articolo non valgono per le imprese e i professionisti che, per ragioni di difficoltà economiche, pur avendo regolarmente dichiarato le imposte dirette e indirette, abbiano richiesto o ottenuto una dilazione dall'Agenzia delle Entrate a seguito del mancato pagamento.

3-*ter*. Le difficoltà economiche di cui al comma 3-*bis* devono necessariamente essere comprovate da un revisore dei conti iscritto all'Albo dei revisori o da un dottore commercialista iscritto all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

39. 63. Gusmeroli, Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-*bis*. All'articolo 161 del codice penale, dopo le parole: « articolo 99, quarto comma », sono inserite le seguenti: « di un terzo per i delitti di cui agli articoli 2, 3, 8 e 10-*quater*, secondo comma, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 ».

3-*ter*. All'articolo 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3, al comma 2, le parole: « 1° gennaio 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2021 ».

39. 66. Costa, Bartolozzi, Sisto, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

(Inammissibile limitatamente al comma 3-*ter*)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. All'articolo 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3, al comma 2, le parole: « 1°

gennaio 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2021 ».

39. 65. Costa, Bartolozzi, Sisto, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

(Inammissibile)

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-*bis*. All'articolo 161 del codice penale, dopo le parole: « articolo 99, quarto comma » sono inserite le seguenti: « di un terzo per i delitti di cui agli articoli 2, 3, 8 e 10-*quater*, secondo comma, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, ».

3-*ter*. All'articolo 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le lettere *d), e)* e *f)* sono soppresse;

b) il comma 2 è abrogato.

39. 62. Costa, Bartolozzi, Sisto, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

(Inammissibile limitatamente al comma 3-*ter*)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. All'articolo 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le lettere *d), e)* e *f)* sono soppresse;

b) il comma 2 è abrogato.

39. 64. Costa, Bartolozzi, Sisto, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-*bis*.

1. Nel processo penale, l'imputato assolto con sentenza definitiva perché il fatto non sussiste, perché l'imputato non ha commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, può detrarre dalle imposte sui redditi le spese legali sostenute per la difesa fino alla concorrenza di euro 10.500.

2. La detrazione è ripartita in tre quote annuali di pari importo, a partire dall'anno successivo all'assoluzione definitiva.

3. La detrazione deve essere giustificata con fattura del difensore, con espressa indicazione della causale e dell'avvenuto pagamento, corredata dal parere di congruità del competente Consiglio dell'ordine degli avvocati.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano nei casi di assoluzione da uno o più capi di imputazione e condanna per altri; di estinzione del reato per intervenuta amnistia o prescrizione; di intervenuta depenalizzazione della condotta.

5. All'onere delle disposizioni recate dal presente articolo, pari a euro 12.000.000 nell'anno 2020 e a euro 25.000.000 a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

39. 01. Costa, Bartolozzi, Sisto, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-*bis*.

1. Dopo il comma 25 dell'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, è aggiunto il seguente:

« 25-*bis*. Per le disposizioni previste dal comma 25, i Comuni con popolazione

inferiore a mille abitanti hanno la facoltà di abolire il Revisore contabile. ».

39. 02. Gusmeroli, Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-*bis*.

(Disposizioni in materia di ILVA Spa)

1. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, l'ultimo periodo è soppresso.

2. L'articolo 2, comma 6, del decreto-legge di cui al comma 1 come modificato dal medesimo comma 1, si applica altresì alle condotte poste in essere dal 3 novembre 2019 alla data di scadenza del termine di attuazione del piano ambientale di cui al medesimo articolo 2, comma 6, fatti salvi i principi stabiliti dalla giurisprudenza costituzionale in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

39. 03. Paita, Marattin, Nobili, Ungaro, Del Barba, Annibali, Anzaldi, Carè, Colaninno, D'Alessandro, De Filippo, Marco Di Maio, Ferri, Fregolent, Gadda, Giachetti, Librandi, Migliore, Mor, Moretto, Noja, Portas, Rosato, Toccafondi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-*bis*.

1. Le condotte poste in essere in attuazione delle autorizzazioni integrate ambientali, rilasciate ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel rispetto dei termini e delle modalità ivi stabiliti, costituiscono adempimento di un dovere ai sensi dell'articolo 51 del codice penale e dell'articolo 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e non possono dare luogo a responsabilità penale o amministrativa.

39. 06. Paita, Nobili, Ungaro, Del Barba, Annibali, Anzaldi, Carè, Colaninno, D'Alessandro, De Filippo, Marco Di Maio, Ferri, Fregolent, Gadda, Giachetti, Librandi, Migliore, Mor, Moretto, Noja, Portas, Rosato, Toccafondi.

(Inammissibile)

ART. 40.

Sopprimerlo

40. 1. Librandi, Ungaro.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-*bis*. I vincoli e gli obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica previsti dalla legge a carico dei soggetti inclusi nel provvedimento dell'ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non si applicano alle società quotate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *p)*, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e alle società dalle stesse controllate. I medesimi vincoli ed obblighi non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *n)*, del decreto legislativo n. 175 del 2016, che siano concedenti o concessionarie di infrastrutture aeroportuali, ferroviarie e autostradali.

*** 40. 4.** Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Benigni.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-*bis*. I vincoli e gli obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica previsti dalla legge a carico dei soggetti inclusi nel provvedimento dell'ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 di-

cembre 2009, n. 196, non si applicano alle società quotate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *p)*, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e alle società dalle stesse controllate. I medesimi vincoli ed obblighi non sì applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *n)*, del decreto legislativo n. 175 del 2016, che siano concedenti o concessionarie di infrastrutture aeroportuali, ferroviarie e autostradali.

*** 40. 5.** Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle funzioni amministrative e tecniche attribuite dall'articolo 2 del decreto legislativo 25 luglio 1997 n. 250, e successive modificazioni all'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC), allo stesso non si applicano i vincoli e gli obblighi in materia del contenimento della spesa pubblica previsti dalla legge a carico dei soggetti inclusi nel provvedimento dell'ISTAT di cui all'articolo 1 comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad esclusione di quelli previsti per i compensi assemblea determinati per gli obblighi collegiali. L'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile conserva le autonomie previste dall'articolo 1, comma 3 del decreto legislativo n. 250 del 1997, fermo restando la funzione di vigilanza governativa prevista dall'articolo 11, comma 3, del medesimo decreto legislativo.

40. 8. Scagliusi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 1, della legge 14 luglio 1993, n. 238, dopo le parole: « i contratti di programma », sono inserite le seguenti: « contratti di servizio ».

*Conseguentemente, il comma 2-*ter *dell'articolo 9 del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è abrogato*.

40. 9. Ficara, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, Chiazzese, De Girolamo, De Lorenzis, Grippa, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Scagliusi, Serritella, Spessotto, Termini.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2, aggiungere:

2-*bis*. Ritenuta la necessità ed urgenza di favorire il corretto adempimento da parte del terzo pignorato nonché la tutela della finanza pubblica, tenuto conto delle esigenze di semplificazione delle procedure esecutive per le società e le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aventi sedi, strutture o uffici territoriali, al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 546, primo comma, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Ove l'importo del credito precettato sia inferiore ad euro cinquemila il terzo è soggetto agli obblighi di legge nel limiti del doppio del medesimo importo. »;

b) all'articolo 553, dopo il terzo comma è inserito il seguente: « L'ordinanza di assegnazione delle somme adottata a norma del presente articolo è notificata al terzo dal creditore procedente unitamente ai riferimenti identificativi della procedura, ivi inclusi il nome, il cognome e il codice fiscale del creditore procedente e, se diverso, anche del destinatario del pagamento e alle modalità di adempimento, ivi inclusi gli estremi per effettuare il pagamento e l'importo complessivo dovuto, comprensivo di ogni onere e spesa.

Il terzo è tenuto ad adempiere l'obbligo risultante dall'ordinanza di assegnazione nel termine di sessanta giorni decorrente dalla data di notificazione della stessa ordinanza; prima che tale termine sia decorso o qualora al terzo non siano state fornite dal creditore procedente le

informazioni dovute a norma del primo periodo non può intimarsi l'adempimento mediante precetto. ».

2-*ter*. Al medesimo fine di cui al comma precedente, all'articolo 164-*ter*, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, è aggiunto, infine, il seguente periodo: « Il creditore che non adempie l'obbligo di cui al primo periodo risponde dei danni cagionati al debitore e al terzo. »

2-*quater*. Ritenuta altresì la necessità ed urgenza di garantire l'efficiente svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta, di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 e all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, a tutela del regolare e corretto andamento delle procedure amministrative e giudiziarie e dell'esercizio del diritto di difesa e delle esigenze di finanza pubblica, le stazioni appaltanti nell'ambito delle procedure ad evidenza pubblica relative ai medesimi servizi, nei cui bandi devono indicare come copertura territoriale minima, da parte dell'aggiudicatario, l'ambito regionale o pluriregionale per il quale è stata rilasciata la licenza speciale regionale, durante l'intera esecuzione dell'appalto, assicurano attraverso apposite clausole l'effettivo possesso della licenza speciale e dei requisiti e l'assolvimento degli obblighi previsti nel regolamento approvato con la delibera 77/18/CONS dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni da parte degli operatori postali titolari di licenza speciale, nonché il possesso dei requisiti e l'assolvimento degli obblighi previsti dal comma successivo in capo a ciascuno degli operatori postali riconducibili al titolare della licenza speciale.

2-*quinquies*. Gli operatori postali titolari della licenza individuale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e alla delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 129/15/CONS che intendano svolgere attività e fasi del servizio di notificazione a mezzo posta di cui al comma precedente nell'ambito dell'organizzazione unitaria di un operatore capogruppo, come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera *h)* dell'allegato A alla delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 77/18/CONS, devono: essere in regola con il pagamento dei contributi, previsti dall'articolo 15 del predetto decreto legislativo; utilizzare esclusivamente personale dipendente, assunto con contratto di lavoro subordinato, per lo svolgimento dei medesimi servizi per le fasi di accettazione e recapito e che abbia frequentato, anche per la consegna degli invii inesitati, il corso di formazione di cui all'articolo 9 dell'allegato A alla delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 77/18/CONS; fornire, con riferimento all'attività di notifica, le informazioni di cui all'articolo 5, commi 8 e 9 dell'allegato A alla delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 129/15/CONS; essere in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità di cui agli articoli 7 e 8 dell'allegato A alla delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 77/18/CONS, nonché rilasciare una dichiarazione da cui risulti che non si trovino in alcuna delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,e di non essere stati destinatari, nell'ultimo triennio, di provvedimenti definitivi di esclusione da gare ad evidenza pubblica a causa di irregolarità contributiva e/o false dichiarazioni accertate in via definitiva.

2-*sexies*. I servizi di notificazione a mezzo posta di cui ai precedenti commi si intendono quali servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, conseguentemente, sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera *a)* di cui al citato decreto legislativo.

40. 11. Migliorino.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-*bis*. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle funzioni amministrative e tecniche attribuite dall'articolo 2 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250 e successive modificazioni, all'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC), allo stesso non si applicano i vincoli e gli obblighi in materia del contenimento della spesa pubblica previsti dalla legge a carico dei soggetti inclusi nel provvedimento dell'ISTAT di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. L'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) conserva le autonomie previste dall'articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, ferma restando la funzione di vigilanza governativa prevista dall'articolo 11 comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250.

*** 40. 12.** D'Ettore, Cannizzaro.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-*bis*. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle funzioni amministrative e tecniche attribuite dall'articolo 2 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250 e successive modificazioni, all'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC), allo stesso non si applicano i vincoli e gli obblighi in materia del contenimento della spesa pubblica previsti dalla legge a carico dei soggetti inclusi nel provvedimento dell'ISTAT di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. L'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) conserva le autonomie previste dall'articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, ferma restando la funzione di vigilanza governativa prevista dall'articolo 11 comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250.

*** 40. 2.** Migliorino.

ART. 41.

Al comma 1, sostituire le parole: 670 milioni di euro per l'anno 2019 *con le seguenti*: 800 milioni di euro per gli anni 2019, 2020, 2021.

41. 4. Mor, Ungaro, Del Barba.

Al comma 1, sostituire le parole: 670 milioni *con le seguenti*: 1 miliardo.

41. 3. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.

Al comma 1, sostituire le parole: 670 milioni di euro *con le seguenti*: 900 milioni di euro.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1 pari a 230 milioni, si provvede a valere sulle risorse disponibili del « Fondo per il reddito di cittadinanza » di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 145 del 30 dicembre 2018.

41. 5. Caretta, Ciaburro, Osnato, Bignami.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Al fine di favorire l'efficienza economica, la redditività e la sostenibilità del settore agricolo e della pesca e di incentivare l'adozione e la diffusione di sistemi di gestione avanzata, l'utilizzo delle tecnologie innovative, anche in campo energetico, l'agricoltura di precisione e la tracciabilità dei prodotti mediante tecnologie *blockchain*, nonché per favorire misure che garantiscano maggiore selettività alle attrezzature da pesca, le garanzie concesse ai sensi dell'articolo 17, comma 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono a titolo gratuito per imprese agricole e della pesca nel limite di 30.000 euro di costo e comunque nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione de-

gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2019 in favore dell'istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).

41. 6. Gallinella.

Al comma 2, dopo le parole: delle tecnologie innovative, le garanzie *aggiungere la seguente*: dirette *e dopo le parole*: sono a titolo gratuito per imprese agricole *aggiungere le seguenti*: in forma singola o associata.

41. 7. Incerti, Enrico Borghi, Buratti, Mura, Topo.

Al comma 2, dopo le parole: imprese agricole *aggiungere le seguenti*: in forma singola o associata.

41. 13. Gallinella.

Al comma 2, dopo le parole: imprese agricole, *inserire le seguenti*: della pesca e dell'acquacoltura.

41. 10. Cadeddu.

Al comma 2, dopo le parole: per lo sviluppo di tecnologie innovative *inserire le seguenti*: anche per contrastare e prevenire i danni causati dalla fauna selvatica alle imprese agricole.

41. 8. Cenni, Incerti.

Al comma 2, dopo la parola: precisione *aggiungere le seguenti*: , delle nuove tecniche di irrigazione.

41. 12. Gallinella.

Al comma 2, sostituire le parole: tecnologie *blockchain con le seguenti*: tecnologie innovative.

41. 9. Giuliodori, Zanichelli.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. Al fine di contrastare la crisi occupazionale del settore turistico-ricettivo connessa al fallimento di Thomas Cook, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2019, a sostegno delle imprese turistico-ricettive ubicate in Italia che vantano crediti nei confronti di Thomas Cook UK Plc e delle aziende, anche di altre nazionalità, facenti parte del medesimo gruppo.

2-*ter*. Hanno accesso alle prestazioni del Fondo di cui al comma 2-*bis*, le imprese del settore turistico-ricettivo in possesso di certificazione che attesti la sussistenza di un credito nei confronti di Thomas Cook UK Plc e delle aziende, anche straniere, che fanno parte del medesimo gruppo.

2-*quater*. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 2-*bis*.

2-*quinquies*. Il contributo è concesso nel rispetto dei massimali stabiliti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1403/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli « aiuti *de minimis* ».

2-*sexies*. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-*bis*, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all'articolo 61, comma 1, della legge n. 289 del 2002.

41. 31. Dara, Andreuzza, Binelli, Colla, Galli, Patassini, Pettazzi, Piastra, Bi-

tonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. La garanzia del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può essere concessa, a valere sulle ordinarie disponibilità del predetto Fondo, in favore di società di cartolarizzazione dei crediti di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130 in relazione a operazioni di finanziamento a piccole e medie imprese, come definite dalla normativa dell'Unione europea, operanti nei settori di attività ammissibili all'intervento del Fondo, ovvero in relazione alla sottoscrizione di titoli di debito delle medesime imprese.

2-*ter*. Al comma 6-*bis*, primo periodo dell'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, dopo le parole « emessi da piccole medie imprese » sono aggiunte le seguenti: « , nonché in favore di società di cartolarizzazione dei crediti di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130 che realizzino, ai sensi della medesima legge n. 130 del 1999, operazioni di cartolarizzazione di una pluralità di obbligazioni, i cosiddetti *basket bond*, emesse da imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, operanti nei settori di attività ammissibili all'intervento del Fondo ».

2-*quater*. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma 2-*ter*, con particolare riguardo alle condizioni per la concessione della garanzia, alle caratteristiche dei programmi di sviluppo finanziabili e delle operazioni di cartolarizzazione ammissibili, ai criteri di loro selezione, alle modalità di coinvolgimento nell'operazione degli investitori istituzionali o professionali nonché all'ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del Fondo da destinare alla copertura degli interventi.

*** 41. 14.** Del Barba, Ungaro.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. La garanzia del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può essere concessa, a valere sulle ordinarie disponibilità del predetto Fondo, in favore di società di cartolarizzazione dei crediti di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130 in relazione a operazioni di finanziamento a piccole e medie imprese, come definite dalla normativa dell'Unione europea, operanti nei settori di attività ammissibili all'intervento del Fondo, ovvero in relazione alla sottoscrizione di titoli di debito delle medesime imprese.

2-*ter*. Al comma 6-*bis*, primo periodo dell'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, dopo le parole « emessi da piccole medie imprese » sono aggiunte le seguenti: « , nonché in favore di società di cartolarizzazione dei crediti di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130 che realizzino, ai sensi della medesima legge n. 130 del 1999, operazioni di cartolarizzazione di una pluralità di obbligazioni, i cosiddetti *basket bond*, emesse da imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, operanti nei settori di attività ammissibili all'intervento del Fondo ».

2-*quater*. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma 2-*ter*, con par-

ticolare riguardo alle condizioni per la concessione della garanzia, alle caratteristiche dei programmi di sviluppo finanziabili e delle operazioni di cartolarizzazione ammissibili, ai criteri di loro selezione, alle modalità di coinvolgimento nell'operazione degli investitori istituzionali o professionali nonché all'ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del Fondo da destinare alla copertura degli interventi.

*** 41. 24.** Cattaneo, Gelmini, Giacomoni, Martino, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 17, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, la parola: « ultradecennale » è sostituita dalle seguenti: « pari o superiore a 5 anni ».

**** 41. 16.** Ungaro, Del Barba.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 17, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, la parola: « ultradecennale » è sostituita dalle seguenti: « pari o superiore a 5 anni ».

**** 41. 17.** Buratti, Topo.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 17, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, la parola: « ultradecennale » è sostituita dalle seguenti: « pari o superiore a 5 anni ».

**** 41. 20.** Cattaneo, Gelmini, Giacomoni, Martino, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. All'articolo 7 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli investimenti effettuati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad esclusione degli investimenti per i quali, alla medesima data, risulti un ordine accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione ».

Conseguentemente, al medesimo articolo, sostituire la rubrica con la seguente: (Misure a favore degli investimenti delle imprese).

41. 18. Benamati, Nardi, Bonomo, Lacarra, Gavino Manca, Zardini, Buratti, Mura, Topo.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-*bis*. All'articolo 39 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: « 2 milioni e cinquecentomila euro » sono sostituite dalle seguenti: « 3 milioni e cinquecentomila euro »;

b) al comma 4, le parole: « Per le garanzie concesse nell'ambito di portafogli di finanziamenti l'importo massimo garantito dal Fondo per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, a 3,5 milioni di euro » sono soppresse.

41. 22. Gelmini, Cattaneo, Giacomoni, Martino, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-*bis*. Per le operazioni finanziarie ammesse alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)* della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i soggetti richiedenti non sono tenuti al versamento di alcun onere relativo al mancato perfezionamento delle singole operazioni.

41. 23. Giacomoni, Gelmini, Cattaneo, Martino, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, le parole: « 15.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 20.000 euro ».

41. 32. Gadda, Ungaro.

Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:

Art. 41-*bis*.

(Mutui ipotecari per l'acquisto di immobili destinati a « prima casa » ed oggetto di procedura esecutiva)

1. Al fine di fronteggiare, in via eccezionale, temporanea e non ripetibile, i casi di più gravi di crisi economica dei consumatori, ove una banca o una società veicolo, creditrice ipotecaria di primo grado, abbia avviato o sia intervenuta in una procedura esecutiva immobiliare avente ad oggetto la prima casa di abitazione del debitore, è conferita al debitore consumatore, al ricorrere delle condizioni di cui al successivo comma 2, la possibilità di ottenere una rinegoziazione del mutuo in essere ovvero un finanziamento da una banca terza, il cui ricavato deve essere utilizzato per estinguere il mutuo in essere, con assistenza della garanzia del Fondo di Garanzia prima casa e con il beneficio dell'esdebitazione per il debito residuo.

2. Il presente articolo si applica al ricorrere congiunto delle seguenti condizioni:

a) il debitore sia qualificabile come consumatore ai sensi dell'articolo 3, lettera *a),* del decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206;

b) il creditore sia un soggetto che eserciti l'attività bancaria ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o una società veicolo di cui di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130;

c) il credito derivi da un mutuo con garanzia ipotecaria di primo grado sostanziale, concesso per l'acquisto di un immobile che rispetti i requisiti previsti dalla nota II-*bis)* della tariffa, parte prima, allegata al Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1986, n. 131, ed il debitore abbia rimborsato almeno il 10 per cento del capitale originariamente finanziato alla data della presentazione dell'istanza di rinegoziazione;

d) sia pendente un'esecuzione immobiliare sul bene oggetto di ipoteca per il credito ed il cui pignoramento sia stato notificato tra la data del 1° gennaio 2010 e quella del 30 giugno 2019;

e) non vi siano altri creditori intervenuti oltre al creditore procedente o comunque sia depositato, prima della presentazione dell'istanza di rinegoziazione, atto di rinuncia dagli altri creditori intervenuti;

f) l'istanza sia presentata per la prima volta nell'ambito del medesimo processo esecutivo e comunque entro e non oltre il termine perentorio del 31 dicembre 2021;

g) il debito complessivo calcolato ai sensi dell'articolo 2855 del codice civile nell'ambito della procedura di cui alla lettera *d)* ed oggetto di rinegoziazione o rifinanziamento non sia superiore ad euro 250.000;

h) l'importo offerto non sia inferiore al 75 per cento del prezzo base della prossima asta ovvero del valore del bene come determinato nella Consulenza Tecnica D'Ufficio nel caso in cui non vi sia stata la fissazione dell'asta. Qualora il debito complessivo sia inferiore al 75 per cento dei predetti valori, l'importo offerto non potrà essere inferiore al debito per capitale e interessi calcolati ai sensi della lettera *g)*, senza applicazione della percentuale del 75 per cento;

i) il rimborso dell'importo rinegoziato o finanziato avvenga con una dilazione non superiore a 30 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'accordo di rinegoziazione o del finanziamento e comunque tassativamente non superiore ad una durata in anni che, sommata all'età del debitore, superi il numero di 80;

j) applicazione alla dilazione dei pagamenti di un tasso fisso non superiore al tasso medio di mercato rilevato dalla Banca d'Italia nel trimestre di riferimento rispettivamente per operazioni di mutui ipotecari della medesima specie a tasso fisso;

k) il debitore rimborsi integralmente le spese liquidate dal giudice, anche a titolo di rivalsa, in favore del creditore;

l) non sia pendente in capo al debitore una procedura di risoluzione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della legge 27 gennaio 2012, n. 3.

3. Se il debitore non riesce ad ottenere personalmente la rinegoziazione o il rifinanziamento del mutuo, lo stesso potrà essere accordato ad un suo parente o affine fino al terzo grado, ferme restando le condizioni di cui al comma 2, con le modalità dettate dal decreto di cui al successivo comma 5.

4. Le rinegoziazioni ed i finanziamenti ai fini del presente articolo sono assistiti dalla garanzia a prima richiesta rilasciata dal Fondo di Garanzia prima casa di cui all'articolo 1, comma 48, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concessa nella misura del 50 per cento dell'importo oggetto di rinegoziazione ovvero della quota capitale del nuovo finanziamento.

5. Con decreto di natura non regolamentare il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro con delega alle politiche giovanili e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono dettate le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare definendo:

il contenuto e le modalità di presentazione dell'istanza di rinegoziazione;

le modalità d'esame dell'istanza da parte del giudice;

gli elementi ostativi alla concessione della richiesta di rinegoziazione ovvero di rifinanziamento e alla formalizzazione dell'accordo;

la possibilità che sia concesso un nuovo finanziamento da una banca diversa dal creditore ipotecario.

Con il medesimo decreto di cui al presente comma è adeguato, per le finalità di cui al presente articolo, il decreto 31 luglio 2014 recante la « Disciplina del Fondo di garanzia prima casa di cui all'articolo 1, comma 48, lettera *c)* della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ».

41. 01. Mancini, Buratti, Mura, Rotta, Topo.

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-*bis*.

(Piani di risparmio a lungo termine)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 212 è sostituito dal seguente:

« 212. In ciascun anno solare di durata del piano le somme o i valori destinati nel piano di risparmio a lungo termine possono essere investiti in strumenti finanziari, anche non negoziati nei mercati

regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio medesimo, in strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni sui sistemi multilaterali di negoziazione, in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati e in Fondi per il *Venture Capital* residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo. Gli strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni sui sistemi multilaterali di cui al periodo precedente devono essere emessi da piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003. ».

2. Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 aprile 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 2019, è abrogato.

41. 05. Buratti, Padoan, Rotta, Topo.

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-*bis*.

(Piani di risparmio a lungo termine)

1. I commi da 211 a 215 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono abrogati.

2. Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 aprile 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 2019, è abrogato.

41. 02. Padoan, Buratti, Rotta, Topo.

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-*bis*.

(Piani di risparmio a lungo termine)

1. All'articolo 1, comma 101, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « a 30.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 300.000 euro » ovunque ricorrano e le parole: « 150.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 300.000 euro » ovunque ricorrano.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 10,3 milioni di euro per l'anno 2020, 25,7 milioni di euro per l'anno 2021, 46,3 milioni di euro per l'anno 2022, 72,1 milioni di euro per l'anno 2023 e 103 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

41. 07. Buratti, Padoan, Rotta, Topo.

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-*bis*.

(Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 145 recante disciplina dell'indicazione obbligatoria nell'etichetta)

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « da 2.000 euro a 15.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da 5.000 euro a 18.000 euro,

alla sospensione dell'attività per almeno tre mesi e, in caso di recidiva, al ritiro della licenza. »;

b) al comma 2, le parole: « da 2.000 euro a 15.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da 5.000 euro a 18.000 euro, alla sospensione dell'attività per almeno tre mesi e, in caso di recidiva, al ritiro della licenza. »;

c) al comma 3, le parole: « da 1.000 euro a 8.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da 4.000 euro a 11.000 euro, alla sospensione dell'attività per almeno tre mesi e, in caso di recidiva, al ritiro della licenza. ».

41. 012. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Guidesi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Viviani.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-*bis*.

(Semplificazione in materia di corresponsione annuale del diritto alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è inserito il seguente:

« 4-*bis*. Le camere di commercio hanno facoltà di diminuire la misura del diritto annuale dovuto dagli imprenditori agricoli, dai coltivatori diretti e dalle società semplici agricole iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese, anche distinguendo per classi di fatturato, fino all'esenzione ».

41. 013. Gallinella.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-*bis*.

(Aliquota IVA per le opere di difesa idraulica e in particolare le opere di difesa della costa)

1. Alla Tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 127-*quinquies)*, è inserito il seguente:

121-*quinquies-bis)* opere di difesa idraulica e di difesa della costa.

Conseguentemente, ridurre il Fondo di cui all'articolo 90, comma 2, di un importo pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

41. 014. D'Alessandro, Rosato, Ungaro, Moretto, Vitiello.

ART. 42.

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: , nonché di ulteriori 15 milioni per l'anno 2020 destinanti ai comuni che esercitano le funzioni in forma associata.

Conseguentemente, all'articolo 59, comma 3:

a) sostituire le parole: 5.436,296 milioni di euro per l'anno 2020 *con le seguenti:* 5.451,296 milioni di euro per l'anno 2020;

b) dopo la lettera g) *aggiungere la seguente: « g-bis)* quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con

modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 ».

42. 2. Tarantino, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster.

Dopo l'articolo 42 aggiungere il seguente:

Art. 42-*bis*.

(Riscossione degli avvisi di accertamento TARI mediante addebito nelle fatture dell'energia elettrica)

1. I Comuni possono prevedere, nell'ambito della potestà di regolamentazione delle proprie entrate di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che le somme dovute e non pagate per la tassa sui rifiuti (TARI), di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, contenute in avvisi di accertamento divenuti definitivi siano riscosse tramite addebito dell'importo singolarmente dovuto sulle fatture emesse dall'impresa fornitrice dell'energia elettrica.

2. Per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica di cui al comma 1, il pagamento dell'addebito TARI avviene in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall'impresa elettrica aventi scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle rate. Le rate, ai fini dell'inserimento in fattura, s'intendono scadute il primo giorno di ciascuno dei mesi da gennaio ad ottobre. L'importo delle rate è oggetto di distinta indicazione nel contesto della fattura emessa dall'impresa elettrica e non è imponibile ai fini fiscali.

3. Al fine di semplificare le modalità di pagamento, le autorizzazioni all'addebito diretto sul conto corrente bancario o postale ovvero su altri mezzi di pagamento, rilasciate a intermediari finanziari dai titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica per il pagamento delle relative fatture, si intendono in ogni caso estese al pagamento delle somme di cui al comma 1. La disposizione di cui al presente comma si applica anche alle suddette autorizzazioni all'addebito già rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta salva la facoltà di revoca dell'autorizzazione nel suo complesso da parte dell'utente.

4. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono definiti i termini e le modalità per l'attivazione del sistema di riscossione di cui ai commi precedenti, anche in via sperimentale, la sua applicabilità anche alla tariffa di natura corrispettiva di cui all'articolo 1, commi 667 e 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le specifiche per l'interscambio informativo tra i soggetti coinvolti, nonché le modalità per il riversamento delle somme riscosse e per disciplinare le conseguenze di eventuali ritardi, anche in forma di interessi moratori, delle quote incassate dalle aziende di vendita dell'energia elettrica, che non sono comunque considerate sostituti di imposta. Con i medesimi provvedimenti possono altresì essere stabilite modalità e misure di remunerazione delle attività di incasso da parte dei gestori dei servizi di erogazione dell'energia elettrica, modalità di rateazione diverse, casi di esenzione dalla modalità di versamento tramite fattura emessa dall'impresa elettrica, nonché modalità di rimborso delle somme addebitate in fattura, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti richiesti ai soggetti interessati.

42. 01. Pella.

Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-*bis*.

(Facoltatività del DUP e semplificazione piano dei conti per i piccoli comuni)

1. All'articolo 1, comma 887 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: « 23 giugno 2011, n. 118 », sopprimere le parole da: « al fine fino al termine del periodo »;

b) sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, « Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali » il comma 6 dell'articolo 170 è abrogato e sostituito con il seguente: « 6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti non sono tenuti a predisporre il Documento unico di programmazione ».

2. All'articolo 4 comma 5 del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, dopo le parole: « è costituito dal quinto livello » è aggiunto il seguente periodo: « Per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, il piano dei conti integrato ai fini della gestione è costituito dal quarto livello ».

*** 42. 02.** Navarra, Ubaldo Pagano, Buratti, Mancini, Mura, Rotta, Topo, Melilli, Lorenzin, Madia.

Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-*bis*.

(Facoltatività del DUP e semplificazione piano dei conti per i piccoli comuni)

1. All'articolo 1, comma 887 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: « 23 giugno 2011, n. 118 », sopprimere le parole da: « al fine fino al termine del periodo »;

b) sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, « Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali » il comma 6 dell'articolo 170 è abrogato e sostituito con il seguente: « 6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti non sono tenuti a predisporre il Documento unico di programmazione ».

2. All'articolo 4 comma 5 del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, dopo le parole: « è costituito dal quinto livello » è aggiunto il seguente periodo: « Per i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti, il piano dei conti integrato ai fini della gestione è costituito dal quarto livello ».

*** 42. 03.** Pella.

Dopo l'articolo 42 aggiungere il seguente:

Art. 42-*bis*.

(Ampliamento del ricorso all'utilizzo dello scorrimento delle graduatorie per le pubbliche amministrazioni)

1. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, hanno la facoltà di procedere allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale, approvate a decorrere dall'anno 2019, entro due anni dalla loro data di pubblicazione.

2. All'articolo 35, comma 5-*ter*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: « tre anni » sono sostitute dalle seguenti: « due anni ».

3. L'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato.

42. 04. Macina.

(Inammissibile)

ART. 43.

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-*bis*.

(Modifiche alla disciplina in materia di canoni demaniali marittimi)

1. Nelle more del complessivo riordino della disciplina dei canoni demaniali ma-

rittimi, i procedimenti di riscossione coattiva dei canoni demaniali, anche ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e i procedimenti amministrativi per la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, derivanti da contenzioso pendente alla data del 31 marzo 2019 e connesso all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sospesi fino al 30 novembre 2019. Fino alla medesima data, sono altresì privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione. La disposizione di cui al presente comma non si applica per i beni pertinenziali che risultano comunque oggetto di procedimenti giudiziari di natura penale, nonché per quelli ricadenti nei comuni e nei municipi sciolti o commissariati negli ultimi cinque anni, ai sensi degli articoli 143 e 146 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. La sospensione dei procedimenti di riscossione coattiva di cui al comma 1, se relativa a crediti iscritti a ruolo, è disposta per ciascuna partita interessata, con provvedimento dell'ente creditore, trasmesso in via telematica all'agenzia della riscossione.

3. Ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni a Regioni ed Enti Locali, in base alla legge 5 maggio 2009, n. 42 e alle rispettive norme di attuazione, nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali, da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento di tali concessioni, secondo quanto stabilito dai commi 675 e 684 compresi dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le concessioni sul demanio delle acque interne, con finalità turistico-ricreative e residenziali-abitative, vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno una durata di quindici anni, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. All'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 il comma 9 è sostituito dal seguente: « L'esercizio del commercio disciplinato dal presente articolo nelle aree demaniali marittime è soggetto al nulla osta quinquennale da parte delle competenti autorità marittime/demaniali che stabiliscono modalità e condizioni per l'accesso alle aree predette. Il primo nulla osta quinquennale ed i successivi rinnovi saranno rilasciati previa approvazione di una graduatoria che terrà conto esclusivamente della professionalità acquisita anche in modo discontinuo nell'esercizio del commercio di cui al presente articolo nell'area demaniale a cui si riferisce la selezione. In caso di non esercizio dell'attività per un periodo superiore a 2 anni consecutivi, la professionalità decade. »

43. 03. Raffaelli, Andreuzza, Patassini, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

(Inammissibile)

ART. 44.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-*bis*. Il comma 6-*ter* dell'articolo 6 del decreto-legge 3 agosto 2011, n. 138, resta vigente, con carattere di assoluta priorità per le permute con immobili da realizzare in aree di particolare disagio e con significativo apporto occupazionale, per le quali siano pervenute all'Amministrazione, entro il termine del 1° ottobre 2019, anche in via autonoma e spontanea, proposte e/o manifestazioni di interesse, ai sensi del medesimo comma 6-*ter*, che

siano a totale finanziamento privato e senza oneri per lo Stato nel triennio 2020-2022 ».

44. 2. Tateo, Sasso, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-*bis*.

(Zona franca comuni montani in decremento demografico)

1. Nei comuni montani e in quelli con popolazione residente alla data del 31 dicembre 2019 non superiore a cinquemila abitanti, che hanno registrato nel ventennio precedente la data di entrata in vigore della presente legge di conversione del presente decreto un tasso di crescita della popolazione residente negativo non inferiore al 10 per cento, rientranti nelle regioni meno sviluppate, così come individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è istituita la zona franca urbana ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Le imprese che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca o che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno della zona franca di cui al comma 1 entro il 31 dicembre 2020, possono beneficiare delle seguenti agevolazioni:

a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro riferito al reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;

c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica;

d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente.

3. Le esenzioni di cui al comma 2 sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per i tre anni successivi.

4. L'Istituto nazionale della previdenza sociale disciplina con propri provvedimenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità di restituzione dei contributi non dovuti dai soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al presente articolo che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.

5. Per le finalità di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Per i periodi d'imposta dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese beneficiarie.

6. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del sfrattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* » e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e

108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* » nel settore agricolo.

7. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 dell'11 luglio 2013, e successive modificazioni.

44. 01. Bartolozzi, Prestigiacomo, Germanà, Siracusano, Scoma, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:

Articolo 44-*bis*.

(Disposizioni in materia di locazioni turistiche)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A decorrere dal 1° marzo 2020 l'accesso al regime di cui al primo periodo è subordinato al possesso dei requisiti definiti ai sensi del comma 3-*ter*. »;

b) il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

« 3-*bis*. Con regolamento da emanare entro il 31 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti, ai fini del presente articolo, i criteri in base ai quali l'attività di locazione di cui al comma 1 del presente articolo si presume svolta in forma imprenditoriale, in coerenza con l'articolo 2082 del codice civile e con la disciplina sui redditi di impresa di cui al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, avuto anche riguardo al numero delle unità immobiliari locate »;

c) dopo il comma 3-*bis* è aggiunto il seguente:

« 3-*ter*. Ai fini dell'applicazione del regime di cui al comma 2, secondo modalità e criteri stabiliti con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i comuni possono, al fine di tutelare il patrimonio storico e artistico della Nazione ai sensi dell'articolo 9, secondo comma, della Costituzione e nel rispetto del principio di proporzionalità:

a) consentire l'attività di locazione di breve periodo di alloggi per uso turistico subordinatamente al rilascio di una licenza comunale, stabilendo annualmente il numero di licenze comunali a disposizione e i criteri per la relativa assegnazione;

b) stabilire un limite di durata delle locazioni in un anno solare, differenziandolo anche in relazione alle esigenze delle zone del territorio amministrato, con specifico riferimento ai centri storici e le aree di interesse culturale e artistico ».

2. Il regolamento di cui all'articolo 4, comma 3-*ter*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

44. 02. Pellicani.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Articolo 44-*bis*.

(Modifiche alle disposizioni in materia di locazioni brevi e attività ricettive)

1. Al fine di rendere immediatamente applicabile la normativa vigente, per migliorare la qualità dell'offerta turistica, assicurare la tutela del turista e contrastare forme irregolari di ospitalità, anche ai fini fiscali, all'articolo 13-*quater*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5 la lettera *d)* è soppressa;

b) al comma 7, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Il codice identificativo è rilasciato immediatamente dall'Agenzia delle Entrate, attraverso la generazione di un codice seriale univoco, all'atto della richiesta da parte dei soggetti interessati, anche attraverso i canali telematici di comunicazione con i contribuenti ».

44. 03. Mancini.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-*bis*.

(Sospensione dei procedimenti di riscossione coattiva dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime)

1. In attesa di una complessiva revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime, sino al 31 dicembre 2020 sono sospesi i pagamenti dei canoni delle concessioni indicate all'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, così come modificato dall'articolo 1, commi 251 e 252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche qualora i relativi importi siano stati iscritti al ruolo esattoriale e siano state emesse cartelle di pagamento da parte degli agenti incaricati alla riscossione.

2. Sino alla data del 31 dicembre 2020 sono sospesi i procedimenti amministrativi avviati dalle amministrazioni competenti e gli effetti dei medesimi, relativi alla sospensione, revoca o decadenza dalla concessione demaniale marittima derivante dal mancato versamento del canone demaniale marittimo nella misura determinata dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

44. 04. Corneli, Migliorino, Battelli.

(Inammissibile)

ART. 45.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-*bis*. Il comma 7 dell'articolo 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è sostituito dal seguente:

« 7. Il direttore sanitario è un medico che abbia svolto per almeno cinque anni qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione. Il direttore sanitario dirige i servizi sanitari ai fini organizzativi ed igienico-sanitari e fornisce parere obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza. Il direttore amministrativo è un laureato in discipline giuridiche o economiche che abbia svolto almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione. Il direttore amministrativo dirige i servizi amministrativi dell'unità sanitaria locale. Sono soppresse le figure del coordinatore amministrativo, del coordinatore sanitario e del sovrintendente sanitario, nonché l'ufficio di direzione. Nella nomina del direttore sanitario e del direttore amministrativo che avviene in conformità alle vigenti

disposizioni di legge in tema di inconferibilità dell'incarico è titolo di preferenza avere un'età inferiore ai cinque anni rispetto ai limiti pensionistici individuali previsti dall'articolo 15-*novies*. Il direttore sanitario e il direttore amministrativo rimangono in carica fino al termine del loro mandato purché la nomina sia avvenuta prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età ».

45. 12. Carnevali.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

1-*bis*. Al comma 7 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo le parole: « Il direttore sanitario è un medico che » sono inserite le seguenti: « , all'atto del conferimento dell'incarico » e dopo le parole: « il direttore amministrativo è un laureato in discipline giuridiche o economiche che » sono inserite le seguenti: « , all'atto del conferimento dell'incarico, ».

45. 10. Garavaglia, Comaroli, Gusmeroli.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-*bis*: All'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

« *a)* al comma 5 l'ultimo periodo è soppresso;

b) il comma 12 è soppresso;

c) dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:

"12-*bis*. A decorrere dall'esercizio 2019, sono considerate regioni di riferimento tutte le regioni che soddisfano le condizioni previste dal comma 5 individuate entro il termine del 15 settembre dell'anno precedente al decreto di riparto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie" ».

45. 8. Rizzo Nervo, Carnevali, Siani, Pini, Schirò.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Dopo il comma 12 dell'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, è aggiunto il seguente:

« 12-*bis*. A decorrere dall'esercizio 2019, sono considerate regioni di riferimento tutte le regioni che soddisfano le condizioni previste dal comma 5 individuate entro il termine del 15 settembre dell'anno precedente al riparto dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie. Pertanto, non si applicano le disposizioni dell'ultimo periodo del comma 5 e il comma 12 ».

45. 16. Boldi, Comaroli, Garavaglia, Gusmeroli.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al comma 14 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

« *a)* il secondo e terzo periodo sono sostituiti dai seguenti:

"A decorrere dall'anno 2020 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, in considerazione della approvazione del decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 avente ad oggetto 'Definizione e aggiornamento dei

livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502' e della variazione di prevalenza, rispetto al 2011, delle fasce anziane della popolazione e della cronicità correlata al crescente invecchiamento della popolazione, possono programmare un incremento, rispetto al 2019, della spesa per le prestazioni di cui trattasi nel presente comma pari al 10 per cento dell'incremento del fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente. Detto incremento del 10 per cento viene applicato ogni due anni, e dall'anno 2024, fermo restando il livello di spesa ottenuto nel 2023 in forza dell'applicazione del predetto incremento, lo stesso è subordinato all'adozione di una metodologia per la determinazione del fabbisogno di prestazioni di ricovero e cura e di specialistica ambulatoriale che tenga conto del diverso mix di erogatori pubblici e privati accreditati nelle differenti realtà regionali, della variazione di prevalenza delle fasce anziane della popolazione e della prevalenza di soggetti affetti da patologie croniche stimabili con l'utilizzo degli algoritmi di stratificazione sviluppati dal Ministero della salute in collaborazione con le Regioni e le provincie autonome. Il predetto incremento percentuale del 10 per cento può valere anche per prestazioni erogate a favore di cittadini residenti in regioni diverse da quelle di appartenenza solo se viene previsto negli accordi per la compensazione della mobilità interregionale di cui all'articolo 9 del Patto per la salute sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con intesa del 10 luglio 2014 (atto rep. 82/CSR), e negli accordi bilaterali fra e regioni per il governo della mobilità sanitaria interregionale, di cui all'articolo 19 del Patto per la salute sancito con intesa del 3 dicembre 2009, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 2010, in deroga ai limiti previsti dal primo periodo. In mancanza dei succitati accordi vale per i residenti in regioni diverse da quelle di appartenenza il valore delle prestazioni riferito all'esercizio 2017. Il predetto incremento del 10 per cento è subordinato alla attribuzione delle risorse aggiuntive dalle Aziende sanitari locali erogatori di diritto privato secondo quanto previsto all'articolo 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e con l'obiettivo di garantire l'accesso ai servizi nel rispetto delle previsioni del Piano nazionale di governo delle liste d'attesa e dei crescenti bisogni legati al mutato scenario demografico ed epidemiologico. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adottare misure volte, in particolare, a ridurre le prestazioni inappropriate di bassa complessità erogate in regime ambulatoriale, di pronto soccorso, in ricovero ordinario e in riabilitazione e lungodegenza, acquistate dagli erogatori privati accreditati, nonché gli obiettivi previsti dall'articolo 9-*quater*, comma 7, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Per le prestazioni di alta specialità e salvavita, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, possono essere programmate, per tutti i cittadini, anche quelli residenti in regioni diverse da quelle di appartenenza, percentuali di incremento differenti rispetto a quella del 10 per cento solo se, nel caso di residenti in regioni diverse da quelle di appartenenza, gli incrementi sono previsti negli accordi per la compensazione della mobilità interregionale di cui all'articolo 9 del Patto per la salute sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con intesa del 10 luglio 2014 (atto rep. 82/CSR), e negli accordi bilaterali fra le regioni per il governo della mobilità sanitaria interregionale, di cui all'articolo 19 del Patto per la salute sancito con intesa del 3 dicembre 2009, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 2010, in deroga ai limiti previsti dal primo periodo.";

b) al quarto periodo dopo le parole: "alta specialità" sono inserite le seguenti: "e salvavita";

c) al quinto periodo le parole: "in sede di prima applicazione" sono soppresse;

d) il sesto, il settimo, e l'ottavo periodo sono abrogati ».

45. 1. Garavaglia, Comaroli, Gusmeroli.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al comma 10 dell'articolo 20, del decreto legislativo del 25 maggio 2017 n. 75, le parole: « la cui efficacia è prorogata al 31 dicembre 2018 per l'indizione delle procedure concorsuali straordinarie, al 31 dicembre 2019 per la loro conclusione, e al 31 ottobre 2018 per la stipula di nuovi contratti di lavoro flessibile », sono sostituite dalle seguenti: « la cui efficacia è prorogata al 31 dicembre 2020 per l'indizione delle procedure concorsuali straordinarie, al 31 dicembre 2021 per la loro conclusione, e al 31 ottobre 2020 per la stipula di nuovi contratti di lavoro flessibile ».

45. 14. Siani, Carnevali, Bruno Bossio, Rizzo Nervo, Pini.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-*bis*. Al fine di garantire gli obbiettivi contenuti nel Patto della salute, l'articolo 1, comma 521, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito dal seguente:

« 521. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e all'articolo 1, comma 252, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, è ulteriormente incrementata di 22,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 45 milioni di euro per l'anno 2021, di 68,4 milioni di euro per l'anno 2022, di 91,8 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 ».

1-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 1-*bis*, pari a 22,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 45 milioni di euro per l'anno 2021, di 68,4 milioni di euro per l'anno 2022, di 91,8 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

45. 17. Carnevali, Rizzo Nervo, Siani, Schirò, Pini.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al comma 1, dell'articolo 11, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, le parole: « 5 per cento » ovunque ricorrenti sono sostituite dalle seguenti: « 10 per cento ».

*** 45. 13.** Carnevali, Rizzo Nervo, Siani, Pini, Schirò.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al comma 1, dell'articolo 11, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, le parole: « 5 per cento » ovunque ricorrenti sono sostituite dalle seguenti: « 10 per cento ».

*** 45. 15.** Boldi, Comaroli, Garavaglia, Gusmeroli.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. Al fine di agevolare l'attivazione degli interventi idonei a garantire adeguati livelli di qualità dei servizi erogati, il Ministero della salute entro 90 giorni dalla

data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con proprio decreto, definisce i criteri per la determinazione di un piano di riorganizzazione contestuale della rete delle strutture sanitarie ambulatoriali accreditate, eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio tenendo conto delle aggregazioni funzionali delle strutture eroganti prestazioni, in tutte le forme previste dal codice civile scelte liberamente dalle stesse e come già previsto dalla circolare del Ministero della salute n. 11669 del 16 aprile 2015.

1-*ter*. In fase transitoria, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 1-*bis*, le strutture interessate, anche già aggregate, sono tenute a comunicare alle regioni, il loro attuale stato o la eventuale forma di aggregazione che intendano adottare. Le regioni provvedono, entro e non oltre i 180 giorni successivi, al riallineamento del sistema di strutture esistenti, senza soluzione di continuità operativa delle stesse.

1-*quater*. La creazione di nuove aggregazioni di strutture o l'adesione di strutture ad aggregati già esistenti, potrà avvenire soltanto successivamente al completamento del processo di riallineamento di cui al comma 1-*ter*.

45. 2. Trizzino.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. Al fine di agevolare l'attivazione degli interventi di cui alla legge 22 marzo 2019, n. 29, volti a individuare i soggetti preposti alla raccolta e all'elaborazione dei dati che confluiscono nel referto epidemiologico e di disciplinare il trattamento, l'elaborazione, il monitoraggio continuo e l'aggiornamento periodico dei medesimi dati, nonché la pubblicazione, con cadenza annuale, del referto epidemiologico, in particolare per quanto riguarda i dati relativi all'incidenza e alla prevalenza delle patologie che costituiscono più frequentemente causa di morte, il Ministero della salute, per le esigenze della Direzione generale della prevenzione sanitaria, è autorizzato ad avvalersi di un contingente fino a 15 unità di personale appartenente all'area medica del comparto Ministeri in posizione di comando ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, da individuare prioritariamente tra quello in possesso di professionalità epidemiologica.

1-*ter*. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 1.076.000 di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, al cui onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

45. 3. Zolezzi, Massimo Enrico Baroni, Bologna, D'Arrando, Ianaro, Lapia, Lorefice, Mammì, Menga, Nappi, Nesci, Provenza, Sapia, Sarli, Sportiello, Troiano.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al fine di ridurre l'utilizzo inappropriato delle risorse del Servizio Sanitario nazionale (SSN) di garantire adeguati livelli della qualità dei servizi erogati e ridurre i casi di scelta delle procedure di selezione dei pazienti sulla base dei casi meno complessi ovvero in base all'attribuzione di tariffe più remunerative, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro della salute, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, mediante intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 ridefinisce in via sperimentale il sistema del *Diagnosis Related Groups* (DRG) quale classificazione dei ricoveri ospedalieri e

delle prestazioni ambulatoriali e territoriali nell'ambito del SSN, collegando le tariffe anche ai risultati di qualità che vengono conseguiti e indipendentemente dal volume di attività della struttura, ai costi delle strutture sanitarie e socio-sanitarie che hanno un'alta qualità delle prestazioni offerte e alla presa in carico complessiva del paziente (*patient-based*).

45. 4. Bologna, Menga, Nappi, Nesci, Provenza, Sapia, Sarli, Sportiello, Troiano, Massimo Enrico Baroni, D'Arrando, Ianaro, Lapia, Lorefice, Mammì.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. Nell'ambito delle misure di cui al comma 515 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di assicurare la promozione della ricerca in ambito sanitario, a decorrere dall'anno 2020 la quota pari all'1 per cento del Fondo sanitario nazionale complessivo, di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è incrementata dello 0,5 per cento. L'incremento di cui al presente comma è utilizzato per il finanziamento delle attività di ricerca corrente e finalizzata di cui alla lettera *a)* del medesimo articolo 12, comma 2.

45. 6. Lorefice, Mammì, Bologna, Menga, Nappi, Nesci, Provenza, Sapia, Sarli, Sportiello, Troiano, Massimo Enrico Baroni, D'Arrando, Ianaro, Lapia.

Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

Art. 45-*bis*.

(Personale enti servizio sanitario)

1. All'articolo 28 del regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483 sono apportate le seguenti modificazioni:

« *a) la lettera* b del comma 1 è abrogata;

b) il comma 2 è abrogato ».

2. All'articolo 8, comma 1, lettera h-*ter*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ; il requisito della specializzazione non è richiesto per l'accesso alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale ».

45. 01. Boldi, Covolo, Cavandoli, Gusmeroli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

Art. 45-*bis*.

(Imposta sul valore aggiunto per prodotti sanitari e igienici femminili)

1. Ai prodotti sanitari e igienici femminili, quali tamponi interni, assorbenti igienici esterni, coppe e spugne mestruali, si applica l'aliquota del 10 per cento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) ai sensi di quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero: « 114 » è aggiunto il seguente:

« 114-*bis*) assorbenti igienici esterni, tamponi interni, coppe e spugne mestruali ».

Conseguentemente all'articolo 59, comma 1:

a) sostituire la parola: « 5.337,946 » con la seguente: « 5.125,946 »;

b) sostituire la parola: « 4.381,756 » con la seguente: « 4.169,756 »;

c) sostituire la parola: « 4.181,756 » con la seguente: « 3.969,756 »;

d) sostituire la parola: « 4.180,756 » con la seguente: « 3.968,756 »;

e) sostituire la parola: « 4.166,516 » con la seguente: « 3.954,516 »;

f) sostituire la parola: « 4.168,136 » con la seguente: « 3956,136 »;

45. 02. Boldrini, Annibali, Ascari, Benedetti, Berlinghieri, Braga, Bruno Bossio, Casa, Cenni, Ciampi, D'Arrando, Deiana, Di Giorgi, Ehm, Frate, Giannone, Giordano, Gribaudo, Incerti, Lorenzin, Madia, Martinciglio, Muroni, Noja, Papiro, Pini, Pollastrini, Polverini, Prestipino, Quartapelle Procopio, Rostan, Schirò, Suriano, Carnevali.

Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

Art. 45-*bis*.

(« Esenzioni in favore delle vittime di atti dolosi di violenza fisica »)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con la procedura di cui all'articolo 1, comma 554, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si provvede all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017, al fine di garantire l'erogazione a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN), in regime di esenzione dalla partecipazione al relativo costo, di tutte le prestazioni, attività, servizi, dispositivi e interventi, anche di natura estetica, necessari ed appropriati per la completa riabilitazione delle vittime di atti dolosi di violenza fisica, oggetto di denuncia all'autorità giudiziaria.

2. Qualora, all'esito degli accertamenti condotti dall'autorità giudiziaria, risulti che le lesioni subite non sono riconducibili ad atti dolosi di violenza fisica, ovvero che detti atti non sono stati materialmente posti in essere, le prestazioni erogate dal SSN sul presupposto della denuncia di cui al comma 1, che in assenza di essa non sarebbero state garantite, sono integralmente rimborsate dal soggetto che ne ha beneficiato, secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto adottato ai sensi del comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

45. 03. Gerardi, Giaccone, Murelli, Bisa, Tateo, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Sutto, Tiramani, Ziello, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 45 aggiungere il seguente:

Art. 45-*bis*.

(Detrazioni per spese in presidi socioassistenziali e sociosanitari)

1. Dall'imposta lorda si detraggono le spese sanitarie, di vitto e di alloggio, sostenute da coniuge, convivente, figli, genitori, generi e nuore, suoceri, fratelli e sorelle per il familiare o il convivente, anche non disabile, per il familiare, affine, convivente, di età superiore ai 65 anni, ricoverato in presidi socioassistenziali e sociosanitari.

2. La detrazione si applica nelle seguenti misure:

a) totale se il reddito complessivo è inferiore o uguale a 25.000 euro;

b) nella misura del 50 per cento se il reddito complessivo è inferiore o uguale a 50.000 euro;

c) nella misura del 20 per cento se il reddito complessivo è superiore a 50.000 euro.

3. La detrazione spetta a condizione che la persona che risiede e trova assistenza nei presidi di cui al comma 1 abbia un reddito non superiore a 15.000 euro, al lordo degli oneri deducibili.

4. Ai fini della detrazione la spesa deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale o della partita IVA della struttura di ricovero.

5. Ai maggiori oneri derivanti si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

45. 04. Manzato, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 45 aggiungere il seguente:

Art. 45-*bis*.

(Disposizioni per riqualificare e migliorare presidi socioassistenziali e sociosanitari e migliorare la qualità di vita delle persone residenti e ricoverate)

1. Al fine di migliorare la qualità di vita e tutelare la salute delle persone che vi risiedono e che vi sono ricoverate, per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per i due successivi, ai presidi socio-assistenziali e socio sanitari esistenti alla data del 1° gennaio 2020 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle spese sostenute fino ad un massimo di 200.000 euro nei periodi d'imposta sopra indicati per gli interventi di cui al comma 2. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di cui al comma 3.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto per le spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *b), c)* e *d)*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, o a interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, in conformità alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, anche tenendo conto dei princìpi della « progettazione universale » di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e di incremento dell'efficienza energetica, ovvero per spese per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo, a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee i beni oggetto degli investimenti prima dell'ottavo periodo d'imposta successivo.

3. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta, nel limite massimo complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2020, di 50 milioni di euro per l'anno 2021, di 50 milioni di euro per gli anni 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

45. 05. Manzato, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 45 aggiungere il seguente:

Art. 45-*bis*.

(Sanzioni pubblicità sanitarie ingannevoli)

1. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 525 dell'articolo 1 della

legge 30 dicembre 2018, n. 145 comporta a carico del soggetto interessato o committente l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, di importo non inferiore, per ogni violazione, a euro 50.000.

2. L'Autorità competente alla contestazione e all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo è l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che vi provvede ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e del comma 536 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

3. I proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 1, compresi quelli derivanti da pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale e riassegnati allo stato di previsione della spesa dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni a copertura degli oneri derivanti dall'attività di cui al presente articolo.

45. 06. Boldi, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 45 aggiungere il seguente:

Art. 45-*bis*.

(Direttore sanitario iscritto all'albo territoriale in cui hanno sede operativa)

1. Al comma 536 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: « tutte le strutture sanitarie private » sono aggiunte le seguenti parole: « odontoiatriche ».

45. 07. Boldi, Comaroli, Garavaglia, Gusmeroli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

Art. 45-*bis*.

(Misure per favorire l'accesso e l'erogazione di beni e servizi con riferimento alle forniture di farmaci e medicinali coperti da brevetto)

1. Al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 51, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. Nell'ambito di un unico lotto, quando sussistono le ragioni di cui all'articolo 63, comma 2, lettera *b)*, numeri 2 e 3, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici e dei principi di concorrenza e trasparenza, al fine di favorire l'accesso e l'erogazione di beni e servizi, nonché la migliore fruizione degli stessi, con riferimento alle forniture di beni aventi ad oggetto farmaci e medicinali coperti da brevetto o da un certificato di protezione complementare che garantisca al titolare dell'AIC l'esclusiva commercializzazione, le Amministrazioni aggiudicatrici sono legittimate ad accettare, a titolo gratuito, da parte dell'operatore economico individuato la fornitura di beni o servizi strumentali o accessori, in conformità con l'appropriatezza prescrittiva, al fine della migliore utilizzazione dei prodotti oggetto dell'appalto e a condizione che le caratteristiche tecniche degli stessi ed il loro impiego non siano limitati esclusivamente ai beni oggetto dell'appalto e che ciò non comporti alcun onere finanziario o altro aggravio aggiuntivo a carico dell'amministrazione acquirente. »;

b) all'articolo 63, comma 2, ultimo periodo, dopo le parole « dei parametri dell'appalto; » sono aggiunte le seguenti: « in tali casi, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici e dei principi di concorrenza e trasparenza, al fine di favorire l'accesso e l'erogazione di beni e servizi, nonché la migliore fruizione degli stessi, con riferi-

mento alle forniture di beni aventi ad oggetto farmaci e medicinali coperti da brevetto o da un certificato di protezione complementare che garantisca al titolare dell'AIC l'esclusiva commercializzazione, le Amministrazioni aggiudicatrici sono legittimate ad accettare, a titolo gratuito, da parte dell'operatore economico individuato, la fornitura ulteriore di beni e servizi strumentali o accessori, al fine della migliore utilizzazione dei prodotti oggetto dell'appalto, in conformità con l'appropriatezza prescrittiva e a condizione che le caratteristiche tecniche degli stessi ed il loro impiego non siano limitati esclusivamente ai beni oggetto dell'appalto e che ciò non comporti alcun onere finanziario o altro aggravio aggiuntivo a carico dell'amministrazione acquirente. ».

45. 08. Lorenzin.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

Art. 45-*bis*.

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 52, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Fatta salva ogni altra disposizione normativa in materia e l'aderenza allo standard internazionale di etica e qualità scientifica di cui alle linee guida di buona pratica clinica, recepite con decreto ministeriale 15 luglio 1997, a tutela dell'indipendenza e dell'imparzialità della sperimentazione clinica, in fase di approvazione di una sperimentazione clinica da parte del competente Comitato Etico, il medico sperimentatore è obbligato a sottoporre l'elenco delle eventuali consulenze intercorse con l'impresa titolare del medicinale, al fine di verificare la sussistenza di condizioni che alterino la necessaria indipendenza dell'operatore sanitario interessato. Ogni qual volta un'impresa farmaceutica intenda conferire al medico sperimentatore un incarico di consulenza a qualsiasi titolo, è obbligatoria la preventiva autorizzazione in capo all'ente datore di lavoro. ».

45. 09. Lorenzin.

(Inammissibile)

ART. 46

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 88 del codice del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, dopo le parole « regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*" » sono inserite le seguenti: « , del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione del 25 aprile 2012 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore (*de minimis*) concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale ».

*** 46. 1.** Ungaro.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 88 del codice del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, dopo le parole « regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*" » sono inserite le seguenti: « , del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione del 25 aprile 2012 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore (*de minimis*) concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale ».

*** 46. 2.** Buratti, Topo, Mura.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo, in alcune aree del Paese, delle imprese già operanti, nonché l'insediamento di nuove imprese in dette aree, il Ministro per il sud e la coesione territoriale entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, provvede ad apportare le opportune modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12, al fine di prevedere che nell'area delle Zone economiche speciali, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, siano ricompresi, ove individuati, i siti di interesse nazionale limitrofi di cui all'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

46. 3. Prestigiacomo, Minardo, Bartolozzi, Germanà, Siracusano, Scoma, Giacomoni, Martino, Baratto, Cattaneo, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-*bis*. La Regione Siciliana, relativamente ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità, può, in ogni caso, e comunque nel rispetto delle norme dell'Unione europea, modificare le aliquote in aumento entro i valori di imposizione stabiliti dalla normativa statale o in diminuzione fino ad azzerarle, prevedere esenzioni, detrazioni e deduzioni, con particolare riguardo ad interventi diretti a promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale. La Regione Siciliana può concedere, nel rispetto delle norme dell'Unione europea sugli aiuti di Stato, incentivi e contributi che possono essere utilizzati anche in compensazione, ai sensi del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una convenzione con l'Agenzia delle entrate. I fondi necessari per la regolazione contabile delle compensazioni sono posti ad esclusivo carico della Regione.

1-*ter*. Le disposizioni del comma 1-*bis* recano norme transitorie sull'ordinamento tributario della Regione Siciliana in sede di prima applicazione, fino all'emanazione delle nuove norme di attuazione dello Statuto in materia finanziaria e conformemente con le previsioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074.

46. 4. Bartolozzi, Prestigiacomo, Germanà, Siracusano, Minardo, Scoma, Giacomoni, Martino, Baratto, Cattaneo, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. In attuazione del disposto di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, anche in deroga al numero massimo di enti ivi previsto, al fine di salvaguardare l'unitarietà della gestione delle realtà economiche territoriali, è assicurata la presenza di una Camera di commercio in ciascuna delle città metropolitane individuate ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, con una circoscrizione territoriale coincidente alla perimetrazione della città metropolitana. Le Regioni, sentite le organizzazioni imprenditoriali, provvedono, entro il 31 dicembre 2019 anche, mediante la nomina di Commissari appositamente incaricati, a riorganizzare il proprio sistema camerale e a recedere dagli accorpamenti già effettuati o in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto degli indicatori di efficienza e di equilibrio economico e assicurando alle realtà di nuova costituzione la dotazione finanziaria e patrimo-

niale detenuta dalle Camere precedentemente insistenti nella medesima circoscrizione territoriale.

46. 5. Prestigiacomo, Minardo, Bartolozzi, Germanà, Siracusano, Scoma, Giacomoni, Martino, Baratto, Cattaneo, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:

« 1-*bis*. Nei comuni capoluogo di provincia che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta ed elaborazione di dati statistici, abbiano avuto presenze turistiche in numero dieci volte superiore a quello dei residenti, l'imposta di cui al presente articolo può essere applicata fino all'importo massimo di cui all'articolo 14, comma 16, lettera *e)*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122. I predetti comuni sono individuati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

Conseguentemente alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: e locale.

46. 6. Nardi.

Dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:

Art. 46-*bis*.

(*Nuove disposizioni per il rilancio economico e occupazionale delle Regioni ricomprese nell'Obiettivo Europeo « Convergenza » (cosiddetto Shock IRES)*)

1. Al fine di promuovere la rinascita industriale e occupazionale delle regioni ricomprese nell'Obiettivo Europeo « Convergenza » (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) realizzando gli obiettivi dell'aumento e del miglioramento della qualità degli investimenti in capitale fisico e umano e dell'adattabilità ai cambiamenti economici e sociali, le imprese in attività ivi ubicate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e le nuove imprese che avviano nelle citate regioni un'attività economica nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022, possono fruire dell'esenzione integrale dell'imposta sul reddito delle società per i primi tre periodi d'imposta, nei limiti delle risorse stabilite al comma 4.

2. Il godimento del beneficio di cui al presente articolo è soggetto alle seguenti limitazioni:

a) le imprese di cui al comma 1 devono mantenere la loro attività per almeno cinque anni dalla data del riconoscimento del beneficio, pena la revoca retroattiva del beneficio concesso e goduto;

b) almeno il 50 per cento delle unità di personale assunto dalla data del riconoscimento del beneficio deve risultare già residente nelle Regioni ricomprese dell'Obiettivo Europeo « Convergenza » (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia).

3. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 800 milioni di euro nel 2020, 2 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e 1,2 miliardi di euro nell'anno 2023 si provvede:

a) quanto a 800 milioni di euro nel 2020 a valere sulle risorse rinvenienti

dall'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

b) quanto a 2 miliardi di euro per ciascuno degli anni nel 2021 e 2022 a valere sulle risorse rinvenienti dai fondi strutturali comunitari relativi al ciclo di programmazione al ciclo di programmazione 2021-2027;

c) quanto a 1 miliardo e 200 milioni di euro nel 2023 a valere sulle risorse rinvenienti dai fondi strutturali comunitari relativi al ciclo di programmazione 2021-2027.

5. Ai fini dell'attuazione del comma 4 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater* della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

46. 01. Prestigiacomo, Minardo, Bartolozzi, Germanà, Siracusano, Scoma, Giacomoni, Martino, Baratto, Cattaneo, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

Dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:

Art. 46-*bis*.

(Istituzione di una zona economica speciale nelle aree della regione Emilia Romagna colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e dall'alluvione del 17 gennaio 2014)

1. Al fine di favorire lo sviluppo economico e industriale delle aree della regione Emilia Romagna colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e dall'alluvione del 17 gennaio 2014, e la creazione di condizioni favorevoli all'attrazione di nuovi investimenti, nonché l'insediamento di nuove imprese in tali territori, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera *c)*, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014)6424 final del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016)5938 final del 23 settembre 2016, è istituita una zona economica speciale nelle aree della regione Emilia Romagna colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e dall'alluvione del 17 gennaio 2014, cui si applica la disciplina contenuta nel decreto-legge 20 giugno 2017, 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

2. Ai fini dell'istituzione e dell'attuazione degli interventi previsti dal Piano di sviluppo strategico nelle aree della zona economica speciale di cui al comma 1 si applicano le norme contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12.

46. 03. Golinelli, Morrone, Murelli, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Tonelli, Vinci.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:

Art. 46-*bis*.

(Istituzione di una zona economica speciale nella regione Veneto)

1. Al fine di agevolare la creazione di condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano l'insediamento di nuove imprese, il rilancio occupazionale e lo sviluppo delle imprese già operanti nella regione Veneto, nelle aree del centro Italia colpite dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016 e nelle aree della regione Emilia Romagna colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e dall'alluvione del 17 gennaio 2014, in quanto ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera *c)*, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014)6424 final del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016)5938 final del 23 settembre 2016, sono istituite zone economiche speciali, cui si applica la disciplina contenuta nel decreto-legge 20 giugno 2017,

n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, rispettivamente nella regione Veneto, nelle aree ricomprese nel cratere sismico del Centro Italia (Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo) e nelle aree della regione Emilia Romagna colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e dall'alluvione del 17 gennaio 2014.

2. Ai fini dell'istituzione e dell'attuazione degli interventi previsti dal Piano di sviluppo strategico nelle aree delle zone economiche speciali di cui al comma 1 si applicano le norme contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12.

46. 04. Andreuzza, Badole, Bazzaro, Bisa, Colmellere, Comencini, Covolo, Fantuz, Fogliani, Giacometti, Lazzarini, Paternoster, Pretto, Racchella, Stefani, Turri, Valbusa, Vallotto, Zordan, Patassini, Latini, Paolini, Golinelli, Cavandoli, Cestari, Morrone, Murelli, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Tonelli, Vinci.

(Inammissibile)

ART. 47

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-*bis*. Al comma 25 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole « Fino al 31 dicembre 2003 » sono soppresse.

1-*ter*. Al comma 4 dell'articolo 9 della legge 17 dicembre 1999, n. 472 dopo il primo periodo è inserito il seguente: « La determinazione degli importi dell'IVA da rimborsare alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano e per gli enti locali dei rispettivi territori è effettuata, a decorrere dall'anno 2007, al lordo delle quote spettanti alle predette regioni in base alla normativa vigente ».

47. 1. Bartolozzi, Prestigiacomo, Germanà, Siracusano, Minardo, Scoma, Giacomoni, Martino, Baratto, Cattaneo, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. In conseguenza del raggiungimento dell'obiettivo di risanamento previsto e soddisfazione dei creditori, l'Ente autonomo Volturno (EAV) s.r.l. è autorizzato ad impiegare le risorse residue di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, per il pagamento di quanto ancora dovuto ai creditori, che non hanno aderito al piano triennale di accordo generale nonché, per la quota residua, per la realizzazione di investimenti in materia di sicurezza ferroviaria e di rinnovo materiale circolante su ferro e gomma, in coerenza con le misure necessarie al raggiungimento dell'equilibrio economico e garantendo un immediato miglioramento delle prestazioni energetiche ed ambientali della flotta che contribuisca al raggiungimento dei *target* di riduzione delle emissioni inquinanti fissati a livello europeo.

47. 2. De Luca.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 47 aggiungere il seguente:

Art. 47-*bis*.

1. Alla lettera *l)* del comma 1 articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, al comma 1 dopo le parole: « le prestazioni di trasporto rese a mezzo servizio di taxi », sono aggiunte le seguenti: « e di noleggio con conducente. ».

47. 03. Bruno Bossio, Gariglio.

ART. 48.

Al comma 1, premettere il seguente:

« 01) Il comma 855 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito dal seguente:

855. Le anticipazioni di liquidità possono essere rimborsate su apposita richiesta degli enti interessati, da presentare a pena di decadenza entro il 10 dicembre 2019, in tre rate annuali a decorrere dal mese di giugno 2020, con interessi a carico degli enti stessi, o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni pattuite contrattualmente con gli istituti finanziatori: La posizione debitoria degli enti non rileva ai fini dei limiti all'indebitamento di cui all'articolo 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ».

48. 1. Bruno Bossio, Raciti, Nardi.

Dopo l'articolo 48, inserire il seguente:

« Art. 48-*bis*.

(Modifiche delle in materia di superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni)

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: "nel triennio 2018-2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 2023";

b) al comma 1, lettera *c)* le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";

c) al comma 2, alinea, le parole: "Nello stesso triennio 2018-2020" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 2023";

d) al comma 2, lettera *b)*:

1) le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";

2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o presso altre Amministrazioni pubbliche dello stesso comparto";

e) al comma 3 le parole: "nel triennio 2018-2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 2023";

f) il comma 10 è sostituito dal seguente:

"*10*. Per il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico del Servizio sanitario nazionale, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 543, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la cui efficacia è prorogata al 31 dicembre 2020 per l'indizione delle procedure concorsuali straordinarie, al 31 dicembre 2021 per la loro conclusione, e al 31 dicembre 2020 per la stipula di nuovi contratti di lavoro flessibile ai sensi dell'articolo 1, comma 542, della legge 28 dicembre 2015, n. 208". ».

48. 01. Bruno Bossio, Madia, Navarra, Ubaldo Pagano, Raciti, Nardi.

(Inammissibile)

ART. 49.

Al comma 1, lettera b)*, alla lettera* c-quater)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , anche destinate all'inclusione degli anziani.

49. 2. Rampelli, Osnato, Bignami, Silvestroni.

Al comma 1, lettera b)*, dopo la lettera* c-quinquies)*, inserire la seguente:*

c-sexies) progetti per la manutenzione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

49. 1. Sandra Savino.

Al comma 1, lettera b)*, dopo la lettera* c-quinquies)*, inserire la seguente:*

c-sexies) progetti volti a favorire la residenzialità e la presenza di attività commerciali e servizi nei centri storici.

49. 3. Rampelli, Osnato, Bignami.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. All'articolo 95, comma 13, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al primo periodo, dopo le parole: « rating di legalità e di impresa » sono inserite le seguenti: « e alla valutazione dell'impatto generato di cui all'articolo 1, comma 382, lettera *b)*, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ».

49. 4. Del Barba, Ungaro.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 1, comma 1078, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il primo periodo è sostituito con il seguente: « Le province e le città metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1076, per il 2018 entro il 31 dicembre 2019, ed entro il 30 giugno successivo all'anno di riferimento per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasportici ».

*** 49. 5.** Migliorino.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 1, comma 1078, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il primo periodo è sostituito con il seguente: « Le province e le città metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1076, per il 2018 entro il 31 dicembre 2019, ed entro il 30 giugno successivo all'anno di riferimento per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasportici ».

*** 49. 8.** Buratti, Mancini, Mura, Rotta, Topo, Melilli, Lorenzin, Madia, Navarra, Padoan, Ubaldo Pagano.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al comma 143 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: « otto mesi » sono sostituite dalle seguenti: « dodici mesi »;

b) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « I termini di cui al periodo precedente si applicano anche con riferimento alle risorse attribuite per l'esercizio 2019 ».

**** 49. 6.** Migliorino.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al comma 143 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: « otto mesi » sono sostituite dalle seguenti: « dodici mesi »;

b) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « I termini di cui al periodo precedente si applicano anche con riferimento alle risorse attribuite per l'esercizio 2019 ».

**** 49. 7.** Ubaldo Pagano, Buratti, Mancini, Mura, Rotta, Topo, Melilli, Lorenzin, Madia, Navarra, Padoan.

Dopo l'articolo 49 inserire il seguente:

Art. 49-*bis*.

(Semplificazione in materia di acquisizione e documentazione antimafia)

1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 83, comma 3-*bis*, le parole: « per un importo superiore a 5.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « per un importo superiore a 25.000 euro »;

b) all'articolo 86, comma 2-*bis*, le parole: « Fino all'attivazione della banca dati nazionale unica » sono soppresse;

c) all'articolo 91, comma 1-*bis*, le parole: « per un importo superiore a 5.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « per un importo superiore a 25.000 euro ».

49. 01. Garavaglia, Comaroli, Gusmeroli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 49-*bis*.

(Piano investimenti per il sostegno della mobilità sostenibile)

1. Al fine di ridurre l'uso individuale del mezzo di trasporto privato motorizzato negli spostamenti sistematici e di favorire una migliore organizzazione degli orari di lavoro per limitare la congestione del traffico e le emissioni inquinanti, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un Fondo denominato « Fondo a sostegno della mobilità sostenibile », per la progettazione e la realizzazione di interventi, alimentato dalle risorse di cui al comma 2.

2. In caso di mancata presentazione al *Mobility Manager* di Area entro il 28 febbraio di ogni anno del Piano degli Spostamenti Casa-Lavoro di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 27 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 3 agosto 1998 si applica una sanzione pecuniaria pari a euro 10 per ciascuno dei dipendenti dell'impresa o ente pubblico di cui all'articolo 3, comma 1, da destinarsi al « Fondo a sostegno della mobilità sostenibile ». Entro novanta giorni dalla entrata in vigore del presente provvedimento sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze le modalità di riparto del fondo a favore di quei comuni che partecipano a bandi del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della transizione ecologica per il finanziamento di Piani di Spostamento Casa-Lavoro e dei relativi interventi.

49. 02. Mancini.

Dopo l'articolo 49 inserire il seguente:

Art. 49-*bis*.

*(Misure per semplificare l'*iter *delle gare)*

1. All'articolo 77 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante codice dei contratti pubblici dopo il comma 13 sono aggiunti i seguenti:

« 13-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 8 non si applicano nelle gare sotto-soglia comunitaria e in quelle sopra-soglia i cui criteri valutativi siano di natura esclusivamente tabellare o quantitativa.

13-*ter*. Per le amministrazioni aggiudicataci pubbliche le attività dei commissari sono a titolo gratuito, ad esclusione del rimborso spese, se dovuto ».

49. 03. Garavaglia, Comaroli, Gusmeroli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:

Art. 49-*bis*.

1. Per i piani di risparmio a lungo termine di cui all'articolo 1, commi da 100

a 114, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, costituiti a decorrere dal 1° gennaio 2020, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

2. In ciascun anno solare di durata del piano, per almeno i due terzi dell'anno stesso, le somme o i valori destinati nel piano di risparmio a lungo termine devono essere investiti per almeno il 70 per cento del valore complessivo, direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari, anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio medesimo; la predetta quota del 70 per cento deve essere investita per almeno il 25 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FISE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati, e per almeno il 5 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FISE MIB e FTSE MID della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati.

3. Per quanto non espressamente previsto nei precedenti commi 1 e 2 del presente articolo, si rinvia alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 100 a 114, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive integrazioni e modificazioni, e alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 211 a 215, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in quanto compatibili.

4. Fermo restando che agli investimenti in piani di risparmio a lungo termine costituiti tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019 si applicano le disposizioni di cui all'articolo articolo 1, commi da 100 a 114, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come successivamente modificato, e le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 211 a 215, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, le disposizioni di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 si applicano con efficacia immediata a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e, pertanto, non necessitano di ulteriori disposizioni attuative.

49. 05. Cavandoli, Centemero, Gusmeroli, Covolo, Gerardi, Bitonci, Paternoster, Alessandro Pagano, Tarantino.

Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:

Art. 49-*bis*.

(Modifiche alle disposizioni concernenti la disciplina dei piani di risparmio a lungo termine)

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 104 sono aggiunti i seguenti:

« 104-*bis*. Sono considerati altresì investimenti qualificati, le quote o azioni di fondi di investimento europeo a lungo termine (ELTIF) ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *m-octies.1)* del decreto legislativo 28 febbraio 1998, n. 58, di durata superiore a 5 anni, che investano almeno il 70 per cento del capitale in attività di investimento ammissibili, come definite ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, riferibili a imprese di portafoglio ammissibili, come definite ai sensi dell'articolo 11 del medesimo regolamento (UE) 2015/760, che siano residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio medesimo.

104-*ter*. Ai fini della valutazione del rispetto del requisito di cui al comma 104-*bis* si applicano le disposizioni dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2015/760

del Parlamento europeo e Consiglio. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente comma, si applicano le disposizioni del medesimo regolamento (UE) 2015/760 e le relative norme nazionali di esecuzione.

104-*quater*. Per gli investimenti qualificati ai sensi del comma 104-*bis*, gli importi indicati al comma 101, rispettivamente pari a 30.000 euro e 150.000 euro sono elevati, il primo a 150.000 ed il secondo a 1.500.000 euro ».

2. I commi da 211 a 215 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono abrogati.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

49. 04. Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Bitonci, Paternoster, Alessandro Pagano, Tarantino.

Dopo l'articolo 49, è inserito il seguente:

Art. 49-*bis*.

(Spese di giustizia)

1. All'articolo 157 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: « a ruolo, il concessionario » sono sostituite dalle seguenti: « campione, l'ufficio giudiziario »;

b) il comma 2 è soppresso.

2. All'articolo 212 comma 1 del decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 le parole: « ad iscrizione a ruolo, » sono sostituite dalle seguenti: « alla riscossione a mezzo funzionario unep, ».

3. All'articolo 213 comma 1 del decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 la parola: « ruolo » è sostituita dalla seguente: « campione ».

4. All'articolo 214 comma 1 del decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 la parola: « ruolo » è sostituita dalla seguente: « campione ».

5. All'articolo 215 comma 1 del decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 la parola: « ruolo » è sostituita dalla seguente: « campione ».

6. L'articolo 216 del decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 è abrogato.

7. All'articolo 217 del decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 il comma 1 è sostituito dal seguente: « Nel modello di pagamento e nel campione devono risultare gli importi prenotati a debito a favore di soggetti diversi dall'erario per consentirne il riversamento da parte dell'ufficio ».

8. All'articolo 218 del decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 la parola: « ruolo » è sostituita con la seguente: « campione »;

b) al comma 2 la parola: « ruolo » è sostituita con la seguente: « campione ».

9. All'articolo 222-*ter* del decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: « ovvero, a decorrere dalla data di stipula della convenzione prevista dall'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e per i crediti ivi indicati, la società Equitalia Giustizia S.p.A. procede all'iscrizione a ruolo » sono sostituite dalle seguenti: « notifica, ai sensi dell'articolo 157 e seguenti del codice di procedura penale, l'invito al pagamento ed il modello di pagamento, con l'espressa, avvertenza che procederà alla riscossione a mezzo funzionario unep, in caso di mancato pagamento entro il termine di una mese dalla notifica »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: « Il debitore è tenuto a depositare

presso l'ufficio la ricevuta di versamento entro il termine di dieci giorni dall'avvenuto pagamento ».

10. L'articolo 227 del decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 è abrogato.

11. All'articolo 230 comma 1 del decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 la parola: « ruolo » è sostituita dalla seguente: « campione ».

12. All'articolo 248 comma 1 del decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 le parole: « ad iscrizione a ruolo » sono sostituite dalle seguenti: « alla riscossione a mezzo funzionario unep ».

13. All'articolo 2 comma 1 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486 la parola: « giudiziari » è soppressa.

49. 06. Morrone, Bitonci.

(Inammissibile)

ART. 50

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 857, 859, 860, 861, 862, 863, 864 e 865 sono abrogati;

b) al comma 855 le parole: « del 30 dicembre 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « del 30 marzo 2020 ».

50. 1. Covolo, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Al comma 3 dell'articolo 19-*quaterdecies* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi professionali, né affidare opere pubbliche nell'ambito delle quali siano previsti incarichi professionali, il cui compenso pattuito non sia proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione, anche tenuto conto dei parametri per la liquidazione giudiziale dei compensi e dei parametri indicati dai decreti del Ministero della giustizia 20 luglio 2012, n. 140 e 10 marzo 2014, n. 55 e successive modificazioni. Eventuali contratti d'opera stipulati in violazione del presente comma sono nulli, nei sensi e nei limiti di cui ai commi precedenti ».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: (Disposizioni in materia di tempi di pagamento dei debiti commerciali della Pubblica amministrazione e di prestazioni professionali rese alla Pubblica amministrazione).

*** 50. 3.** Mandelli, Gelmini, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto, D'Ettore.

(Inammissibile)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Al comma 3 dell'articolo 19-*quaterdecies* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi professionali, né affidare opere pubbliche nell'ambito delle quali siano previsti incarichi professionali, il cui compenso pattuito non sia proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione, anche tenuto conto dei parametri per la liquidazione giudiziale dei compensi e dei parametri indicati dai decreti del Ministero della giustizia 20 luglio 2012, n. 140 e 10 marzo 2014, n. 55 e successive modificazioni. Eventuali contratti d'opera stipulati

in violazione del presente comma sono nulli, nei sensi e nei limiti di cui ai commi precedenti ».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: (Disposizioni in materia di tempi di pagamento dei debiti commerciali della Pubblica amministrazione e di prestazioni professionali rese alla Pubblica amministrazione).

*** 50. 5.** Gribaudo.

(Inammissibile)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Al comma 3 dell'articolo 19-*quaterdecies* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi professionali, né affidare opere pubbliche nell'ambito delle quali siano previsti incarichi professionali, il cui compenso pattuito non sia proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione, anche tenuto conto dei parametri per la liquidazione giudiziale dei compensi e dei parametri indicati dai decreti del Ministero della giustizia 20 luglio 2012, n. 140 e 10 marzo 2014, n. 55 e successive modificazioni. Eventuali contratti d'opera stipulati in violazione del presente comma sono nulli, nei sensi e nei limiti di cui ai commi precedenti ».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: (Disposizioni in materia di tempi di pagamento dei debiti commerciali della Pubblica amministrazione e di prestazioni professionali rese alla Pubblica amministrazione).

*** 50. 2.** Fregolent, Ungaro.

(Inammissibile)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano agli Ordini, ai Collegi professionali e ai relativi organismi nazionali, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica e a tali enti le disposizioni normative che fanno riferimento all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 si applicano esclusivamente qualora li richiamino in modo esplicito.

**** 50. 4.** Martino.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano agli Ordini, ai Collegi professionali e ai relativi organismi nazionali, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica e a tali enti le disposizioni normative che fanno riferimento all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 si applicano esclusivamente qualora li richiamino in modo esplicito.

**** 50. 6.** Bordo, Fregolent.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. All'articolo 166, comma 3, lettera *a)*, del decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14, dopo le parole: « nei termini d'uso » sono aggiunte le seguenti: « e la cessione, a titolo definitivo (*pro soluto*), dei crediti ad essi relativi ».

50. 7. Fornaro, Pastorino, Fassina.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-*bis*.

(Disposizioni in materia di crediti commerciali nei confronti della pubblica amministrazione)

1. Dopo il comma 2-*ter* dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è aggiunto il seguente:

« 2-*quater*. I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione,

forniture, appalti e servizi, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e appositamente certificati da parte delle stesse amministrazioni pubbliche debitrici possono essere compensati con i debiti relativi alle imposte, ai contributi e alle altre somme di cui al comma 2 del presente articolo ».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. Il limite massimo di compensazione di cui al comma 1 del presente articolo non si applica ai crediti maturati nei confronti della pubblica amministrazione compensabili ai sensi dell'articolo 17, comma 2-*quater*, del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241. ».

3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

4. Ai fini del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 3, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è disciplinata la procedura informatica per la registrazione e l'attestazione dell'esigibilità del credito per la compensazione di cui al presente articolo in conformità a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo producono effetti a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui a presente articolo si provvede, entro il limite massimo di spesa di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

50. 03. Gelmini, Baldelli, Mandelli, Giacomoni, Brunetta, Mulè, D'Attis, D'Ettore, Pella, Vietina, Cappellacci, Ruggieri, Giacometto, Napoli, Della Frera, Ruffino, Pittalis, Cassinelli, Novelli, Bergamini, Ripani, Mazzetti, Pettarin, Minardo, Bagnasco, Bartolozzi, Zanella, Milanato, Marin, Porchietto, Saccani Jotti, Nevi, Battilocchio, Calabria, Maria Tripodi, Rossello, Palmieri, Rotondi, Versace, Scoma, Carrara, Zangrillo, Musella, Rosso, Fatuzzo, Cannatelli, Squeri, Sozzani, Elvira Savino, Labriola, Prestigiacomo, Fiorini.

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-*bis*.

(Equo compenso delle prestazioni professionali aventi ad oggetto incarichi negli organi di controllo di società di capitali, società cooperative e imprese sociali)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 19-*quaterdecies* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è aggiunto il seguente comma:

« 2-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 13-*bis* della legge 31 dicembre 2012, n. 247, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, anche nei confronti delle categorie delle piccole o medie imprese, come definite nella raccomandazione 2003/361CE della Commissione del 6 maggio 2003, qualora le prestazioni professionali abbiano ad oggetto incarichi negli organi di controllo di cui agli articoli 2397, 2477 e 2543 del codice civile, all'articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e all'articolo 10 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112. Ai fini della determinazione dell'equo compenso rilevano i parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140 emanato ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1. ».

50. 04. Bartolozzi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-*bis*.

(Disposizioni in materia di semplificazione dei pagamenti della pubblica amministrazione)

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari forestali, di seguito denominato Ministero, al fine di diminuire i costi gestionali e di semplificare e ridurre i tempi delle procedure, può stipulare con l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura convenzioni per l'erogazione dei pagamenti nell'ambito dei settori agricolo-agroalimentare, ippico e ittico, a seguito di stanziamenti nazionali di bilancio ordinari e straordinari a favore di un numero rilevante di operatori.

2. Il Ministero, al fine di velocizzare i tempi di pagamento e procedere alla liquidazione degli importi spettanti, ha la facoltà di ricorrere alla emissione di documenti contabili quali le autofatture in tutti i casi in cui, a seguito di stanziamenti nazionali di bilancio ordinari e straordinari, si riscontrano pagamenti periodici a favore di un numero rilevante di operatori.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono regolamentate le modalità di trasferimento delle risorse nonché i criteri di verifica e controllo.

50. 05. Gagnarli.

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-*bis*.

(Salario accessorio vigilanza urbana)

1. Gli incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale, erogati a valere sulla quota percentuale delle sanzioni amministrative per violazione al codice della strada di cui all'articolo 208, commi 4 e 5-*bis*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono essere destinati ad incrementi qualitativi e quantitativi delle prestazioni ordinariamente richieste al personale della polizia locale, anche in deroga alle limitazioni al lavoro straordinario stabilite dalla legge e dai contratti collettivi, e non sono soggetti al vincolo di finanza pubblica stabilito dall'articolo 23 comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

50. 06. Melilli, Lorenzin, Madia, Mancini, Navarra, Padoan, Ubaldo Pagano, Buratti, Mura, Rotta, Topo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-*bis*.

(Fondo contenziosi)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « per ciascuno degli anni 2016-2019. » sono aggiunte le seguenti: « , e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020-2022. »;

b) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: « ed entro il 20 dicembre per l'anno 2019, » con le seguenti: « ed entro il 20 dicembre per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022 ».

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione di 10 milioni annui dal 2020 al 2022 del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge

n. 154 del 2008 convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2018, n. 185.

50. 07. Melilli, Lorenzin, Madia, Mancini, Navarra, Padoan, Ubaldo Pagano, Buratti, Mura, Rotta, Topo.

(Inammissibile)

ART. 51.

Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

« Art. 51-*bis*.

(Modifiche alla legge 21 gennaio 1994, n. 53 in materia di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali)

Alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, all'articolo 3-*bis*, comma 1, il secondo periodo è sostituito con il seguente: La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata estratta da uno dei seguenti elenchi:

a) Indice Nazionale degli indirizzi di posta certificata (INI-PEC);

b) Registro generale degli Indirizzi Elettronici (ReGindE);

c) Registro imprese (CCIAA). »

51. 02. Emanuela Rossini.

(Inammissibile)

ART. 52.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 1 della legge 1° ottobre 2018, n. 117, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 3-*bis*. Al fine di consentire una corretta informazione dell'utenza e l'adeguamento dei produttori alle previsioni del decreto di cui al comma 2, le sanzioni per la violazione dell'obbligo di cui all'articolo 172, comma 1-*bis*, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal 1° giugno 2020.

3-*ter*. I provvedimenti di accertamento e contestazione della violazione di cui al comma 3-*bis* adottati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione si intendono revocati; l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa, anche in misura ridotta, dà diritto alla ripetizione dell'indebito. »

52. 1. Scagliusi, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, Chiazzese, De Girolamo, De Lorenzis, Ficara, Grippa, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 1 della legge 1° ottobre 2018, n. 117, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 3-*bis*. Al fine di consentire una corretta informazione dell'utenza e l'adeguamento dei produttori alle previsioni del decreto di cui al comma 2, le sanzioni per la violazione dell'obbligo di cui all'articolo 172, comma 1-*bis*, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal 6 marzo 2020.

3-*ter*. I provvedimenti di accertamento e contestazione della violazione di cui al comma 3-*bis* adottati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione si intendono revocati; l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa, anche in misura ridotta, dà diritto alla ripetizione dell'indebito. »

52. 2. Paita, Nobili, Ungaro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01) All'articolo 1 della legge 1° ottobre 2018, n. 117 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-*bis*. Le sanzioni previste dal comma 10 dell'articolo 172 per il mancato uso del dispositivo di allarme di cui al comma 1, lettera *b)* si applicano a decorrere dal 1° giugno 2020. »

52. 3. Scagliusi, Migliorino.

Al comma 1, dopo le parole: « anche nella forma di contributi » *aggiungere le seguenti:* « , riconosciuti anche per acquisti antecedenti al decreto di cui al comma 2 del presente articolo ».

52. 5. Murelli, Maccanti, Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Morelli, Rixi, Tombolato, Zordan, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Al comma 1, dopo la parola: « contributi » *aggiungere le seguenti:* « ovvero euro trenta per l'acquisto del primo dispositivo, euro ottanta per l'acquisto di due dispositivi, euro centotrentacinque per l'acquisto di tre dispositivi ».

52. 6. Ungaro, Del Barba.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 296 è sostituito con il seguente:

« 296. Per le finalità di cui all'articolo 3 della legge 1° ottobre 2018, n. 117, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo, denominato "Fondo per l'acquisto dei dispositivi antiabbandono", con una dotazione pari a euro 21.000.000 per l'anno 2019 e pari a euro 3.300.00 per l'anno 2020. Le agevolazioni di cui al suindicato articolo 3 consistono nel riconoscimento di un contributo, fino a esaurimento delle risorse di cui al primo periodo, di una somma fino a euro 45 per ciascun dispositivo antiabbandono, come previsti dal decreto ministeriale 2 ottobre 2019, n. 122. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità attuative della presente disposizione, garantendo il rispetto del limite di spesa e che il contributo sia assegnato prioritariamente a coloro che possiedono un valore dell'indicatore ISEE complessivamente non superiore a euro 9.360. Il decreto ministeriale può altresì modulare la misura del singolo contributo sulla base di parametri ulteriori in modo da assicurare la maggiore tutela delle fasce deboli della popolazione e dei nuclei familiari in difficoltà economiche. ».

Conseguentemente, all'articolo 59, comma 3, lettera d)*, sostituire la parola:* « 14.1 » *con la seguente:* « 22.3 ».

52. 7. Bilotti, Migliorino.

Al comma 2, sostituire le parole: « 1 milione » *con le seguenti:* « 15 milioni ».

Conseguentemente, all'articolo 59, comma 1, sostituire le parole: « 5.337,946 milioni » *con le seguenti:* « 5.323,946 milioni ».

52. 8. Rampelli, Meloni, Lollobrigida, Osnato, Bignami.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 sostituire le parole: « di 1 milione di euro per l'anno 2020 » *con le seguenti:* « di 5 milioni di euro per l'anno 2020 »;

b) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-*bis*. Agli oneri di cui al comma 2, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2020, si

provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

52. 9. Gariglio, Madia.

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* « 1 milione di euro » *con le seguenti:* « 3 milioni di euro »;

b) *aggiungere alla fine del primo periodo il seguente:* « Agli oneri derivanti della presente disposizione, pari a 2 milioni, si provvede a valere sulle risorse disponibili del "Fondo per il reddito di cittadinanza" di cui all'articolo 1 comma 255 della legge 145 del 30 dicembre 2018. »

52. 10. Meloni, Foti, Lollobrigida, Osnato, Bignami, Zucconi.

Al comma 2, capoverso dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: le risorse stanziate per l'anno 2019 ed eventualmente non utilizzate nel corso del medesimo anno, sono interamente utilizzabili per l'erogazione dei contributi nel corso dell'anno 2020 in aggiunta alle risorse già stanziate per il medesimo anno.

52. 11. Bergamini, Rosso, Sandra Savino.

All'articolo 52 sostituire le parole: « euro 30 » *con le seguenti:* « euro 60 ».

52. 12. Caretta, Ciaburro.

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* « 15,1 milioni di euro » *con le seguenti:* « 20 milioni di euro » *e sostituire le parole:* « 1 milione di euro » *con le seguenti:* « 5 milioni di euro »;

b) *dopo le parole:* « per ciascun dispositivo di allarme acquistato » *aggiungere le seguenti:* « ovvero della somma di euro 60 per ciascun sistema di ritenuta per bambini, con dispositivo di allarme integrato all'origine, acquistato »;

c) *dopo il secondo periodo, inserire il seguente:* « Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante le risorse del "Fondo per il reddito di cittadinanza" di cui all'articolo 1 comma 255 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018. ».

52. 13. Osnato, Meloni, Lollobrigida, Bignami, Zucconi.

All'articolo 52, comma 2, dopo le parole: « del limite di spesa » *aggiungere le seguenti:* « e riconoscere il beneficio anche per gli acquisti effettuati dall'entrata in vigore dell'obbligo per dispositivi antiabbandono ».

52. 15. Maccanti, Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Morelli, Rixi, Tombolato, Zordan, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Giaccone, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2-*bis*. Le sanzioni di cui all'articolo 172, comma 10, del decreto legislativo 30 aprile 1992, per il mancato utilizzo del dispositivo di cui al comma 1-*bis* del medesimo articolo ovvero per l'utilizzo di un dispositivo non conforme alle specifiche tecniche di cui al Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 ottobre 2019, n. 122, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020.

2-*ter*. Le sanzioni di cui al comma 2-*bis* irrogate dal giorno dell'entrata in vigore del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 ottobre 2019, n. 122 fino al giorno dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono nulle.

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole: « e disposizioni sull'applicazione di sanzioni per il mancato uso dei medesimi dispositivi ».

52. 16. Bergamini, Sandra Savino.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Al fine di consentire l'adeguamento a quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 ottobre 2019, n. 122 non si applicano le sanzioni previste dall'articolo 172, comma 10, del nNuovo codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, a coloro che violino l'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi, introdotto dalla legge 1° ottobre 2018, n. 117, dal 7 novembre 2019, data di entrata in vigore del predetto decreto ministeriale, fino al 6 marzo 2020.

52. 17. Gariglio, Madia, Bruno Bossio, Cantini, Giacomelli, Pizzetti, Andrea Romano, Fragomeli, Buratti, Mancini, Mura, Rotta, Topo, Gebhard, Bazoli, Benamati, Berlinghieri, Boldrini, Bonomo, Bordo, Enrico Borghi, Braga, Campana, Carla Cantone, Carnevali, Ceccanti, Cenni, Ciampi, Critelli, Dal Moro, De Luca, De Maria, De Menech, Del Basso De Caro, Delrio, Di Giorgi, Fassino, Fiano, Frailis, Gribaudo, Incerti, La Marca, Lacarra, Lepri, Losacco, Lotti, Lorenzin, Gavino Manca, Martina, Melilli, Miceli, Minniti, Morgoni, Nardi, Navarra, Orfini, Orlando, Padoan, Pagani, Ubaldo Pagano, Pellicani, Pezzopane, Piccoli Nardelli, Pini, Pollastrini, Prestipino, Quartapelle Procopio, Raciti, Rizzo Nervo, Rossi, Schirò, Sensi, Serracchiani, Siani, Soverini, Vazio, Verini, Viscomi, Zan, Zardini.

Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

« Art. 52-*bis*.

Al fine di consentire ai destinatari di conformarsi alle misure previste previa adeguata informazione sulla entrata in vigore della norma, la violazione dell'obbligo previsto dal comma 1-*bis* dell'articolo 172 del codice della strada è oggetto di sanzione da parte degli organi accertatori a far data dal 1° marzo 2020. »

52. 01. Meloni, Lollobrigida, Foti, Osnato, Bignami.

Dopo l'articolo 52 aggiungere il seguente:

« Art. 52-*bis*.

1. Al Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l'articolo 16-*bis* è inserito il seguente:

"Art. 16-*ter*.

(Detrazione delle spese per dispositivi di protezione individuale dei conducenti e dei passeggeri di ciclomotori e motocicli)

1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 26 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore ad euro 500, sostenute per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale *airbag*, ad attivazione meccanica o elettronica, compresi quelli integrati in capi di abbigliamento.

2. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 50 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore ad euro 500, sostenute per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale *airbag*, ad attivazione meccanica o elettronica, compresi quelli integrati in capi di abbigliamento,

qualora tale spesa sia sostenuta successivamente e nel medesimo anno d'imposta nel quale l'avente diritto abbia acquistato un ciclomotore o un motociclo nuovo di fabbrica, elettrico o con motore a scoppio che sia conforme alla normativa europea antinquinamento Euro 5 o successive.

3. Le detrazioni di cui ai commi 1 e 2 spettano nell'anno di sostenimento della spesa e non sono cumulabili tra loro.

4. Ai fini della detraibilità di cui ai commi 1 e 2, il dispositivo di protezione individuale ad attivazione meccanica deve essere certificato CE secondo la normativa europea di omologazione ENI621-4, mentre il dispositivo ad attivazione elettronica deve essere certificato CE secondo la normativa europea di omologazione ENI621-4 limitatamente alla parte applicabile a detta tipologia di dispositivi, ovvero secondo specifica normativa europea di omologazione qualora vigente.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 1,7 milioni di euro per l'anno 2020 e a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 6.

6. Al comma 2 dell'articolo 353, del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole: 'è prevista un'aliquota pari al dieci per cento' sono sostituite dalle seguenti: 'è prevista un'aliquota pari all'undici per cento.'". »

52. 02. Angiola.

Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

« Art. 52-*bis*.

1. Dopo l'articolo 39 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, inserire il seguente:

Art. 39-*bis*.

(Specializzazioni)

1. Gli iscritti nella Sezione A dell'albo possono conseguire il titolo di specialista secondo le modalità stabilite, nel rispetto del presente articolo, con regolamento adottato dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente articolo previo parere del Consiglio nazionale che si esprime entro trenta giorni. Trascorso tale termine il decreto ministeriale può essere adottato.

2. Il regolamento individua i settori di specializzazione in conformità all'articolo 1, comma 3. Il conseguimento del titolo di specialista non comporta riserva di attività professionale.

3. Il titolo di specialista può essere conseguito:

a) da iscritti da almeno due anni nella sezione A dell'albo, all'esito della frequenza con profitto di percorsi formativi della durata complessiva non inferiore a duecento ore attinenti alle attività di cui all'articolo 1, comma 3, svolti secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 1. Il requisito dell'anzianità di iscrizione all'albo può essere maturato anche durante la frequenza dei percorsi formativi;

b) da iscritti nella sezione A dell'albo da almeno due anni che abbiano conseguito un diploma di specializzazione universitario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ovvero la qualifica di professore universitario di ruolo in materie giuridiche ed economiche corrispondenti ai settori di specializzazione;

c) per comprovata esperienza, da coloro che abbiano maturato un'anzianità di iscrizione nella Sezione A dell'albo di almeno dieci anni, previa adeguata dimostrazione dell'esercizio nell'ultimo quinquennio, in modo prevalente e continuativo, di attività professionale in uno dei settori di specializzazione, secondo modalità stabilite nel regolamento di cui al comma 1, che disciplina altresì la verifica

da parte del Consiglio nazionale del possesso dei requisiti di cui alla presente lettera.

4. I percorsi formativi sono organizzati attraverso le scuole di alta formazione istituite dagli Ordini territoriali, anche d'intesa tra loro, in collaborazione con le Università, in esecuzione di convenzioni stipulate nel rispetto dei principi fissati nella convenzione tipo definita dal Consiglio Nazionale per il conseguimento del titolo di specialista.

5. Il titolo di specialista può essere revocato nei casi previsti dal regolamento di cui al comma 1.

6. Commette illecito disciplinare l'iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che spende il titolo di specialista senza averlo conseguito.

7. È fatta salva la disciplina dell'accesso e dell'esercizio della revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati e quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e successive modificazioni. »

52. 03. Bordo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

« Art. 52-*bis*.

1. Ai soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubblichi", è fatto divieto di selezionare personale dipendente o assimilato e prestazioni professionali a titolo gratuito o con mero riconoscimento simbolico. »

52. 04. Bordo.

(Inammissibile)

ART. 53.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole:* Al fine di accrescere la sicurezza del trasporto su strada e di ridurre gli effetti climalteranti derivanti dal trasporto merci *aggiungere le seguenti:* e passeggeri, *nonché sostituire le parole:* 12,9 milioni di euro *con le seguenti:* 25 milioni di euro *ed, infine, dopo le parole:* Registro elettronico nazionale (R.E.N.) e, *aggiungere le parole:* altresì, nel caso di imprese esercenti attività di trasporto merci,;

b) *al comma 2, dopo le parole:* finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli a motorizzazione termica fino a euro IV, adibiti al trasporto merci e di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate, *aggiungere le seguenti:* nonché al trasporto passeggeri ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218 e del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285 e di categoria M2 o M3 *e dopo le parole:* autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto merci e di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate *aggiungere le seguenti:* e ai predetti servizi di trasporto passeggeri e di categoria M2 o M3;

c) *al comma 4 dopo le parole:* modalità di alimentazione *aggiungere le seguenti:* ovvero, per i veicoli destinati al trasporto passeggeri, è compresa tra un minimo di euro 4 mila e un massimo di euro 40 mila per ciascun veicolo ed è differenziata in ragione della categoria M2 o M3 del nuovo veicolo.

Conseguentemente all'articolo 59, comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

a) *nell'alinea sostituire le parole:* pari a 2.637 milioni di euro per l'anno 2019, a 5.436,296 milioni di euro per l'anno 2020 *con le seguenti:* pari a 2.649,1 milioni di euro per l'anno 2019, a 5.448,396 milioni di euro per l'anno 2020;

b) *alla lettera* e) *sostituire le parole:* quanto a 12 milioni di euro per l'anno 2019, a 5.426,856 milioni di euro per l'anno 2020 *con le seguenti:* quanto a 24,1 milioni di euro per l'anno 2019, a 5.438,956 milioni di euro per l'anno 2020.

53. 1. Ubaldo Pagano, Lacarra.

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, dopo le parole: Al fine di accrescere la sicurezza del trasporto su strada e di ridurre gli effetti climalteranti derivanti dal trasporto merci *aggiungere le seguenti:* e passeggeri, *nonché sostituire le parole:* 12,9 milioni di euro *con le seguenti:* 25 milioni di euro *ed, infine, dopo le parole:* Registro elettronico nazionale (R.E.N.) e, *aggiungere le seguenti:* altresì, nel caso di imprese esercenti attività di trasporto merci,;

al comma 2, dopo le parole: finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli a motorizzazione termica fino a euro IV, adibiti al trasporto merci e di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate *aggiungere le seguenti:* nonché al trasporto passeggeri ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218 e del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285 e di categoria M2 o M3 *e dopo le parole:* autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto merci e di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate *aggiungere le seguenti:* e ai predetti servizi di trasporto passeggeri e di categoria M2 o M3;

al comma 4 dopo le parole: modalità di alimentazione *aggiungere le seguenti:* ovvero, per i veicoli destinati al trasporto passeggeri, è compresa tra un minimo di euro 4 mila e un massimo di euro 40 mila per ciascun veicolo ed è differenziata in ragione della categoria M2 o M3 del nuovo veicolo.

53. 4. Gemmato, Osnato, Bignami.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole:* gli effetti climalteranti derivanti dal trasporto merci *aggiungere le seguenti:* e passeggeri, *nonché sostituire le parole:* 12,9 milioni di euro *con le seguenti:* 25 milioni di euro;

b) *al comma 2, dopo le parole:* finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli a motorizzazione termica fino a Euro IV, adibiti al trasporto merci e di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate, *aggiungere le seguenti:* nonché al trasporto passeggeri ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218 e del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285 e di categoria M2 o M3 *e dopo le parole:* autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto merci e di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate *aggiungere le seguenti:* e ai predetti servizi di trasporto passeggeri e di categoria M2 o M3;

53. 3. Scagliusi, Migliorino.

Al comma 1, sostituire le parole: ciascuno degli anni 2019 e, *con le seguenti:* per l'anno 2019 e a 20 milioni per l'anno.

Conseguentemente, all'articolo 59 apportare le seguenti modificazioni:

dopo il comma 2 inserire il seguente comma:

« 2-*bis*. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 7,1 milioni di euro per l'anno 2020 »;

al comma 3, lettera g), *sostituire le parole:* 12,9 milioni *con le seguenti:* 20 milioni.

53. 2. Morelli, Maccanti, Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Rixi, Tombolato, Zordan, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. All'articolo 1, comma 1044, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e per il trasporto scolastico ».

1-*ter*. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1-*bis*, pari a 50 mila euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2020 e 2021, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

53. 5. Plangger.

(Inammissibile)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

2-*bis*. Per ridurre gli effetti climalteranti derivanti dal trasporto su strada, una quota pari al 10 per cento delle risorse di cui al comma 1 è destinata all'incentivazione delle misure previste dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 219 « Regolamento recante sistema di riqualificazione elettrica destinato ad equipaggiare autovetture M e N1. »;

b) *al comma 3. sostituire le parole:* al comma 1 *con le seguenti:* ai commi 1 e 2-*bis*.

53. 6. Bilotti, Migliorino.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. I contributi di cui ai commi precedenti possono altresì essere riconosciuti, nel limite di 10 mila euro per ogni veicolo, alle imprese di cui al comma 1 che richiedano l'installazione di dispositivi avanzati di frenata assistita e dispositivi di avvertimento di abbandono della corsia di marcia.

53. 7. Amitrano, Migliorino.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-*bis*. All'articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « concessi in locazione finanziaria » sono aggiunte le seguenti: « o in locazione a lungo termine senza conducente »;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Ai sensi del presente articolo, per contratto di locazione di veicoli a lungo termine senza conducente, si intende il contratto di durata pari o superiore a dodici mesi. Se lo stesso veicolo è oggetto di contratti di locazione consecutivi di durata infrannuale conclusi fra le stesse parti, ivi incluse le proroghe degli stessi, la durata del contratto è data dalla sommatoria di quelle dei singoli contratti. »;

c) al comma 2-*bis*, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: « gli utilizzatori » sono inserite le seguenti: « di veicoli » e dopo le parole: « a titolo di locazione finanziaria » sono inserite le seguenti: « nonché, dal 1° gennaio 2020, gli utilizzatori di veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente »;

2) le parole: da: « contratto » fino a: « regionale » sono sostituite dalle seguenti: « contratto che deve essere annotato al Pubblico Registro Automobilistico, sono tenuti in via esclusiva al pagamento della

tassa automobilistica con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto e fino alla scadenza del medesimo; »;

3) dopo le parole: « società di *leasing* », sono aggiunte le seguenti: « e della società di locazione a lungo termine senza conducente » e le parole: « questa abbia » sono sostituite dalle seguenti: « queste abbiano »;

d) al comma 3, dopo le parole: « locazione finanziaria del veicolo » sono aggiunte le seguenti: « a titolo di locazione del veicolo a lungo termine senza conducente ».

5-*ter*. All'articolo 5, comma trentaduesimo del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo dopo le parole: « locazione finanziaria » sono inserite le seguenti: « e di locazione a lungo termine senza conducente »;

b) nel terzo periodo dopo le parole: « locazione finanziaria » sono inserite le seguenti: « e di locazione a lungo termine senza conducente ».

53. 9. Melilli.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-*bis*. Per le medesime finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 1 milione per l'anno 2019 e di euro 5 milioni per l'anno 2020 da destinare all'erogazione di contributi per l'istallazione di sistemi guida assistita e di sistemi anticollisione ADAS « *retrofit* » e « *aftermarket* » su autotreni e autoarticolati immatricolati antecedentemente l'anno 2015. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità e i termini di presentazione delle domande di contributo, i criteri di valutazione delle domande, l'entità del contributo massimo riconoscibile.

Conseguentemente all'articolo 59, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. All'onere di cui all'articolo 53, comma 5-*bis*, pari ad euro 1 milione per l'anno 2019 e 6 milioni per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021 nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

53. 11. Zanella.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. Ai fini del miglioramento ambientale e dello sviluppo di forme più sostenibili di trasporto merci, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 per la valorizzazione del trasporto di merci per idrovie interne e per vie fluvio marittime, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è definito il Piano triennale degli incentivi di cui al presente comma. Il comma 234 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni in materia di trasporto.

*** 53. 8.** Gariglio, Madia.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. Ai fini del miglioramento ambientale e dello sviluppo di forme più

sostenibili di trasporto merci, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 per la valorizzazione del trasporto di merci per idrovie interne e per vie fluvio marittime, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è definito il Piano triennale degli incentivi di cui al presente comma. Il comma 234 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni in materia di trasporto.

*** 53. 10.** Scagliusi.

Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

Art. 53-*bis*.

(Condivisione di veicoli tra privati)

1. In via sperimentale per gli anni 2020 e 2021, in deroga ai commi 5, 7 e 8, dell'articolo 84 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è autorizzata l'attività di condivisione, dietro corrispettivo, di autoveicoli tra privati per il tramite di piattaforme digitali. Alle transazioni effettuate ai sensi del primo periodo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, provvede all'attuazione del presente articolo.

53. 02. Ruggieri.

Dopo l'articolo 53 aggiungere il seguente:

Art. 53-*bis*.

(Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali relative ai veicoli elettrici e a motore ibrido utilizzati dagli invalidi)

1. Al numero 31) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: « di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico ».

2. All'articolo 1, comma 1, della legge 9 aprile 1986, n. 97, le parole: « di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2.800 centimetri cubici, se con motore Diesel » sono sostituite dalle seguenti: « di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico ».

3. All'articolo 8, comma 3, primo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: « di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel » sono sostituite dalle seguenti: « di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico ».

4. Per le finalità di cui al presente articolo, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo con uno stanziamento di 2 milioni di euro a decorrere dal 2020. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare

entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di accesso al beneficio, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettivo utilizzo in uso esclusivo dei velocipedi concessi ai propri dipendenti e assimilati per percorsi casa-lavoro.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 2 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

53. 03. Noja, Del Barba, Ungaro.

Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

Art. 53-*bis*.

1. Al comma 10 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto il seguente:

10-*ter*. L'imposta di cui al comma 10-*bis* non si applica per le tratte inferiori a 20 chilometri, qualora tali percorsi siano di collegamento con nuclei abitati in aree montane non raggiunti da strade di comunicazione percorribili con autovetture o da sistemi di mobilità a fune.

Conseguentemente, all'articolo 59, aggiungere il seguente comma.

3-*ter*. Agli oneri derivanti dall'articolo 53-*bis*, valutati in 1 milione di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

53. 05. Parolo, Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zordan, Manzato, Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

(Inammissibile)

ART. 54

Sopprimerlo.

54. 1. Magi.

Dopo il comma 1, *aggiungere il seguente:*

1-*bis*. Il finanziamento di cui al comma 1 deve essere restituito al termine della durata di sei mesi di cui al comma 1, obbligatoriamente allo Stato che lo ha concesso senza alcuna conversione del medesimo finanziamento in obbligazioni o azioni o altro strumento finanziario.

54. 2. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.

Dopo il comma 2, *aggiungere i seguenti:*

2-*bis*. Al fine di consentire il trasferimento dei rami d'azienda operativi, senza cessazione o discontinuità delle operazioni di volo, Alitalia in amministrazione straordinaria è autorizzata a costituire un nuovo veicolo societario al quale trasferire, dopo aver conseguito le necessarie autorizzazioni e licenze aeronautiche e secondo le indicazioni del Ministero vigilante sulla procedura, la proprietà dei compendi aziendali. I commissari straordinari provvedono con immediatezza e comunque non oltre il 30 novembre 2019 alla costituzione della predetta società e a richiedere all'Enac per essa il certificato di operatore aereo e la licenza di esercizio per il trasporto aereo.

2-*ter*. Entro l'ultimo giorno del mese successivo al conseguimento da parte della società di cui al comma 2-*bis* delle certificazioni e licenze che ne consentono la piena operatività aeronautica, il finanziamento di cui al comma 1 e il finanzia-

mento stabilito dall'articolo 50, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, successivamente incrementato dall'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono integralmente restituiti allo Stato da Alitalia in amministrazione straordinaria.

2-*quater*. Nel caso di disponibilità di cassa insufficienti, i prestiti sono restituiti in natura, trasferendo allo Stato la proprietà del nuovo veicolo societario di cui al comma 2-*bis* del presente articolo, al quale sono conferiti tutti gli attivi aziendali, inclusivi dei crediti e delle disponibilità liquide, sino alla concorrenza del valore dei prestiti e degli interessi maturati. I complessi aziendali, comprensivi di marchi, brevetti, licenze e autorizzazioni, incluse quelle relative all'esercizio del trasporto aereo, sono trasferiti nella loro piena funzionalità e operatività. È altresì trasferito il personale con i relativi contratti e diritti, incluso il trattamento di fine rapporto. È abrogato l'articolo 37 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

2-*quinquies*. Al nuovo veicolo societario di cui al comma 2-*bis*, dopo il trasferimento di cui al comma 2-*quater*, sarà assicurata una gestione pubblica per un periodo transitorio compreso tra diciotto e ventiquattro mesi. Tale gestione avrà l'obiettivo di creare le condizioni per il rilancio aziendale attraverso la definizione di un piano industriale di ristrutturazione e l'avvio del medesimo. Il piano d'impresa, da predisporsi entro tre mesi, dovrà essere in grado di individuare il miglior modello di business, descrivendone condizioni e tappe di realizzazione e dimostrandone la sostenibilità economico-finanziaria. Conformemente agli « Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà » il piano sarà sottoposto alla valutazione della Commissione Europea ai fini dell'approvazione da parte della medesima della partecipazione pubblica transitoria al capitale. Il piano sarà inoltre proposto, entro il termine della gestione pubblica provvisoria, a nuovi soggetti economici disponibili a partecipare al capitale e ad acquisire eventualmente la titolarità della gestione aziendale.

54. 3. Fassina, Pastorino.

Dopo il comma 2, *aggiungere il seguente:*

2-*bis*. I commissari della società Alitalia – Società Aerea Italiana – S. p. A. in amministrazione straordinaria trasmettono alle Camere, entro il 31 gennaio 2020, l'aggiornamento al 31 dicembre 2018 della relazione prevista dal comma 1-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge 27 aprile 2018, n. 38, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2018, n. 77, integrata dal bilancio e dallo stato patrimoniale della società, in essere alla medesima data.

54. 4. Carrara.

Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

Art. 54-*bis*.

(Modifiche al decreto-legge n. 109 del 2018 concernente disposizioni urgenti per la città di Genova e altre disposizioni in materia portuale)

1. Al fine di consentite il completamento degli interventi in favore della città di Genova, al decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-*bis* dell'articolo 2 dopo le parole: « e 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 2019, 2020 e 2021 ».

b) al comma 3-*bis* dell'articolo 2 sono aggiunte infine le parole: « , nonché di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 »;

c) al comma 1 dell'articolo 9-*bis* è aggiunto il seguente periodo: « Gli investimenti inseriti nel programma straordinario possono riguardare anche opere finalizzate a riqualificare il territorio urbano interessato dagli effetti dell'entrata in funzione di nuove opere o impianti portuali. »;

d) al comma 1 dell'articolo 9-*ter*, le parole: « presso il porto di Genova » sono sostituite dalle seguenti: « presso gli scali del Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale »;

e) al comma 1 dell'articolo 9-*ter*, le parole: « l'autorizzazione attualmente in corso rilasciata ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, » sono sostituite dalle seguenti: « le autorizzazioni attualmente in corso, rilasciate ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono prorogate fino al 31 ottobre 2024 »;

f) al comma 2 dell'articolo 9-*ter* le parole: « del porto di Genova » sono sostituite dalle seguenti: « degli scali del sistema »;

g) al comma 2 dell'articolo 9-*ter*, le parole: « dalla Compagnia unica lavoratori merci varie del porto di Genova » sono sostituite dalle seguenti: « dai soggetti autorizzati *ex* articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 ».

2. Al fine di favorire flessibilità dei Piani Regolatori alle esigenze di sviluppo portuale al comma 6 dell'articolo 22 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169 le parole: « 31 dicembre 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 ».

3. Al fine di consentire uno sviluppo delle attività portuali in linea con le disposizioni unionali in materia di libertà di stabilimento, al comma 7 dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, le parole: « non può essere al tempo stesso concessionaria di altra area demaniale nello stesso porto, a meno che l'attività per la quale richiede una nuova concessione sia differente da quella di cui alle concessioni già esistenti nella stessa area demaniale » sono soppresse.

54. 02. Cassinelli, Bagnasco, Pastorino.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

Art. 54-*bis*.

(Modifiche al decreto-legge n. 109 del 2018 concernente disposizioni urgenti per la città di Genova)

1. Al fine di consentire il completamento degli interventi in favore della città di Genova, al decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-*bis* dell'articolo 2 dopo le parole: « e 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 2019, 2020 e 2021 »;

b) al comma 3-*bis* dell'articolo 2 sono aggiunte infine le parole: « , nonché di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 »;

c) al comma 1 dell'articolo 9-*bis* è aggiunto il seguente periodo: « Gli investimenti inseriti nel programma straordinario possono riguardare anche opere finalizzate a riqualificare il territorio urbano interessato dagli effetti dell'entrata in funzione di nuove opere o impianti portuali »;

d) al comma 1 dell'articolo 9-*ter*, le parole: « presso il porto di Genova » sono sostituite dalle seguenti: « presso gli scali del Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale »;

e) al comma 1 dell'articolo 9-*ter*, le parole: « l'autorizzazione attualmente in corso rilasciata ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, » sono sostituite dalle seguenti: « le autorizzazioni attualmente in corso, rilasciate ai sensi

dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono prorogate fino al 31 ottobre 2024. »;

f) al comma 2 dell'articolo 9-*ter*, le parole: « del porto di Genova » sono sostituite dalle seguenti: « degli scali del sistema »;

g) al comma 2 dell'articolo 9-ter, le parole: « dalla Compagnia unica lavoratori merci varie del porto di Genova » sono sostituite dalle seguenti: « dai soggetti autorizzati *ex* articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 ».

54. 01. Cassinelli, Bagnasco, Pastorino.

(Inammissibile)

ART. 55.

Sostituire l'articolo 55 con il seguente:

Art. 55.

(Disposizioni per la tutela dell'eccellenza tecnologica e le esportazioni dell'industria nazionale dei materiali d'ammortamento)

1. Al fine di accrescere la redditività del comparto ed incrementare il gettito fiscale, l'alta direzione, la responsabilità politica generale e il coordinamento delle politiche per la tutela dell'eccellenza tecnologica e le esportazioni dell'industria dei materiali d'armamento sono attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri, che vi provvede nell'interesse dello Stato con l'ausilio di un Comitato interministeriale per l'industria nazionale dei materiali d'armamento.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge, individua il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri cui delegare le funzioni dì cui al comma 1 e l'ufficio della Presidenza del Consiglio incaricato delle attività di supporto, coordinamento e segreteria.

3. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri delegato è coadiuvato da un Comitato interministeriale per l'industria nazionale dei materiali d'armamento, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di seguito denominato « Comitato ».

4. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri delegato ed è composto dai Ministri della difesa, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze, nonché dal Direttore del Dipartimento Informazioni per la Sicurezza. I Ministri possono delegare la loro partecipazione al Comitato ad un vice Ministro o ad un Sottosegretario di Stato competente per i rispettivi Dicasteri.

5. All'atto del proprio insediamento, il Comitato adotta il proprio regolamento interno, che ne disciplina le attività ed organizza altresì il Nucleo tecnico-operativo, di seguito NTO, posto alle sue dipendenze, di cui ai commi 9-12.

6. In merito agli specifici argomenti discussi dal Comitato, il Presidente può invitare a partecipare alla seduta Ministri o Sottosegretari di Stato di altri Dicasteri e rappresentanti di enti pubblici e privati la cui presenza sia ritenuta utile all'espletamento delle funzioni del Comitato. Ai soggetti invitati non spettano gettoni di presenza, indennità o altri emolumenti comunque denominati. Agli eventuali oneri per rimborsi di spese di missione si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente di ciascuna Amministrazione.

7. Le spese per il funzionamento del Comitato sono poste a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai componenti del Comitato non sono riconosciuti compensi, indennità o altri emolumenti comunque denominati.

8. Nell'ambito e a supporto dei compiti di alta direzione, indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato:

a) nel rispetto dei limiti di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, definisce gli

indirizzi del Governo in materia di fabbricazione ed esportazione dei materiali d'armamento, con particolare riferimento alla tutela delle capacità nazionali rispetto al rischio di acquisizioni estere ostili, alla promozione del settore nei mercati esteri, alle partnership industriali, alla ricerca, all'innovazione tecnologica e alle relative ricadute sul settore;

b) individua le misure per l'incentivazione dell'innovazione tecnologica nel settore, anche tramite lo sfruttamento economico dei brevetti, individuando modalità di equa remunerazione dei prodotti dell'ingegno, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 65, comma 5 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30;

c) definisce gli indirizzi per lo sviluppo della cooperazione nel settore della produzione dei materiali d'armamento tra le amministrazioni pubbliche, gli enti di ricerca, le strutture universitarie e l'industria, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese di settore;

d) incoraggia la collaborazione tra le imprese italiane operanti nel campo della produzione dei materiali d'armamento, allo scopo di rafforzarne la competitività internazionale anche ai fini della partecipazione in posizione vantaggiosa ai consorzi multinazionali costituiti in vista della realizzazione di programmi complessi;

e) orienta le attività operative di sostegno alla penetrazione nei mercati esteri, con particolare riferimento all'acquisizione di informazioni sensibili, alla loro successiva diffusione alle imprese nazionali del comparto, nonché al supporto politico e logistico delle candidature italiane nelle gare internazionali d'appalto;

f) promuove lo sviluppo dei programmi che coinvolgono aspetti di sicurezza nazionale e di tipo duale, con particolare riferimento alle applicazioni per la sicurezza civile e militare, anche in raccordo con i programmi internazionali ed europei a valenza strategica;

g) predispone ed invia entro il 30 giugno di ogni anno una relazione alle Camere contenente l'illustrazione delle attività e dei risultati ottenuti nel campo della tutela e della promozione dell'industria dell'aerospazio e difesa nazionale;

h) promuove altresì il trasferimento di conoscenze dal settore della ricerca ai servizi di pubblica utilità, ove possibile, con riferimento alla previsione e prevenzione dei rischi derivanti dall'attività dell'uomo.

9. Per l'espletamento dei compiti affidatigli, il Comitato si avvale del supporto fornito dall'NTO, composto da personalità designate da ciascuna delle Amministrazioni rappresentate nel Comitato ed integrato da esperti del settore, provenienti anche dall'industria nazionale dei materiali d'armamento, selezionati secondo procedure obiettive e trasparenti, nel rispetto della normativa vigente.

10. L'NTO agisce da organo di staff del Comitato ed è strutturato in modo tale da assicurarne l'operatività permanente sulla base del regolamento adottato dal Comitato.

11. L'NTO ha una segreteria permanente, insediata presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, e dispone di due divisioni, una competente per l'analisi di situazione ed una, operativa, per la promozione sui mercati internazionali dei beni ad alta intensità tecnologica ed impieghi militari o duali prodotti dall'industria italiana, anche tramite la partecipazione a consorzi multinazionali. Il predetto regolamento adottato dal Comitato determina la consistenza dei contingenti di personale destinati alle divisioni dalle Amministrazioni coinvolte.

12. Ai componenti dell'NTO non spettano gettoni di presenza, indennità o altri emolumenti comunque denominati. Agli eventuali oneri per rimborsi di spese di missione o alla remunerazione di eventuali straordinari si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente di ciascuna delle Amministrazioni coinvolte, con esclusione dei soggetti privati, per i quali non sono previsti rimborsi a carico della finanza pubblica.

13. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

55. 1. Ferrari, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Al comma 1, sopprimere le parole: e con il Ministero dell'economia e delle finanze.

55. 2. Ferrari, Paternoster, Tarantino, Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano.

Al comma 1, sopprimere le parole: e con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sopprimere le parole: senza assunzione di garanzie di natura finanziaria, *sostituire le parole*: tramite proprie articolazioni, *con le seguenti:* tramite propri enti o articolazioni.

55. 3. Deidda, Galantino, Osnato, Bignami, Zucconi.

Al comma 1, dopo le parole: natura finanziaria *aggiungere le seguenti:* anche con la collaborazione delle Agenzie di cui alla legge 124 del 2007.

55. 4. Ferrari, Paternoster, Tarantino, Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano.

Al comma 1, dopo la parola: attività, *aggiungere la seguente:* precontrattuale.

55. 5. Ferrari, Paternoster, Tarantino, Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano.

Al comma 1, dopo la parola: supporto, *aggiungere le seguenti:* politico e.

55. 6. Ferrari, Paternoster, Tarantino, Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: La stessa facoltà può essere esercitata anche a nome e per conto dei medesimi Stati.

55. 7. Ferrari, Paternoster, Tarantino, Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. All'articolo 1 comma 1 della legge 8 aprile 2010, n. 55, alle parole « nei settori tessile, della pelletteria e calzaturiero » sono sostituite le seguenti « nei settori tessile, della pelletteria, del calzaturiero e dell'occhialeria. »

1-*ter*. All'articolo 1 comma 2 della legge 8 aprile 2010 è aggiunto il seguente:

« 2-*bis*. Ai fini della presente legge per "prodotto dell'occhialeria" si intende ogni elemento, che costituisca parte del prodotto finito o intermedio quali: aste, minuteria, barre, frontali, ponticelli, musetti e anelle ».

1-*quater*. All'articolo 1 comma 5 della legge 8 aprile 2010 è aggiunto il seguente:

« 5-*bis*. Nel settore dell'occhialeria, per fasi di lavorazione si intendono: ideazione e progettazione dell'occhiale; fabbricazione di parti staccate dell'occhiale, di minuterie e di altri componenti; saldatura di componenti; trattamenti di completamento: galvanici, rivestimenti o verniciatura ».

55. 8. Baratto, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 2, del decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « nei capi III e IV » sono inserite le parole: « e salvo in ogni caso l'affidamento diretto se ricorrono motivi imperativi di interesse generale »;

b) al comma 4, lettera *b)*, dopo le parole: « interessati alla concessione » sono inserite le parole: « , salvo il rinnovo diretto se ricorrono motivi imperativi di interesse generale ».

*** 55. 9.** Pellicani.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 2, del decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « nei capi III e IV » sono inserite le parole: « e salvo in ogni caso l'affidamento diretto se ricorrono motivi imperativi di interesse generale »;

b) al comma 4, lettera *b)*, dopo le parole: « interessati alla concessione » sono inserite le parole: « , salvo il rinnovo diretto se ricorrono motivi imperativi di interesse generale ».

*** 55. 10.** Bergamini.

All'articolo 55, dopo il comma 1, aggiunto il seguente:

1-*bis*. Al fine di garantire una più efficiente gestione delle risorse disponibili per l'operatività del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, nonché di ridurre le esigenze di rifinanziamento del predetto Fondo, al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1-*bis*, le parole: « atteso di mercato per la copertura dei rischi di variazione dei tassi di interesse e di cambio, nonché gli ulteriori accantonamenti necessari ai fini della copertura dei rischi di maggiori uscite di cassa almeno nel biennio successivo, connessi ad eventuali ulteriori variazioni dei predetti tassi, quantificati » sono sostituite dalle seguenti: « imputabile alla componente di contributo agli interessi relativa alle operazioni di stabilizzazione del tasso di interesse, quantificato » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il Ministero dell'economia e delle finanze gestisce la copertura dei rischi di variazione dei tassi di interesse e di cambio. »;

b) all'articolo 17, comma 1, lettera *b)*, le parole: « , comprensivi degli accantonamenti volti ad assicurare la copertura dei rischi di ulteriori uscite di cassa, quantificati sulla base della metodologia di cui all'articolo 16, comma 1-*bis* » sono eliminate.

55. 11. Trano.

All'articolo 55, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Al fine di contribuire al rafforzamento degli strumenti a supporto dell'export, all'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *a)* è sostituita dalla seguente: « gli operatori nazionali che ottengano finanziamenti in Italia o all'estero da banche nazionali o estere ovvero da intermediari finanziari autorizzati all'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; »;

b) alla lettera *b)*, dopo le parole: « banche, nazionali o estere » sono aggiunte le seguenti: « e gli intermediari

finanziari autorizzati all'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ».

55. 12. Trano.

All'articolo 55, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Al fine di contribuire al rafforzamento degli strumenti a supporto dell'*export*, all'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *a)* è sostituita dalla seguente: « gli operatori nazionali che ottengano finanziamenti in Italia o all'estero da banche nazionali o estere ovvero da intermediari finanziari autorizzati all'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; »;

b) alla lettera *b)*, dopo le parole: « banche, nazionali o estere » sono aggiunte le seguenti: « e gli intermediari finanziari autorizzati all'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ».

55. 13. Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

All'articolo 55, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Al fine di garantire una più efficiente gestione delle risorse disponibili per l'operatività del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, nonché di ridurre le esigenze di rifinanziamento del predetto Fondo, al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1-*bis*, le parole: « atteso di mercato per la copertura dei rischi di variazione dei tassi di interesse e di cambio, nonché gli ulteriori accantonamenti necessari ai fini della copertura dei rischi di maggiori uscite di cassa almeno nel biennio successivo, connessi ad eventuali ulteriori variazioni dei predetti tassi, quantificati » sono sostituite dalle seguenti: « imputabile alla componente di contributo agli interessi relativa alle operazioni di stabilizzazione del tasso di interesse, quantificato » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il Ministero dell'economia e delle finanze gestisce la copertura dei rischi di variazione dei tassi di interesse e di cambio. »;

b) all'articolo 17, comma 1, lettera *b)*, le parole: « , comprensivi degli accantonamenti volti ad assicurare la copertura dei rischi di ulteriori uscite di cassa, quantificati sulla base della metodologia di cui all'articolo 16, comma 1-*bis* » sono eliminate.

55. 15. Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al fine di garantire una più efficiente gestione delle risorse disponibili per l'operatività del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, nonché di ridurre le esigenze di rifinanziamento del predetto Fondo, al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1-*bis*, le parole: « atteso di mercato per la copertura dei rischi di variazione dei tassi di interesse e di cambio, nonché gli ulteriori accantonamenti necessari ai fini della copertura dei rischi di maggiori uscite di cassa almeno nel biennio successivo, connessi ad eventuali ulteriori variazioni dei predetti tassi, quantificati » sono sostituite dalle seguenti: « imputabile alla componente di contributo agli interessi relativa alle operazioni di stabilizzazione del tasso

di interesse, quantificato » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il Ministero dell'economia e delle finanze gestisce la copertura dei rischi di variazione dei tassi di interesse e di cambio. »;

b) all'articolo 17, comma 1, lettera *b)*, le parole: « comprensivi degli accantonamenti volti ad assicurare la copertura dei rischi di ulteriori uscite di cassa, quantificati sulla base della metodologia di cui all'articolo 16, comma 1-*bis* » sono eliminate.

55. 16. Topo.

Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

Art. 55-*bis*.

(Disciplina prodotti fitosanitari da parte degli utilizzatori non professionali e aliquota dell'imposta sul valore aggiunto)

1. Al decreto 22 gennaio 2018, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, comma 1, le parole: « per 24 mesi » sono sostituite dalle seguenti: « per 42 mesi »;

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: « di 24 mesi » sono sostituite dalle seguenti: « di 42 mesi »;

c) all'articolo 7, è aggiunto, infine, il seguente comma:

« 8-*bis*. L'allegato al presente decreto non si applica nella fase transitoria di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi commi da 1 a 5 del presente articolo »;

d) all'articolo 8, comma 1, lettera *b)*, le parole: « per 24 mesi » sono sostituite dalle seguenti: « per 42 mesi »;

e) all'articolo 8, è aggiunto, infine, il seguente comma:

« 8-*bis*. L'allegato al presente decreto non si applica nella fase transitoria di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi commi da 1 a 5 del presente articolo ».

2. L'aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) per i prodotti fitosanitari per uso non professionale è aumentata di 12 punti percentuali.

Conseguentemente, alla tabella A, parte III, n. 100), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: prodotti fitosanitari *sono aggiunte le seguenti parole:* ad uso professionale.

55. 01. Incerti, Cenni, Critelli, Dal Moro, Martina.

Dopo l'articolo 55 aggiungere il seguente:

Art. 55-*bis*.

(Disposizioni urgenti in materia di ILVA S.p.A.)

1. Il comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, è sostituito con il seguente:

« 6. L'osservanza delle disposizioni contenute nel Piano Ambientale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 2017, equivale all'adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione, previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ai fini della valutazione delle condotte strettamente connesse all'attuazione del Piano Ambientale medesimo e delle altre norme a tutela dell'ambiente, della

salute e dell'incolumità pubblica. Le condotte poste in essere in attuazione del Piano di cui al periodo precedente non possono dare luogo a responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario, dell'affittuario o acquirente e dei soggetti da questi funzionalmente delegati, in quanto costituiscono adempimento delle migliori regole preventive in materia ambientale, di tutela della salute e dell'incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro. La disciplina di cui al periodo precedente si applica con riferimento alle condotte poste in essere fino al 23 agosto 2023. ».

55. 03. Molinari, Rixi, Di Muro, Foscolo, Viviani, Sasso, Tateo, Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Saltamartini.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 55 aggiungere il seguente:

Art. 55-*bis*.

(Disposizioni urgenti in materia di ILVA S.p.A.)

1. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « dell'A.I.A. » sono sostituite dalle seguenti: « del Piano Ambientale medesimo »;

b) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , e delle altre norme a tutela dell'ambiente, della salute e dell'incolumità pubblica »;

c) al secondo periodo, dopo le parole: « in quanto costituiscono adempimento » sono inserite le seguenti: « dei doveri imposti dal suddetto Piano Ambientale, nonché esecuzione »;

d) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , di tutela della salute e dell'incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro. »;

e) al terzo periodo, le parole: « al 6 settembre 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « al 23 agosto 2023 ».

55. 04. Molinari, Rixi, Di Muro, Foscolo, Viviani, Sasso, Tateo, Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Saltamartini.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 55 aggiungere il seguente:

Art. 55-*bis*.

(Disposizioni urgenti in materia di ILVA S.p.A.)

1. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « dell'A.I.A. » sono sostituite dalle seguenti: « del Piano Ambientale medesimo »;

b) al secondo periodo, dopo le parole: « in quanto costituiscono adempimento » sono inserite le seguenti: « dei doveri imposti dal suddetto Piano Ambientale, nonché esecuzione »;

c) al terzo periodo, dopo le parole « condotte poste in essere fino al 6 settembre 2019 » sono inserite le seguenti: « , fatta eccezione per l'affittuario o acquirente e i soggetti da questi funzionalmente delegati, per i quali la disciplina di cui al secondo periodo si applica con riferimento alle condotte poste in essere in esecuzione del suddetto Piano Ambientale sino alla scadenza dei termini di attuazione stabiliti dal Piano stesso per ciascuna prescrizione ivi prevista che venga in rilievo con riferimento alle condotte poste in essere da

detti soggetti, ovvero dei più brevi termini che l'affittuario o acquirente si sia impegnato a rispettare nei confronti della gestione commissariale di ILVA S.p.A., in amministrazione straordinaria. »;

d) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In ogni caso, resta ferma la responsabilità in sede penale, civile e amministrativa derivante dalla violazione di norme poste a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori ».

55. 05. Molinari, Rixi, Di Muro, Foscolo, Viviani, Sasso, Tateo, Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Saltamartini.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 55 aggiungere il seguente:

Art. 55-*bis*.

(Disposizioni urgenti in materia di ILVA S.p.A.)

1. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « dell'A.I.A. » sono sostituite dalle seguenti: « del Piano Ambientale medesimo »;

b) al secondo periodo, dopo le parole: « in quanto costituiscono adempimento » sono inserite le seguenti: « dei doveri imposti dal suddetto Piano Ambientale, nonché esecuzione »;

c) al terzo periodo, le parole: « fino al 6 settembre 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « sino alla scadenza dei termini di attuazione stabiliti dal Piano Ambientale stesso, ovvero dei più brevi termini che l'affittuario o acquirente si sia impegnato a rispettare nei confronti della gestione commissariale di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria. ».

55. 06. Molinari, Rixi, Di Muro, Foscolo, Viviani, Sasso, Tateo, Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Saltamartini.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

Art. 55-*bis*.

(Modifiche alla disciplina dei contributi per la concessione dei diritti di uso delle frequenze radio nel caso di collegamenti fissi bidirezionali)

1. All'allegato 10 del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

« 3-*bis*. Per reti radio pari o inferiori a complessivi 80 collegamenti, indipendentemente dalla tipologia e larghezza di banda, l'ammontare del contributo dovuto per ogni singolo collegamento fisso bidirezionale, calcolato secondo il metodo di cui al comma 3, è ridotto del 50 per cento.

3-*ter*. Per reti radio con un numero di collegamenti complessivi compreso tra gli 81 ed i 200, indipendentemente dalla tipologia e larghezza di banda, l'ammontare del contributo dovuto per ogni singolo collegamento fisso bidirezionale, calcolato secondo il metodo di cui al comma 3, è ridotto del 25 per cento. »;

b) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« Articolo 5.

(Contributo annuo per l'uso di risorse scarse (Valori in euro))

Larghezza di banda (L)	Frequenza fino a 10 GHz	Frequenza superiore a 10 GHz e sino a 20 Ghz	Frequenza superiore a 20 GHz e sino a 30 Ghz	Frequenza superiore a 30 GHz e sino a 40 GHz	Frequenza superiore a 40 GHz e sino a 50 GHz	Frequenza superiore a 50 GHz
L inferiore o uguale a 25 kHz	€ 170,00					
L superiore a 25 kHz ed inferiore o uguale a 125 kHz	€ 370,00					
L superiore a 125 kHz ed inferiore o uguale a 250 kHz	€ 740,00					
L superiore a 250 kHz ed inferiore o uguale a 500 kHz	€ 1.060,00					
L superiore a 500 kHz ed inferiore o uguale a 1,75 MHz	€ 1.390,00	€ 700,00	€ 480,00	€ 370,00	€ 200,00	€ 100,00
L superiore a 1,75 MHz ed inferiore o uguale a 3,5 MHz	€ 1.750,00	€ 1.060,00	€ 700,00	€ 480,00	€ 265,00	€ 130,00
L superiore a 3,5 MHz ed inferiore o uguale a 7 MHz	€ 2.770,00	€ 2.110,00	€ 1.390,00	€ 950,00	€ 520,00	€ 260,00
L superiore a 7 MHz ed inferiore o uguale a 14 MHz	€ 3.850,00	€ 3.130,00	€ 2.110,00	€ 1.390,00	€ 765,00	€ 380,00
L superiore a 14 MHz ed inferiore o uguale a 28 MHz	€ 4.880,00	€ 4.180,00	€ 2.770,00	€ 1.860,00	€ 1.020,00	€ 510,00
L superiore a 28 MHz ed inferiore o uguale a 56 MHz	€ 5.930,00	€ 5.240,00	€ 3.490,00	€ 2.330,00	€ 1.280,00	€ 640,00
L superiore a 56 MHz ed inferiore o uguale a 112 MHz	€ 6.980,00	€ 6.290,00	€ 4.180,00	€ 2.770,00	€ 1.520,00	€ 760,00
L superiore a 112 MHz ed inferiore o uguale a 500 MHz	€ 8.030,00	€ 6.400,00	€ 4.350,00	€ 2.900,00	€ 1.590,00	€ 800,00
L superiore a 500 MHz ed inferiore o uguale a 2 GHz	€ 8.830,00	€ 6.740,00	€ 4.700,00	€ 3.080,00	€ 1.680,00	€ 840,00
L superiore a 2 GHz	€ 9.400,00	€ 7.000,00	€ 4.900,00	€ 3.200,00	€ 1.750,00	€ 880,00

».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati complessivamente in 5 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

55. 07. Pastorino.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 55 aggiungere il seguente:

Art. 55-*bis*.

(Misure a sostegno dei titolari e/o gestori degli impianti di carburante)

1. A far data dal 1° gennaio 2020, è istituito un fondo per l'introduzione di agevolazioni ed incentivi fiscali di sostegno ai titolari e/o gestori degli impianti di

carburante, il cui contributo complessivo alla finanza pubblica per gli anni 2020 e 2021 è determinato, in via provvisoria, nell'importo di euro 500.000.000.

2. Ai fini della copertura degli oneri di cui al primo comma del presente articolo, il fondo di cui all'articolo 1, comma 255, legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotto di 500 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Missione 3 Diritti sociali e politiche sociali per la famiglia, *Programma 24, Azione 12* Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (24.12) – Reddito di cittadinanza, *sono apportate le seguenti modificazioni:*

2020:

CP: – 500.000.000;

CS: – 500.000.000.

2021:

CP: – 500.000.000;

CS: – 500.000.000.

55. 010. Deidda, Osnato, Bignami.

Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

Art. 55-*bis*.

(Misure a favore della competitività delle imprese italiane e del settore assicurativo e della produzione di veicoli a motore)

1. Al comma 4-*bis* dell'articolo 134 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: « , relativo » è sostituita dalle seguenti: « e in tutti i casi di rinnovo di contratti già stipulati, purché in assenza di sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi 3 anni, sulla base delle risultanze dell'attestato di rischio, relativi »;

b) le parole: « della medesima tipologia » sono sostituite dalle seguenti: « , anche di diversa tipologia ».

55. 011. Caso, Grimaldi, Topo.

Dopo l'articolo 55 aggiungere il seguente:

Art. 55-*bis*.

(Agenzia per la cooperazione allo sviluppo)

1. Alla legge 11 agosto 2014, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 24, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nelle convenzioni di cui al presente comma può essere disposta la corresponsione di anticipazioni. »;

b) all'articolo 25, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I contributi di cui al presente comma possono essere erogati in forma anticipata. ».

2. All'articolo 19, comma 5, della legge 11 agosto 2014 n. 125, le parole: « e per un quinquennio a decorrere dalla sua istituzione » sono sostituite dalle seguenti parole « e fino al 31 dicembre 2022 »;

3. All'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo la parola « stipulati » sono inserite le seguenti: « per la realizzazione e il monitoraggio di iniziative di cooperazione allo sviluppo di cui alla legge 11 agosto 2014, n. 125 », e le parole « possono avere durata pari a quella del progetto di ricerca » sono sostituite dalle seguenti: « o di cooperazione allo sviluppo di cui alla legge 11 agosto 2014, n. 125 possono avere durata pari a quella del progetto ».

55. 015. Sabrina De Carlo, Ehm, Suriano.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 55 aggiungere il seguente:

Art. 55-*bis*.

(Misure per favorire la mobilità sostenibile)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 e nel limite delle disponibilità del Fondo di cui al comma successivo, al fine di favorire la mobilità sostenibile e rispettosa dell'ambiente, nell'ambito dei piani adottati da Stato, regioni, province, comuni, città metropolitane e comunità montane ed enti equiparati, ed in conformità ad apposite convezioni stipulate tra datore di lavoro e lavoratore dipendente o assimilato, non concorrono a formare reddito da lavoro dipendente e da lavoro assimilato e sono deducibili dal reddito d'impresa e di lavoro autonomo le spese sostenute dal datore di lavoro per l'acquisto ed il mantenimento di velocipedi conformi al disposto dell'articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 da assegnare o concedere in uso esclusivo ai propri dipendenti e assimilati per percorsi casa-lavoro.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo con uno stanziamento di 2 milioni di euro a decorrere dal 2020. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di accesso al beneficio, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettivo utilizzo in uso esclusivo dei velocipedi concessi ai propri dipendenti e assimilati per percorsi casa-lavoro.

3. Al relativo onere pari a 2 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

55. 016. Ungaro.

Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

Art. 55-*bis*.

(Implementazione in Italia del cosiddetto « Investment Management Exemption »*)*

1. All'articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, comma 6, le parole: « dal comma 7 » sono sostituite dalle seguenti: « dai commi 6-*bis*, 6-*ter* e 7 ».

2. All'articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti commi:

« 6-*bis*. Nonostante quanto previsto dal comma 6, non costituisce stabile organizzazione dell'impresa non residente il solo fatto che un soggetto residente, o non residente tramite propria stabile organizzazione o base fissa nel territorio dello Stato, in nome e/o per conto dell'impresa non residente o di sue controllate, dirette o indirette, ed anche se con poteri discrezionali, abitualmente concluda contratti di acquisto e/o di vendita, o comunque contribuisca, anche tramite operazioni preliminari o accessorie, all'acquisto e/o alla vendita di beni mobili e immobili, di strumenti finanziari, anche derivati ed incluse le partecipazioni al capitale o al patrimonio, e di crediti.

6-*ter*. Le disposizioni del comma 6-*bis* si applicano a condizione che:

1) l'impresa non residente sia un fondo pensione ovvero un organismo di investimento collettivo del risparmio estero ovvero una società da questi controllata, direttamente o indirettamente, sempreché istituiti o residenti in uno Stato o territorio incluso nell'articolo 11 comma (4), lettera *c)* del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni;

2) l'impresa non residente, avendo riferimento ai beneficiari finali sia, alternativamente, partecipata da più di cinque soggetti (non correlati fra di loro), ovvero non abbia alcun beneficiario finale (tenendo conto di soggetti ad esso correlati)

con una partecipazione superiore al 20 per cento;

3) il soggetto residente o non residente, che svolge l'attività nel territorio dello Stato in nome e/o per conto dell'impresa non residente cui al punto 1 che precede, non detenga una partecipazione ai risultati economici annuali dell'impresa non residente superiore al 25 per cento. A tal fine si considerano anche le partecipazioni agli utili spettanti a soggetti appartenenti al medesimo gruppo di tale soggetto;

4) il soggetto residente, o la stabile organizzazione o la base fissa nel territorio dello Stato del soggetto non residente riceva, per l'attività svolta nel territorio dello Stato in nome e/o per conto dell'impresa non residente, anche a seguito di attività di accertamento fiscale, una remunerazione di mercato supportata dalla documentazione idonea di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 ».

3. All'articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, dopo il comma 9 è inserito il seguente;

« 9-*bis*. Salva l'applicazione dell'articolo 110 comma 7, ai fini del comma 9 dell'articolo 162 la sede fissa d'affari a disposizione di un'impresa che vi svolge la propria attività, utilizzando il proprio personale, non si considera, ai fini del comma 1, a disposizione di altra impresa non residente per il solo fatto che l'attività della prima reca un beneficio alla seconda. ».

55. 020. Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

Art. 55-*bis*.

(Riduzione minimo di spesa TFS)

1. Al fine di promuovere il settore turistico italiano e di valorizzare la produzione del *Made in Italy* attraverso il consumo e l'acquisto di prodotti tipici, all'articolo 38-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, prima delle parole « Le cessioni a soggetti domiciliari o residenti fuori dall'Unione europea » premettere le seguenti: « A partire dal 1° gennaio 2020 »;

b) al primo periodo sostituire le parole « a lire 300 mila » con le seguenti « 70 euro ».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni si provvede mediante le risorse finanziarie che derivano dall'attività di contrasto alle frodi risultanti dall'implementazione del sistema Otello 2.0, le quali confluiscono, a partire dal 1° settembre 2018, nel Fondo per l'ammortamento dei titoli di stato per la riduzione del debito pubblico, ai sensi dell'articolo 4-*bis*, comma 5, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.

55. 021. Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

Art. 55-*bis*.

(Istituzione sistema di vigilanza per il TFS)

1. È istituito presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli il registro degli intermediari per le operazioni di rimborso di cui al comma 2 dell'articolo 38-*quater*

del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. Con determina del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da adottarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le condizioni al ricorrere delle quali agli intermediari di cui al comma 1 è consentita l'iscrizione al suddetto registro e in particolare:

a) sia adottata la forma di società per azioni, società in accomandita per azioni o società a responsabilità limitata;

b) la sede legale sia situata nel territorio della Repubblica italiana;

c) il capitale sociale versato non sia inferiore a 5 volte il capitale sociale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni;

d) l'oggetto sociale preveda lo svolgimento di attività di intermediazione per le operazioni di rimborso di cui al comma 2 dell'articolo 38-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

e) detta attività di intermediazione costituisca attività principale o prevalente sotto il profilo economico e organizzativo, in base a parametri individuati dalla stessa determina;

f) gli esponenti aziendali, i componenti del consiglio di amministrazione, i sindaci e i revisori posseggano i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dal relativo regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze e la cui mancanza determina la decadenza dalla carica.

3. La determina di cui al comma 2 indica altresì gli obblighi a cui devono attenersi gli intermediari di cui al comma 1 regolarmente iscritti, previsti dalle norme in materia di antiriciclaggio e contrasto al terrorismo, di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, nonché i doveri di segnalazione di cui al decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, all'articolo 5 della delibera della Banca d'Italia n. 616 del 24 agosto 2010 e all'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. La determina prevede inoltre che gli intermediari di cui al comma 1 sono tenuti al rispetto degli obblighi di informazione all'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, così come specificati nei relativi provvedimenti di attuazione, e dall'articolo 1, comma 332, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

4. Conseguentemente, all'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole « all'albo degli istituti di pagamento di cui all'articolo 114-*septies* del testo unico di cui al decreto legislativo lo settembre 1993, n. 385 » sono sostituite dalle seguenti: « all'apposito registro istituito presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ».

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni, pari a 500 mila euro annui, si provvede mediante le risorse finanziarie che derivano dall'attività di contrasto alle frodi risultanti dall'implementazione del sistema Otello 2.0, le quali confluiscono, a partire dal 1° settembre 2018, nel Fondo per l'ammortamento dei titoli di stato per la riduzione del debito pubblico, ai sensi dell'articolo 4-*bis*, comma 5, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.

55. 022. Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 55 aggiungere il seguente:

Art. 55-*bis*.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2017, n. 205)

1. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « Per l'anno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « Per l'anno 2020 ».

55. 023. Incerti, Cenni, Critelli, Dal Moro, Martina.

(Inammissibile)

ART. 57.

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire il secondo periodo con il seguente: La quota di cui al periodo precedente è incrementata del 10 per cento annuo dall'anno 2020, fino a raggiungere il valore del 100 per cento a decorrere dall'anno 2025;

b) sostituire il quinto periodo con il seguente: Nell'anno 2020 la predetta quota è incrementata del 5 per cento e a decorrere dal 2021 è incrementata del 10 per cento annuo fino a raggiungere la quota del 100 per cento a decorrere dall'anno 2025.

57. 1. Marattin, Ungaro.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: « per gli anni dal 2015 al 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni dal 2015 al 2023 ».

*** 57. 8.** Migliorino.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: « per gli anni dal 2015 al 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni dal 2015 al 2023 ».

*** 57. 2.** Madia, Mancini, Navarra, Padoan, Ubaldo Pagano, Buratti, Mura, Rotta, Topo, Melilli, Lorenzin.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Le sanzioni economiche accertate nei confronti di enti locali, con riferimento agli esercizi 2015 e precedenti per ciò che riguarda il mancato rispetto del patto di stabilità, e agli esercizi 2016 e 2017 per ciò che riguarda il mancato rispetto del saldo di competenza non trovano applicazione nel caso di recuperi finanziari non ancora effettuati. Non si fa luogo alla restituzione delle quote già trattenute effettuate a carico degli enti inadempienti, o da questi già versate.

57. 7. Migliorino.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Per i comuni fino a 5.000 abitanti, fermo restando i criteri di riparto di cui al comma 1, a decorrere dall'anno 2020, qualora risulti un saldo negativo nel Fondo di solidarietà comunale, calcolato in deroga all'articolo 1, comma 449, lettera *c)* della legge n. 232 del 2016, è istituita una franchigia di 100.000 euro.

57. 4. Fornaro, Pastorino.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. All'articolo 1, comma 449, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni:

a) alla lettera *d-bis)*, le parole: « per gli anni dal 2018 al 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni dal 2018 al

2030 » e le parole: « a decorrere dal 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 2031 »;

b) dopo la lettera *d-bis)* aggiungere la seguente:

« *d-ter)* per gli anni dal 2020 al 2030, ripartito per l'importo di 14.170.000 euro sulla base degli stessi criteri di cui alla lettera *d-bis)* ».

57. 5. Pella.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. All'articolo 1, comma 448, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Resta ferma, a decorrere dall'anno 2020, l'integrazione derivante dal secondo periodo del comma 8 dell'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 ».

57. 6. Pella.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. A decorrere dall'anno 2020, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi e enti strumentali come definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché ai loro enti strumentali in forma societaria, cessano di applicarsi le seguenti disposizioni in materia di contenimento e di riduzione della spesa e di obblighi formativi:

a) articolo 27, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

b) articolo 6, commi 7, 8, 9, 12 e 13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

c) articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

d) articolo 5, commi 4 e 5, della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

e) articolo 2, comma 594, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

f) articolo 12, comma 1-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

g) articolo 24 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

2-*bis*. A decorrere dall'anno 2020, sono abrogati l'articolo 21-*bis*, comma 2, del decreto-legge 24 luglio 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e l'articolo 1, comma 905, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

57. 9. Melilli, Lorenzin, Madia, Mancini, Navarra, Padoan, Ubaldo Pagano, Buratti, Mura, Rotta, Topo.

Al comma 2, sostituire le parole: alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi e enti strumentali come definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché ai loro enti strumentali in forma societaria, *con le seguenti:* alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti.

*** 57. 35.** Migliorino.

Al comma 2, sostituire le parole: alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi e enti strumentali come definiti

dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché ai loro enti strumentali in forma societaria, *con le seguenti:* alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti.

*** 57. 30.** Mancini, Mura, Rotta, Topo, Melilli, Lorenzin, Madia, Navarra, Ubaldo Pagano, Buratti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Non si applicano nei confronti degli enti locali le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 475, lettera *a)*, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel caso in cui il raggiungimento del saldo obiettivo previsto per l'anno 2017 sia stato certificato successivamente al 31 marzo 2018 e comunque entro il 31 dicembre 2018.

57. 12. Melilli.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-*bis*. All'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e negli enti locali in base alla sostenibilità finanziaria »;

b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« 1-*bis*. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, le province possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono individuati le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per le province che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. Le province in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al cento per cento. A decorrere dal 2025 le province che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al trenta per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio *pro-capite*, riferito all'anno 2018, del Fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi

di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.

1-*ter*. L'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato. Fermo restando quanto previsto dal comma 1-*bis*, le province possono avvalersi di personale a tempo determinato nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 ».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni in materia di enti locali.

57. 13. Melilli, Lorenzin, Madia, Mancini, Navarra, Padoan, Ubaldo Pagano, Buratti, Mura, Rotta, Topo.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. All'articolo 1, comma 419 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: « a valere sui versamenti dell'imposta provinciale di trascrizione, » sono inserite le seguenti: « nella misura massima del 10 per cento del gettito medesimo ».

2-*ter*. Il comma 6-*bis*, articolo 4, della legge 30 dicembre 2015, n. 210, è sostituito dal seguente:

« 6-*bis*. Dall'anno 2016 sono confermate le modalità di riparto del Fondo sperimentale di riequilibrio provinciale già adottate con decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 2012. Alla erogazione si provvede entro il 30 marzo di ogni anno. Alla ricognizione delle risorse da ripartire e da attribuire si provvede annualmente con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Dall'anno 2016 i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione, corrisposti dal Ministero dell'interno in favore delle province appartenenti alla Regione siciliana e alla regione Sardegna, sono determinati in base alle disposizioni dell'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 ».

*** 57. 33.** Madia, Mancini, Navarra, Padoan, Ubaldo Pagano, Buratti, Mura, Rotta, Topo, Melilli, Lorenzin.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. All'articolo 1, comma 419 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: « a valere sui versamenti dell'imposta provinciale di trascrizione, » sono inserite le seguenti: « nella misura massima del 10 per cento del gettito medesimo ».

2-*ter*. Il comma 6-*bis*, articolo 4, della legge 30 dicembre 2015, n. 210, è sostituito dal seguente:

« 6-*bis*. Dall'anno 2016 sono confermate le modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio provinciale già adottate con decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 2012. Alla erogazione si provvede entro il 30 marzo di ogni anno. Alla ricognizione delle risorse da ripartire e da attribuire si provvede annualmente con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Dall'anno 2016 i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione, corrisposti dal Ministero dell'interno in favore delle province appartenenti alla Regione siciliana e alla regione Sardegna, sono determinati in base alle disposizioni dell'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 ».

*** 57. 14.** Covolo, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2020 è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di chiedere agli enti locali comunicazioni e dati già in possesso di un'altra amministrazione pubblica. Dalla medesima data cessano di applicarsi le disposizioni vigenti in contrasto con il presente comma.

2-*ter*. La trasmissione dei dati di cui all'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, assolve ogni ulteriore adempimento e comunicazione relativo agli stessi.

2-*quater*. In applicazione dell'articolo 50, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, gli enti locali, per l'adempimento dei propri compiti istituzionali, accedono gratuitamente a tutte le banche di dati pubbliche.

57. 38. Migliorino.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Allo scopo di consentire l'avvio e la prosecuzione dei servizi finalizzati a fornire adeguati strumenti formativi e conoscitivi per una efficace azione dei comuni dei territori montani, delle unioni montane dei comuni e delle comunità montane per l'attuazione dei disposti di cui alla legge 6 ottobre 2017 n. 158 nonché per attuare i disposti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 e della legge 28 dicembre 2015 n. 221 ed assicurare il miglioramento dell'attività di formazione del personale dei suddetti enti per l'applicazione delle suddette normative, l'Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani (UNCEM) organizza le relative attività strumentali. A tale scopo impiega il contributo dello 0,9 per cento del sovracanone di cui all'articolo 1 della legge 959 del 27 dicembre 1953. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze vengono disciplinate le modalità per l'effettuazione dei suddetti servizi e per l'attribuzione delle suddette risorse.

57. 16. Enrico Borghi, Buratti, Mura, Topo.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-*bis*. All'articolo 1, comma 1091, della legge 145 del 2018 le parole: « che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 » sono soppresse.

57. 17. Melilli, Lorenzin, Madia, Mancini, Navarra, Padoan, Ubaldo Pagano, Buratti, Mura, Rotta, Topo, Miceli.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. La rilevazione e la pubblicazione dei dati contenuti nel conto annuale del personale, di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nella sezione « Amministrazione trasparente » del sito internet istituzionale dell'ente locale tiene luogo di ogni altro adempimento relativo alla comunicazione di tabelle e altri dati inerenti alla spesa di personale, che i comuni siano tenuti a inviare ad altre amministrazioni pubbliche. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno ed il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è approvato un modello uniforme per la rilevazione dei dati relativi alla spesa di personale.

2-*ter*. Al fine di contenere i costi di amministrazione derivanti dalla soddisfazione del fabbisogno informativo delle amministrazioni centrali e delle relative articolazioni periferiche, delle autorità indipendenti e della Corte dei conti, nonché di tutti i soggetti istituzionali nazionali, a partire dal 1° gennaio 2020 non può essere

richiesto agli enti locali di fornire i dati e le informazioni contabili già rilevate tramite la banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2-*quater*. Al fine di eliminare adempimenti contabili a carico degli enti locali, a decorrere dal 1° gennaio 2020 sono abrogati:

a) il comma 2 dell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 1994;

b) i commi 2 e 3 dell'articolo 3 del decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero dell'economia e delle finanze 31 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 21 settembre 2000.

2-*quinquies*. A decorrere dal 1° gennaio 2020 è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di chiedere agli enti locali comunicazioni e dati già in possesso di un'altra amministrazione pubblica. Dalla medesima data cessano di applicarsi le disposizioni vigenti in contrasto con il presente comma.

2-*sexies*. La trasmissione dei dati di cui all'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, assolve ogni ulteriore adempimento e comunicazione relativo agli stessi.

57. 40. Migliorino.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-*bis*. Al fine di supportare i processi di investimento dei Comuni, la Fondazione IFEL (Istituto per la Finanza e l'Economia locale) di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo n. 504 del 1992 e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzata ad utilizzare gli accantonamenti, risultanti nel proprio bilancio, relativi alle economie di cui all'articolo 6, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Le azioni di supporto sono individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

57. 21. Mancini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. All'articolo 90, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n, 267, le parole « contratto di lavoro a tempo determinato » si interpretano nel senso che il contratto stesso non può avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica, anche in deroga alla disciplina di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e delle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro che prevedano specifiche limitazioni temporali alla durata dei contratti a tempo determinato.

*** 57. 48.** Pastorino.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. All'articolo 90, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n, 267, le parole « contratto di lavoro a tempo determinato » si interpretano nel senso che il contratto stesso non può avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica, anche in deroga alla disciplina di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e delle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro che prevedano specifiche limitazioni temporali alla durata dei contratti a tempo determinato.

*** 57. 42.** Migliorino.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. All'articolo 90, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n, 267, le parole « contratto di lavoro a tempo determinato » si interpretano nel senso che il contratto stesso non può avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica, anche in deroga alla disciplina di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e delle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro che prevedano specifiche limitazioni temporali alla durata dei contratti a tempo determinato.

*** 57. 29.** Madia, Mancini, Navarra, Padoan, Ubaldo Pagano, Buratti, Mura, Rotta, Topo, Melilli, Lorenzin.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 25, lettera *d)*, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e l'articolo 76, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, sono da intendersi riferiti al divieto di applicare incrementi ulteriori rispetto all'ammontare dei gettoni di presenza e delle indennità spettanti agli amministratori locali e già in godimento alla data di entrata in vigore delle suddette disposizioni, fermi restando gli incrementi qualora precedentemente determinati fino a tale data secondo la normativa vigente.

57. 31. Mancini, Mura, Topo, Navarra, Ubaldo Pagano, Buratti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. All'articolo 193, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al terzo periodo, le parole: « entro la data di cui al comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « ivi compresa la Tari, entro la data di cui al comma 2. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'adeguamento della Tari decorre dal periodo di imposta in corso alla data di approvazione della deliberazione ».

57. 32. Melilli, Braga, Lorenzin, Madia, Mancini, Navarra, Ubaldo Pagano, Buratti, Mura.

Dopo l'articolo 57, inserire il seguente:

Art. 57-*bis*.

(Applicazione dei nuovi parametri di deficitarietà strutturale per il triennio 2019/2021)

1. I nuovi parametri di deficitarietà strutturale approvati per il triennio 2019/2021 con il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 28 dicembre 2018, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 10 del 12 gennaio 2019, si applicano a partire dagli adempimenti relativi al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2019 e al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2020.

2. Il comma 1 si applica esclusivamente agli enti locali che, con riferimento al rendiconto di gestione relativo all'esercizio finanziario 2018, avrebbero presentato meno della metà dei valori deficitari calcolati sulla base dei parametri vigenti per il triennio 2013/2015 approvati con il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 18 febbraio 2013, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 55 del 6 marzo 2013.

57. 34. Melilli, Mancini, Navarra, Miceli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. L'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito dal seguente:

« 361. Fermo quanto previsto dall'articolo 35, comma 5-*ter*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del per-

sonale presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo sono utilizzate per la copertura dei posti messi a concorso nonché di quelli che si rendono disponibili, entro tre anni dalla conclusione della procedura delle graduatorie medesime, in ragione dell'avvenuta cessazione dal servizio di personale dipendente ovvero delle previsioni contenute nel *budget* assunzionale previsto dal Piano Triennale del Fabbisogno di Personale, redatto nel rispetto delle corrispondenti linee di indirizzo di cui al decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 8 maggio 2018, fermo restando il rispetto dell'ordine di merito. Le graduatorie possono essere utilizzate anche per effettuare, entro i limiti percentuali stabiliti dalle disposizioni vigenti e comunque in via prioritaria rispetto alle convenzioni previste dall'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le assunzioni obbligatorie di cui agli articoli 3 e 18 della medesima legge n. 68 del 1999, nonché quelle dei soggetti titolari del diritto al collocamento obbligatorio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, sebbene collocati oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso. ».

57. 36. De Luca, Madia.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-*bis*. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2020, 2021 e 2022 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2019. Per l'anno 2022 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e a decorrere dal 2021 al contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-*bis* del Testo Unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo Testo Unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

57. 37. Ungaro.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. Il comma 8 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato.

2-*ter*. Il comma 1 dell'articolo 27 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato.

2-*quater*. Al comma 1-*ter* dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « gli enti territoriali e » sono soppresse;

b) il secondo e il terzo periodo sono soppressi.

2-*quinquies*. All'articolo 1, comma 905, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole da: « che approvano » a: « dell'anno precedente » sono abrogate;

b) la lettera *d)* è abrogata.

2-*sexies*. Al comma 2 dell'articolo 232 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo del comma 2 sono abolite le seguenti parole: « fino all'esercizio 2019 »;

b) al secondo periodo, le parole da: « Gli enti locali » a: « 31 dicembre 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « Gli enti locali che optano per la facoltà di cui al primo periodo allegano al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente ».

2-*septies*. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 3 dell'articolo 216 « Condizioni di legittimità dei pagamenti » sono abrogati;

b) al comma 2 dell'articolo 226, la lettera *a)* è abrogata.

*** 57. 10.** Melilli, Lorenzin, Madia, Mancini, Navarra, Padoan, Ubaldo Pagano, Buratti, Mura, Rotta, Topo.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. Il comma 8 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato.

2-*ter*. Il comma 1 dell'articolo 27 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato.

2-*quater*. Al comma 1-*ter* dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « gli enti territoriali e » sono soppresse;

b) il secondo e il terzo periodo sono soppressi.

2-*quinquies*. All'articolo 1, comma 905, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole da: « che approvano » a: « dell'anno precedente » sono abrogate;

b) la lettera *d)* è abrogata.

2-*sexies*. Al comma 2 dell'articolo 232 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo del comma 2 sono abolite le seguenti parole: « fino all'esercizio 2019 »;

b) al secondo periodo, le parole da: « Gli enti locali » a: « 31 dicembre 2019 » sono sostituite dalle parole: « Gli enti locali che optano per la facoltà di cui al primo periodo allegano al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente ».

2-*septies*. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 3 dell'articolo 216 « Condizioni di legittimità dei pagamenti » sono abrogati;

b) al comma 2 dell'articolo 226, la lettera *a)* è abrogata.

*** 57. 39.** Migliorino.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. Il comma 8 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato.

2-*ter*. Il comma 1 dell'articolo 27 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato.

2-*quater*. Al comma 1-*ter* dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « gli enti territoriali e » sono soppresse;

b) il secondo e il terzo periodo sono soppressi.

2-*quinquies*. All'articolo 1, comma 905, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole da: « che approvano » a: « dell'anno precedente » sono abrogate;

b) la lettera *d)* è abrogata.

2-*sexies*. Al comma 2 dell'articolo 232 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo del comma 2 sono abolite le seguenti parole: « fino all'esercizio 2019 »;

b) al secondo periodo, le parole da: « Gli enti locali » a: « 31 dicembre 2019 » sono sostituite dalle parole: « Gli enti locali che optano per la facoltà di cui al primo periodo allegano al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente ».

2-*septies*. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 3 dell'articolo 216 « Condizioni di legittimità dei pagamenti » sono abrogati;

b) al comma 2 dell'articolo 226, la lettera *a)* è abrogata.

*** 57. 45.** Pella.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. Il comma 8 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato.

2-*ter*. Il comma 1 dell'articolo 27 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato.

2-*quater*. Al comma 1-*ter* dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « gli enti territoriali e » sono soppresse;

b) il secondo e il terzo periodo sono soppressi.

2-*quinquies*. All'articolo 1, comma 905, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole da: « che approvano » a: « dell'anno precedente » sono abrogate;

b) la lettera *d)* è abrogata.

2-*sexies*. Al comma 2 dell'articolo 232 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo del comma 2 sono abolite le seguenti parole: « fino all'esercizio 2019 »;

b) al secondo periodo, le parole da: « Gli enti locali » a: « 31 dicembre 2019 » sono sostituite dalle parole: « Gli enti locali che optano per la facoltà di cui al primo periodo allegano al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente ».

2-*septies*. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 3 dell'articolo 216 « Condizioni di legittimità dei pagamenti » sono abrogati;

b) al comma 2 dell'articolo 226, la lettera *a)* è abrogata.

*** 57. 46.** Pastorino.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

3. Il comma 8 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato.

4. Il comma 1 dell'articolo 27 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato.

5. Al comma 1-*ter* dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « gli enti territoriali e » sono soppresse;

b) il secondo e il terzo periodo sono soppressi.

57. 44. Pastorino.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-*bis*. All'articolo 74, comma 1, del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: « i comuni, » sono inserite le seguenti: « le unioni di comuni, ».

57. 41. Migliorino.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. All'articolo 3-*quater* del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44 convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 88 le parole: « 5.000 abitanti » sono sostituite dalle seguenti: « 10.000 abitanti ».

57. 47. Pizzetti.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni, limitatamente al bilancio di previsione per l'anno 2020, approvano le tariffe e i regolamenti relativi alla TARI entro il 30 aprile dell'anno di riferimento.

57. 43. Migliorino.

Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-*bis*.

(Semplificazioni normative in materia di assunzioni di personale)

Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a partire dall'anno 2020 ai comuni, alle unioni di comuni e alle città metropolitane non si applicano i divieti assunzionali previsti nelle seguenti disposizioni:

a) articolo 9, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;

b) articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni;

c) articolo 48 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

d) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

*** 57. 010.** Pastorino.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-*bis*.

(Semplificazioni normative in materia di assunzioni di personale)

Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a partire dall'anno 2020 ai comuni, alle unioni di comuni e alle città metropolitane non si applicano i divieti assunzionali previsti nelle seguenti disposizioni:

a) articolo 9, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;

b) articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni;

c) articolo 48 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

d) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

*** 57. 015.** Pella.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-*bis*.

(Modifiche alla disciplina sulle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche)

1. Il comma 361, articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato.

57. 01. Pastorino.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 57 aggiungere il seguente:

Art. 57-*bis*.

(Accantonamento obbligatorio al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE))

1. Al comma 882 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 le parole: « nel 2019 è pari almeno all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo » sono sostituite dalle seguenti: « nel 2019 e nel 2020 è pari almeno all'85 per cento, e dal 2021 è pari almeno al 90 per cento ». Conseguentemente, al punto 3.3 del principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118:

le parole: « nel 2019 è pari all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo » sono sostituite dalle seguenti: « nel 2019 e nel 2020 è pari almeno all'85 per cento, e dal 2021 è pari almeno al 90 per cento »;

le parole: « salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018, disciplinata nel presente principio » sono sostituite dalle seguenti: « salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2020, disciplinata nel presente principio ».

*** 57. 014.** Pella.

Dopo l'articolo 57 aggiungere il seguente:

Art. 57-*bis*.

(Accantonamento obbligatorio al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE))

1. Al comma 882 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 le parole: « nel 2019 è pari almeno all'85 per cento, nel 2020 è

pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo » sono sostituite dalle seguenti: « nel 2019 e nel 2020 è pari almeno all'85 per cento, e dal 2021 è pari almeno al 90 per cento ». Conseguentemente, al punto 3.3 del principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118:

le parole: « nel 2019 è pari all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo » sono sostituite dalle seguenti: « nel 2019 e nel 2020 è pari almeno all'85 per cento, e dal 2021 è pari almeno al 90 per cento »;

le parole: « salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018, disciplinata nel presente principio » sono sostituite dalle seguenti: « salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2020, disciplinata nel presente principio ».

*** 57. 03.** Pastorino.

Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-*bis*.

(Disciplina della TARI)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 652, terzo periodo, le parole: « per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni dal 2014 al 2020 »;

b) dopo il comma 683 è inserito il seguente:

« 683-*bis*. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, a decorrere dall'anno 2019, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti relativi alla TARI entro il 30 aprile di ciascun anno di riferimento ».

57. 04. Pastorino, Fornaro.

Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-*bis*.

(Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, le tariffe e i diritti di cui al Capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, possono essere aumentati dagli enti locali fino al 50 per cento per le superfici superiori a un metro quadrato; le frazioni di esso si arrotondano per eccesso al mezzo metro quadrato.

2. Al fine di verificare la dimensione complessiva e la distribuzione della perdita di gettito subita negli anni dal 2013 al 2018 dai comuni che, a decorrere dal 2013, si sono avvalsi della facoltà di confermare o prorogare gli aumenti tariffari previsti dall'articolo 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni di cui al Capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il Ministero dell'economia e delle finanze elabora una metodologia condivisa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), che è sottoposta all'esame della Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 30 giugno 2019. Sulla base delle risultanze di tale elaborazione, il Governo adotta le misure necessarie per la previsione di un rimborso da ripartirsi tra i comuni interessati in misura proporzionale alla perdita di gettito subita da ciascun ente.

3. In deroga alle norme vigenti e alle disposizioni regolamentari deliberate da ciascun comune ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i rimborsi delle somme acquisite dai comuni a titolo di maggiorazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del

diritto sulle pubbliche affissioni per gli anni dal 2013 al 2018 possono essere effettuati dai comuni stessi in forma rateale entro cinque anni dalla data in cui la richiesta del contribuente è diventata definitiva.

57. 05. Pastorino, Fornaro.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-*bis*.

(Addizionale comunale dei diritti d'imbarco aeroportuali)

1. Alla lettera *a)* del comma 11 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « . A decorrere dall'anno 2018, l'addizionale è versata ai comuni di cui alla presente lettera secondo le disposizioni stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'ANCI, nei seguenti termini di versamento: entro il 31 ottobre di ciascun anno il Ministero dell'interno eroga a ciascun comune l'importo dovuto relativo al primo semestre dell'anno, sulla base del rispettivo traffico aeroportuale; entro il 31 marzo dell'anno successivo, il Ministero dell'interno ripartisce tra i comuni il saldo annuale degli incassi sulla base del rispettivo traffico aeroportuale registrato nell'anno precedente. Il decreto di cui alla presente lettera disciplina, inoltre, le modalità di versamento delle quote di cui al periodo precedente su appositi conti correnti intestati ai singoli comuni ».

2. All'elenco n. 1 allegato alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, al numero 8, rubricato « Ministero dell'interno », le parole: « legge 24 dicembre 2003, n. 350, articolo 2, comma 11 » sono soppresse.

57. 06. Pastorino, Fornaro.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-*bis*.

(Adeguamento delle tariffe del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche)

1. All'articolo 63, comma 2, lettera *f)*, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 1), punto I), le parole: « lire 1.500 per utenza » sono sostituite dalle seguenti: « euro 2 per utenza »;

b) al numero 1), punto II), le parole: « lire 1.250 per utenza » sono sostituite dalle seguenti: « euro 1,80 per utenza »;

c) al numero 5), dopo le parole: « 31 dicembre dell'anno precedente. » è inserito il seguente periodo: « Le aziende che erogano pubblici servizi e quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi trasmettono agli enti concedenti, entro il 28 febbraio di ciascun anno, gli elenchi delle utenze nel rispetto della normativa in materia di riservatezza dei dati personali. ».

57. 07. Pastorino, Fornaro.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-*bis*.

(Interpretazione autentica disposizioni in materia di emolumenti degli amministratori locali)

Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 25, lettera *d)*, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e l'articolo 76, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono da intendersi riferiti al divieto di applicare incrementi ulteriori rispetto all'ammontare dei gettoni di presenza e delle indennità spettanti agli am-

ministratori locali e già in godimento alla data di entrata in vigore delle suddette disposizioni, fermi restando gli incrementi qualora precedentemente determinati fino a tale data secondo la normativa vigente.

57. 08. Pastorino.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-*bis*.

(Organo di revisione economico-finanziario)

1. All'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 25, alinea, le parole: « a livello regionale » sono sostituite dalle seguenti: « a livello provinciale »;

b) dopo il comma 25 è inserito il seguente: « 25-*bis*. Nei casi di composizione collegiale dell'organo di revisione economico-finanziario previsti dalla legge, in deroga al comma 25, i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane e le unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali eleggono, a maggioranza assoluta dei membri, il componente dell'organo di revisione con funzioni di presidente, scelto tra i soggetti validamente inseriti nella fascia 3) formata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23, o comunque nella fascia di più elevata qualificazione professionale in caso di modifiche al citato regolamento ».

2. Il Governo modifica il decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23, secondo i seguenti princìpi:

a) prevedere che l'inserimento nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto, avvenga a livello provinciale;

b) prevedere, fermi restando i termini di scadenza dell'organo di revisione economico finanziario, che gli enti locali possano rinnovare, per una sola volta, l'incarico dell'organo medesimo per un ulteriore triennio, dandone comunicazione alla competente prefettura-ufficio territoriale del Governo che, in ogni altro caso, procede alla scelta dei revisori.

*** 57. 017.** Migliorino.

Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-*bis*.

(Organo di revisione economico-finanziario)

1. All'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 25, alinea, le parole: « a livello regionale » sono sostituite dalle seguenti: « a livello provinciale »;

b) dopo il comma 25 è inserito il seguente: « 25-*bis*. Nei casi di composizione collegiale dell'organo di revisione economico-finanziario previsti dalla legge, in deroga al comma 25, i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane e le unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali eleggono, a maggioranza assoluta dei membri, il componente dell'organo di revisione con funzioni di presidente, scelto tra i soggetti validamente inseriti nella fascia 3) formata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23, o comunque nella fascia di più elevata qualificazione professionale in caso di modifiche al citato regolamento ».

2. Il Governo modifica il decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23, secondo i seguenti princìpi:

a) prevedere che l'inserimento nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto, avvenga a livello provinciale;

b) prevedere, fermi restando i termini di scadenza dell'organo di revisione economico finanziario, che gli enti locali possano rinnovare, per una sola volta, l'incarico dell'organo medesimo per un ulteriore triennio, dandone comunicazione alla competente prefettura-ufficio territoriale del Governo che, in ogni altro caso, procede alla scelta dei revisori.

*** 57. 09.** Pastorino.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 57-*bis*.

(Riversamento diretto TEFA)

All'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

7-*bis*. Il comma 3 è sostituito dal seguente: « 3. Il tributo è determinato in misura pari al 5 per cento delle tariffe per unità di superficie stabilite ai fini della tassa di cui al comma 2 »;

7-*ter*. Nel caso di pagamenti effettuati secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, la struttura di cui al comma 1, dell'articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, provvede alla suddivisione fra Tributo/Tariffa comunale sui rifiuti e Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente, riversando alla provincia ovvero alla città metropolitana il tributo di propria competenza al netto della commissione di cui al comma 5.

57. 011. Lepri.

Dopo l'articolo 57 aggiungere il seguente:

Art. 57-*bis*.

(Ridefinizione dei meccanismi alla base del Fondo di solidarietà comunale)

1. Al fine di garantire in linea generale meccanismi più equi nel prelievo fiscale a carico dei Comuni e consentire lo svolgimento delle funzioni e il mantenimento dei servizi, nonché revisionare il sistema di redistribuzione delle risorse del Fondo di solidarietà comunale, anche con riguardo ai piccoli comuni sotto i tremila abitanti colmandone il divario infrastrutturale e geografico, il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, uno o più decreti legislativi secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) definire una soglia massima, non superiore al 10 per cento delle entrate correnti, del prelievo fiscale, per i comuni sotto i tremila abitanti, al fine di alimentare il Fondo di solidarietà comunale, arrivando all'azzeramento del prelievo entro il 2022 per i comuni sotto i tremila abitanti;

b) definire nuovi criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale, sulla base dello svantaggio geografico, morfologico e infrastrutturale, volti a prevedere l'incremento dell'entità dei trasferimenti perequativi al fine di assicurare le funzioni fondamentali ai comuni sotto i tremila abitanti;

c) revisionare i criteri di tipo perequativo, basati sulla differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni *standard*, al fine di tenere conto dello svantaggio geografico, morfologico e infrastrutturale dei comuni sotto i tremila abitanti;

d) incrementare la quota del Fondo di solidarietà comunale destinata ai comuni sotto i tremila abitanti che presentino fabbisogni *standard* superiori alle capacità fiscali;

e) introdurre nuovi criteri per il calcolo del prelievo fiscale a carico dei comuni volto ad alimentare il Fondo di solidarietà comunale tenendo conto:

a) del flusso turistico invernale ed estivo;

b) dei costi sopportati dai comuni nei mesi invernali per lo spazzamento delle strade, il riscaldamento e le emergenze in caso di eventi atmosferici avversi;

c) dell'estensione territoriale del comune;

d) dei servizi atti a garantire e preservare una buona qualità della vita;

f) ridefinire le capacità fiscali, utilizzando metodi di stima puntuali anche per entrate residuali, anche con riguardo alla tassa di sbarco e tassa di soggiorno;

g) individuare tra i criteri di calcolo, ai fini del prelievo fiscale volto ad alimentare il Fondo di solidarietà comunale, la « turisticità » del comune, onde ricomprendere tra la popolazione non solo quella residente ma anche quella derivante dal flusso di non residenti a cui il comune deve far fronte, tenendo conto del « *surplus* » di risorse necessarie ai comuni per l'organizzazione dei servizi;

h) sterilizzare gli effetti del Fondo di Solidarietà Comunale doppiamente negativo e identificare una soglia massima di trasferimenti di risorse proprie verso il Fondo di Solidarietà Comunale;

i) prevedere un fondo perequativo statale per colmare il divario tra capacità fiscale e fabbisogni *standard*.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante utilizzo delle somme residue del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

57. 013. Bignami, Osnato, Zucconi.

Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-*bis*.

(Indennità di funzione minima per l'esercizio della carica di sindaco e per i presidenti provincia)

1. Dopo il comma 8 dell'articolo 82 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:

« 8-*bis*. L'indennità di funzione dei sindaci non può in ogni caso essere inferiore a 1.500 euro netti mensili ».

2. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 59 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e percepisce un'indennità pari a quella del sindaco del comune capoluogo, in ogni caso non cumulabile con quella di sindaco »;

b) al comma 84, le parole: « di presidente della provincia, » sono soppresse.

57. 018. Melilli, Mancini, Orlando, Lorenzin, Madia, Navarra, Padoan, Ubaldo Pagano, Buratti, Mura, Rotta, Topo.

Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-*bis*.

1. Il comma 5-*quater* dell'articolo 43 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 , è sostituito dal seguente: « 5-*quater*. Le metodologie e le elaborazioni relative alla determinazione delle capacità fiscali dei comuni, delle province e delle città metropolitane sono definite dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e sottoposte dallo stesso Dipartimento alla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, anche separata-

mente, per l'approvazione; in assenza di osservazioni, le stesse si intendono approvate decorsi quindici giorni dal loro ricevimento.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, previa approvazione da parte della Commissione Tecnica per i fabbisogni *standard*, sono adottate, anche separatamente, la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e la stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 1, comma 380-*quater*, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni; lo schema di decreto è trasmesso alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, per l'intesa; qualora ricorra la condizione di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto medesimo è comunque inviato alle Camere ai sensi del terzo periodo del presente comma.

Nel caso di adozione delle sole capacità fiscali, rideterminate al fine di considerare eventuali mutamenti normativi e di tenere progressivamente conto del *tax gap* nonché della variabilità dei dati assunti a riferimento, lo schema di decreto è inviato alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali per l'intesa; qualora ricorra la condizione di cui al comma 3, dell'articolo 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto medesimo è comunque adottato.

Lo schema di decreto con la nota metodologica e la stima, di cui al secondo periodo, è trasmesso alle Camere dopo la conclusione dell'intesa, ovvero in caso di mancata intesa, perché su di esso sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, di cui all'articolo 3 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, e delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

Decorso il termine di cui al precedente periodo, il decreto può comunque essere adottato. Il Ministro, se non intende conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette alle Camere una relazione con cui indica le ragioni per le quali non si è conformato ai citati pareri. ».

Conseguentemente:

a) al comma 451 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 dopo la parola: finanze *aggiungere le seguenti:* , previo parere tecnico della Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

b) al comma 34 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 le parole: ai competenti uffici della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nell'ambito della quale opera *sono sostituite dalle seguenti:* alla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

57. 019. Melilli.

Dopo l'articolo 57 aggiungere il seguente:

Art. 57-*bis*.

(Disposizioni per garantire sostegno al servizio civile universale)

1. Al fine di garantire il sostegno e lo sviluppo del servizio civile universale e di assicurare la continuità del contingente complessivo di operatori volontari da avviare al servizio civile, al Fondo nazionale per il servizio civile, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, sono assegnati 70 milioni di euro per l'anno 2019. Conseguentemente sono ridotte del medesimo importo le risorse destinate al Fondo per l'attuazione del Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2019.

57. 020. Bonomo, Bruno Bossio.

(Inammissibile)

ART. 58.

Sopprimerlo.

58. 1. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-*bis*. Ai fini di eventuali accertamenti da parte dell'Agenzia delle entrate per il primo anno di applicazione degli indici sintetici di affidabilità (ISA) di cui all'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, le risultanze degli indicatori in termini di inaffidabilità per il periodo d'imposta 2018 sono da considerarsi sperimentali, per cui non si dà luogo alla selezione di liste con punteggio che determina l'accertamento.

58. 2. Gusmeroli, Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

All'articolo 58, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

1-*bis*. Per far fronte ai disagi derivanti dall'introduzione degli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-*bis*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, per il primo anno di applicazione la presentazione dei relativi modelli è facoltativa.

58. 3. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Dopo l'articolo 58, aggiungere i seguenti:

Art. 58-*bis*.

(Ulteriori disposizioni in materia di capacità fiscale dei comuni, delle province e delle città metropolitane)

Il comma 5-*quater* dell'articolo 43 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è sostituito dal seguente: « Le metodologie e le elaborazioni relative alla determinazione delle capacità fiscali dei comuni, delle province e delle città metropolitane sono definite dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e sottoposte dallo stesso Dipartimento alla Commissione tecnica per i fabbisogni standard istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, anche separatamente, per l'approvazione; in assenza di osservazioni, le stesse si intendono approvate decorsi quindici giorni dal loro ricevimento.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, previa approvazione da parte della Commissione Tecnica per i fabbisogni standard, sono adottate, anche separatamente, la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e la stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 1, comma 380-*quater*, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni; lo schema di decreto è trasmesso alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, per l'intesa; qualora ricorra la condizione di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto medesimo è comunque inviato alle Camere ai sensi del terzo periodo del presente comma.

Nel caso di adozione delle sole capacità fiscali, rideterminate al fine di considerare eventuali mutamenti normativi e di tenere progressivamente conto del *tax gap* nonché della variabilità dei dati assunti a riferimento, lo schema di decreto è inviato alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali per l'intesa; qualora ricorra la condizione di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto medesimo è comunque adottato.

Lo schema di decreto con la nota metodologica e la stima, di cui al secondo periodo, è trasmesso alle Camere dopo la conclusione dell'intesa, ovvero in caso di mancata intesa, perché su di esso sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere della Commissione

parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, di cui all'articolo 3 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, e delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

Decorso il termine di cui al precedente periodo, il decreto può comunque essere adottato. Il Ministro, se non intende conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette alle Camere una relazione con cui indica le ragioni per le quali non si è conformato ai citati pareri. »

Art. 58-*ter*.

(Ulteriori modifiche normative in materia fiscale)

1. Al comma 451 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 dopo la parola: « finanze » sono aggiunte le seguenti: « previo parere tecnico della Commissione Tecnica per i Fabbisogni Standard istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 »;

2. Al comma 34 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 le parole: « ai competenti uffici della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nell'ambito della quale opera » sono sostituite dalle seguenti: « alla Commissione tecnica per i Fabbisogni Standard istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ».

58. 022. Migliorino.

Dopo l'articolo 58 aggiungere il seguente:

Art. 58-*bis*.

All'articolo 13, comma 1, del decreto del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1986, n. 131, le parole: « entro 20 giorni » sono sostituite dalle seguenti: « entro 30 giorni ».

L'articolo 15-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è sostituito come segue:

1. Poste italiane s.p.a., le banche e gli altri enti e società finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, nonché le imprese di assicurazioni, entro il 16 aprile di ogni anno, versano, a titolo di acconto, una somma pari al novantacinque per cento dell'imposta provvisoriamente liquidata ai sensi dell'articolo 15; per esigenze di liquidità l'acconto può essere scomputato dal primo dei versamenti da effettuare nell'anno successivo a quello di pagamento dell'acconto.

2. I soggetti indicati nel primo comma presentano la dichiarazione di cui all'articolo 15, quinto comma, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui la stessa si riferisce. Per tali soggetti, il termine per il versamento della prima rata bimestrale è posticipato all'ultimo giorno del mese di aprile. La liquidazione di cui al sesto comma dell'articolo 15 viene eseguita imputando la differenza a debito o a credito della prima rata bimestrale, scadente ad aprile o, occorrendo, in quella successiva.

58. 01. Currò, Trano, Grimaldi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 58 aggiungere il seguente:

Art. 58-*bis*.

All'articolo 1, comma 3-*bis* del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « La trasmissione telematica è effettuata entro il 31 gennaio successivo all'anno d'imposta relativo alla data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione. ».

All'articolo 10, comma 1 del decreto-legge del 26 ottobre 2018, n. 119:

a) le parole: « Per il primo semestre del periodo d'imposta 2019 » sono sostituite con le seguenti: « Per l'anno d'imposta 2019 »;

b) le parole: « Per i contribuenti che effettuano la liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto con cadenza mensile le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano fino al 30 settembre 2019. » sono abrogate.

All'articolo 11, comma 1, alla lettera *b)* del decreto-legge del 23 ottobre 2018, n. 119 sostituire le parole: « La fattura è emessa entro 10 giorni dall'effettuazione determinata ai sensi dell'articolo 6 » con le seguenti: « La fattura è emessa entro 20 giorni dall'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'articolo 6 e comunque non oltre il giorno 12 del mese successivo all'effettuazione ».

58. 02. Currò, Trano, Grimaldi.

Dopo l'articolo 58 aggiungere il seguente:

Art. 58-*bis*.

All'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1986, n. 131, le parole: « entro 20 giorni » sono sostituite dalle seguenti: « entro 30 giorni ».

L'articolo 15-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è sostituito come segue:

1. Poste italiane s.p.a., le banche e gli altri enti e società finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, nonché le imprese di assicurazioni, entro il 16 aprile di ogni anno, versano, a titolo di acconto, una somma pari al novantacinque per cento dell'imposta provvisoriamente liquidata ai sensi dell'articolo 15; per esigenze di liquidità l'acconto può essere scomputato dal primo dei versamenti da effettuare nell'anno successivo a quello di pagamento dell'acconto.

2. I soggetti indicati nel primo comma presentano la dichiarazione di cui all'articolo 15, quinto comma, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui la stessa si riferisce. Per tali soggetti, il termine per il versamento della prima rata bimestrale è posticipato all'ultimo giorno del mese di aprile. La liquidazione di cui al sesto comma dell'articolo 15 viene eseguita imputando la differenza a debito o a credito della prima rata bimestrale, scadente ad aprile o, occorrendo, in quella successiva.

58. 03. Currò, Trano, Grimaldi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 58 aggiungere il seguente:

Art. 58-*bis*.

(Abrogazione obblighi informativi contribuenti forfetari)

1. Al comma 73 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: « Con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate recante approvazione dei modelli da utilizzare per la dichiarazione dei redditi sono individuati, per i contribuenti che applicano il regime forfetario, specifici obblighi informativi relativamente all'attività svolta » sono soppresse.

58. 04. Currò.

Dopo l'articolo 58 aggiungere il seguente:

Art. 58-*bis*.

(Ires e reddito di impresa)

1. All'articolo 96, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicem-

bre 1986, n. 917, le parole: « compresi quelli inclusi nel costo dei beni ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lettera *b)* » sono sostituite dalle seguenti: « diversi da quelli compresi nel costo dei beni ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lettera *b)* ».

2. All'articolo 110 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, dopo il comma 9, aggiungere il seguente comma:

« 10. L'articolo 110, comma 11, del Testo Unico delle imposte sui Redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente sino al periodo d'imposta 2014, nella parte in cui stabilisce che le disposizioni di cui al comma 10 non si applicano quando le imprese residenti in Italia forniscano la prova che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione, s'interpreta nel senso che, ferma la necessità della dimostrazione della concreta esecuzione di tali operazioni, la prova dell'effettivo interesse economico è in ogni caso soddisfatta quando sia provato che il prezzo di acquisto di beni dal fornitore *black list* è inferiore o eguale al valore di mercato del medesimo bene, intendendosi per tale quello risultante dalle quotazioni ufficiali del medesimo al momento di chiusura della contrattazione, ove esistenti. La presente disposizione si applica a tutti i rapporti impositivi non definiti con sentenza passata in giudicato o con atto amministrativo inoppugnabile, alla data della sua entrata in vigore ».

3. A decorrere dal 1° gennaio 2019 ai fini dell'applicazione dei criteri e dei limiti alla deducibilità delle spese di rappresentanza contenuti nel decreto ministeriale 19 novembre 2008, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 15 gennaio 2009, n. 11, i contribuenti non sono tenuti all'obbligo di raccolta delle generalità dei soggetti ospitati di cui all'articolo 1, comma 5 del medesimo decreto.

4. Il comma 1 dell'articolo 2 del decreto ministeriale 13 dicembre 1979 è sostituito dal seguente: « Agli effetti del presente decreto si considerano controllate:

a) le società in nome collettivo e in accomandita semplice le cui quote sono possedute, direttamente o indirettamente, per una percentuale superiore al cinquanta per cento del loro capitale fin dal 1° luglio dell'anno solare precedente quello relativamente al quale la società controllante e la società controllata si avvalgono dell'esercizio dell'opzione;

b) le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata con le quali fin dall'inizio dell'anno d'imposta relativamente al quale la società controllante e la società controllata si avvalgono dell'esercizio dell'opzione sussiste, direttamente o indirettamente, il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile ed al cui capitale sociale ed al cui utile di bilancio la società controllante partecipa, direttamente o indirettamente, per una percentuale superiore al 50 per cento, senza considerare le azioni o quote prive del diritto di voto esercitabile nelle assemblee di cui agli articoli 2364, 2364-*bis* e 2479-*bis*, del codice civile. »

5. All'articolo 83 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « , diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-*ter* del codice civile, », ovunque presenti, sono soppresse.

6. Al Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 164, comma 1, lettera *b)*:

a) le parole: « 20 per cento », ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: « 40 per cento »;

b) il quarto periodo è sostituito dal seguente: « Non si tiene conto: della parte del costo di acquisizione che eccede euro ventimila per le autovetture e gli autocaravan, euro cinquemila per i motocicli,

euro duemilacinquecento per i ciclomotori; dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede i limiti indicati, se i beni medesimi sono utilizzati in locazione finanziaria; dell'ammontare dei costi di locazione e di noleggio che eccede euro quattromila per le autovetture e gli autocaravan, euro mille per i motocicli, euro cinquecento per i ciclomotori. »;

c) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « I predetti limiti di euro ventimila e di euro quattromila sono elevati rispettivamente a ventinovemila euro e a seimila euro per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio. ».

7. All'articolo 19-*bis*.1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera *d)* è inserita la seguente « *d-bis)* l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera *gg)* del comma 1 dell'articolo 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 nonché alle prestazioni di cui al terzo comma dell'articolo 16 e alle prestazioni di manutenzione, riparazione e impiego delle apparecchiature stesse è ammessa in detrazione nella misura dell'80 per cento se tali apparecchiature non sono utilizzate esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione. ».

8. Gli importi espressi in lire nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, sono convertiti in euro e sono arrotondati:

a) alla decina di euro superiore, se l'importo risultante dalla conversione è inferiore a mille euro;

b) alla centinaia di euro superiore, se l'importo risultante dalla conversione è pari o superiore a mille euro.

9. Gli importi espressi in euro nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, sono arrotondati secondo i medesimi criteri di cui al comma precedente.

10. L'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che assume rilievo fiscale, per i soggetti IAS adopter, anche il principio di materialità in base al quale gli elementi reddituali, non connotati del carattere della materialità, devono assumere rilievo nell'esercizio di imputazione determinato secondo i principi contabili internazionali.

58. 05. Currò, Trano, Grimaldi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

Art. 58-*bis*.

(Irpef e sostituti di imposta)

1. All'articolo 1, comma 5 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, primo periodo, sostituire le parole: « nove rate mensili » con le parole: « undici rate mensili ».

2. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, il comma 4 è sostituito dal seguente: « 4. I soggetti indicati negli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, applicano l'imposta di cui al comma 3 sulle rivalutazioni maturate in ciascun anno. L'imposta è versata entro il 16 febbraio dell'anno successivo. L'imposta è imputata a riduzione del fondo. Se il trattamento di fine rapporto è corrisposto da soggetti diversi da quelli indicati nei predetti articoli, l'imposta sostitutiva di cui al comma 3 è complessivamente liquidata dal soggetto percettore nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui viene corrisposto, anche a titolo di anticipazione, e versata nei termini previsti

per il versamento a saldo delle imposte derivanti dalla medesima dichiarazione dei redditi. Si applicano le disposizioni del Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ».

58. 06. Currò, Trano, Grimaldi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 58 aggiungere il seguente:

Art. 58-*bis*.

(Tributi locali e disciplina catastale)

1. All'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, il comma 1-*bis* è abrogato.

58. 07. Currò, Trano, Grimaldi.

Dopo l'articolo 58 aggiungere il seguente:

Art. 58-*bis*.

(Accertamento, contenzioso, riscossione e varie)

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, comma 1, dopo le parole « rinuncia ad impugnare » sono aggiunte le seguenti: « , anche con riferimento a singoli addebiti aventi autonomo rilievo, ».

2. Alla legge 27 luglio 2000, n. 212, dopo l'articolo 12 è aggiunto il seguente:

« Art. 12-*bis*. – *(Obbligo di invito al contraddittorio endoprocedimentale)* – Prima dell'emissione di avvisi di accertamento, avvisi di rettifica e liquidazione o altri atti impositivi diversi da quelli di mera liquidazione di imposte dichiarate dal contribuente, l'ufficio impositore, a pena di nullità dell'atto impositivo, notifica al contribuente un preventivo invito al contraddittorio.

Nell'invito di cui al comma 1, nella forma di avviso di conclusione della fase istruttoria svolta d'ufficio, sono comunque indicati:

a) i periodi d'imposta ai quali si riferisce il controllo, ove si tratti di tributo periodico;

b) gli elementi a disposizione dell'ufficio per la determinazione dei maggiori imponibili;

c) il termine assegnato, non inferiore a sessanta giorni, per la produzione di documenti e memorie scritte e non inferiore a quindici giorni per la comparizione presso la sede dell'ufficio al fine dell'instaurazione del contraddittorio orale.

Il contribuente può partecipare al procedimento instaurato, secondo i termini e le modalità indicati nell'invito di cui al comma 1, ferma restando la facoltà di esibire e di allegare qualsiasi elemento ritenuto utile ai fini della veritiera e corretta determinazione degli imponibili.

Prima del decorso di sessanta giorni dalla data di notifica dell'invito di cui al comma 1 l'atto impositivo non può essere emesso, salvo casi di particolare urgenza, non dipendenti dal comportamento dell'ente impositore, da motivare, a pena di nullità, nello stesso atto impositivo.

Decorsi sessanta giorni dalla data di notifica dell'invito di cui al comma 1 senza che il contribuente si sia attivato per fornire elementi di valutazione e di prova a proprio favore, comparendo presso l'ufficio o depositando documenti o memorie scritte, l'Ufficio può concludere l'attività istruttoria ed emettere l'atto impositivo. In tal caso, l'invito di cui al comma 1, se contenente l'indicazione delle maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni e interessi dovuti nonché dei motivi che hanno dato luogo alla loro determinazione, produce gli effetti propri dell'avviso di accertamento. Resta salva l'applicazione delle disposizioni in materia di ravvedimento, di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, fino alla scadenza del termine di cui al primo periodo del presente comma.

Nel caso di avvio della fase del contraddittorio si osservano le seguenti regole procedurali:

a) l'ufficio dell'Agenzia delle entrate attesta, mediante la redazione di processi verbali, le deduzioni e i documenti prodotti dal contribuente nonché gli esiti degli incontri svolti in contraddittorio;

b) il subprocedimento termina in ogni caso decorsi centoventi giorni dalla data di notifica dell'invito di cui al comma 1, senza possibilità di proroga;

c) se l'ufficio ritiene di disattendere, in tutto o in parte, le ragioni esposte dal contribuente in sede di comparizione presso l'ufficio o attraverso i documenti e le memorie scritte, deve darne giustificazione circostanziata nella motivazione del successivo atto impositivo, a pena di nullità dello stesso;

d) è precluso al contribuente il ricorso all'istituto dell'accertamento con adesione disciplinato dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. ».

3. L'articolo 5-*ter* del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 è abrogato.

4. All'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « È esclusa in ogni caso l'applicazione delle sanzioni penali di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74. »;

b) il comma 4 è abrogato.

5. All'articolo 2-*quater* del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1995, n. 656, dopo il comma 1-*octies*, aggiungere il seguente comma: « 1-*novies*. L'Amministrazione finanziaria è tenuta a pronunciarsi, con atto motivato, entro 45 giorni dalla presentazione dell'istanza di autotutela. ».

6. All'articolo 20 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

« 1-*bis*. In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal presente decreto legislativo, la trasmissione della notizia di reato è preceduta dalla notificazione al contribuente di un avviso ai sensi dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973 e dell'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972. ».

7. Alla legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma: « 6. In caso di esercizio di attività istruttorie nei confronti del contribuente del cui avvio lo stesso sia stato informato, l'amministrazione finanziaria ha l'obbligo di comunicare al contribuente, entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della procedura di controllo, l'esito anche negativo di quest'ultima. ».

58. 08. Currò, Trano, Grimaldi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 58 aggiungere il seguente:

Art. 58-*bis*.

(Irpef e sostituti di imposta)

1. Nell'articolo 19, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'ultimo periodo è soppresso.

58. 09. Currò, Trano, Grimaldi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 58 aggiungere il seguente:

Art. 58-*bis*.

(Tributi locali e disciplina catastale)

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 688, aggiun-

gere il seguente: « 688-*bis*, A decorrere dall'anno 2019 i comuni sono tenuti a rendere disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati e a procedere autonomamente all'invio degli stessi ai contribuenti. A tal fine, ai sensi del successivo comma 689, il direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze provvede all'aggiornamento del decreto direttoriale 23 maggio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 maggio 2014, n. 122. ».

58. 010. Currò, Trano, Grimaldi.

Dopo l'articolo 58 aggiungere il seguente:

Art. 58-*bis*.

(Accertamento, contenzioso, riscossione e varie)

1. Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 10-*bis* è abrogato;

b) l'articolo 10-*ter* è abrogato.

2. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 2, al comma 2 è aggiunto infine il seguente periodo: « Le comunicazioni di cui al presente comma devono essere notificate al contribuente con le modalità di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a pena di nullità della iscrizione a ruolo di cui al comma 1. »;

b) nell'articolo 3, al comma 1 è aggiunto infine il seguente periodo: « Le comunicazioni di cui al presente comma devono essere notificate al contribuente con le modalità di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a pena di nullità dell'iscrizione a ruolo delle somme che risultano dovute a seguito dei predetti controlli formali. ».

3. Nell'articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al comma 3 la parola: « comunicato » è sostituita dalla seguente: « notificato » e la parola: « comunicazione », ovunque presente, è sostituita dalle seguenti: « notificazione degli esiti della liquidazione ».

4. Nell'articolo 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al comma 4 la parola: « comunicato » è sostituita dalla seguente: « notificato ».

5. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 2, al comma 2 è aggiunto infine il seguente periodo: « Il termine di trenta giorni di cui al primo periodo del presente comma è sospeso per il periodo intercorrente tra la data di presentazione all'ufficio di istanza di autotutela e la data di ricevimento da parte del contribuente della risposta alla predetta istanza. »;

b) nell'articolo 3, al comma 1 è aggiunto infine il seguente periodo: « Il termine di trenta giorni di cui al primo periodo del presente comma è sospeso per il periodo intercorrente tra la data di presentazione all'ufficio di istanza di autotutela e la data di ricevimento da parte del contribuente della risposta alla predetta istanza. ».

6. All'articolo 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, nel secondo periodo dopo le parole: « In tal caso, » sono inserite le seguenti: « fatto salvo quanto previsto dal periodo successivo, »;

b) al comma 2, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: « Nel caso in cui la comunicazione di cui al primo periodo è ricevuta dal contribuente entro

un anno dal momento in cui la violazione è stata commessa e il contribuente o il sostituto d'imposta provvede al pagamento ai sensi e nei termini ivi indicati, l'ammontare delle sanzioni amministrative dovute è ridotto ad un settimo e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione. ».

7. I pagamenti di tasse, imposte, sanzioni pecuniarie e somme da effettuarsi tramite modello F23 possono essere effettuati, a decorrere dal 1° gennaio 2020, tramite il modello di versamento unitario F24.

8. Le disposizioni di attuazione del comma precedente sono emanate, entro novanta giorni dall'approvazione del presente [...], con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

9. All'articolo 19 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti commi:

8-*bis*. L'imposta di cui al comma precedente è versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello nel quale l'acquirente del premio ha effettuato la registrazione dell'acquisto, ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ovvero, per le operazioni non soggette all'obbligo di emissione della fattura, ha effettuato la registrazione contabile del documento relativo all'acquisto stesso. Nel caso di premi costituiti da buoni sconto il versamento è comunque dovuto entro il giorno 16 del mese successivo alla data di chiusura della manifestazione a premi quale risulta dal regolamento dell'iniziativa.

8-*ter*. Qualora l'imposta versata risulti superiore a quanto dovuto in sede di chiusura della manifestazione a premi, l'eccessivo versamento potrà essere portato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, indipendentemente dall'entità dell'importo.

8-*quater*. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per l'imposta sul valore aggiunto.

10. All'articolo 80, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al comma 4, al secondo periodo, le parole « di cui all'articolo 48-*bis*, commi 1 e 2-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 » sono sostituite dalle seguenti: « definito nel bando di gara dalle amministrazioni aggiudicatrici in misura percentuale rispetto al valore complessivo dei lavori o delle opere pubbliche da realizzare ».

11. L'articolo 33, comma 13, ultimo periodo, del decreto-legge del 30 settembre 2003 n. 269 è abrogato.

58. 011. Currò, Trano, Grimaldi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 58 aggiungere il seguente:

Art. 58-*bis*.

1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dopo il comma 3-*bis*, e inserito il seguente: « 3-*ter*. Salvo quanto previsto al comma 6-*quinquies*, i sostituti d'imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, che effettuano le ritenute sui redditi a norma degli articoli 23, 24, 25, 25-*bis*, 25-*ter* e 29 del citato decreto n. 600 del 1973, tenuti al rilascio della certificazione di cui al comma 6-*ter* del presente articolo, possono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-*bis* e 3, entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo a ogni trimestre, una comunicazione unica, anche ai fini dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (I.N.P.S.) e dei premi dovuti all'Istituto nazionale per le assicu-

razioni contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.), relativa al trimestre solare precedente dei dati e degli elementi di cui al comma 2 del presente articolo relativa a tutti i percipienti, redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. I sostituti di imposta che presentano le comunicazioni trimestrali di cui al periodo precedente sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale relativamente alle ritenute oggetto di comunicazione. Per le ritenute oggetto della comunicazione di cui al primo periodo del presente comma non si applicano i limiti alla compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno previsti dall'ultimo periodo dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, né le disposizioni di cui al successivo articolo 17-*bis* ».

58. 012. Currò, Trano, Grimaldi.

Dopo l'articolo 58 aggiungere il seguente:

Art. 58-*bis*.

1. Le disposizioni di cui al comma 935, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 devono intendersi applicate anche alle operazioni non imponibili, esenti o non soggette all'imposta sul valore aggiunto, erroneamente assoggettate al tributo.

58. 013. Currò, Trano, Grimaldi.

Dopo l'articolo 58 aggiungere il seguente:

Art. 58-*bis*.

(Disposizioni per lo sviluppo della previdenza complementare)

1. Al fine di sostenere lo sviluppo dei Fondi previdenziali, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dello sviluppo economico entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce gli strumenti propri di garanzia in favore dei Fondi pensione e degli altri enti previdenziali, che investono parte delle proprie risorse, per il finanziamento degli investimenti di cui al successivo comma.

2. Ai Fondi pensione e alle Casse professionali che, nell'ambito di apposite iniziative avviate dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, investano a partire dal 1° gennaio 2020, parte delle loro risorse per il finanziamento di interventi finalizzati allo sviluppo, quali: la realizzazione di infrastrutture, la capitalizzazione o ripatrimonializzazione di micro, piccole e medie imprese, è assicurata, nella stessa misura e agli stessi termini e condizioni, la garanzia prevista dal Fondo di Garanzia per le Opere Pubbliche, (FGOP) istituito con regolamento dalla Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'articolo 2, comma 264 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. Per le finalità di cui al comma precedente, i Fondi di garanzia di cui al precedente comma intervengono in favore dei progetti finanziati con le risorse del risparmio della previdenza complementare e delle Casse Professionali, nonché delle operazioni di capitalizzazione e internazionalizzazione delle piccole e medie imprese, finanziate con le risorse derivanti dai medesimi enti previdenziali. Le garanzie in oggetto, non afferiscono all'entità della prestazione pensionistica, ma al singolo specifico investimento, che rientra nella fattispecie della presente disposizione.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, definisce con apposito decreto le disposizioni necessarie per l'attuazione dei pre-

cedenti commi 2 e 3, nonché le ulteriori iniziative dirette a favorire gli investimenti previsti dal presente articolo. A tal fine, i medesimi Ministeri si avvalgono anche delle analisi, degli studi, degli approfondimenti e delle valutazioni del Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare denominato: « Previdenza, Italia » istituito in data 21 febbraio 2011. Al predetto Comitato, è attribuito altresì il compito di supportare i soggetti interessati, ove da questi richiesto, con analisi e valutazioni degli investimenti in infrastrutture, opere pubbliche e potenziamento o capitalizzazione e internazionalizzazione delle piccole e medie imprese meritevoli di sostegno, nonché con l'attivazione e il coordinamento di iniziative di promozione e informazione, anche allo scopo di favorire la costituzione di consorzi volontari per gli investimenti dei Fondi pensione che, anche per organizzazione, dimensioni e patrimonio, non siano in grado di attivare autonomamente in modo efficace gli investimenti medesimi.

5. Al Comitato di cui al precedente comma, è altresì attribuito il compito di realizzare e promuovere iniziative di informazione e formazione finanziaria, previdenziale, assistenziale e di *welfare*, destinate ai medesimi soggetti, nonché alla generalità della collettività, anche in età scolare, ovvero a qualsiasi altra iniziativa, finalizzata a favorire la crescita del numero dei soggetti che aderiscono alle forme complementari di previdenza, assistenza e *welfare* in genere.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2020 e per i successivi anni 2021 e 2022, in favore del Comitato di cui al precedente comma, è assegnato un contributo pari a 4 milioni di euro per l'anno 2020 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, da destinare per il funzionamento del Comitato medesimo.

7. Agli oneri derivanti dal comma 2 e dal comma 6 pari a 16 milioni di euro per il 2019, a 18 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede come segue:

a) quanto a 12 milioni di euro per l'anno 2020, 18 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 4 milioni per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

58. 014. Osnato, Rizzetto, Bignami, Zucconi.

Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

Art. 58-*bis*.

Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, e successive modificazioni, e all'articolo 1, comma 28, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021.

58. 015. Stumpo, Pastorino.

Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

Art. 58-*bis*.

(*Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 1, lettera* b), *della legge 30 dicembre 2010, n. 238 in materia di incentivi fiscali per il rientro degli studenti in Italia*)

1. L'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, si interpreta nel senso che, le fisiologiche interruzioni dell'anno accademico non precludono l'accesso agli incentivi fiscali

per gli studenti che decidono di fare rientro in Italia dopo avere svolto continuativamente attività di studio all'estero.

58. 016. Gebhard, Plangger, Schullian.

Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

Art. 58-*bis*.

(*Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 1, lettera* b), *della legge 30 dicembre 2010, n. 238 in materia di incentivi fiscali per il rientro degli studenti in Italia*).

1. L'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, si interpreta nel senso che, per gli studenti che decidono di fare rientro in Italia, non rileva, ai fini della concessione degli incentivi fiscali, avere mantenuto la residenza in Italia durante il periodo di permanenza all'estero per motivi di studio.

58. 017. Gebhard, Plangger, Schullian.

Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

Art. 58-*bis*.

(Modifiche all'articolo 1, comma 1, della legge 5 gennaio 1953, n. 4)

1. Alla legge 5 gennaio 1953, n. 4, articolo 1, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e le singole voci di spesa a carico del datore di lavoro riguardanti la posizione contributiva e fiscale del lavoratore ».

58. 018. Della Frera.

Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

Art. 58-*bis*.

All'articolo 66, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

« 3-*bis*. La tariffa unitaria può essere, altresì, ridotta di un importo non superiore alla metà qualora all'interno delle unità immobiliari di cui all'articolo 62, comma 4, vengano svolte le attività legali e di contabilità di cui alla lettera M codici attività ATECO. »

58. 019. Colletti, Zennaro.

Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

Art. 58-*bis*.

1. Il comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 18 novembre 2005, n. 247, è soppresso.

2. Il comma 43 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è soppresso.

3. Ferma restando la disciplina statale in materia di imposta sul reddito delle società (IRES), una quota parte, nella misura dell'8,7 per cento è destinata alle regioni al fine di assicurare il rispetto delle regole derivanti dall'applicazione del patto di stabilità e crescita adottato dall'Unione europea e di garantire il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica fissati a livello europeo, evitando interferenze tra le scelte di bilancio delle regioni e quelle dello Stato, resta comunque ferma l'indeducibilità dell'IRES dalle imposte statali. Le regioni non possono modificare le basi imponibili; nei limiti stabiliti dalle leggi statali, possono modificare l'aliquota, le detrazioni e le deduzioni, nonché introdurre speciali agevolazioni. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione del presente comma in conformità all'articolo 3, commi 158 e 159, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono definite le modalità di attuazione del presente articolo e le relative norme incompatibili.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1.400,7 per il 2020 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede, per il 2020, a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente decreto, e per gli anni successivi mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014.

58. 021. Bitonci, Gusmeroli, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

Art. 58-*bis*.

(Interpretazione autentica in materia di equiparazione degli interessi di sospensione amministrativa e giudiziale agli interessi di mora a seguito della adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione)

1. Ai fini della procedura di definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, gli interessi di mora non dovuti per il perfezionamento di tale procedura si intendono comprensivi degli interessi che maturano, dopo l'affidamento dei carichi agli agenti della riscossione, a seguito della concessione in via amministrativa ovvero giudiziale della sospensione della riscossione.

2. Non si fa luogo al rimborso degli interessi di sospensione di cui al comma 1 eventualmente già corrisposti.

58. 023. Currò.

Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

Art. 58-*bis*.

1. L'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 febbraio 2007, n. 47, si interpreta nel senso che, per gli interventi di cui all'articolo 1, commi da 2 a 5, del citato decreto, la detrazione dall'imposta sul reddito, spetta ai soggetti titolari di reddito d'impresa che sostengono le spese per la esecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, commi da 2 a 5, del medesimo decreto, sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti, ancorché non direttamente utilizzati nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o locati a terzi.

58. 024. Ungaro.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 58 aggiungere il seguente:

Art. 58-*bis*.

1. All'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *d-bis)*, è aggiunta la seguente:

d-ter) le somme indicate alla lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 50 corrisposte a titolo di borse di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale volte all'inclusione o all'avvicinamento in attività lavorative di persone con disabilità non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore a 7.500 euro annui.

58. 025. Noja, Ungaro.

Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

Art. 58-*bis*.

1. Il comma 1-*ter* dell'articolo 147-*ter* del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:

« 1-*ter*. Lo statuto prevede, inoltre, che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo degli amministratori eletti. Tale criterio di riparto si applica per sei mandati consecutivi. Qualora la composizione del consiglio di amministrazione risultante dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal presente comma, la Consob diffida la società interessata affinché si adegui a tale criterio entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, la Consob applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 a euro 1.000.000, secondo criteri e modalità stabiliti con proprio regolamento e fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla carica. Lo statuto provvede a disciplinare le modalità di formazione delle liste e i casi di sostituzione in corso di mandato al fine di garantire il rispetto del criterio di riparto previsto dal presente comma. La Consob statuisce in ordine alla violazione, all'applicazione ed al rispetto delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare, in base a proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni recate dal presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle società organizzate secondo il sistema monistico ».

2. Il comma 1-*bis* dell'articolo 148 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:

« 1-*bis*. L'atto costitutivo della società stabilisce, inoltre, che il riparto dei membri di cui al comma 1 sia effettuato in modo che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei membri effettivi del collegio sindacale. Tale criterio di riparto si applica per sei mandati consecutivi. Qualora la composizione del collegio sindacale risultante dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal presente comma, la Consob diffida la società interessata affinché si adegui a tale criterio entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, la Consob applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 200.000 e fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla carica. La Consob statuisce in ordine alla violazione, all'applicazione ed al rispetto delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare, in base a proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni recate dal presente comma ».

58. 026. Fregolent, Ungaro.

Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

Art. 58-*bis*.

1. Al comma 362-*bis* della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: « dal 1° gennaio 2012 » con le parole: « dal 1° gennaio 2010 ».

58. 027. Lacarra, Verini.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 58 aggiungere il seguente:

Art. 58-*bis*.

(Disposizioni in materia di agricoltura)

1. I commi numero 654, 655 e 656 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono soppressi.

2. Nel limite di spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2020, con esclusivo riferimento alle madri lavoratrici dipendenti e autonome del settore agricolo, le disposizioni in materia di genitorialità, assistenza servizi alla famiglia, e al lavoro familiare, relative alla corresponsione di *voucher* per l'acquisto di servizi di *baby-sitting*, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, di cui agli articoli 4, comma 24, lettera *b)*, della legge 28 giugno 2012, n. 92 e 1, commi 356 e 357, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono prorogate per l'anno 2020.

58. 028. Cenni, Incerti, Bruno Bossio, Gribaudo, Boldrini.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

Art. 58-*bis*.

(Regime agevolato per cessioni e assegnazioni di beni ai soci)

1. Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30 settembre 2020, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli indicati nell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, possono applicare le disposizioni del presente articolo a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2019, ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2019. Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2020 si trasformano in società semplici.

2. Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura dell'8 per cento ovvero 10,5 per cento per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento della assegnazione, cessione o trasformazione. Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 13 per cento.

58. 030. Sutto, Bitonci, Gusmeroli, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

Art. 58-*bis*.

(Regime sanzionatorio degli assegni privi della clausola di trasferibilità)

1. Il comma 1 dell'articolo 63, del titolo III del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è sostituito dal seguente:

« 1. Fatta salva l'efficacia degli atti, alle violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 2, 3, 5, 6 e 7, si applica

una sanzione amministrativa pecuniaria del 10 per cento del valore oggetto del trasferimento. In caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento del valore oggetto del trasferimento. »

58. 031. Ubaldo Pagano.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

Art. 58-*bis*.

(Competenza delle Province e delle Città metropolitane sul gettito RC auto)

1. All'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, comma 1, le parole: « dove hanno sede i pubblici registri automobilistici nei quali i veicoli sono iscritti » sono sostituite dalle seguenti: « ove ha sede legale o residenza il soggetto passivo, inteso come avente causa o intestatario del veicolo ».

2. Al decreto ministeriale 14 dicembre 1998, n. 457, comma 1, le parole: « nelle quali hanno sede i pubblici registri in cui sono iscritti i veicoli a motore » sono sostituite dalle seguenti: « ove ha sede legale o residenza il soggetto passivo, inteso come avente causa o intestatario del veicolo »

58. 032. Lepri.

Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

Art. 58-*bis*.

(Sanzione aggiuntiva fissa a favore della provincia nel caso di un veicolo senza assicurazione)

1. All'articolo 193 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 2-*bis*, è aggiunto il seguente:

« 2-*ter*. La sanzione di cui al comma 2 è aumentata del 10 per cento, con un massimo di 100 euro. Tale sanzione, riscossa in uno dallo stesso organo di polizia stradale, viene riversata bimestralmente alla tesoreria delle province ovvero delle città metropolitane ove ha sede legale o residenza l'intestatario del veicolo.

58. 033. Lepri.

Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

Art. 58-*bis*.

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 56, comma 11, del decreto legislativo n. 446 del 1997, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono modificate le misure dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) di cui al decreto ministeriale 27 novembre 1998, n. 435, in modo che la tariffa dell'imposta applicata ai motocicli risulti non inferiore a euro 50. »

58. 034. Lepri.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 58-*bis*.

(Definizione sistema sconti da parte dell'IVASS)

1. Alla legge 4 agosto 2017, n. 124, dopo il comma 16, è aggiunto il seguente:

16-*bis*. Per i contraenti residenti nelle regioni con costo medio del premio, calcolato sulla base dell'anno precedente, superiore alla media nazionale, che non abbiano effettuato sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente per un periodo pari ad almeno cinque anni e che abbiano installato il dispositivo di cui all'articolo 132-*ter*, comma 1, lettera *b)*, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, l'IVASS stabilisce una percentuale di sconto minima tale da commisurare la tariffa loro applicata a quella media ap-

plicabile a un assicurato, con le medesime caratteristiche soggettive e collocato nella medesima classe di merito, residente nelle regioni con un costo medio del premio inferiore alla media nazionale, riferito allo stesso periodo.

58. 035. Topo, Siani.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 58 aggiungere il seguente:

Art. 58-*bis*.

Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, e dell'articolo 1, comma 28, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021.

58. 036. Mancini.

ART. 59.

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, sostituire le parole: pari a 2.637 milioni di euro per l'anno 2019, a 5.436,296 milioni di euro per l'anno 2020 *con le seguenti:* pari a 2.649,1 milioni di euro per l'anno 2019, a 5.448,396 milioni di euro per l'anno 2020;

b) alla lettera e) sostituire le parole: quanto a 12 milioni di euro per l'anno 2019, a 5.426,856 milioni di euro per l'anno 2020 *con le seguenti:* quanto a 24,1 milioni di euro per l'anno 2019, a 5.438,956 milioni di euro per l'anno 2020.

59. 1. Gemmato, Osnato, Bignami.

Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-*bis*.

1. All'articolo 13-*bis*, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: « nel cui capitale non figurino privati » sono sostituite dalle seguenti: « nel cui capitale eventualmente figurino privati, anche già soci, nei limiti e secondo le modalità conformi alla Direttiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 ».

59. 01. Del Barba, Ungaro.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-*bis*.

(Proroga in materia di certificazioni antimafia per terreni agricoli)

1. All'articolo 24, comma 1-*bis*, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, le parole: « non si applicano fino al 31 dicembre 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « non si applicano fino al 31 dicembre 2020 ».

59. 02. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-*bis*.

(Disposizioni sulle controversie in materia di masi chiusi)

1. All'articolo 35, comma 3-*bis*, della legge 24 novembre 2000, n. 340 dopo le parole: « si applicano » è inserita la seguente: « anche ».

59. 03. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-*bis*.

(Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

*** 59. 04.** Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.

Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-*bis*.

(Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

*** 59. 06.** Binelli, Vanessa Cattoi, Loss, Maturi, Sutto.

Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-*bis*.

(Proroga iscrizione all'albo speciale patrocinatori giurisdizionali superiori secondo le norme previgenti)

1. Al comma 4, dell'articolo 22 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: « sette » è sostituita dalla seguente: « dieci ».

59. 05. Cavandoli, Centemero, Bitonci, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

(Inammissibile)

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:
Sulla pubblicità dei lavori 266
Prevenzione e contrasto del bullismo e misure rieducative dei minori. Nuovo testo C. 1524 Dori (Parere alla II Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni)* 266
ALLEGATO (Parere approvato) 269
AVVERTENZA 268

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 14 novembre 2019. — Presidenza del presidente Luigi GALLO.

La seduta comincia alle 9.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Luigi GALLO, *presidente*, avverte che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante la trasmissione sul circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Prevenzione e contrasto del bullismo e misure rieducative dei minori.
Nuovo testo C. 1524 Dori.
(Parere alla II Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 novembre 2019.

Luigi GALLO, *presidente e relatore*, in risposta all'onorevole Palmieri che, nella precedente seduta ha chiesto se, con la proposta in esame, viene toccato l'istituto dell'ammonimento introdotto dall'articolo 7 della legge n. 71 del 2017, precisa che l'ammonimento non è modificato, aggiungendo che la proposta di legge n. 1524 prevedeva, nel testo iniziale, l'abrogazione del citato articolo 7, ma che tale previsione è stata poi eliminata in sede di esame degli emendamenti e non è quindi più contenuta nel nuovo testo. Rimarca, in proposito, che le modifiche apportate dalla Commissione giustizia al testo iniziale della proposta di legge n. 1524 sono il frutto di un lavoro anche informale svolto con la collaborazione di deputati di più gruppi e Commissioni e sono generalmente conformi alla richiesta, avanzata da più parti, di privilegiare, rispetto all'impostazione punitiva, un approccio preventivo al fenomeno del bullismo, insistendo sull'importanza dell'educazione. Formula quindi una proposta di parere favorevole con condizioni *(vedi allegato)*.

Antonio PALMIERI (FI), ritenendo – come peraltro già dichiarato dai rappre-

sentanti del suo gruppo nelle altre Commissioni in cui si è discusso della proposta di legge in esame – che si sarebbe potuto fare di più, preannuncia l'astensione di Forza Italia sulla proposta di parere.

Rosa Maria DI GIORGI (PD) sottolinea la complessità del provvedimento, che va ad affiancare e insieme a modificare la legge n. 71 del 2017, approvata nella scorsa legislatura, la quale ha introdotto norme di contrasto del cyberbullismo. Dopo aver quindi sottolineato quanto il lavoro cui ha fatto cenno anche il presidente abbia migliorato il testo iniziale della proposta in esame, che era molto severo e punitivo nei confronti dei minori che tengono comportamenti bullistici e meno attento all'esigenza di intervenire invece innanzitutto in via preventiva, con una educazione finalizzata a far comprendere ai ragazzi la gravità del fenomeno, evidenzia come sia stato raggiunto alla fine un equilibrio che va nella direzione auspicata da molti e anche dal suo gruppo. Assicura, tuttavia, che, per la sua parte politica, resta ferma l'apertura, nel prosieguo dell'*iter*, ad ulteriori miglioramenti del provvedimento. Dopo aver infine espresso apprezzamento per il fatto che non è andato perduto l'istituto dell'ammonimento, preannuncia il voto favorevole del Partito democratico.

Ketty FOGLIANI (LEGA), dopo aver sottolineato l'importanza di ogni passo avanti sul tema del contrasto del bullismo, rileva che, a suo giudizio, sarebbe stato più opportuno mantenere distinti bullismo e cyberbullismo. Precisa, infatti, che, nonostante la somiglianza terminologica, si tratta di due fenomeni differenti, con specifiche connotazioni. Le spiace che non siano stati approvati nella Commissione di merito gli emendamenti presentati dal suo gruppo, finalizzati a migliorare su questo profilo un testo che è, a suo giudizio, poco chiaro rispetto all'identificazione del fenomeno che intende combattere. A tale proposito, suggerisce di inserire nel parere che la Commissione esprimerà anche la richiesta di provvedere nel testo una definizione di bullismo, in analogia con quanto fa la legge n. 71 rispetto al cyberbullismo.

Paola FRASSINETTI (FDI), pur apprezzando lo sforzo profuso dal presidente e relatore nella redazione della proposta di parere, ritiene che il provvedimento in esame sia troppo sbilanciato sul fronte della giustizia e della repressione, troppo basato su un approccio giuridico. Trova che la scuola venga gravata da troppe responsabilità nel fronteggiare un problema che sta assumendo dimensioni gigantesche. Preannuncia quindi l'astensione di Fratelli d'Italia dalla votazione.

Paolo LATTANZIO (M5S) concorda con quanto ha detto la deputata Di Giorgi rispetto al fatto che sono stati apportati al testo dei miglioramenti con una correzione dell'iniziale impostazione repressiva. Ricorda in proposito che c'è stato un lungo lavoro di ascolto dei rappresentanti della società civile, che con contributi di riflessione preziosi ha consentito il ripensamento del testo. Si rammarica però delle numerose assenze, oggi, anche tra i componenti del suo gruppo, al momento della deliberazione su un parere così importante. Conclude preannunciando il voto favorevole del Movimento 5 stelle.

Gabriele TOCCAFONDI (IV) vuole sottolineare ancora una volta un aspetto di metodo che non condivide. Come per quella che è poi divenuta la legge n. 71 del 2017, la VII Commissione si è trovata ancora una volta a dover limitarsi ad esprimere un parere ad altra Commissione, perché la proposta di legge in titolo, che impatta in modo molto diretto sull'educazione e sulla formazione dei ragazzi, è stata assegnata in via primaria ad altra Commissione. Dalla relazione introduttiva della proposta in questione risultava evidente uno sbilanciamento sul lato della giustizia, non accettabile, a suo avviso, in un provvedimento che, se vuole ottenere il risultato che si prefigge, deve essere incentrato piuttosto sull'educazione. Ricorda che, trattandosi di fatti molto gravi, a volte

addirittura di reati, commessi però da adolescenti, quando non addirittura da bambini, è necessario intervenire con un percorso educativo e rieducativo, certamente non repressivo, o almeno non solo repressivo. Osserva poi che il personale della scuola, che ha sempre fatto la sua parte per combattere il bullismo, anche in maniera autonoma e spontanea, viene spesso gravato di ulteriori compiti e responsabilità, laddove deve essere chiaro che l'educazione di bambini e dei giovani avviene soprattutto in famiglia: ed è qui il problema, visto che non si possono obbligare per legge le famiglie a svolgere il compito educativo che sarebbe connaturato al loro ruolo. Ritenendo che il testo sia stato comunque migliorato rispetto alla versione iniziale, chiede al presidente precisazioni in merito alla terza condizione, che, a suo avviso, è poco chiara, in quanto non è detto se si parla di aggravante per i fatti del minore o per i genitori.

Luigi GALLO, *presidente e relatore*, riprendendo le sollecitazioni emerse dal dibattito, aggiunge che il coinvolgimento delle famiglie è possibile attraverso il patto di corresponsabilità e richiama l'attenzione sull'importanza dei percorsi di formazione e di educazione in materia di intelligenza emotiva di cui agli articoli 6 e 7. Sottolinea la grande attenzione rivolta dal Parlamento alla diffusa preoccupazione suscitata dal fenomeno del bullismo e del cyberbullismo: Parlamento che intende, anche con il provvedimento in esame, accendere un faro su questi problemi sociali, nel segno dell'ascolto e della sensibilità. In risposta alla richiesta di chiarimenti del deputato Toccafondi, precisa che la terza condizione vuole essere una segnalazione alla Commissione giustizia della crescente gravità del fenomeno dell'aggressione al personale della scuola. Quanto alla richiesta della deputata Fogliani, ritiene che non sussistano le condizioni per chiedere in questa fase alla Commissione Giustizia di affrontare la spinosa questione della definizione di cosa sia bullismo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 9.30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO

Prevenzione e contrasto del bullismo e misure rieducative dei minori (nuovo testo C. 1524 Dori).

PARERE APPROVATO

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 1524 Dori, recante prevenzione e contrasto del bullismo e misure rieducative dei minori, come risultante dall'approvazione degli emendamenti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 3, comma 1, lettera *c)*, n. 1), capoverso, le parole « non occasionali » siano sostituite con la seguente: « reiterate »; conseguentemente, le parole « valuta se coinvolgere i rappresentanti » siano sostituite con le seguenti: « può coinvolgere i rappresentanti »; e le parole « ovvero valuta se sussistano i presupposti per attivare » siano sostituite con le seguenti: « ovvero può riferire alle autorità competenti anche per l'eventuale attivazione delle »;

2) appare necessario accorpare in un unico articolo le disposizioni di cui gli articoli 6 e 7 ai fini di una razionalizzazione e ottimizzazione del testo;

3) appare inoltre necessario prevedere un'aggravante nel caso in cui le condotte siano consumate a danno del personale della scuola.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 270
AVVERTENZA 270

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 14 novembre 2019.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.45 alle 14.15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

D.L. 123/2019: Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici.
C. 2211 Governo.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulle nuove tecnologie delle telecomunicazioni, con particolare riguardo alla transizione verso il 5G ed alla gestione dei *big data*.

Audizione del Presidente dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), Angelo Marcello Cardani *(Svolgimento e conclusione)* 271

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 14 novembre 2019. — Presidenza del vicepresidente Diego DE LORENZIS.

La seduta comincia alle 8.50.

Sulle nuove tecnologie delle telecomunicazioni, con particolare riguardo alla transizione verso il 5G ed alla gestione dei *big data*.

Audizione del Presidente dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), Angelo Marcello Cardani.

(Svolgimento e conclusione).

Diego DE LORENZIS, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Angelo Marcello CARDANI, *presidente dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Vincenza BRUNO BOSSIO (PD) e Diego DE LORENZIS, *presidente*.

Angelo Marcello CARDANI, *presidente dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM)*, e Mauro MARTINO, *dirigente dell'Ufficio radio spettro telecomunicazioni della Direzione sviluppo dei servizi digitali e della rete di AGCOM*, rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Intervengono per porre ulteriori quesiti i deputati Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), Davide GARIGLIO (PD) e Diego DE LORENZIS, *presidente*.

Angelo Marcello CARDANI, *Presidente dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM)*, risponde agli ulteriori quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Diego DE LORENZIS, *presidente*, ringrazia il presidente Angelo Marcello Cardani per il suo intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-03126 Andreuzza: Sulle iniziative a favore delle microimprese localizzate nei territori dell'Emilia 272

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 274

5-03127 Squeri: Sulla transizione dal regime di tutela al mercato libero nel settore energetico . 272

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 275

5-03128 Benamati: Su questioni relative al « *capacity market* » 273

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 277

5-03129 Sut: Sulla riconversione industriale della Ferriera di Servola a Trieste 273

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 279

5-03130 Mor: Sull'operatività del Fondo nazionale innovazione 273

ALLEGATO 5 (Testo della risposta) 281

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 14 novembre 2019. — Presidenza del vicepresidente Luca CARABETTA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per lo sviluppo economico Alessandra Todde.

La seduta comincia alle 8.45.

Luca CARABETTA, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-*ter*, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche attraverso impianti televisivi a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-03126 Andreuzza: Sulle iniziative a favore delle microimprese localizzate nei territori dell'Emilia

Guglielmo GOLINELLI (LEGA), nella sua qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Alessandra TODDE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 1)*.

Guglielmo GOLINELLI (LEGA), replicando, ritiene una buona notizia che le aziende possano fruire anche nel 2020 delle agevolazioni e fa presente che esistono microimprese situate nei centri storici dell'Emilia che hanno urgente bisogno di un supporto.

5-03127 Squeri: Sulla transizione dal regime di tutela al mercato libero nel settore energetico.

Luca SQUERI (FI) illustra l'interrogazione in titolo, sottolineando che l'ARERA ha recentemente segnalato che non sarà possibile un'ulteriore proroga del termine per la cessazione del regime di maggior tutela e chiede al Governo come si stia preparando all'importante scadenza del 2020.

La sottosegretaria Alessandra TODDE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 2)*.

Luca SQUERI (FI), replicando, si dichiara insoddisfatto dei termini generici utilizzati nella risposta della rappresentante del Governo. Stigmatizza il ritardo con cui si sta muovendo il ministero sulla tematica oggetto dell'interrogazione e auspica un'apertura almeno alle partite iva del mercato elettrico mentre nel mercato del gas, che è più maturo, si potrebbe aprire agli acquirenti domestici.

5-03128 Benamati: Su questioni relative al « *capacity market* ».

Gianluca BENAMATI (PD) illustra l'interrogazione in titolo evidenziando l'importanza del mercato della capacità che ha visto un intenso lavoro negli anni passati e con opinioni diverse fra le allora maggioranze e le opposizioni. Tale mercato, fondamentale nella penetrazione delle fonti non programmabili, ha visto Terna valutare una significativa capacità da mettere a gara. Nel richiamare la prima gara, chiede al governo una prima valutazione e soprattutto vorrebbe conoscere se esistono, ad oggi, motivi ostativi alla pubblicazione nel dettaglio dei dati della procedura per fugare ogni perplessità e chiarire il quadro che emerge.

La sottosegretaria Alessandra TODDE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Gianluca BENAMATI (PD), replicando, si dichiara soddisfatto relativamente all'impegno del Governo di far pubblicare i dati della procedura con i dettagli di attribuzione delle capacità quanto mai opportuna e necessaria. Nel segnalare che siamo di fronte ad un'asta di capacità molto rilevante per i valori trattati e che secondo dati del Governo vi è stato un risparmio sul costo complessivo dell'asta di circa 450 milioni rispetto alle stime iniziali, vorrebbe sapere più concretamente dove e come si sarebbe prodotta tale riduzione sulle stime medesime. Chiede inoltre approfondimenti sul beneficio economico atteso di due miliardi di euro annui per il sistema della capacità a fronte di un costo in bolletta di 1.3 miliardi di euro per il 2022. Vorrebbe anche chiarimenti circa il filone degli accumuli non inclusi nelle aste al fine di capire come si intende effettivamente trattare la disponibilità fornita dagli accumuli stessi.

5-03129 Sut: Sulla riconversione industriale della Ferriera di Servola a Trieste.

Luca SUT (M5S) illustra l'interrogazione in titolo chiedendo al Governo se sono in atto iniziative per garantire la riconversione della Ferriera di Trieste con un paradigma energetico sostenibile e al contempo con una tutela dei livelli occupazionali.

La sottosegretaria Alessandra TODDE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 4)*.

Luca SUT (M5S), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta della rappresentante del Governo auspicando, nella piena salvaguardia dei lavoratori, la chiusura dell'area a caldo della Ferriera.

5-03130 Mor: Sull'operatività del Fondo nazionale innovazione.

Massimo UNGARO (IV), nella sua qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo sottolineando l'importanza per il gruppo di Italia Viva del tema dell'innovazione.

La sottosegretaria Alessandra TODDE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 5)*.

Massimo UNGARO (IV), replicando, si dichiara soddisfatto ed auspica si raggiunga la piena operatività del Fondo nazionale innovazione prima possibile.

Luca CARABETTA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.15.

ALLEGATO 1

5-03126 Andreuzza: Sulle iniziative a favore delle microimprese localizzate nei territori dell'Emilia.

TESTO DELLA RISPOSTA

Grazie Presidente. Grazie Onorevole interrogante,

come ricordato dall'Onorevole interrogante, con circolare 24 novembre 2015 n. 90178 della DGIAI del MiSE, è stata data attuazione all'intervento per la concessione di agevolazioni, sotto forma di esenzioni fiscali, a favore delle microimprese localizzate nella Zona franca urbana istituita, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2015, nei territori dell'Emilia colpiti dall'alluvione del 17 gennaio 2014 e nei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012.

Con circolare 23 febbraio 2016 n. 16076 della stessa DGIAI, sono state apportate modifiche finalizzate a introdurre semplificazioni per la determinazione del reddito esente e a chiarire aspetti relativi alle modalità di recupero delle imposte.

Con decreto direttoriale 12 aprile 2016 è stato approvato l'elenco delle imprese ammesse alle agevolazioni, per un importo complessivo pari all'intera dotazione di 39,2 milioni di euro.

L'articolo 14 del decreto-legge n. 244 del 2016 (recante « Proroga e definizione di termini »), ha esteso la fruibilità delle esenzioni fiscali anche ai periodi di imposta 2017, 2018 e 2019.

Per la ZFU Emilia, si è registrato un calo crescente delle fruizioni annue: si è passati da 14 milioni di euro nel 2016, a 4,6 milioni di euro nel 2017, a 1,5 milioni di euro nel 2018, a 177 mila euro fino ad agosto 2019 (per un totale di circa 20 milioni di euro).

Allo stato attuale dunque, rispetto alla dotazione finanziaria, NON sono state fruite risorse da parte delle imprese per circa 19 milioni di euro. Visto che l'ultimo periodo di imposta previsto è il 2019, occorre dare tempo alle imprese di fruire delle agevolazioni per tutto il 2020. È però improbabile che si usufruisca dell'intera dotazione.

In considerazione della diminuzione delle richieste agevolative, dunque, il Governo sta valutando le possibili soluzioni tecnicamente percorribili al fine di riutilizzare le risorse non fruite nel territorio emiliano, nell'ottica di salvaguardare tutti gli interessi in gioco. In tale prospettiva, si sta valutando anche l'apertura di un nuovo bando nella stessa ZFU.

ALLEGATO 2

5-03127 Squeri: Sulla transizione dal regime di tutela al mercato libero nel settore energetico.

TESTO DELLA RISPOSTA

La legge 4 agosto 2017 n. 124, nel disporre il superamento del regime di tutela dei prezzi di energia elettrica e gas, ha collocato tale passaggio come punto di arrivo di una serie di pre-condizioni sullo stato dei mercati *retail* e della messa in campo di strumenti a tutela dei consumatori.

A tal riguardo, molteplici azioni sono state nel frattempo intraprese.

Per quanto attiene all'elenco dei venditori di energia elettrica, si fa presente che il Ministero dello sviluppo economico, congiuntamente con l'ARERA e l'AGCM, ha intrapreso una revisione dello schema di provvedimento sul quale era stato acquisito il parere del Consiglio di Stato, con l'obiettivo di rafforzare gli strumenti a disposizione per prevenire il verificarsi di episodi di condotte opportunistiche e scorrette e di comportamenti violativi della concorrenza.

L'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali rappresenta infatti un tassello importante del processo di liberalizzazione, che contribuisce a garantire stabilità e certezza nel mercato dell'energia elettrica.

Contestualmente all'istituzione dell'elenco dei venditori di energia elettrica, si provvederà anche all'aggiornamento dell'analogo elenco, già in vigore, relativo al mercato finale del gas naturale, al fine di assicurare l'armonizzazione dei criteri di iscrizione dei soggetti abilitati alla vendita e rafforzare così l'efficacia dello strumento vigente.

Per quanto concerne l'attività regolatoria, l'ARERA, al fine di accrescere la trasparenza e la confrontabilità delle offerte così da renderle più comprensibili, ha introdotto la disciplina delle cosiddette offerte PLACET, vale a dire offerte di mercato libero che ogni venditore è obbligato a inserire nel proprio portafoglio di offerte rivolte ai clienti di piccole dimensioni.

Inoltre, per favorire la maggiore consapevolezza dei clienti finali, la medesima Autorità ha completato la regolazione relativa alle clausole inderogabili che tutti i contratti di mercato libero devono contenere.

È stato, altresì, reso operativo il Portale per la confrontabilità delle offerte presenti nei mercati *retail* di energia elettrica e gas naturale, con l'obiettivo di fornire ai clienti di minori dimensioni uno strumento informativo in grado di aiutarli nella comparazione delle offerte.

Il 26 settembre scorso, l'ARERA ha adottato il documento di consultazione 379/2019 finalizzato all'acquisizione di primi elementi informativi utili alla predisposizione della regolazione del servizio di salvaguardia, previsto dalla legge 124/2017, per la fornitura di energia elettrica per i clienti domestici e le piccole imprese che dovessero rimanere senza fornitore. Tale documento costituisce un punto di partenza per una riflessione più generale sulla fine del vigente regime di tutela dei prezzi e sulla maturità degli strumenti a disposizione. Percorso che sfocerà nell'elaborazione delle disposizioni attuative.

Il Ministero dello sviluppo economico sta considerando la possibilità di proseguire il Tavolo di confronto con l'ARERA e l'Autorità garante della concorrenza e il

mercato (AGCM, aperto anche alle associazioni dei consumatori e alle imprese del settore, al fine di valutare il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla citata legge 124 del 2017 e l'efficacia delle azioni messe in campo.

Successivamente, si potrà stabilire un programma concreto ed efficace che individui tempi e azioni necessarie da porre in essere per accompagnare gli utenti tutelati verso il mercato libero, anche attraverso adeguate campagne informative, con l'obiettivo di rispettare l'attuale scadenza prevista dalla legge, al fine di addivenire ad una soluzione quanto più possibile condivisa per la cessazione dei regimi di tutela e garantire adeguati strumenti a sostegno dei consumatori.

Le campagne informative dovranno valorizzare la dimensione locale, la prossimità e il contatto diretto con i consumatori e potranno essere realizzate con modalità differenziate.

Attualmente, si rappresenta che sono in atto le attività preliminari relative all'avvio della campagna di comunicazione, il cui effettivo inizio è previsto per l'anno 2020, tenendo conto delle tempistiche di fine tutela e delle connesse attività necessarie per la conclusione della transizione in esame.

ALLEGATO 3

5-03128 Benamati: Su questioni relative al « *capacity market* ».

TESTO DELLA RISPOSTA

Il 6 e 7 novembre scorsi si è svolta la prima asta del mercato della capacità avente ad oggetto il periodo di consegna 2022, in attuazione di quanto previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 giugno 2019.

Come noto, il mercato della capacità, strumento essenziale per assicurare l'adeguatezza del sistema elettrico nel medio-lungo periodo e per garantire in condizioni di sicurezza la de-carbonizzazione del settore elettrico entro il 2025, si articola in aste annuali per aree territoriali, aventi ad oggetto l'approvvigionamento da parte di Terna della disponibilità della capacità richiesta, con riferimento a futuri periodi di consegna.

A tali aste partecipano, secondo principi di neutralità tecnologica e di non discriminazione, tutte le risorse utili, in funzione della relativa capacità tecnica di contribuire all'obiettivo di adeguatezza, ivi incluse la capacità di generazione da fonti rinnovabili, i sistemi di accumulo, la capacità di generazione localizzata all'estero e le unità di consumo.

Il meccanismo è a partecipazione volontaria e i soggetti aggiudicatari in esito alle aste si obbligano, a fronte del premio riconosciuto, a offrire sui mercati elettrici il quantitativo di energia elettrica sotteso alla capacità contrattualizzata e a restituire al sistema parte dei ricavi delle vendite di energia, laddove il prezzo giornaliero dei mercati elettrici risultasse superiore ad un prezzo soglia di riferimento.

Lo svolgimento delle aste è governato da specifici parametri tecnico-economici, in particolare dai limiti massimi ai premi riconoscibili in esito all'asta, individuati dall'ARERA, con l'obiettivo di contenere il rischio di esercizio di potere di mercato da parte degli operatori, tenuto conto della pressione competitiva nelle aree territoriali interessate. I valori massimi dei premi sono individuati in modo da contenere il costo complessivo per il sistema, differenziando tra capacità di nuova realizzazione e risorse esistenti.

Come ricordato dagli Onorevoli Interroganti, in esito alla prima asta, sulla base dei primi dati pubblicati da Terna, risultano accettati 36.525 Gw di capacità sul territorio nazionale, di cui circa 1,8 Gw riguardante capacità di nuova realizzazione, cui si aggiunge la capacità relativa alle frontiere estere per 4.394 Gw. Circa 1 Gw di capacità accettata riguarda la generazione da fonti rinnovabili non programmabili (eolico, fotovoltaico e idro ad acqua fluente), confermando la capacità del meccanismo di valorizzare le tecnologie rinnovabili in grado di contribuire all'adeguatezza del sistema.

Il costo complessivo dell'asta, che sarà regolato durante l'annualità 2022, è stato di circa 1,3 miliardi di euro. Tale somma risulta ragguardevole ma, dato il funzionamento del sistema, potrà essere più che compensata da benefici per il sistema elettrico nei termini di:

a) riduzione dei costi di approvvigionamento nel mercato dell'energia e dei servizi;

b) eliminazione a partire dal 2022 degli attuali corrispettivi del *capacity payment*;

c) riduzione delle ore attese con interruzioni programmate di carico che si sarebbero verificate in conseguenza delle condizioni di inadeguatezza del sistema.

A tali benefici di carattere economico si aggiungono gli effetti di accelerazione del processo di decarbonizzazione in condizioni di sicurezza, che pure costituisce una priorità per il Governo.

In merito agli esiti delle aste, così come rappresentato dagli Interroganti, in base ai criteri e condizioni per la disciplina del sistema di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica, previsti dalla deliberazione ARERA 261/2018/R/eel, Terna è tenuta a comunicare al Ministero dello sviluppo economico e all'ARERA, entro 30 giorni dal termine della procedura concorsuale, un rendiconto dettagliato degli esiti delle aste e a pubblicare i dati, tenuto conto delle eventuali indicazioni di riserbo espresse dal Ministero dello sviluppo economico o dall'Autorità.

Pertanto, nel momento in cui il Ministero dello sviluppo economico avrà la disponibilità dei dati di dettaglio, potrà essere considerata in modo completo l'esigenza di mantenere provvisoriamente il riserbo su taluni dati.

Concludendo, in linea generale l'orientamento è favorevole a rendere note le risorse selezionate, per trasparenza nei confronti del sistema e dei consumatori, come peraltro è stato fatto anche per altre tipologie di strumenti.

ALLEGATO 4

5-03129 Sut: Sulla riconversione industriale della Ferriera di Servola a Trieste.

TESTO DELLA RISPOSTA

Le problematiche della Ferriera di Trieste (del gruppo Arvedi) sono state affrontate dallo stesso Ministro dello sviluppo economico, che – lo scorso settembre – ha presieduto « il tavolo permanente » istituito presso il MiSE.

Il 25 settembre e il 21 ottobre scorso è stato convocato il Gruppo di Coordinamento e Controllo (GdCC) di cui all'Accordo di Programma per il « Progetto di Riconversione e Riqualificazione industriale (PRRI) per l'area di crisi industriale complessa di Trieste » sottoscritto nel luglio 2017, che coinvolge istituzioni pubbliche centrali e territoriali.

Nel percorso condiviso, di accompagnamento delle decisioni assunte da Arvedi ma che ha anche prospettive di rilancio, riconversione e di riqualificazione dell'area di crisi industriale di Trieste, si è deciso, quindi, di procedere tenendo presenti tre direttrici:

1. tutela occupazionale;

2. tutela ambientale e bonifiche;

3. sviluppo delle attività portuali e logistica portuale.

Per gli aspetti legati alla messa in sicurezza e bonifica dell'area, il MISE con ruolo di coordinamento, sta seguendo le fasi di realizzazione relative ai due Accordi di Programma in essere, e in particolare;

l'Accordo di programma che ha disciplinato gli interventi a carico di Siderurgica Triestina s.r.l. che è in via di conclusione;

l'Accordo finalizzato al progetto integrato di messa in sicurezza, bonifica e di reindustrializzazione dello stabilimento della Ferriera di Servola, da realizzare con finanziamento pubblico, con dotazione finanziaria di 39 milioni di euro (anch'esso *in itinere*).

Per gli aspetti di riconversione e di riqualificazione dell'area di crisi industriale complessa di Trieste, di cui all'AdP del 2017 sopra richiamato, per dare attuazione al progetto di riqualificazione riconversione industriale, si precisa che il MISE ha stanziato risorse pari a 15 milioni di euro, a valere sulla legge n. 181 del 1989, ma all'esito del Bando dedicato all'area di crisi industriale complessa di Trieste non sono state impegnate le risorse in dotazione.

Pertanto, il MISE ha proposto, come peraltro richiesto dalla regione Friuli-Venezia Giulia, di riaprire l'avviso pubblico. Al riguardo, si è ritenuto opportuno attendere l'entrata in vigore del decreto di riforma dello strumento della 181 del 1989, che ha portato semplificazioni nell'accesso e nei tempi. Il decreto ministeriale 30 agosto 2019 è stato pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* ed è in corso di predisposizione la Circolare attuativa.

Nel frattempo, come è noto, Arvedi ha presentato per l'esame del MISE il nuovo Piano industriale.

Il nuovo assetto produttivo permetterà alla Centrale di continuare la produzione di energia elettrica dai gas siderurgici per il sostentamento dello stabilimento e di dedicare il nuovo Turbogas alla produ-

zione di energia elettrica per inserirsi, così, nel nuovo mercato della capacità.

Attualmente il progetto è in fase di valutazione di impatto ambientale.

Le attività prospettate dall'azienda, inoltre, comporteranno circa 230 milioni di investimenti, in parte autofinanziati da Arvedi e in parte rientranti nell'ambito di un nuovo Accordo di programma che dovrà essere sottoscritto dall'azienda e dalle istituzioni nazionali e locali.

Relativamente alla tematica occupazionale, premesso che l'Arvedi in uno degli incontri al Mise ha garantito « la salvaguardia di tutti i lavoratori », vorrei evidenziare comunque che, per gli aspetti legati agli ammortizzatori sociali, in aree di crisi industriale complessa, con legge di bilancio 2019, all'articolo 1, comma 282, sono stati destinati ulteriori 117 milioni di euro a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, da ripartire proporzionalmente tra le regioni in base alle rispettive esigenze. La regione Friuli-Venezia Giulia è in elenco.

Si è infine stato stabilito di procedere con ulteriori riunioni operative per verificare i tempi e gli strumenti funzionali al percorso di riconversione del sito siderurgico triestino, la prossima delle quali è prevista per il prossimo 20 novembre.

Il Ministero dello sviluppo economico, quindi, ritengo stia seguendo in modo attento l'evoluzione di questa vicenda.

ALLEGATO 5

5-03130 Mor: Sull'operatività del Fondo nazionale innovazione.

TESTO DELLA RISPOSTA

Come noto il Fondo Nazionale Innovazione (FNI) è una delle leve strategiche per la realizzazione della *Smart nation*, in quanto punta ad abilitare investimenti ad alto moltiplicatore occupazionale per creare nuove opportunità di lavoro e nuove professioni, con focus sui settori a maggior potenziale di crescita tecnologica che spaziano dall'intelligenza artificiale, alla *blockchain* fino al *Made in Italy*.

Il citato fondo ha una dotazione finanziaria di partenza, prevista nella Legge di Bilancio 2019 (articolo 1, comma 206 e successivi), di circa 1 miliardo di euro e verrà gestito dalla Cassa Depositi e Prestiti, attraverso una cabina di regia che ha l'obiettivo di riunire e moltiplicare risorse pubbliche e private dedicate al tema strategico dell'innovazione.

Lo strumento operativo di intervento del Fondo Nazionale è il *venture capital*, ovvero investimenti diretti e indiretti, in minoranze qualificate nel capitale di imprese innovative, con Fondi generalisti verticali o Fondi di Fondi a supporto di *startup*, *scaleup* e PMI innovative. Persegue lo scopo di difendere l'interesse nazionale, contrastando la costante cessione e dispersione di talenti, proprietà intellettuale e altri *asset* strategici che, nella migliore delle ipotesi, vengono « svenduti » all'estero con una perdita secca per il sistema Paese.

Gli investimenti sono effettuati dai singoli Fondi del FNI in modo selettivo, in conformità con le migliori pratiche del settore, in funzione della capacità di generare impatto e valore sia per l'investimento sia per l'economia nazionale. La selettività, flessibilità e rapidità degli investimenti sono gli elementi che consentono al VC la natura di strumento chiave di mercato per lo sviluppo dell'innovazione. Oltre che il modo migliore per allineare gli interessi di investitori e imprenditori verso il comune obiettivo della crescita economica.

Tutto ciò premesso, per quanto attiene allo stato di attuazione dell'intervento in argomento, si rappresenta che:

è stato emanato il decreto interministeriale (decreto 27 giugno 2019) previsto dall'articolo 1, comma 208, della legge di bilancio, con il quale sono state definite le modalità di investimento pubblico per il sostegno del venture capital;

è stata sottoscritta, in data 26 luglio, la convenzione tra Ministero, Invitalia e la SGR con la quale, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1, comma 118, della legge di bilancio, sono stati ridefiniti i termini e le condizioni di gestione delle attività e delle risorse pubbliche già allocati per precedenti interventi e poi confluite nel Fondo Nazionale Innovazione;

si è perfezionata la cessione del 70 per cento delle quote di Invitalia Venture SGR S.p.A. da Invitalia e Cassa depositi e prestiti.

Pertanto, allo stato attuale, per la completa attuazione dell'intervento previsto dalla legge di bilancio, si attende l'adozione dei regolamenti di funzionamento del Fondo che saranno predisposti dalla SGR, previa approvazione ministeriale.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori. Nuovo testo C. 1524 Dori e abb. (Parere alla II Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* 282

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 285

DL 123/2019: Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici. C. 2211 Governo (Parere alla VIII Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* 284

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 285

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 284

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 14 novembre 2019. — Presidenza del presidente Andrea GIACCONE.

La seduta comincia alle 9.10.

Modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori.
Nuovo testo C. 1524 Dori e abb.
(Parere alla II Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 novembre 2019.

Andrea GIACCONE, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame in sede consultiva, ai fini dell'espressione del parere di competenza alla II Commissione (Giustizia), del nuovo testo della proposta di legge C. 1524 Dori e abbinata, recante modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori, quale risultante dalle proposte emendative approvate in sede referente.

Invita, quindi, la relatrice, che nella seduta dello scorso martedì 12 novembre ha svolto la relazione introduttiva, a formulare la sua proposta di parere.

Rina DE LORENZO (M5S), *relatrice*, sottolinea preliminarmente la forte diffusione del fenomeno del bullismo, che ha subito un'accelerazione con il crescente

ricorso ai sistemi informatici e ai cosiddetti *social network*. Alla luce di ciò, le istituzioni educative sono chiamate, in collaborazione con le famiglie, a un impegno sempre più significativo e importante, per l'orientamento delle giovani generazioni al rispetto dell'altro, nel quadro di relazioni pacifiche ed equilibrate. Il provvedimento in esame è, pertanto, volto a fronteggiare le nuove emergenze e a rafforzare il quadro normativo esistente. Per queste ragioni, propone alla Commissione di esprimere un parere favorevole, di cui illustra i punti salienti *(vedi allegato 1)*.

Carla CANTONE (PD), ringraziando la relatrice, ricorda che dalla discussione di ieri in Assemblea della mozione Pella, Bologna, Boldi, Carnevali, Gemmato, De Filippo, Rostan, Pedrazzini, Cecconi ed altri n. 1-00082, concernente iniziative per la prevenzione e la cura dell'obesità, è emerso un quadro preoccupante delle violenze psicologiche cui sono sottoposti i soggetti più fragili e, tra essi, soprattutto le ragazze. È, quindi, importante insistere sul ruolo della scuola e, in particolare, degli insegnanti, che hanno una vera e propria missione da compiere e che non possono essere messi nelle condizioni di avere paura delle conseguenze dei loro atti, come, purtroppo, è successo a un'insegnante di Pavia, sanzionata dalla dirigente scolastica per aver segnalato alle forze dell'ordine il sospetto, rivelatosi fondato, che una sua alunna avesse problemi in famiglia, poiché si presentava a scuola con lividi evidenti.

Elena MURELLI (LEGA), ringraziando la relatrice e facendo riferimento alla sua personale esperienza di madre, ritiene di estrema importanza il ruolo della scuola nel prevenire, identificare e, eventualmente, contrastare il fenomeno del bullismo. Ritiene, però, che l'attuale quadro normativo e il provvedimento in esame, non contemplando un'autonoma fattispecie di reato per il bullismo e il cyberbullismo, ma limitandosi a intervenire sull'articolo 612-*bis* del codice penale, relativo allo *stalking*, e facendo riferimento a una generica « condizione di emarginazione » piuttosto che a una più pregnante nozione di « prevaricazione », non faciliti il lavoro della magistratura e non dia certezze a chi dovrebbe denunciare i comportamenti violenti. Per tali mancanze, il gruppo Lega si asterrà nella votazione sulla proposta di parere della relatrice.

Carmela BUCALO (FDI) preannuncia l'astensione del gruppo Fratelli d'Italia nella votazione sulla proposta di parere della relatrice, in quanto ritiene che il provvedimento in esame non affronti il problema del rapporto tra famiglia e scuola, che dovrebbe essere di collaborazione e di comune responsabilità nel compito educativo, ma che invece, soprattutto negli ultimi anni, si è deteriorato al punto che la prima ha abdicato totalmente alla sua funzione. Ciò, però, ha caricato la scuola di compiti che non le sono propri, lasciandola completamente sola a fronteggiare, da un lato, le emergenze educative dei propri studenti e, dall'altro, le pretese delle famiglie, incapaci di vedere i limiti propri e dei propri figli.

Paolo ZANGRILLO (FI), pur condividendo gli interventi della relatrice e della collega Cantone, che hanno messo bene in luce la drammaticità del fenomeno e l'urgenza di interventi di contrasto che superino barriere ideologiche e politiche, ritiene che il ruolo del legislatore sia quello di trovare la soluzione migliore ai problemi. Il provvedimento in esame, invece, risulta incompleto e, per questo, inefficace, soprattutto perché, come sottolineato dalla collega Murelli, manca la previsione della fattispecie di reato di atti di bullismo, con le aggravanti, per i casi di cyberbullismo, dell'utilizzo di mezzi telematici, come previsto da una proposta emendativa del suo gruppo, presentata ma non accolta nel corso dell'esame in sede referente. Per tali ragioni, preannuncia l'astensione del gruppo Forza Italia nella votazione sulla proposta di parere della relatrice.

Antonio VISCOMI (PD), ricordando che, nel prossimo mese di dicembre, la

Commissione avvierà l'esame della proposta di legge C. 1741 De Lorenzo, recante disposizioni per la prevenzione e il contrasto delle molestie morali e delle violenze psicologiche in ambito lavorativo, ritiene che sia nel caso del *mobbing*, sia nel caso del bullismo e del cyberbullismo l'approccio esclusivamente repressivo non sia sufficiente al contrasto dei fenomeni, se non si coniuga con interventi mirati sul piano educativo. Auspica, quindi, un approfondimento della questione, perché è necessario prevedere modalità e strumenti con i quali rafforzare il senso di sicurezza e la consapevolezza dei soggetti più deboli.

Rina DE LORENZO (M5S), *relatrice*, ricorda che l'ordinamento già prevede strumenti per rendere effettiva la collaborazione tra famiglia e scuola, come, ad esempio, il patto di corresponsabilità educativa. Il problema, piuttosto, è l'eccessivo carico burocratico che grava soprattutto sulla scuola, che priva di efficacia tali strumenti. La conseguenza è che la mancata realizzazione dell'alleanza educativa tra la scuola e la famiglia porta allo squilibrio del rapporto, caricando la scuola anche delle responsabilità cui la famiglia ha abdicato.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice *(vedi allegato 1)*.

DL 123/2019: Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici.
C. 2211 Governo.
(Parere alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 novembre 2019.

Andrea GIACCONE, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame in sede consultiva, ai fini dell'espressione del parere di competenza alla VIII Commissione (Ambiente), del disegno di legge C. 2211 Governo, di conversione del decreto-legge n. 123 del 2019, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici.

Invita, quindi, il relatore, che nella seduta dello scorso martedì 12 novembre ha svolto la relazione introduttiva, a illustrare la sua proposta di parere.

Camillo D'ALESSANDRO (IV), *relatore*, illustra la sua proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Elena MURELLI (LEGA) preannuncia il voto favorevole del gruppo Lega sulla proposta di parere del relatore, auspicando che la Commissione di merito accolga le proposte emendative presentate dal suo gruppo per arricchire il contenuto del decreto-legge, che, nel testo originario, risulta essere troppo limitato e, per questo, scarsamente efficace.

Davide TRIPIEDI (M5S) e Debora SERRACCHIANI (PD) preannunciano il voto favorevole, rispettivamente, dei gruppi Movimento 5 Stelle e Partito Democratico sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore *(vedi allegato 2)*.

La seduta termina alle 9.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 14 novembre 2019.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.55 alle 10.

ALLEGATO 1

Modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori (Nuovo testo C. 1524 Dori e abbinata).

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 1524 Dori e abbinata, recante: Modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori;

osservato che l'articolo 3 attribuisce nuovi compiti al dirigente scolastico in relazione all'ampliamento, disposto dalla norma medesima, dell'ambito di applicazione della legge n. 71 del 2017, ora limitata al contrasto del cyberbullismo, alla prevenzione di tutti i fenomeni di bullismo;

rilevato che l'articolo 6 reca disposizioni per consentire di valutare e monitorare la percezione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo ed esaminare il clima delle classi nonché la percezione dei fenomeni da parte dei docenti e dei dirigenti scolastici;

preso atto che l'articolo 7 dispone finanziamenti per le esigenze connesse allo svolgimento delle attività di formazione in ambito scolastico finalizzate alla promozione dell'educazione emotiva e della comunicazione non violenta dei conflitti tra pari e all'acquisizione di competenze sociali adeguate, attraverso l'implementazione della Piattaforma Elisa o progetti pilota;

considerato che l'articolo 8 prevede che, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia, sia assicurato un servizio per l'assistenza delle vittime di atti di bullismo e cyberbullismo, mediante il numero pubblico di emergenza infanzia 114, con la finalità di fornire alle vittime ovvero alle persone congiunte o legate da relazione affettiva un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica da parte di personale dotato di adeguate competenze e di informare prontamente le autorità di polizia,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

DL 123/2019: Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici (C. 2211 Governo).

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge n. 2211, di conversione del decreto-legge n. 123 del 2019, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici;

preso atto che l'articolo 5 estende ai territori dei comuni delle Regioni Lazio, Marche e Umbria la misura a favore dei giovani imprenditori del Mezzogiorno denominata « Resto al Sud », introdotta dal decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016;

apprezzato che l'articolo 8, nel quadro di proroghe di termini in scadenza, al comma 2, dispone la riduzione al 40 per cento dell'ammontare delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria sospesi e non versati dai soggetti colpiti dagli eventi sismici, da restituire a decorrere dal prossimo 15 gennaio 2020,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 287

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 14 novembre 2019.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.45 alle 13.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori 288

7-00292 Benedetti, 7-00298 Cenni, 7-00314 Gagnarli, 7-00328 Caretta e 7-00331 Nevi: Iniziative concernenti l'uso agricolo dei prodotti derivati dalla *cannabis sativa (Seguito discussione congiunta e conclusione – Approvazione delle risoluzioni Benedetti-Cenni-Gagnarli n. 8-00050 e Caretta n. 7-00328 – Reiezione della risoluzione Nevi n. 7-00331)* 288

ALLEGATO 1 (Proposta di risoluzione unitaria) 295

ALLEGATO 2 (Risoluzione unitaria approvata dalla Commissione) 298

7-00325 Incerti, 7-00335 Maglione, 7-00345 Luca De Carlo, 7-00355 Golinelli, 7-00361 Gadda e 7-00366 Spena: Iniziative a tutela del comparto agroalimentare a fronte dell'aumento dei dazi doganali deliberato dalle autorità statunitensi *(Seguito discussione congiunta e conclusione – Approvazione risoluzione n. 8-00051)* 291

ALLEGATO 3 (Proposta di risoluzione unitaria) 301

ALLEGATO 4 (Risoluzione unitaria approvata dalla Commissione) 304

RISOLUZIONI

Giovedì 14 novembre 2019. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA. — Interviene il Sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe L'Abbate.

Sulla pubblicità dei lavori.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, comunica che il gruppo M5S, il gruppo PD e il gruppo Italia Viva hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

La seduta comincia alle 9.10.

7-00292 Benedetti, 7-00298 Cenni, 7-00314 Gagnarli, 7-00328 Caretta e 7-00331 Nevi: Iniziative concernenti l'uso agricolo dei prodotti derivati dalla *cannabis sativa*.

(Seguito discussione congiunta e conclusione – Approvazione delle risoluzioni Benedetti-Cenni-Gagnarli n. 8-00050 e Caretta n. 7-00328 – Reiezione della risoluzione Nevi n. 7-00331).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni, rinviata nella seduta del 15 ottobre 2019.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, ricorda che, nella seduta di martedì 15 ottobre 2019, la Commissione ha svolto un ciclo di audizioni, durante il quale sono stati auditi rappresentanti delle associazioni del settore, delle organizzazioni agri-

cole, esperti della materia e rappresentanti della Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione del Ministero della Salute.

Avverte che le prime firmatarie delle risoluzioni 7-00292 Benedetti, 7-00298 Cenni e 7-00314 Gagnarli hanno predisposto una risoluzione unitaria, la cui ultima versione è stata inviata a tutti i componenti della Commissione *(vedi allegato 1)*.

Susanna CENNI (PD) esprime, preliminarmente, soddisfazione per il complesso e proficuo lavoro svolto dalla Commissione sul tema oggetto delle risoluzioni in esame. Sottolinea che da parte di tutti i gruppi, indipendentemente dall'orientamento di ciascuno in fase di votazione, vi è stata la volontà di separare con nettezza la partita, prettamente agricola, destinata alla filiera alimentare e industriale, da altre questioni che riguardano la *cannabis* e che hanno generato, ad avviso di molti, elementi di confusione e di incertezza.

Evidenzia che nel corso delle audizioni dei rappresentanti delle filiere già avviate nel settore, che presenta grandi potenzialità, sono emerse delle criticità che sono oggetto di specifici impegni contenuti nel testo della risoluzione unitaria.

Illustra quindi, anche a nome delle colleghe Benedetti e Gagnarli, i contenuti della proposta di risoluzione inviata ai colleghi nella giornata di ieri, facendo presente che, rispetto a tale versione, le presentatrici hanno ravvisato l'opportunità di una modifica nella formulazione dell'impegno di cui alla lettera *h)*, numero 3), nei seguenti termini: « favorire la costituzione di un tavolo di filiera per consentire lo sviluppo di intese destinate, tra l'altro, alla creazione di distretti ed esperienze che si specializzino nella lavorazione della canapa destinata alle diverse produzioni alimentari, tessile tessili, edile e della bioingegneria ». Ciò allo scopo di rendere più efficace l'impegno rivolto al Governo in merito alla costituzione di un tavolo di filiera necessario per favorire il lavoro che gli operatori stanno già cercando di portare avanti in tale settore *(vedi allegato 2)*.

Il sottosegretario Giuseppe L'ABBATE esprime parere favorevole sulla nuova formulazione della proposta di risoluzione unitaria degli atti d'indirizzo 7-00292 Benedetti, 7-00298 Cenni e 7-00314 Gagnarli.

Con riferimento alla risoluzione Caretta n. 7-00328 esprime parere favorevole sul secondo impegno, mentre esprime parere contrario sul primo impegno.

In relazione alla risoluzione Nevi n. 7-00331, esprime parere favorevole sul primo impegno, a condizione che sia riformulato sopprimendo le parole: « , secondo modalità che escludano i prodotti a base di infiorescenze fresche ed essiccate », altrimenti esprimendo parere contrario. Formula, inoltre, un parere favorevole sul secondo impegno, a condizione che sia riformulato negli stessi termini di cui alla lettera *g)* della nuova formulazione della risoluzione unitaria Benedetti 7-00292, Cenni 7-00298 e Gagnarli 7-00314, altrimenti esprimendo parere contrario.

Maria Cristina CARETTA (FDI), sottolineato che la materia affrontata dalle risoluzioni in discussione riguarda l'utilizzo della *cannabis sativa* in agricoltura, dichiara di non comprendere le motivazioni per il quali il Governo ha espresso parere contrario sul primo impegno dell'atto d'indirizzo a sua prima firma.

Ritiene, inoltre, necessario che si specifichi a quali prodotti si intenda fare riferimento con l'impegno contenuto nella lettera *e)* della proposta risoluzione unitaria, sul quale il Governo ha espresso parere favorevole, che concerne l'opportunità di richiedere nelle opportune sedi unionali, una modifica dell'attuale classificazione dei Novel Food attualmente contenuta nella lista Belfrit al fine di prevedere l'inclusione delle infiorescenze di canapa per la preparazione di prodotti. A suo avviso, infatti, l'utilizzo della *cannabis sativa* in agricoltura non concerne i prodotti alimentari.

Esprime poi ferma contrarietà all'impegno formulato nella lettera *f)* della proposta di risoluzione unitaria con il quale si sollecita il Governo a procedere con urgenza all'emanazione del decreto mini-

steriale di attuazione del decreto legislativo n. 75 del 21 maggio 2018 relativamente all'elenco delle piante officinali, allo scopo di includervi la *cannabis sativa*, ritenendo, tra l'altro, che anche tale impegno faccia riferimento ad un utilizzo della canapa non riconducibile all'uso agricolo.

Ribadisce, pertanto, che il gruppo Fratelli d'Italia è nettamente contrario all'utilizzo delle infiorescenze derivanti dalla *cannabis sativa* nella preparazione di alimenti e alla sua inclusione tra le piante officinali, mentre è favorevole all'utilizzo della canapa in senso propriamente agricolo. Ritiene, inoltre, che l'espressione di un parere favorevole da parte del rappresentante del Governo su tali due impegni si ponga in contrasto con l'articolo 32 della Costituzione, che impone allo Stato di tutelare il diritto alla salute dei cittadini e che non tenga conto delle osservazioni svolte dalla rappresentante della Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione del Ministero della Salute in audizione.

Il sottosegretario Giuseppe L'ABBATE chiarisce di avere espresso parere contrario sul primo impegno della risoluzione a prima firma Caretta in quanto il riferimento all'« assenza genetica di THC » in esso contenuto è privo di senso dal punto di vista scientifico.

Precisa che l'uso alimentare delle infiorescenze è attualmente vietato e che, pertanto, l'unico strumento da attivare è quello di avviare una procedura *Novel Food* a livello europeo, in relazione alla quale il Governo ha quindi espresso parere favorevole.

Chiarisce poi che l'impegno formulato nella lettera *f)* del dispositivo della risoluzione unitaria, sul quale ha espresso parere favorevole, si riferisce all'inclusione della *cannabis sativa* tra le piante officinali dal punto di vista botanico e che il decreto legislativo n. 75 del 2018, al quale si chiede di dare attuazione, rinvia, quanto agli usi, alle disposizioni di cui alla legge n. 242 del 2016. Ribadisce, quindi, che non vi è alcuna possibilità di utilizzare le infiorescenze di canapa a scopi alimentari, restando immutato il quadro normativo di riferimento.

Maria Cristina CARETTA (FDI) ribadisce, proprio in considerazione delle precisazioni rese dal sottosegretario, di non comprendere le ragioni per le quali, nonostante il divieto di utilizzare le infiorescenze derivanti dalla *cannabis sativa* nei prodotti alimentari, il Governo si sia dichiarato favorevole ad un impegno che sembra andare nella direzione opposta.

In relazione poi all'inclusione della *cannabis sativa* tra le piante officinali, rammenta che il suo gruppo aveva richiesto di audire un esperto in materia, ma che, tuttavia, a tale richiesta non è stato dato seguito.

In conclusione, chiede che la sua risoluzione sia votata per parti separate, procedendo distintamente alla votazione del primo impegno sul quale il parere del Governo è contrario.

Anna Lisa BARONI (FI), in qualità di cofirmataria della risoluzione a prima firma Nevi, dichiara di non accettare le riformulazioni proposte dal Governo.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la nuova formulazione della proposta di risoluzione unitaria *(vedi allegato 2)*.

La Commissione approva la nuova formulazione della proposta di risoluzione unitaria Benedetti 7-00292, Cenni 7-00298 e Gagnarli 7-00314, che assume il numero 8-00050 *(vedi allegato 2)*.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, pone in votazione dapprima le premesse – per le parti che non risultano precluse o assorbite dall'approvazione della risoluzione unitaria – e il secondo impegno della risoluzione 7-00328 Caretta, e successivamente il secondo impegno.

La Commissione, con distinte votazioni, approva le premesse e il secondo impegno

della risoluzione Caretta 7-00328, indi respinge il primo impegno.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, pone in votazione, per le parti che non risultano precluse o assorbite dall'approvazione della risoluzione unitaria 8-00050 Benedetti-Cenni-Gagnarli e della risoluzione Caretta 7-00328, la risoluzione Nevi 7-00331, sulla quale il Governo ha espresso parere contrario.

La Commissione respinge la risoluzione Nevi 7-00331.

7-00325 Incerti, 7-00335 Maglione, 7-00345 Luca De Carlo, 7-00355 Golinelli, 7-00361 Gadda e 7-00366 Spena: Iniziative a tutela del comparto agroalimentare a fronte dell'aumento dei dazi doganali deliberato dalle autorità statunitensi.

(Seguito discussione congiunta e conclusione – Approvazione risoluzione n. 8-00051).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni rinviata nella seduta del 12 novembre 2019.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, avverte che i primi firmatari delle risoluzioni hanno predisposto una risoluzione unitaria.

Antonella INCERTI (PD) illustra, anche a nome dei presentatori degli atti d'indirizzo in discussione, una proposta di risoluzione unitaria nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 3)*.

Il sottosegretario Giuseppe L'ABBATE esprime parere favorevole sulle premesse, nonché sugli impegni contenuti nelle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*.

Esprime parere favorevole sull'impegno di cui alla lettera *e)*, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini: « a sostenere, presso le competenti sedi dell'Unione Europea, il mantenimento dell'atteggiamento a favore di un negoziato nell'ambito del contenzioso Airbus/Boeing, al fine di evitare l'innescarsi di una pericolosa spirale protezionistica di dazi che danneggi i produttori agroalimentari italiani ».

Esprime parere favorevole sull'impegno contenuto alla lettera *f)*, mentre esprime parere favorevole sull'impegno di cui alla lettera *g)*, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini: « a continuare a manifestare interesse per l'adeguato finanziamento delle misure di promozione dei prodotti agroalimentari sui mercati esteri previste dal Reg. 1144 del 2014, prevedendo ove necessario, anche specifiche ed ulteriori risorse, da destinare al rafforzamento, tra l'altro, delle imprese italiane nel mercato statunitense e negli ulteriori mercati emergenti ».

Esprime infine parere favorevole sui restanti impegni.

Anna Lisa BARONI (FI) giudica del tutto inappropriata, nel contesto di un atto d'indirizzo parlamentare, la riformulazione proposta dal sottosegretario all'impegno di cui alla lettera *e)* nella parte in cui impegna il Governo a sostenere, presso le competenti sedi dell'Unione Europea, il mantenimento « dell'atteggiamento » a favore di un negoziato nell'ambito del contenzioso Airbus/Boeing. Ritiene infatti che occorra, molto più opportunamente, fare riferimento al mantenimento di una « posizione », dal momento che un'autorità non esprime atteggiamenti, bensì posizioni che si estrinsecano in documenti di carattere ufficiale. Invita, pertanto, il Governo a riconsiderare in tal senso la riformulazione proposta alla lettera *e)* del dispositivo.

Antonella INCERTI (PD) si associa alla richiesta avanzata dalla collega Baroni, ritenendo appropriato fare riferimento al mantenimento di una « posizione » da parte del Governo, piuttosto che di un « atteggiamento ».

Il sottosegretario Giuseppe L'ABBATE, accogliendo la proposta avanzata dall'onorevole Baroni e dall'onorevole Incerti, riconsidera la riformulazione proposta

della lettera *e*) nel senso di sostituire le parole « dell'atteggiamento » con la parola « della posizione ».

Antonella INCERTI (PD) intervenendo anche a nome dei presentatori degli altri atti d'indirizzo, accetta le riformulazioni proposte dal Governo.

Esprime un ringraziamento a tutti i gruppi per l'importante lavoro svolto che ha consentito di pervenire, al di là delle diversità di opinione registratesi su singoli aspetti, alla stesura di una proposta di risoluzione unitaria, che giudica un segnale molto importante da parte della Commissione.

Sottolinea che l'atto d'indirizzo unitario pone l'accento, in sostanza, sulla necessità di sostenere le filiere più colpite dall'aumento dei dazi doganali deliberati dalle autorità statunitensi, alla necessità di salvaguardare il *made in Italy* e di disporre maggiore investimenti nella promozione del settore agroalimentare italiano.

Evidenzia, inoltre, che la proposta di risoluzione unitaria rimarca il fatto che l'export è un elemento di grande traino per l'economia del Paese, che va sostenuto, tenuto conto anche del fatto che l'Italia che subisce ancora gravi rallentamenti sulla domanda interna.

Riconosciuta la complessità delle relazioni commerciali a livello internazionale, l'atto d'indirizzo ribadisce inoltre che il protezionismo, nelle sue diverse manifestazioni, può essere un ostacolo al commercio e al libero scambio.

Ritiene che, al di là della necessità di sostenere la vendita dei prodotti italiani in ambito europeo, occorre sollecitare l'Unione europea affinché, con gli strumenti che sono già a sua disposizione, acceleri, o avvii, i negoziati con Paesi terzi per aprire nuovi mercati, alternativi a quelli sui quali vengono imposti i dazi.

Guglielmo GOLINELLI (LEGA) manifesta apprezzamento per la convergenza di tutti i gruppi su una risoluzione unitaria che affronta un problema che non ha colore politico, considerato che l'obiettivo di tutte le forze parlamentari è tutelare i produttori agricoli italiani per evitare che subiscano danni ancora più rilevanti di quelli economici, derivanti dall'applicazione dall'aumento dei dazi doganali negli Stati Uniti.

Evidenzia che, a suo avviso, il comportamento scorretto è stato posto in essere, in primo luogo, dall'Unione Europea, come si evince dal fatto che il WTO ho autorizzato l'imposizione delle misure protezionistiche da parte degli USA nell'ambito di una disputa legale aperta da Boeing contro il consorzio Airbus, accusato di aver ricevuto sussidi illeciti da parte dell'Unione europea e di alcuni Stati membri. Ritiene, quindi, che di tale comportamento scorretto l'Italia dovrebbe chiedere conto all'Unione europea.

Sottolinea che, come si è registrato a seguito dell'embargo russo, i prodotti agricoli, essendo beni a domanda rigida, a fronte ad una minima variazione della domanda subiscono enormi variazioni sui prezzi al consumo. Rileva, dunque, l'urgenza di adottare modelli economici idonei a valutare gli effetti dell'aumento dei dazi, nonché di predisporre misure atte a mitigare tali effetti attraverso una forte promozione dei prodotti italiani sia sul mercato americano, dove inevitabilmente, con l'aumento del 20-30 per cento del prezzo di vendita, si registrerà un considerevole calo degli acquisti, sia sui mercati diversi da quello americano.

Occorre, infatti, a suo avviso, differenziare la vendita dei prodotti italiani sul mercato internazionale e rafforzare la posizione dell'Italia, ad esempio, sui mercati emergenti del Sud-est asiatico o del mercato arabo.

Si sofferma, infine, sulle pesanti ricadute sul settore dell'ortofrutta per il quale, come è accaduto in occasione dell'embargo russo, le variazioni di prezzo hanno già determinato enormi difficoltà ad alcune filiere, in particolare quella della pesca e della pera che avevano un canale diretto sul mercato russo. Considerato poi che la situazione si è ulteriormente aggravata negli ultimi anni a causa dei danni provocati dalla cimice asiatica, reputa necessario adottare dei modelli economici per

prevenire tali conseguenze e predisporre strategie da applicare su altri mercati.

Anna Lisa BARONI (FI) esprime un plauso per la predisposizione di una risoluzione unitaria su un tema estremamente rilevante, come quello dei dazi.

Evidenzia che l'atto d'indirizzo unitario mette in luce sia la necessità di assumere iniziative di carattere politico nei confronti dell'Unione europea, affinché si arrivi a una soluzione di carattere politico con le autorità americane, sia l'esigenza di predisporre misure tecniche volte a compensare i gravi danni che i dazi possono determinare al comparto agroalimentare.

Svolgendo una considerazione di carattere personale, osserva che la risoluzione unitaria che la Commissione si appresta ad approvare, rappresenta un documento di straordinaria importanza per il settore dell'industria agroalimentare, per il quale l'Italia è tra i primi al mondo.

Reputa, pertanto, utile che il presidente della Commissione assuma un'iniziativa di carattere comunicativo per dare maggiore visibilità al pregevole lavoro svolto sulla risoluzione in discussione, come in altre circostanze, dalla Commissione. Rileva, infatti, che raramente, purtroppo, i cittadini sono messi nelle condizioni di conoscere il contributo positivo che viene dato dal Parlamento, attraverso l'approvazione di specifici atti parlamentari, sul piano della tutela dei loro diritti.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, assicura che si farà promotore di un'iniziativa che vada nella direzione auspicata dall'onorevole Baroni.

Gian Pietro DAL MORO (PD) esprime la soddisfazione del gruppo Partito Democratico per la convergenza di tutte le forze parlamentari su una risoluzione unitaria sul tema dei dazi.

Ritiene che la discussione degli atti d'indirizzo in oggetto abbia fornito a tutti l'occasione per acquisire maggiore consapevolezza sul complesso meccanismo alla base del funzionamento di tale misura protezionistica e sugli effetti che da essa discendono.

Richiamati i fatti per i quali è sorta la disputa legale tra Boeing e Airbus e l'asserita estraneità dell'Italia a tale vicenda, ricorda che molte delle tecnologie montate sugli aerei del consorzio Airbus sono prodotti da aziende italiane. Fa presente, inoltre, che, sempre nell'ambito dell'*affaire* Airbus/Boeing, l'Unione europea ha presentato, a sua volta, un ricorso al WTO, all'esito del quale, in base alle fonti a sua disposizione, l'Unione europea sarà autorizzata ad applicare dazi su determinati prodotti americani, anche in misura notevolmente superiore a quella deliberata dalle autorità statunitensi, in una « guerra infinita » che non arreca vantaggio a nessuno. Occorre, a suo avviso, tenere presente, infatti, che in un'economia globale le aziende non si possono difendere alzando barriere protezionistiche.

Reputa estremamente positivo che nella proposta di risoluzione unitaria sia stato posto l'accento sul tema della promozione del *made in Italy* nel suo complesso, perché, se è vero che la vicenda dei dazi americani intacca principalmente alcuni prodotti, quali il parmigiano reggiano e il pecorino, ai fini dell'efficacia delle politiche di promozione occorrono delle operazioni di sistema. In ordine alle politiche di promozione, osserva peraltro, che il Partito Democratico sta esaminando alcune misure che proporrà di inserire nel disegno di legge di bilancio.

Ribadisce, quindi, la necessità di intervenire con una programmazione costante nel tempo, anche dal punto di vista logistico, sul marchio e sulla distribuzione, sottolineando che la promozione del singolo prodotto esaurisce i propri effetti in brevissimo tempo.

Pasquale MAGLIONE (M5S) ringrazia i colleghi per il contributo offerto al fine di addivenire ad una sintesi condivisa dei contenuti della risoluzione che permette alla Commissione agricoltura di esprimersi con una posizione unitaria, che tiene

conto anche delle osservazioni dei numerosi soggetti auditi.

Esprime una valutazione positiva delle iniziative già intraprese dall'ICE, per il tramite del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, allo scopo di favorire la promozione della vendita dei prodotti agroalimentari italiani in altri mercati, alternativi a quello statunitense, fronteggiando così l'impatto negativo derivante dall'aumento dei dazi praticato dalle autorità statunitensi.

Concorda con il collega Dal Moro sulla necessità di evitare di assumere posizioni incentrate esclusivamente sulla difesa del confine nazionale, che priverebbero l'Italia di una prospettiva di futuro. Ritiene, invece, necessario attivarsi in sede europea affinché l'Unione sostenga il Paese nella delicata fase di superamento delle difficoltà derivanti dalla politica protezionistica americana.

Condividendo, inoltre, la proposta avanzata dalla collega Baroni, invita il presidente della Commissione a farsi promotore di un'iniziativa di carattere comunicativo volta a promuovere la conoscenza all'esterno delle aule parlamentari dell'importante svolto dalla Commissione a favore del comparto agroalimentare nazionale con la risoluzione unitaria in oggetto.

La Commissione approva la nuova formulazione della proposta di risoluzione unitaria, che assume il numero 8-00051 *(vedi allegato 4)*.

La seduta termina alle 9.50.

ALLEGATO 1

Risoluzioni 7-00292 Benedetti, 7-00298 Cenni e 7-00314 Gagnarli: Iniziative concernenti l'uso agricolo dei prodotti derivati dalla *cannabis sativa*.

PROPOSTA DI RISOLUZIONE UNITARIA

La XIII Commissione,

premesso che:

la canapa è una coltura tradizionale tipica del nostro Paese: fino alla metà del secolo l'Italia era infatti il secondo produttore mondiale dopo la Russia con 100 mila ettari seminati e un milione di quintali prodotti;

nel 2016 il Parlamento ha approvato la legge n. 242 che reca tra le proprie finalità « il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera della canapa (*Cannabis sativa L.*), quale coltura in grado di contribuire alla riduzione dell'impatto ambientale in agricoltura, alla riduzione del consumo dei suoli e della desertificazione e alla perdita di biodiversità, nonché come coltura da impiegare quale possibile sostituto di colture eccedentarie e come coltura da rotazione »;

a seguito della nuova normativa, la coltivazione di canapa, dopo decenni di abbandono, ha registrato una crescita esponenziale nel nostro Paese: negli ultimi tre anni la superficie coltivata è passata da 950 a 3 mila ettari coinvolgendo centinaia di aziende-agricole;

secondo quanto previsto dal suo articolo 1, comma 2, la legge n. 242 del 2016 « si applica alle coltivazioni di canapa delle varietà ammesse iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi dell'articolo 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002 ». Tuttavia, non sono previste definizioni che specifichino quale tipo di coltivazione sia ammessa, ad esempio in pieno campo e/o in serra, o quale metodo di moltiplicazione sia consentito;

con sentenza dello scorso 30 maggio, la Corte di Cassazione ha stabilito che « la cessione, la vendita, e in genere la commercializzazione al pubblico dei derivati della coltivazione della *cannabis sativa L.*, quali foglie, inflorescenze, olio, resina, sono condotte che integrano il reato di cui all'articolo 73, del d.P.R. n. 309 del 1990, anche a fronte di un contenuto di THC inferiore ai valori indicati dall'articolo 4, commi 5 e 7 della legge n. 242 del 2016, salvo che tali derivati siano, in concreto, privi di ogni efficacia drogante o psicotropa, secondo il principio di offensività »;

tale pronuncia, al di là del merito giuridico, sta creando forte preoccupazione in tutto il settore, in particolare in chi commercia prodotti in canapa;

rilevato che:

ancorché la legge n. 242 del 2016 disciplini la coltivazione della canapa al fine di promuoverne la filiera agroindustriale, senza alcun riferimento ad aspetti ricreativi o terapeutici, alla luce della sentenza succitata, è pertanto indispensabile, anche al fine di non sminuire le finalità dell'impianto normativo, disciplinare la cessione, da parte degli agricoltori, di biomassa di canapa a fini estrattivi;

sarebbe altresì utile la determinazione di specifici codici doganali per ogni macro categoria di prodotto derivante

dalla canapa come previsto dall'articolo 189 del Regolamento (UE) n. 1308/2013;

è inoltre improcrastinabile l'avvio di un tavolo tecnico di coordinamento interministeriale, auspicabilmente su iniziativa del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, che coinvolga il Ministero della salute, quello dell'interno, della giustizia e dello sviluppo economico allo scopo di approfondire congiuntamente tutte le tematiche legate agli usi alimentari, cosmetici e commerciali della canapa industriale, con la finalità di dare contenuti anche in termini di certezza ed unitarietà di azione all'intento del legislatore del 2016 di incrementare e sviluppare la coltivazione di questa pianta;

altresì indispensabile è l'istituzione del tavolo di filiera, attualmente non previsto dalla legge n. 242 del 2016. Tale tavolo, come avviene per altre colture, dovrebbe avere il compito di definire le attività da intraprendere per il sostegno del settore, a partire da un'analisi del comparto che ne metta in luce le potenzialità e i punti di debolezza, individuando le linee di ricerca che risulta più urgente perseguire, favorendo lo scambio di informazioni di natura tecnica e scientifica e indirizzando al contempo l'utilizzo delle risorse a disposizione;

in particolare, l'attivazione della filiera alimentare, con la produzione di semi, farina e olio, particolarmente interessante per gli agricoltori/trasformatori che realizzerebbero a prezzi remunerativi un prodotto molto ricercato dal mercato e il cui approvvigionamento avviene attualmente principalmente attraverso l'importazione, necessita di chiarezza normativa allo scopo di permettere, da un lato, al produttore di operare in piena sicurezza e, dall'altro lato, al consumatore di acquistare un prodotto salubre e sicuro. A questo proposito, l'articolo 5 della legge n. 242 del 2016 sancisce che « con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i livelli massimi di residui di THC ammessi negli alimenti »;

rilevato altresì che:

ad oggi non risultano destinate risorse al settore della canapicoltura, nonostante siano previste dall'articolo 6 della legge n. 242 del 2016, che reca norme per incentivare la filiera della canapa, in particolare per favorire il miglioramento delle condizioni di produzione e trasformazione nonché il finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo per la produzione e i processi di prima trasformazione, finalizzati prioritariamente alla ricostituzione del patrimonio genetico e all'individuazione di corretti processi di meccanizzazione. Al fine di rendere adeguatamente remunerativa l'attività di coltivazione per gli agricoltori in ogni territorio, gli impianti di trasformazione sono le infrastrutture necessarie per incentivare la filiera;

con riferimento alle piante officinali, il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75, dispone che l'elenco delle specie di piante officinali coltivate sia stabilito con decreto interministeriale previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, al quale è rinviata anche la disciplina dell'attività di raccolta e prima trasformazione delle specie di piante officinali spontanee e delle specie e delle varietà da conservazione o in via di estinzione;

al fine di incentivare la creazione di nuove varietà di canapa adatte alle condizioni climatiche italiane è, infine, indispensabile permettere alle aziende sementiere, alle aziende florovivaistiche e agli enti pubblici di ricerca, di poter selezionare nuove varietà di canapa e procedere alla registrazione di tali nuove varietà ai sensi del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 5 aprile 2011,

impegna il Governo:

a) a disciplinare la cessione di biomassa essiccata, trinciata o pellettizzata composta dall'intera pianta di canapa o di

sue parti, identificabili o che, nel complesso, ne consentono l'identificabilità nello stato stabilizzato di presentazione – biomassa essiccata, trinciata o pellettizzata con tenore di THC non eccedente lo 0,2 per cento – per la fornitura ad imprese attive nei settori quali farmaceutico, alimentare, cosmetico e manifatturiero nel rispetto della disciplina vigente in ciascun settore;

b) a definire, con urgenza, con decreto del Ministero della salute, i livelli massimi di residui di Thc ammessi negli alimenti, così come previsto all'articolo 5 della legge n. 242 del 2016, ponendo così fine ai margini di incertezza per un compiuto inquadramento della tematica;

c) a predisporre specifici codici doganali, anche alla luce dell'articolo 189 del Regolamento UE n. 1308/2013, per ogni macro categoria di prodotto derivante dalla canapa;

d) a valutare la possibilità di sostenere in ambito comunitario la proposta di innalzamento del limite del contenuto di THC (delta-9-tetraidrocannabinolo) nelle coltivazioni di canapa dallo 0,2 per cento allo 0,3 per cento, anche al fine di permettere la lavorazione di un numero molto di più significativo di varietà;

e) a valutare l'opportunità di richiedere nelle opportune sedi unionali, una modifica dell'attuale classificazione dei Novel Food attualmente contenuta nella lista Belfrit al fine di prevedere l'inclusione delle infiorescenze di canapa per la preparazione di prodotti;

f) a procedere con urgenza alla emanazione del decreto ministeriale di attuazione del decreto legislativo n. 75 del 21 maggio 2018 relativamente all'elenco delle piante officinali;

g) a valutare la possibilità di stanziare, nella legge di bilancio 2020, specifiche risorse a favore del comparto da destinare prioritariamente alla:

1. sottoscrizione di intese di filiera;

2. innovazione tecnologica, con la creazione di impianti di trasformazione specializzati;

3. ricerca per il miglioramento genetico, individuando varietà italiane adatte alla produzione di fibra o di granella o di inflorescenza;

4. prosecuzione di progetti di ricerca in corso;

5. costituzione di nuovi poli sementieri, a garanzia della qualità e della tipicità italiana delle varietà selezionate;

6. previsione di una specifica formazione tecnico normativa agli operatori dei controlli nel settore canapa, al fine di evitare errori e/o sovrapposizioni a scapito dei consumatori e delle imprese;

h) ad attivare un tavolo tecnico di coordinamento interministeriale che coinvolga il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministero della salute, quello dell'interno, della giustizia, dello sviluppo economico e gli enti di ricerca allo scopo di:

1) predisporre gli opportuni chiarimenti relativamente alle procedure di realizzazione dei controlli in campo;

2) valutare di riconoscere per le colture florovivaistiche la possibilità di riproduzione anche per via agamica;

3) verificare la possibilità di costituire un tavolo di filiera per favorire lo sviluppo di intese destinate, tra l'altro, alla creazione di appositi distretti che si specializzino nella lavorazione della canapa destinata alle diverse produzioni alimentari, tessili, edile e della bioingegneria.

ALLEGATO 2

Risoluzioni 7-00292 Benedetti, 7-00298 Cenni e 7-00314 Gagnarli: Iniziative concernenti l'uso agricolo dei prodotti derivati dalla *cannabis sativa*.

RISOLUZIONE UNITARIA APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La XIII Commissione,

premesso che:

la canapa è una coltura tradizionale tipica del nostro Paese: fino alla metà del secolo l'Italia era infatti il secondo produttore mondiale dopo la Russia con 100 mila ettari seminati e un milione di quintali prodotti;

nel 2016 il Parlamento ha approvato la legge n. 242 che reca tra le proprie finalità « il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera della canapa (*Cannabis sativa L.*), quale coltura in grado di contribuire alla riduzione dell'impatto ambientale in agricoltura, alla riduzione del consumo dei suoli e della desertificazione e alla perdita di biodiversità, nonché come coltura da impiegare quale possibile sostituto di colture eccedentarie e come coltura da rotazione »;

a seguito della nuova normativa, la coltivazione di canapa, dopo decenni di abbandono, ha registrato una crescita esponenziale nel nostro Paese: negli ultimi tre anni la superficie coltivata è passata da 950 a 3 mila ettari coinvolgendo centinaia di aziende-agricole;

secondo quanto previsto dal suo articolo 1, comma 2, la legge n. 242 del 2016 « si applica alle coltivazioni di canapa delle varietà ammesse iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi dell'articolo 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002 ». Tuttavia, non sono previste definizioni che specifichino quale tipo di coltivazione sia ammessa, ad esempio in pieno campo e/o in serra, o quale metodo di moltiplicazione sia consentito;

con sentenza dello scorso 30 maggio, la Corte di Cassazione ha stabilito che « la cessione, la vendita, e in genere la commercializzazione al pubblico dei derivati della coltivazione della *cannabis sativa L.*, quali foglie, inflorescenze, olio, resina, sono condotte che integrano il reato di cui all'articolo 73, del d.P.R. n. 309 del 1990, anche a fronte di un contenuto di THC inferiore ai valori indicati dall'articolo 4, commi 5 e 7 della legge n. 242 del 2016, salvo che tali derivati siano, in concreto, privi di ogni efficacia drogante o psicotropa, secondo il principio di offensività »;

tale pronuncia, al di là del merito giuridico, sta creando forte preoccupazione in tutto il settore, in particolare in chi commercia prodotti in canapa;

rilevato che:

ancorché la legge n. 242 del 2016 disciplini la coltivazione della canapa al fine di promuoverne la filiera agroindustriale, senza alcun riferimento ad aspetti ricreativi o terapeutici, alla luce della sentenza succitata, è pertanto indispensabile, anche al fine di non sminuire le finalità dell'impianto normativo, disciplinare la cessione, da parte degli agricoltori, di biomassa di canapa a fini estrattivi;

sarebbe altresì utile la determinazione di specifici codici doganali per ogni macro categoria di prodotto derivante

dalla canapa come previsto dall'articolo 189 del Regolamento (UE) n. 1308/2013;

è inoltre improcrastinabile l'avvio di un tavolo tecnico di coordinamento interministeriale, auspicabilmente su iniziativa del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, che coinvolga il Ministero della salute, quello dell'interno, della giustizia e dello sviluppo economico allo scopo di approfondire congiuntamente tutte le tematiche legate agli usi alimentari, cosmetici e commerciali della canapa industriale, con la finalità di dare contenuti anche in termini di certezza ed unitarietà di azione all'intento del legislatore del 2016 di incrementare e sviluppare la coltivazione di questa pianta;

altresì indispensabile è l'istituzione del tavolo di filiera, attualmente non previsto dalla legge n. 242 del 2016. Tale tavolo, come avviene per altre colture, dovrebbe avere il compito di definire le attività da intraprendere per il sostegno del settore, a partire da un'analisi del comparto che ne metta in luce le potenzialità e i punti di debolezza, individuando le linee di ricerca che risulta più urgente perseguire, favorendo lo scambio di informazioni di natura tecnica e scientifica e indirizzando al contempo l'utilizzo delle risorse a disposizione;

in particolare, l'attivazione della filiera alimentare, con la produzione di semi, farina e olio, particolarmente interessante per gli agricoltori/trasformatori che realizzerebbero a prezzi remunerativi un prodotto molto ricercato dal mercato e il cui approvvigionamento avviene attualmente principalmente attraverso l'importazione, necessita di chiarezza normativa allo scopo di permettere, da un lato, al produttore di operare in piena sicurezza e, dall'altro lato, al consumatore di acquistare un prodotto salubre e sicuro. A questo proposito, l'articolo 5 della legge n. 242 del 2016 sancisce che « con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i livelli massimi di residui di THC ammessi negli alimenti »;

rilevato altresì che:

ad oggi non risultano destinate risorse al settore della canapicoltura, nonostante siano previste dall'articolo 6 della legge n. 242 del 2016, che reca norme per incentivare la filiera della canapa, in particolare per favorire il miglioramento delle condizioni di produzione e trasformazione nonché il finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo per la produzione e i processi di prima trasformazione, finalizzati prioritariamente alla ricostituzione del patrimonio genetico e all'individuazione di corretti processi di meccanizzazione. Al fine di rendere adeguatamente remunerativa l'attività di coltivazione per gli agricoltori in ogni territorio, gli impianti di trasformazione sono le infrastrutture necessarie per incentivare la filiera;

con riferimento alle piante officinali, il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75, dispone che l'elenco delle specie di piante officinali coltivate sia stabilito con decreto interministeriale previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, al quale è rinviata anche la disciplina dell'attività di raccolta e prima trasformazione delle specie di piante officinali spontanee e delle specie e delle varietà da conservazione o in via di estinzione;

al fine di incentivare la creazione di nuove varietà di canapa adatte alle condizioni climatiche italiane è, infine, indispensabile permettere alle aziende sementiere, alle aziende florovivaistiche e agli enti pubblici di ricerca, di poter selezionare nuove varietà di canapa e procedere alla registrazione di tali nuove varietà ai sensi del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 5 aprile 2011,

impegna il Governo:

a) a disciplinare la cessione di biomassa essiccata, trinciata o pellettizzata composta dall'intera pianta di canapa o di sue parti, identificabili o che, nel com-

plesso, ne consentono l'identificabilità nello stato stabilizzato di presentazione – biomassa essiccata, trinciata o pellettizzata con tenore di THC non eccedente lo 0,2 per cento – per la fornitura ad imprese attive nei settori quali farmaceutico, alimentare, cosmetico e manifatturiero nel rispetto della disciplina vigente in ciascun settore;

b) a definire, con urgenza, con decreto del Ministero della salute, i livelli massimi di residui di Thc ammessi negli alimenti, così come previsto all'articolo 5 della legge n. 242 del 2016, ponendo così fine ai margini di incertezza per un compiuto inquadramento della tematica;

c) a predisporre specifici codici doganali, anche alla luce dell'articolo 189 del Regolamento UE n. 1308/2013, per ogni macro categoria di prodotto derivante dalla canapa;

d) a valutare la possibilità di sostenere in ambito comunitario la proposta di innalzamento del limite del contenuto di THC (delta-9-tetraidrocannabinolo) nelle coltivazioni di canapa dallo 0,2 per cento allo 0,3 per cento, anche al fine di permettere la lavorazione di un numero molto di più significativo di varietà;

e) a valutare l'opportunità di richiedere nelle opportune sedi unionali, una modifica dell'attuale classificazione dei Novel Food attualmente contenuta nella lista Belfrit al fine di prevedere l'inclusione delle infiorescenze di canapa per la preparazione di prodotti;

f) a procedere con urgenza alla emanazione del decreto ministeriale di attuazione del decreto legislativo n. 75 del 21 maggio 2018 relativamente all'elenco delle piante officinali;

g) a valutare la possibilità di stanziare, nella legge di bilancio 2020, specifiche risorse a favore del comparto da destinare prioritariamente alla:

1. sottoscrizione di intese di filiera;

2. innovazione tecnologica, con la creazione di impianti di trasformazione specializzati;

3. ricerca per il miglioramento genetico, individuando varietà italiane adatte alla produzione di fibra o di granella o di inflorescenza;

4. prosecuzione di progetti di ricerca in corso;

5. costituzione di nuovi poli sementieri, a garanzia della qualità e della tipicità italiana delle varietà selezionate;

6. previsione di una specifica formazione tecnico normativa agli operatori dei controlli nel settore canapa, al fine di evitare errori e/o sovrapposizioni a scapito dei consumatori e delle imprese.

h) ad attivare un tavolo tecnico di coordinamento interministeriale che coinvolga il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministero della salute, quello dell'interno, della giustizia, dello sviluppo economico e gli enti di ricerca allo scopo di:

1) predisporre gli opportuni chiarimenti relativamente alle procedure di realizzazione dei controlli in campo;

2) valutare di riconoscere per le colture florovivaistiche la possibilità di riproduzione anche per via agamica;

3) favorire la costituzione di un tavolo di filiera per consentire lo sviluppo di intese destinate, tra l'altro, alla creazione di distretti ed esperienze che si specializzino nella lavorazione della canapa destinata alle diverse produzioni alimentari, tessili, edili e della bioingegneria.

(8-00050) « Benedetti, Cenni, Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Critelli, D'Alessandro, Dal Moro, Del Sesto, Gadda, Galizia, Gallinella, Incerti, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Portas ».

ALLEGATO 3

Risoluzioni 7-00325 Incerti, 7-00335 Maglione, 7-00345 Luca De Carlo, 7-00355 Golinelli, 7-00361 Gadda e 7-00366 Spena: Iniziative a tutela del comparto agroalimentare a fronte dell'aumento dei dazi doganali deliberato dalle autorità statunitensi.

PROPOSTA DI RISOLUZIONE UNITARIA

La XIII Commissione,

premesso che:

la politica protezionistica dei dazi messa in atto dall'amministrazione statunitense, che ancora una volta mette nel mirino i comparti economici in cui gli Stati Uniti hanno un deficit commerciale, rischia di avere gravi conseguenze sul sistema produttivo italiano ed europeo;

il Wto, l'Organizzazione mondiale del commercio, ha stabilito che gli Stati Uniti, a partire dal 18 ottobre, potranno imporre dazi su merci provenienti dall'Unione europea per 7,5 miliardi di dollari all'anno, corrispondenti a 6,8 miliardi di euro. Si tratta di una sentenza che risolve una disputa legale, aperta da Boeing nel 2004, che accusa il consorzio *Airbus* (Francia, Germania, prevalentemente, e Regno Unito e Spagna) di aver ricevuto negli anni sussidi illeciti da parte dell'Unione europea e di alcuni suoi Stati membri;

non è previsto al momento un limite temporale all'imposizione dei dazi, che potranno, quindi, restare in vigore o essere modificati unilateralmente fino a quando non verrà raggiunto un accordo sul contenzioso legato ad *Airbus*. Secondo quanto previsto dal Trade Act, inoltre, l'amministrazione statunitense potrà operare revisioni periodiche, in particolare dopo i primi 120 giorni e successivamente ogni 180 giorni, modificando il paniere di prodotti o la percentuale dei dazi, attuando così una rotazione dei prodotti interessati;

nonostante l'Italia sia assolutamente estranea alle infrazioni commesse dagli Stati europei sopracitati, poiché non facente parte del consorzio *Airbus*, i dazi del 25 per cento a carico dei prodotti europei colpiscono i prodotti di eccellenza italiana di derivazione lattiero casearia come il Parmigiano Reggiano, il Grana Padano, il Gorgonzola, i salumi come il salame e la mortadella, ma anche i prodotti del mare come crostacei, molluschi, agrumi o i succhi e liquori, amari e il limoncello;

il settore dell'agroalimentare italiano, simbolo di eccellenza del « *made in Italy* » nel mondo, rischia di essere seriamente danneggiato da tali misure, con indubbie conseguenze quali quelle di un considerevole calo dell'*export* verso gli Stati Uniti che, in termini economici, si tradurrebbe in una perdita, stando ai dati diffusi dalle principali associazioni di settore, stimata in circa 500 milioni di euro, con l'inevitabile rischio di mettere in ginocchio intere filiere e causare un crollo dei consumi all'estero;

gli Stati Uniti sono il secondo mercato estero, dopo la Francia, per l'*export* di parmigiano-reggiano con oltre 10 milioni di chilogrammi venduti ogni anno ad un costo di circa 40 dollari al chilo e, se in conseguenza dell'aumento delle tariffe doganali i listini dovessero lievitare fino a 60 dollari al chilo, il Consorzio stima una perdita di quota di mercato del 90 per cento e una perdita di fatturato di 360 milioni di euro. Analoga sorte per il Grana

Padano che negli Usa realizza 60 milioni di euro, esportando, assieme al Parmigiano, 400 mila forme l'anno;

la regione con il maggiore export negli Usa di prodotti lattiero-caseari è l'Emilia Romagna con 115 milioni di euro, seguita da Lombardia con 63 milioni, da Sardegna con 62 milioni, da Veneto con 35 milioni e da Campania con 12 milioni;

quanto ai liquori e cordiali (esclusi i vini), l'Italia è il terzo fornitore, dopo Francia e Irlanda, del mercato Usa, che peraltro rappresenta il primo mercato italiano extra Unione europea. Nel 2018 l'Italia ha esportato per un valore pari a circa 163 milioni di dollari con una crescita pari al 13 per cento rispetto all'anno precedente. Nei primi 8 mesi del 2019 l'Italia ha esportato per un valore pari a 102 milioni di dollari con una crescita pari a circa il 3 per cento rispetto allo stesso periodo di riferimento dell'anno precedente. Estendendo lo sguardo agli ultimi cinque anni, l'incremento di export di liquori e cordiali è stato superiore al 50 per cento;

rilevato che:

i prodotti lattiero-caseari subiscono una grande concorrenza nel mercato statunitense dove vengono commercializzati prodotti generici che utilizzano impropriamente falsi nomi, evocativi del nostro Paese, come il « *Parmesan* » che rappresenta il simbolo del falso italiano;

si prospetta il considerevole rischio che i dazi introdotti dall'amministrazione statunitense possano agevolare la crescita del mercato dell'*Italian sounding*, che negli ultimi 30 anni ha registrato un incremento esponenziale. Tale mercato negli Stati Uniti vale oggi 19 miliardi, un valore che con l'introduzione di dazi, che siano selezionati su determinate categorie merceologiche dell'agroalimentare italiano, potrebbe arrivare intorno ai 24 miliardi;

i falsi « *made in Italy* » avranno inevitabilmente un vantaggio in più rispetto a quelli importati dall'Italia, perché andrebbero a costare meno rispetto a quelli italiani che, subendo un aumento del prezzo, arriverebbero ad una percentuale inferiore di consumatori;

il *made in Italy* ha già subito danni a causa dell'embargo russo per un valore di oltre un miliardo in cinque anni, al quale potrebbero sommarsi anche le conseguenze della Brexit;

si potrebbero verificare, inoltre, ripercussioni importanti sul mercato interno europeo, a causa di possibili fenomeni di triangolazioni del prodotto e, comunque, di una maggiore quantità di prodotto non italiano immessa sul mercato nazionale, ad esempio, nel settore agrumicolo o nel caso di prodotti non oggetto di dazi in Italia ma particolarmente colpiti in altri Paesi europei, come nel caso dell'olio per la Spagna;

rilevato altresì che:

l'Istituto per il commercio con l'estero (ICE) ha annunciato misure straordinarie a supporto delle imprese operanti nei comparti colpiti dai dazi, con uno stanziamento aggiuntivo di 12 milioni di euro relativo a misure quali l'adozione di azioni promozionali sul mercato USA, la creazione di un *help desk on-line* per il supporto diretto o gli interventi a sostegno delle imprese colpite, come la fruizione gratuita dei servizi ICE;

il Ministro italiano dell'Agricoltura ha avanzato richiesta al Commissario europeo al Commercio di attivare un fondo unionale e di puntare a un rafforzamento delle politiche di promozione negli Stati Uniti,

impegna il Governo:

ad intervenire urgentemente, nelle opportune sedi unionali, al fine di:

a) adottare le misure, compresa la restituzione alle esportazioni, necessarie a fronteggiare l'emergenza e riequilibrare il mercato;

b) adottare iniziative per tutelare le aziende dell'agroalimentare italiano, in

modo da scongiurare che siano messi a rischio prodotti simbolo del *made in Italy*;

c) promuovere la creazione di un fondo europeo con una dotazione straordinaria finalizzato a neutralizzare le perdite economiche a carico del settore agroalimentare italiano, del tutto estraneo al contenzioso tra Airbus e Boeing che ha generato l'applicazione dei dazi in parola;

d) ad incrementare la dotazione finanziaria dei fondi europei già esistenti volti a fronteggiare le crisi di mercato del comparto agricolo italiano, chiedendo che siano alimentati da risorse al di fuori del bilancio agricolo;

e) a sostenere, presso le competenti sedi dell'Unione Europea, il mantenimento dell'atteggiamento a favore di un negoziato nell'ambito del contenzioso Airbus/Boeing, che vede l'Italia non direttamente coinvolta, al fine di evitare l'innescarsi di una pericolosa spirale protezionistica di dazi che danneggi i produttori agroalimentari italiani;

f) a valutare la possibilità di adottare iniziative per misure finanziarie dirette alla tutela delle denominazioni di origine e di indicazione geografica (Dop e Igp), che nel nostro Paese saranno fortemente penalizzate da questa situazione;

g) ad adottare iniziative per destinare specifiche e ulteriori risorse per il finanziamento delle misure di promozione dei prodotti agroalimentari sui mercati esteri previste dal Reg. 1144 del 2014, da destinare al rafforzamento, tra l'altro, delle imprese italiane nel mercato statunitense e negli ulteriori mercati emergenti;

h) ad adottare iniziative a valere sui fondi del Piano Straordinario per la promozione del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti al fine di sostenere l'export delle imprese italiane che operano nel comparto agroalimentare, con particolare riferimento a quelle coinvolte dai dazi statunitensi;

i) a valutare, nella prossima legge di bilancio, la possibilità di stanziare ulteriori adeguate risorse finanziarie per le agevolazioni di cui all'articolo 32 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, che prevede misure a sostegno delle imprese che agiscono a tutela dei propri prodotti colpiti dal fenomeno dell'*Italian Sounding*.

ALLEGATO 4

Risoluzioni 7-00325 Incerti, 7-00335 Maglione, 7-00345 Luca De Carlo, 7-00355 Golinelli, 7-00361 Gadda e 7-00366 Spena: Iniziative a tutela del comparto agroalimentare a fronte dell'aumento dei dazi doganali deliberato dalle autorità statunitensi.

RISOLUZIONE UNITARIA APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La XIII Commissione,

premesso che:

la politica protezionistica dei dazi messa in atto dall'amministrazione statunitense, che ancora una volta mette nel mirino i comparti economici in cui gli Stati Uniti hanno un deficit commerciale, rischia di avere gravi conseguenze sul sistema produttivo italiano ed europeo;

il Wto, l'Organizzazione mondiale del commercio, ha stabilito che gli Stati Uniti, a partire dal 18 ottobre, potranno imporre dazi su merci provenienti dall'Unione europea per 7,5 miliardi di dollari all'anno, corrispondenti a 6,8 miliardi di euro. Si tratta di una sentenza che risolve una disputa legale, aperta da Boeing nel 2004, che accusa il consorzio *Airbus* (Francia, Germania, prevalentemente, e Regno Unito e Spagna) di aver ricevuto negli anni sussidi illeciti da parte dell'Unione europea e di alcuni suoi Stati membri;

non è previsto al momento un limite temporale all'imposizione dei dazi, che potranno, quindi, restare in vigore o essere modificati unilateralmente fino a quando non verrà raggiunto un accordo sul contenzioso legato ad *Airbus*. Secondo quanto previsto dal Trade Act, inoltre, l'amministrazione statunitense potrà operare revisioni periodiche, in particolare dopo i primi 120 giorni e successivamente ogni 180 giorni, modificando il paniere di prodotti o la percentuale dei dazi, attuando così una rotazione dei prodotti interessati;

nonostante l'Italia sia assolutamente estranea alle infrazioni commesse dagli Stati europei sopracitati, poiché non facente parte del consorzio *Airbus*, i dazi del 25 per cento a carico dei prodotti europei colpiscono i prodotti di eccellenza italiana di derivazione lattiero casearia come il Parmigiano Reggiano, il Grana Padano, il Gorgonzola, i salumi come il salame e la mortadella, ma anche i prodotti del mare come crostacei, molluschi, agrumi o i succhi e liquori, amari e il limoncello;

il settore dell'agroalimentare italiano, simbolo di eccellenza del « *made in Italy* » nel mondo, rischia di essere seriamente danneggiato da tali misure, con indubbie conseguenze quali quelle di un considerevole calo dell'*export* verso gli Stati Uniti che, in termini economici, si tradurrebbe in una perdita, stando ai dati diffusi dalle principali associazioni di settore, stimata in circa 500 milioni di euro, con l'inevitabile rischio di mettere in ginocchio intere filiere e causare un crollo dei consumi all'estero;

gli Stati Uniti sono il secondo mercato estero, dopo la Francia, per l'*export* di parmigiano-reggiano con oltre 10 milioni di chilogrammi venduti ogni anno ad un costo di circa 40 dollari al chilo e, se in conseguenza dell'aumento delle tariffe doganali i listini dovessero lievitare fino a 60 dollari al chilo, il Consorzio stima una perdita di quota di mercato del 90 per cento e una perdita di fatturato di 360 milioni di euro. Analoga sorte per il Grana

Padano che negli Usa realizza 60 milioni di euro, esportando, assieme al Parmigiano, 400 mila forme l'anno;

la regione con il maggiore export negli Usa di prodotti lattiero-caseari è l'Emilia Romagna con 115 milioni di euro, seguita da Lombardia con 63 milioni, da Sardegna con 62 milioni, da Veneto con 35 milioni e da Campania con 12 milioni;

quanto ai liquori e cordiali (esclusi i vini), l'Italia è il terzo fornitore, dopo Francia e Irlanda, del mercato Usa, che peraltro rappresenta il primo mercato italiano extra Unione europea. Nel 2018 l'Italia ha esportato per un valore pari a circa 163 milioni di dollari con una crescita pari al 13 per cento rispetto all'anno precedente. Nei primi 8 mesi del 2019 l'Italia ha esportato per un valore pari a 102 milioni di dollari con una crescita pari a circa il 3 per cento rispetto allo stesso periodo di riferimento dell'anno precedente. Estendendo lo sguardo agli ultimi cinque anni, l'incremento di export di liquori e cordiali è stato superiore al 50 per cento;

rilevato che:

i prodotti lattiero-caseari subiscono una grande concorrenza nel mercato statunitense dove vengono commercializzati prodotti generici che utilizzano impropriamente falsi nomi, evocativi del nostro Paese, come il « *Parmesan* » che rappresenta il simbolo del falso italiano;

si prospetta il considerevole rischio che i dazi introdotti dall'amministrazione statunitense possano agevolare la crescita del mercato dell'*Italian sounding*, che negli ultimi 30 anni ha registrato un incremento esponenziale. Tale mercato negli Stati Uniti vale oggi 19 miliardi, un valore che con l'introduzione di dazi, che siano selezionati su determinate categorie merceologiche dell'agroalimentare italiano, potrebbe arrivare intorno ai 24 miliardi;

i falsi « *made in Italy* » avranno inevitabilmente un vantaggio in più rispetto a quelli importati dall'Italia, perché andrebbero a costare meno rispetto a quelli italiani che, subendo un aumento del prezzo, arriverebbero ad una percentuale inferiore di consumatori;

il *made in Italy* ha già subito danni a causa dell'embargo russo per un valore di oltre un miliardo in cinque anni, al quale potrebbero sommarsi anche le conseguenze della Brexit;

si potrebbero verificare, inoltre, ripercussioni importanti sul mercato interno europeo, a causa di possibili fenomeni di triangolazioni del prodotto e, comunque, di una maggiore quantità di prodotto non italiano immessa sul mercato nazionale, ad esempio, nel settore agrumicolo o nel caso di prodotti non oggetto di dazi in Italia ma particolarmente colpiti in altri Paesi europei, come nel caso dell'olio per la Spagna;

rilevato altresì che:

l'Istituto per il commercio con l'estero (ICE) ha annunciato misure straordinarie a supporto delle imprese operanti nei comparti colpiti dai dazi, con uno stanziamento aggiuntivo di 12 milioni di euro relativo a misure quali l'adozione di azioni promozionali sul mercato USA, la creazione di un *help desk on-line* per il supporto diretto o gli interventi a sostegno delle imprese colpite, come la fruizione gratuita dei servizi ICE;

il Ministro italiano dell'Agricoltura ha avanzato richiesta al Commissario europeo al Commercio di attivare un fondo unionale e di puntare a un rafforzamento delle politiche di promozione negli Stati Uniti,

impegna il Governo:

ad intervenire urgentemente, nelle opportune sedi unionali, al fine di:

a) adottare le misure, compresa la restituzione alle esportazioni, necessarie a fronteggiare l'emergenza e riequilibrare il mercato;

b) adottare iniziative per tutelare le aziende dell'agroalimentare italiano, in

modo da scongiurare che siano messi a rischio prodotti simbolo del *made in Italy*;

c) promuovere la creazione di un fondo europeo con una dotazione straordinaria finalizzato a neutralizzare le perdite economiche a carico del settore agroalimentare italiano, del tutto estraneo al contenzioso tra Airbus e Boeing che ha generato l'applicazione dei dazi in parola;

d) ad incrementare la dotazione finanziaria dei fondi europei già esistenti volti a fronteggiare le crisi di mercato del comparto agricolo italiano, chiedendo che siano alimentati da risorse al di fuori del bilancio agricolo;

e) a sostenere, presso le competenti sedi dell'Unione Europea, il mantenimento della posizione a favore di un negoziato nell'ambito del contenzioso Airbus/Boeing, al fine di evitare l'innescarsi di una pericolosa spirale protezionistica di dazi che danneggi i produttori agroalimentari italiani;

f) a valutare la possibilità di adottare iniziative per misure finanziarie dirette alla tutela delle denominazioni di origine e di indicazione geografica (Dop e Igp), che nel nostro Paese saranno fortemente penalizzate da questa situazione;

g) a continuare a manifestare interesse per l'adeguato finanziamento delle misure di promozione dei prodotti agroalimentari sui mercati esteri previste dal Reg. 1144 del 2014, prevedendo, ove necessario, anche specifiche ed ulteriori risorse, da destinare al rafforzamento, tra l'altro, delle imprese italiane nel mercato statunitense e negli ulteriori mercati emergenti;

h) ad adottare iniziative a valere sui fondi del Piano Straordinario per la promozione del *Made in Italy* e l'attrazione degli investimenti al fine di sostenere l'export delle imprese italiane che operano nel comparto agroalimentare, con particolare riferimento a quelle coinvolte dai dazi statunitensi;

i) a valutare, nella prossima legge di bilancio, la possibilità di stanziare ulteriori adeguate risorse finanziarie per le agevolazioni di cui all'articolo 32 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, che prevede misure a sostegno delle imprese che agiscono a tutela dei propri prodotti colpiti dal fenomeno dell'*Italian Sounding*.

(8-00051) « Incerti, Maglione, Luca De Carlo, Golinelli, Gadda, Spena, Andreuzza, Anna Lisa Baroni, Binelli, Brunetta, Bubisutti, Cadeddu, Caon, Cassese, Cillis, Colla, Dara, De Filippo, Del Sesto, Marco Di Maio, Fasano, Formentini, Fregolent, Gagnarli, Galizia, Galli, Gallinella, Gastaldi, Guidesi, Librandi, Liuni, Lolini, Loss, Lovecchio, Alberto Manca, Manzato, Migliore, Moretto, Nevi, Noja, Parentela, Patassini, Pettazzi, Piastra, Pignatone, Paolo Russo, Saltamartini, Sandra Savino, Ungaro, Viviani, Zanichelli, Zoffili ».

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 307

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 14 novembre 2019.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.10 alle 13.25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori. Nuovo testo C. 1524 e abb. (Parere alla II Commissione della Camera) *(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole)* 308

ALLEGATO (Parere approvato) 312

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul processo di attuazione del « regionalismo differenziato » ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

Audizione del Ministro della salute, Roberto Speranza *(Svolgimento e conclusione)* 311

ERRATA CORRIGE 311

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 14 novembre 2019. — Presidenza della presidente Emanuela CORDA.

La seduta comincia alle 8.10.

Modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori.
Nuovo testo C. 1524 e abb.
(Parere alla II Commissione della Camera).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 12 novembre scorso.

La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (M5S), *relatrice*, ricorda come, in linea generale, la proposta di legge sia finalizzata alla prevenzione e al contrasto degli episodi riconducibili al bullismo in tutte le sue forme e pur ponendosi in continuità con la legge n. 71 del 2017 (recante disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo) – che viene integrata con riferimenti oltre che al cyberbullismo anche al bullismo – e contenendo anch'essa alcune misure di carattere socio-educativo, accosta alle stesse l'impiego di strumenti di repressione penale. La proposta, a seguito delle modifiche approvate dalla Commissione Giustizia della Camera, si compone di 8 articoli. L'articolo 1 modifica il codice penale intervenendo sull'articolo 612-*bis*, per estendere l'ambito oggettivo del delitto di atti persecutori alle condotte di reiterata minaccia e molestia che pongono la vittima in una condizione di emarginazione. Viene inoltre introdotta

una nuova aggravante, per fatto commesso da più persone, ed è prevista la confisca obbligatoria degli strumenti informatici eventualmente utilizzati per commettere il reato.

L'articolo 2 modifica la disciplina della contravvenzione prevista dall'articolo 731 del codice penale per l'inosservanza dell'obbligo scolastico, portando l'attuale ammenda fino a 30 euro ad una ammenda da 100 a 1.000 euro e prevedendo l'applicazione della norma penale in caso di violazione dell'istruzione obbligatoria, e non più solo elementare.

L'articolo 3 interviene su numerose disposizioni della legge n. 71 del 2017, per estenderne il campo d'applicazione anche alla prevenzione e al contrasto del bullismo finora limitato al solo cyberbullismo, stabilendo, tra le altre cose, che le linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del bullismo emanate dal MIUR debbano essere recepite da ogni istituto scolastico e che il dirigente scolastico, a fronte di episodi di bullismo, debba anzitutto attenersi alle linee di orientamento ministeriali, quindi informare i genitori e disporre iniziative di carattere educativo che coinvolgano anche il gruppo classe; nei casi più gravi, quando le iniziative educative non appaiano sufficienti, il dirigente potrà coinvolgere i servizi sociali per individuare percorsi personalizzati di assistenza delle vittime e di « accompagnamento rieducativo » degli autori degli atti, oppure attivare le misure rieducative previste dall'articolo 25 della legge sui tribunali per i minorenni.

L'articolo 4 modifica la legge sull'istituzione e sul funzionamento del tribunale per i minorenni (regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, c.d. legge minorile) con riguardo alla disciplina delle misure coercitive di intervento non penale nei confronti di minorenni dalla condotta socialmente inaccettabile, mediante predisposizione di un progetto di intervento educativo con finalità riparativa, preliminare rispetto a qualsiasi altra misura. In particolare, tramite la riformulazione dell'articolo 25 la riforma interviene sulle diverse ipotesi che consentono l'adozione delle misure rieducative del minore aggiungendo all'« irregolarità per condotta e per carattere » del minore, anche il riferimento a condotte aggressive, anche di gruppo, nei confronti di persone, animali o cose o lesive della dignità altrui. Diverse modifiche attengono altresì al procedimento per l'adozione delle misure. Attualmente esso inizia a seguito di segnalazione non obbligatoria del minore al tribunale per i minorenni da parte del pubblico ministero minorile, oppure da parte dei genitori, o dell'ufficio di servizio sociale, o degli organismi di educazione (ad es. la scuola), o di protezione e di assistenza all'infanzia (servizi sociosanitari). Con la riforma, il pubblico ministero è l'unico soggetto che può riferire al tribunale sulla base delle segnalazioni ricevute da chiunque, dopo aver assunto le necessarie informazioni. L'organo competente all'adozione delle misure resta il tribunale dei minorenni. Quest'ultimo dovrà però previamente sentire il minore stesso, i genitori o l'esercente la responsabilità genitoriale.

Nell'ordinamento vigente il Tribunale, effettuate indagini sulla personalità del minore, può disporre con decreto motivato l'applicazione della misura che ritiene più consona al caso, scegliendo fra affidamento al servizio sociale e collocamento in una struttura. La novità più rilevante della riforma consiste nella previsione di un intervento preliminare rispetto alle suddette misure. Tale intervento consiste nell'attivazione di un percorso di mediazione oppure nello svolgimento di un progetto di intervento educativo con finalità rieducativa e riparativa, sotto la direzione e il controllo dei servizi sociali minorili, che può essere disposto dal Tribunale dei minori con decreto, nel quale dovranno essere esplicitati gli obiettivi e la durata dell'intervento (nuovo comma 2).

L'articolo 5 prevede un adeguamento dello statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, specificando gli impegni da un lato della scuola e dall'altro delle famiglie per la prevenzione dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, nonché di altre situazioni di disagio.

L'articolo 6 prevede che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca debba mettere a disposizione delle scuole, a partire dall'anno scolastico 2020/2021, strumenti di valutazione e questionari da somministrare a docenti e studenti, con la finalità di valutare e monitorare: l'estensione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo tra gli studenti, la percezione dei fenomeni da parte dei docenti e dei dirigenti scolastici, la qualità del clima della classe. Ogni istituzione scolastica dovrà poi elaborare un *report* da mettere a disposizione dei consigli di classe al fine di poter predisporre azioni di miglioramento del clima della classe.

L'articolo 7 prevede l'implementazione di una piattaforma di *e-learning* (Piattaforma Elisa – E-learning degli insegnanti sulle strategie antibullismo), all'interno della quale dovranno essere predisposti moduli specifici relativi all'educazione emotiva, che mirino a sviluppare relazioni positive e a prevenire e gestire i conflitti. Per lo svolgimento di tali attività sono stanziate specifiche risorse nel triennio 2020-2022.

Infine, l'articolo 8 prevede l'istituzione – presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per le politiche della famiglia – di un servizio di assistenza alle vittime di bullismo e cyberbullismo. Il servizio dovrà essere accessibile tramite il numero di telefono pubblico e gratuito 114, denominato « emergenza infanzia », attivo 24 ore su 24, e tramite una applicazione informatica da installare sui cellulari che consenta anche un servizio di messaggistica istantanea, con la finalità di fornire alle vittime – o ai loro congiunti – assistenza psicologica e giuridica e informare prontamente le autorità di polizia. Alla predisposizione dell'applicazione informatica dovrà provvedere il Ministro dell'innovazione tecnologica e la digitalizzazione. L'applicazione dovrà essere dotata di una funzione di geolocalizzazione attivabile previo consenso dell'utilizzatore.

Per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, si rileva come il provvedimento rechi disposizioni riguardanti la materia « ordinamento civile e penale », di competenza esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *l)*, della Costituzione, oltre che interventi di carattere formativo e educativo, che possono essere ricondotti in gran parte alla materia « istruzione », le cui norme generali sono riservate alla competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *n)*, della Costituzione.

Il testo in esame non appare presentare profili problematici con riferimento alle competenze della Commissione.

Formula dunque una proposta di parere favorevole *(vedi allegato)*.

Il deputato Roberto PELLA (FI), nel dichiarare il voto favorevole del gruppo di Forza Italia, esprime il proprio apprezzamento per l'attenzione prestata dal provvedimento al grave fenomeno del bullismo.

La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (M5S), *relatrice*, nel rilevare il proprio apprezzamento per il provvedimento, osserva, per quanto attiene al suo merito, come sarebbe stato più opportuno imporre la partecipazione delle famiglie agli interventi rieducativi del minore previsti dall'articolo 4, anziché indicarne soltanto il possibile coinvolgimento, in quanto il disagio minorile è sempre connesso al disagio familiare. Ricorda, inoltre, come, con riferimento alle previsioni che prevedono il coinvolgimento dei servizi sociali, sarebbe necessario procedere prima ad un aggiornamento della legge n. 184 del 1983 per quanto concerne gli affidi e il coinvolgimento a questo proposito dei servizi sociali. Formula comunque, per quanto riguarda l'ambito di competenza della Commissione, una proposta di parere favorevole *(vedi allegato)*.

La deputata Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.) ricorda come la proposta di legge operi un raccordo con la legge n. 71 del 2017 in materia di *cyberbullismo* inserendo in quel testo anche le disposizioni di contrasto al bullismo *tout court*;

occorre infatti sottolineare come i due fenomeni siano strettamente connessi tra loro al punto, talvolta da non poter essere distinti, perché la vita degli adolescenti è molto connessa ai *social network*. Quanto alla richiesta della relatrice di imporre alle famiglie la partecipazione al processo di rieducazione fa presente che in Commissione il tema è stato affrontato ma che non si è ritenuto opportuno imporre tale obbligo. Ricorda, infine, che le procedure di affidamento ai servizi sociali prevedono comunque l'intervento del tribunale dei minorenni.

La deputata Sara FOSCOLO (LEGA), nello stigmatizzare il mancato riconoscimento del bullismo quale reato autonomo, dichiara il voto contrario del gruppo della Lega.

Il deputato Francesco ACQUAROLI (FdI) dichiara il voto contrario del gruppo di Fratelli d'Italia in quanto il provvedimento si limita a inasprire le pene mentre sarebbe necessario un approccio preventivo con lo stanziamento di adeguate risorse.

Emanuela CORDA, *presidente*, pone in votazione la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 8.25.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 14 novembre 2019. — Presidenza della presidente Emanuela CORDA.

La seduta comincia alle 8.30.

Indagine conoscitiva sul processo di attuazione del « regionalismo differenziato » ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

Audizione del Ministro della salute, Roberto Speranza.

(Svolgimento e conclusione).

Emanuela CORDA, *presidente*, avverte che l'audizione sarà trasmessa anche attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati. Dà quindi la parola al Ministro Speranza.

Roberto SPERANZA, *Ministro della salute,* svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Roberto PELLA (FI), Francesco ACQUAROLI (FdI), Diego ZARDINI (PD) e Antonio FEDERICO (M5S) nonché i senatori Sonia FREGOLENT (LEGA), Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (M5S) e Francesco MOLLAME (M5S).

Roberto SPERANZA, *Ministro della salute,* risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Emanuela CORDA, *presidente*, ringrazia il Ministro Speranza e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 273 del 13 novembre 2019, a pagina 840 seconda colonna, trentatreesima riga, dopo la parola « (M5S) », è inserita la seguente « *relatrice* » e a pagina 841, prima colonna, tredicesima riga la parola « *relatrice,* » è soppressa.

ALLEGATO

Modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori (C. 1524 e abb.).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminata la proposta di legge C. 1524, recante modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori, adottata quale testo base, nel testo risultante al termine dell'esame degli emendamenti;

sottolineata l'importanza dell'intervento legislativo, il quale rafforza gli strumenti di tutela delle vittime;

rilevato come il provvedimento, intervenendo in prevalenza su norme penali e processuali, sia riconducibile alla materia « giurisdizione e norme processuali », attribuita alla competenza legislativa esclusiva statale in base all'articolo 117, secondo comma, lettera *l)*, della Costituzione; sono poi previsti interventi di carattere formativo ed educativo, che possono essere ricondotti alla materia « norme generali sull'istruzione », di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *n)*, della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori 313

Audizione del presidente del Comitato di gestione del portale Normattiva, Claudio Zucchelli, sui risultati raggiunti nell'attuazione dei progetti Normattiva e x-leges e sulle loro prospettive di sviluppo, ai sensi dell'articolo 1, comma 313, della legge n. 147 del 2013 *(Svolgimento e conclusione)* 313

AUDIZIONI

Giovedì 14 novembre 2019. — Presidenza del presidente Nicola STUMPO.

La seduta comincia alle 8.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Nicola STUMPO, *presidente,* avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Audizione del presidente del Comitato di gestione del portale Normattiva, Claudio Zucchelli, sui risultati raggiunti nell'attuazione dei progetti Normattiva e x-leges e sulle loro prospettive di sviluppo, ai sensi dell'articolo 1, comma 313, della legge n. 147 del 2013.

(Svolgimento e conclusione).

Nicola STUMPO, *presidente,* introduce l'audizione.

Claudio ZUCCHELLI, *Presidente del Comitato di gestione del portale Normattiva,* svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni il senatore Gianmauro DELL'OLIO (M5S), il deputato Umberto BURATTI (PD) e Nicola STUMPO, *presidente*.

Claudio ZUCCHELLI, *Presidente del Comitato di gestione del portale Normattiva,* risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Nicola STUMPO, *presidente*, ringrazia il presidente Zucchelli per la relazione svolta.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

SOMMARIO

Sulla pubblicità dei lavori 314
Audizione dell'onorevole Giorgio Mulè 314
COMITATO XIV – INTIMIDAZIONI E CONDIZIONAMENTI MAFIOSI NEL MONDO DEL GIORNALISMO E DELL'INFORMAZIONE 315

Giovedì 14 novembre 2019. — Presidenza del vicepresidente PEPE.

La seduta comincia alle 8.32.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario ed il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione via web tv della Camera dei Deputati.

Audizione dell'onorevole Giorgio Mulè.

Il PRESIDENTE rivolge un indirizzo di saluto all'onorevole Giorgio Mulè ricordandogli che, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del Regolamento interno, ha la possibilità di richiedere la secretazione della seduta o di parte di essa qualora ritenga di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non possano essere divulgate.

Chiede quindi all'onorevole Mulè di voler prendere la parola per un intervento introduttivo.

Il deputato Giorgio MULÈ (FI) illustra la propria ricostruzione di alcune circostanze già riferite alla Commissione dal giornalista Casagni nella precedente seduta antimeridiana del 22 ottobre scorso, spiegando le ragioni per le quali ha ritenuto necessario intervenire in Commissione.

Prendono la parola per porre quesiti, in parte secretati, e svolgere rilievi il PRESIDENTE, i senatori ENDRIZZI (M5S), CORRADO (M5S) e LANNUTTI (M5S), nonché i deputati SANTELLI (FI),

VERINI (PD), NESCI (M5S) e ASCARI (M5S).

Il deputato MULÈ (FI) fornisce i chiarimenti richiesti.

Il PRESIDENTE ringrazia l'onorevole Giorgio Mulè e dichiara chiusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.02.

COMITATO XIV – INTIMIDAZIONI E CONDIZIONAMENTI MAFIOSI NEL MONDO DEL GIORNALISMO E DELL'INFORMAZIONE

Giovedì 14 novembre 2019. — Coordinatore: VERINI (PD).

Il Comitato si è riunito dalle 13.40 alle 14.45.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (III e XIV Camera e 3ª e 14ª Senato)

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori 3

Sugli esiti del Consiglio europeo del 17 e 18 ottobre 2019 e successivi sviluppi *(Svolgimento e conclusione)* 3

COMMISSIONI RIUNITE (V e XIV)

AUDIZIONI INFORMALI:

Seguito dell'audizione del dott. Giampaolo Galli sul funzionamento del Meccanismo europeo di stabilità (MES) e sulle sue prospettive di riforma 5

AVVERTENZA 5

COMMISSIONI RIUNITE (VII e XI)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 6

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

SEDE REFERENTE:

DL 104/2019: Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. C. 2242 Governo, approvato dal Senato *(Seguito esame e conclusione)* .. 7

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori. C. 1524 Dori e C. 1834 Meloni *(Seguito dell'esame e conclusione)* 11

ALLEGATO 1 (Emendamento approvato) 16

ALLEGATO 2 (Correzioni di forma approvate dalla Commissione) 17

Modifiche agli articoli 604-*bis* e 604-*ter* del codice penale, in materia di violenza o discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere. C. 569 Zan *(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 107 e C. 868)* 14

SEDE CONSULTIVA:

Conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili. C. 2220 Governo (Parere alla VI Commissione) *(Seguito dell'esame e rinvio)* 15

IV Difesa

INTERROGAZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori 18

5-02575 De Menech: Sull'ex poligono di tiro di Crostolin ad Agordo 18

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 21

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori 19

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 35/2019, relativo allo sviluppo e alla omologazione di un sistema di difesa aerea di corto/medio raggio. Atto n. 122 *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 19

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 22

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame, in sede consultiva, del DL 124/2019: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili (C. 2220 Governo).

Audizione del Consigliere militare del Presidente del Consiglio, Amm. Carlo Massagli 20

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge in materia di associazioni professionali a carattere sindacale del personale militare (C. 875-A Corda e abbinate C. 1060 Maria Tripodi e C. 1702 Pagani).

Audizione di rappresentanti dell'Unione generale militare 20

V Bilancio, tesoro e programmazione

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione per l'anno 2019. Atto n. 104 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione)* 24

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori. Nuovo testo C. 1524 e abb. (Parere alla II Commissione) *(Seguito dell'esame e rinvio)* 26

VI Finanze

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sistemi tributari delle regioni e degli enti territoriali nella prospettiva dell'attuazione del federalismo fiscale e dell'autonomia differenziata.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) *(Svolgimento e conclusione)* 27

SEDE REFERENTE:

DL 124/2019: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili. C. 2220 Governo *(Seguito dell'esame e rinvio)* 28

ALLEGATO (Emendamenti) 30

VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 266

Prevenzione e contrasto del bullismo e misure rieducative dei minori. Nuovo testo C. 1524 Dori (Parere alla II Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni)* 266

ALLEGATO (Parere approvato) 269

AVVERTENZA 268

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 270

AVVERTENZA 270

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulle nuove tecnologie delle telecomunicazioni, con particolare riguardo alla transizione verso il 5G ed alla gestione dei *big data*.

Audizione del Presidente dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), Angelo Marcello Cardani *(Svolgimento e conclusione)* 271

X Attività produttive, commercio e turismo

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-03126 Andreuzza: Sulle iniziative a favore delle microimprese localizzate nei territori dell'Emilia 272

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 274

5-03127 Squeri: Sulla transizione dal regime di tutela al mercato libero nel settore energetico . 272

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 275

5-03128 Benamati: Su questioni relative al « *capacity market* » 273

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 277

5-03129 Sut: Sulla riconversione industriale della Ferriera di Servola a Trieste 273

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 279

5-03130 Mor: Sull'operatività del Fondo nazionale innovazione 273

ALLEGATO 5 (Testo della risposta) 281

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori. Nuovo testo C. 1524 Dori e abb. (Parere alla II Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* 282

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 285

DL 123/2019: Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici. C. 2211 Governo (Parere alla VIII Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* 284

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 285

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 284

XII Affari sociali

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 287

XIII Agricoltura

RISOLUZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori 288

7-00292 Benedetti, 7-00298 Cenni, 7-00314 Gagnarli, 7-00328 Caretta e 7-00331 Nevi: Iniziative concernenti l'uso agricolo dei prodotti derivati dalla *cannabis sativa (Seguito discussione congiunta e conclusione – Approvazione delle risoluzioni Benedetti-Cenni-Gagnarli n. 8-00050 e Caretta n. 7-00328 – Reiezione della risoluzione Nevi n. 7-00331)* 288

ALLEGATO 1 (Proposta di risoluzione unitaria) 295

ALLEGATO 2 (Risoluzione unitaria approvata dalla Commissione) 298

7-00325 Incerti, 7-00335 Maglione, 7-00345 Luca De Carlo, 7-00355 Golinelli, 7-00361 Gadda e 7-00366 Spena: Iniziative a tutela del comparto agroalimentare a fronte dell'aumento dei dazi doganali deliberato dalle autorità statunitensi *(Seguito discussione congiunta e conclusione – Approvazione risoluzione n. 8-00051)* 291

ALLEGATO 3 (Proposta di risoluzione unitaria) 301

ALLEGATO 4 (Risoluzione unitaria approvata dalla Commissione) 304

XIV Politiche dell'Unione europea

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 307

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori. Nuovo testo C. 1524 e abb. (Parere alla II Commissione della Camera) *(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole)* 308

ALLEGATO (Parere approvato) 312

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul processo di attuazione del « regionalismo differenziato » ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

Audizione del Ministro della salute, Roberto Speranza *(Svolgimento e conclusione)* 311

ERRATA CORRIGE 311

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori 313

Audizione del presidente del Comitato di gestione del portale Normattiva, Claudio Zucchelli, sui risultati raggiunti nell'attuazione dei progetti Normattiva e x-leges e sulle loro prospettive di sviluppo, ai sensi dell'articolo 1, comma 313, della legge n. 147 del 2013 *(Svolgimento e conclusione)* 313

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

Sulla pubblicità dei lavori 314

Audizione dell'onorevole Giorgio Mulè 314

COMITATO XIV – INTIMIDAZIONI E CONDIZIONAMENTI MAFIOSI NEL MONDO DEL GIORNALISMO E DELL'INFORMAZIONE 315

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.

18SMC0082880